

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 <sup>a</sup> Senato) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI) .....	»	192
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	193
GIUSTIZIA (II) .....	»	217
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	231
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	254
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	274
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	285
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	298
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	314
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	328
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	360
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	375

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A+E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	<i>Pag.</i>	381
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	»	403
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	»	404
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	405
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	406
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	410
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	411
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI . . . . .	»	413
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» . . . . .	»	415
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	416

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta .....	3
Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).	
Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	5
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sui lavori della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che in data 21 giugno 2022 è pervenuta dal Tribunale di Aosta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nei confronti della deputata Sara Cunial, relativa al procedimento penale n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB (Doc. IV-ter, n. 29).

**Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi**

**confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).**

**Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 15 giugno 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG, pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa

Marisa Manzini). I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame è congiunto, fermo restando che le deliberazioni sono separate, trattandosi di due posizioni distinte. Ricorda inoltre che nella seduta del 19 maggio scorso la relatrice, deputata Lucia Annibali, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 15 giugno scorso ha formulato la sua proposta nel senso della insindacabilità. Chiede pertanto alla relatrice se desideri intervenire.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, conferma la propria proposta nel senso dell'insindacabilità, sia per l'on. Mulè sia per l'ex deputato Occhiuto.

Ingrid BISA (LEGA) dichiara il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, che è basata su una ricostruzione esaustiva della vicenda. Osserva che una conferenza stampa svolta nella sala stampa della Camera dei deputati rappresenta di per sé un'attività *intra moenia* coperta da insindacabilità e che lo è a maggior ragione nel caso di specie, dal momento che oggetto della conferenza stampa era l'illustrazione di un atto tipico qual è l'interpellanza.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario alla proposta della relatrice a nome del Gruppo di appartenenza, in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Sottolinea che il deputato Mulè sottoscrisse l'interpellanza solo successivamente allo svolgimento della conferenza, che pertanto non può essere, nel suo caso, invocata ai fini dell'insindacabilità. Rileva che l'interpellanza non è sufficiente a giustificare una deliberazione nel senso dell'insindacabilità nemmeno per l'ex deputato Occhiuto, che è uno dei due sottoscrittori originari. A suo avviso, infatti, la sentenza della Corte costituzionale citata dalla relatrice nella precedente seduta è riferita a una fattispecie alla quale il caso in esame non può essere ricondotto. Infatti, la data di presentazione dell'interpellanza, eventualmente utile ai fini dell'insindacabilità, non è quella del deposito della bozza (12

maggio 2019), ma quella di pubblicazione ufficiale, vale a dire il 25 giugno 2019, che è successiva alla data di svolgimento della conferenza stampa. Invita infine a svolgere una riflessione sulla opportunità di considerare coperte da insindacabilità, in quanto rientranti nello svolgimento della funzione parlamentare, espressioni pronunciate dai deputati nei locali della Camera ma non durante i lavori parlamentari.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, in quanto fondata su un impianto giuridico condivisibile.

Catello VITIELLO (IV) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice.

Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per la proposta della relatrice e per le sue puntuali valutazioni, volte alla tutela sul piano strettamente giuridico della funzione parlamentare. Dichiara pertanto il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice. Ribadisce quanto già in precedenza osservato circa la gravità del comportamento dell'autorità giudiziaria precedente che, nel caso di specie, non ha applicato le disposizioni della legge n. 140 del 2003 che impongono al giudice di sospendere automaticamente il procedimento e di trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza, ove egli non ritenga di accogliere l'eccezione di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A riguardo, considerando che già in passato sono accaduti simili episodi, rinnova l'invito alla Presidenza a valutare l'assunzione di iniziative formali in sede istituzionale per censurare tali modalità di procedere da parte di taluni magistrati. Con riferimento alle osservazioni formulate dall'on. Giuliano sull'attività svolta nei locali della Camera ma al di fuori dei lavori parlamentari, fa notare che esiste una protezione costituzionalmente garantita degli uffici dei parlamentari, ai quali non è consentito l'accesso da parte dell'autorità giudiziaria senza auto-

rizzazione della Camera competente. Ritiene che, a maggior ragione, la protezione costituzionale dell'insindacabilità si debba estendere a opinioni espresse nel corso dell'attività svolta, nel caso specifico, nei locali della Camera. Tale attività, infatti, non solo era strettamente attinente alla funzione parlamentare, riguardando la denuncia – che non spetta alla Giunta giudicare se e quanto fondata – di una situazione ritenuta anomala, ma era anche connessa a un atto tipico, qual è l'interpellanza urgente.

Gianfranco DI SARNO (IPF) dichiara il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, basata su di una esaustiva ricostruzione della vicenda, che ha evidenziato come quella posta in essere dai presentatori dell'istanza rappresenti una attività parlamentare tipica, perché la conferenza stampa faceva seguito alla presentazione dell'interpellanza, atto tipico dell'attività parlamentare, e ne divulgava i contenuti.

Manuela GAGLIARDI (CI) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile, con riferimento alla posizione del deputato Giorgio Mulè, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta della relatrice e pertanto delibera nel senso che ai fatti oggetto del procedimento riguardante l'on. Mulè si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dà inoltre mandato all'on. Annibaldi di predisporre la relazione conclusiva per l'Assemblea.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti oggetto della

richiesta sia applicabile, con riferimento alla posizione di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta della relatrice e pertanto delibera nel senso che ai fatti oggetto del procedimento riguardante l'on. Occhiuto si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dà inoltre mandato all'on. Annibaldi di predisporre la relazione conclusiva per l'Assemblea.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26).**

*(Esame e rinvio).*

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – ufficio Gip (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26). Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 10 novembre 2021, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Catello Vitiello.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale originato dalla denuncia-querela di Fabrizio Pignalberi nei confronti della deputata Giorgia Meloni. All'on. Meloni è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale. Riferisce che dalla denuncia-querela, che è agli atti della Giunta, si evince che il querelante lamenta il carattere diffamatorio del seguente testo, pubblicato sul profilo *Twitter* dell'on. Meloni: « *Fabrizio Pignalberi non ha più nulla a che*

fare con FdI da alcuni anni. Ciononostante non avremmo potuto immaginare che fosse un truffatore. Siamo pronti a costituirci parte civile nel processo contro di lui perché siamo parte lesa ». Riferisce inoltre che il testo fu pubblicato il 2 giugno 2021, alle ore 00.36, dopo che la sera del 1° giugno 2021 la trasmissione televisiva « Le Iene » aveva mandato in onda un servizio sul Pignalberi, tuttora visibile in internet. Fa presente che, secondo quanto mostrato nel servizio televisivo, il Pignalberi avrebbe conseguito una laurea in giurisprudenza non riconosciuta in Italia e aperto uno studio legale. In tal modo egli avrebbe quindi truffato o altrimenti danneggiato diverse persone che erano state intervistate – così come il Pignalberi stesso – dal giornalista autore del servizio. Riferisce che nel servizio si faceva anche ampio riferimento all'attività politica di Pignalberi, descritto come fondatore del movimento *Più Italia* che avrebbe stipulato un patto federativo con Fratelli d'Italia, di cui avrebbe peraltro sostanzialmente copiato lo statuto. Nel servizio si riferiva inoltre della passata candidatura (nel 2017) del Pignalberi al comune di Frosinone nella lista di Fratelli d'Italia ed erano mostrate anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme all'on. Meloni. Il servizio si concludeva con un appello diretto all'on. Meloni a « fare qualcosa » dal momento che « siete stati voi i primi a dare credibilità a quest'uomo ». Riferisce che, nella denuncia, il querelante precisa di non avere « mai riportato nessuna condanna » e scrive che, in data 15 giugno 2021, uno degli intervistati nel servizio giornalistico « presso il Tribunale di Frosinone veniva ascoltato dal giudice (...) nel procedimento n. 5132/13 nell'ambito del quale lo stesso riferiva la verità sui fatti facendo cadere nei miei confronti tutte le accuse che da anni postava sui social finendo addirittura alle Iene ». Ad avviso del querelante, egli continuerebbe « a subire dei danni in termini lavorativi, politici, oltre che personali, sulla base di una 'sentenza' di condanna emessa dalla Sig.ra Meloni ma del tutto inesistente, alla luce anche dell'escusione della presunta persona offesa (...), il quale conferma la vera versione dei fatti, da sempre sostenuta dal sottoscritto ». Fa pre-

sente che, dagli atti a disposizione della Giunta, risulta che il Comando provinciale di Roma dell'Arma dei carabinieri accertato la reale riconducibilità del profilo *Twitter* all'on. Meloni, non escludendo, però, che tale account possa essere utilizzato anche da addetti allo staff dell'on. Giorgia Meloni. Rileva, infine, che nell'ordinanza del 25 ottobre 2021, il GIP ha « ritenuto che, allo stato e alla luce degli elementi presenti nel fascicolo del PM, non sia applicabile l'art. 68 Cost. » e ha disposto la trasmissione di copia degli atti alla Camera ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 e la sospensione del procedimento. Si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessata avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni, personalmente o tramite l'invio di note scritte, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, e dopo il dibattito che ne seguirà.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per il seguito dell'esame della domanda in titolo.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28).**

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani, pendente presso il tribunale di Bergamo – ufficio Gip-Gup (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 28). Precisa che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 27 aprile

2022, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Carlo Sarro.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale originato dalla denuncia-querela di Giacomo Lodovici, consigliere comunale di minoranza del comune di Lallio (BG), nei confronti della deputata Alessia Morani. All'on. Morani è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato; l'intero fascicolo del procedimento è agli atti della Giunta. Fa presente che la denuncia-querela è stata presentata il 30 giugno 2017 dal consigliere Lodovici, che si è anche costituito parte civile, per dichiarazioni rese dalla deputata nel corso della trasmissione televisiva Matrix andata in onda l'11 aprile 2017. I fatti risalgono quindi alla XVII legislatura, nella quale – come nell'attuale – l'on. Morani era deputata. Sottolinea che nella trasmissione televisiva si discuteva di Agenzia delle entrate, di cartelle esattoriali e di burocrazia e, tra i casi esposti, vi era quello della sanzione amministrativa di oltre mille euro che era stata comminata all'Associazione genitori A.Ge. di Lallio, la cui presidente era presente in studio. L'associazione era stata sanzionata a seguito di un esposto presentato dal consigliere Lodovici sulla verifica della regolarità delle procedure amministrative seguite nell'organizzazione, da parte della citata associazione, di una camminata non competitiva per bambini. A seguito dell'esposto era emerso che l'associazione aveva omesso di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la distribuzione gratuita di merende nel punto di ristoro organizzato lungo il percorso della camminata, in violazione di quanto disposto dalla legge regionale lombarda. Osserva che nella denuncia-querela si segnala, nel merito, che l'associazione ha prestato acquiescenza rispetto alla sanzione, formulando istanza di pagamento rateale della sanzione, salvo poi – attraverso esternazioni pubbliche della presidente – riferire la vicenda alla stampa, che se ne è occupata in termini che il querelante ritiene semplicistici e paradossali. Nella trasmissione televisiva dell'11

aprile 2017, dopo che la presidente dell'associazione aveva raccontato la vicenda, commentata anche dal conduttore Porro, l'on. Morani è intervenuta sostenendo che non si trattava di un problema di burocrazia perché, essendo stato presentato l'esposto, il pubblico ufficiale aveva l'obbligo di procedere, altrimenti avrebbe commesso un reato. Evidenzia che secondo l'on. Morani il problema era stato dunque originato dalla presentazione di un esposto immotivato e rappresenta che, nel suo intervento, il presentatore dell'esposto, non esplicitamente nominato, è stato qualificato più volte come « cretino ». Riferisce che il consigliere Lodovici, benché non espressamente nominato dalla deputata, ha sporto la denuncia-querela in quanto, essendo il fatto a suo giudizio assurdo agli « onori » della cronaca, quantomeno locale, egli risultava pienamente identificabile e oggetto di denigrazione « *pesantemente ed in modo del tutto gratuito ed ingiustificato* ». Riferisce che il pubblico ministero ha ritenuto le affermazioni della deputata non coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68 Cost. ma ha comunque chiesto l'archiviazione per tenuità del fatto e che tale richiesta non è stata accolta dal GIP, il quale ha disposto l'obbligo per il PM di formulare l'imputazione a carico dell'indagata. Segnala che il procedimento ha anche determinato una pronuncia della quinta sezione penale della Corte di cassazione del 10 novembre 2021, per dissidi procedurali tra PM e GIP che non rilevano in sede di Giunta. Rappresenta che, nell'udienza preliminare del 3 marzo 2022, la difesa dell'on. Morani ha eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputata e che, l'11 marzo 2022, ha depositato una memoria difensiva scritta. Nella memoria è evidenziato che, nel contesto di una trasmissione nella quale « *con particolare riguardo alla società di Riscossione Sicilia S.p.A.* » si discuteva degli eccessi della burocrazia, l'argomento della multa all'associazione dei genitori di Lallio era stato introdotto dal conduttore « *in stretta connessione con l'agenzia di riscossione siciliana* » e che la deputata aveva « *semplicemente precisato che non si trattava – come invece affermato dal conduttore*

– di un problema di burocrazia ma della sconsiderata decisione di chiunque (e non del sig. Lodovici che non ha mai nominato) determini l'avvio di un procedimento amministrativo (...) al di fuori di qualsivoglia ragionevolezza ». Pertanto la critica, « riferita generalmente all'iniziativa e non alla persona del Lodovici (mai nominato né conosciuto) » sarebbe coperta da insindacabilità in quanto l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 « espressamente ne prevede l'applicabilità ad ogni attività (...) di critica (...) espletata anche fuori del Parlamento ». Fa presente che, nell'udienza del 17 marzo 2022, il PM ha rilevato che « le dichiarazioni rese dall'imputata contestate nel capo di imputazione non sono minimamente riconducibili ad alcuna attività parlamentare sia pure atipica » e che, il 31 marzo 2022 il GIP, ritenendo che le dichiarazioni esulino « sia dalla attività parlamentare propria sia da quella divulgativa connessa », non ha accolto l'eccezione di insin-

dacabilità sollevata dalla difesa e ha sospeso il procedimento disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. In conclusione, si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessata avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni, personalmente o tramite l'invio di note scritte, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, e dopo il dibattito che ne seguirà.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per il seguito dell'esame della domanda in titolo.

**La seduta termina alle 14.30.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### **III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

---

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Ambasciatore d'Italia presso la Federazione Russa, Giorgio Starace, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina .....

9

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

**Audizione informale, in videoconferenza, dell'Ambasciatore d'Italia presso la Federazione Russa, Giorgio Starace, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica**

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. Stefano Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea .....

10

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

**Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. Stefano Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8 alle 8.05 e dalle 8.10 alle 9.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	11
SEDE REFERENTE:	
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	17
ERRATA CORRIGE .....	16

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN, indi del vicepresidente della V Commissione Giorgio LOVECCHIO e del presidente della V Commissione Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario all'economia e alle finanze, Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2022.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la deputata Corneli sottoscrive le proposte emendative Sut 6.5, 6.10, 6.47, 6.011, 6.014, 6.016, 7.9, 7.030, 11.1, 11.9, 11.15, 14.59, 14.79; 14.88, 14.89, 14.115, 14.121, 14.133, 14.135, 14.021, 14.047, 14.055, 20.8, e 22.12 e il deputato Lacarra sottoscrive le proposte emendative Cenni 3.31 e Incerti 3.33, 4.07 e 8.31.

Ricorda che nella seduta odierna saranno avviate le votazioni sulle proposte emendative segnalate dai gruppi (*vedi allegato*), a partire da quelle riferite agli articoli 1, 2 e 3.

Quindi, con riferimento ai medesimi articoli, comunica che sono state ritirate le proposte emendative Benamati 2.40, Torromino 2.41, Incerti 2.66, D'Ippolito 2.68, Giacometto 2.06, Vitiello 3.39 e Angiola 3.053.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del re-

latore per la V Commissione, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede come si intenda procedere nell'esame del provvedimento, visto che tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1 sono state accantonate.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 2 e 3.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sull'emendamento Lucaselli 2.8, propone l'accantonamento dell'emendamento Mura 2.10, esprime parere contrario sull'emendamento Lucaselli 2.11, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Bignami 2.12 e Porchietto 2.13, degli identici emendamenti Mantovani 2.22, Maccanti 2.23, Ficara 2.24, Nobili 2.25 e Martino 2.26 e degli identici emendamenti Scerra 2.28 e D'Attis 2.29. Esprime parere contrario sull'emendamento Osnato 2.36 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cavandoli 2.37 e Giacometto 2.38. Esprime parere contrario sull'emendamento Bignami 2.39, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Belotti 2.50 e Barelli 2.51, degli identici emendamenti Lupi 2.52, Osnato 2.53, Zucconi 2.54, Zanichelli 2.55, Vanessa Cattoi 2.56, Pella 2.57, Del Barba 2.58 e Baratto 2.59 e degli identici emendamenti Marco Di Maio 2.60 e Nevi 2.61. Esprime parere contrario sull'emendamento Lombardo 2.67. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Pastorino 2.74,

Prestigiacomò 2.75, Ungaro 2.76, Trancassini 2.84, Scerra 2.85 e Lupi 2.86 e degli identici emendamenti Lupi 2.77, Bignami 2.78, Baratto 2.79, Scerra 2.80, Pastorino 2.81, Mandelli 2.82 e Del Barba 2.83, nonché degli articoli aggiuntivi Cenni 2.010 e Racchella 2.016.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2 richiamate dai relatori.

Nicola GRIMALDI (IPF) sottoscrive l'emendamento Lombardo 2.67 e lo ritira.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori rileva che, a giudicare dai pareri resi sugli articoli 1 e 2 – che consistono nella maggior parte in proposte di accantonamento – emerge con chiarezza come il Governo, contrariamente a quanto era stato annunciato, non sia pronto per avviare la discussione delle proposte emendative, non avendo con tutta evidenza completato il lavoro istruttorio necessario ad una loro approfondita valutazione. Ricorda quindi come la fase conoscitiva sia stata compressa, riducendo il numero delle audizioni e sostituendole con contributi scritti, proprio allo scopo di lasciare tempi adeguati all'esame delle proposte emendative, cosa che ora – non essendo il Governo pronto sui pareri – si dimostra di fatto impossibile.

Chiede poi chiarimenti in merito al parere contrario espresso su molte proposte emendative presentate dal proprio gruppo ed esprime il dubbio che la contrarietà sia basata su motivazioni di ordine politico più che al contenuto delle proposte. Esprime quindi perplessità circa le modalità di lavoro adottate, che non rendono agevole l'esame del provvedimento.

Lucia ALBANO (FDI) intervenendo sull'emendamento Lucaselli 2.8, del quale è cofirmataria, evidenzia che questo propone

l'estensione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, agli acquisti di gas effettuati nel primo trimestre dell'anno 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Osserva che si tratta di una questione di fondamentale importanza, necessaria ed urgente e non comprende il parere contrario espresso da relatori e Governo. Segnalando che si tratta di una proposta emendativa assolutamente in linea con l'obiettivo del provvedimento, chiede che sia riconsiderato il parere contrario espresso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 2.8.

Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenzia che l'emendamento Lucaselli 2.11, del quale è cofirmatario, propone l'estensione del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, agli acquisti di gas effettuati nel primo trimestre dell'anno 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Segnala che si tratta di un'esigenza manifestata da alcuni dei soggetti che hanno inviato i contributi scritti. Chiede quindi chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto i relatori e il Governo a esprimere parere contrario sull'emendamento Lucaselli 2.11, anziché proporre l'accantonamento.

Il sottosegretario Federico FRENI segnala innanzitutto che l'emendamento Lucaselli 2.11 è privo della clausola di salvaguardia ai fini della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

La principale ragione del parere contrario è tuttavia costituita dalla mancanza di copertura dell'emendamento, che comporta un maggior onere pari a 235,24 milioni di euro per l'anno 2022.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede se tutte le proposte emendative che sono state accantonate risultano prive delle problematiche segnalate dal rappresentante del Governo. Osserva in proposito che i successivi identici emendamenti Bignami 2.12 e Porchietto 2.13, che sono stati accantonati, presentano un contenuto simile all'emendamento Lucaselli 2.11 e sono ugual-

mente privi sia della clausola di salvaguardia che di idonea copertura.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 2.11.

Paolo TRANCASSINI (FDI) segnala che l'emendamento Osnato 2.36, del quale è cofirmatario, prevede che le agevolazioni connesse all'aumento del prezzo dell'energia elettrica, attualmente riconosciute alle sole imprese, siano estese agli esercenti arti e professioni, in quanto anche questi soggetti sono danneggiati dai rilevanti aumenti dei costi legati all'attuale crisi energetica. Evidenzia che si tratta di una richiesta avanzata da alcune associazioni di categoria, fra le quali ricorda Confcommercio.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva che l'emendamento Osnato 2.36 è identico ai successivi identici emendamenti accantonati Cavandoli 2.37 e Giacometto 2.38 e ne dispone pertanto l'accantonamento.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 2.39 è volto a prorogare la durata dei crediti d'imposta in favore delle imprese, previsti dall'articolo 2 per l'acquisto di energia elettrica e di gas. Osserva che dovrebbe essere evitato l'errore di una continua revisione della normativa, come è accaduto con il *Superbonus*. Ritene infatti che sarebbe molto utile dare un maggior respiro all'intervento agevolativo e maggiore certezza agli operatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bignami 2.39.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, propone l'accantonamento dell'emendamento Lovecchio 3.6 e degli identici emendamenti Gariglio 3.11, Tateo 3.13, Scagliusi 3.14, D'Attis 3.15 e Pentangelo 3.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti Giovanni Russo 3.18 e Raduzzi 3.19. Propone l'accantonamento degli emen-

damenti Cenni 3.31, Gagnarli 3.32 e degli identici emendamenti Incerti 3.33, Lupi 3.34, Viviani 3.35, Trancassini 3.36, Gagnarli 3.37 e Spena 3.38, nonché degli identici articoli aggiuntivi Misiti 3.020 e Rosso 3.021, degli identici articoli aggiuntivi Gavino Manca 3.023, Caretta 3.024, Frassini 3.025, Pastorino 3.026, Giacomoni 3.027, Spena 3.028 e Cenni 3.029, dell'articolo aggiuntivo Mura 3.034, degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 3.035, Foti 3.036, Ficara 3.037, Fregolent 3.038 e Giacomoni 3.039 e degli articoli aggiuntivi Grimaldi 3.040 e Belotti 3.041. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Osnato 3.048 e Giovanni Russo 3.049 e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Covolo 3.050 e Fassina 3.052.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3 richiamate dai relatori.

Lucia ALBANO (FDI) evidenzia che l'emendamento Giovanni Russo 3.18, del quale è cofirmataria, prevede l'estensione del credito di imposta per le imprese di autotrasporto, di cui all'articolo 3, in favore delle imprese che effettuano trasporto di passeggeri. Osserva infatti come anche queste imprese, che già hanno subito un blocco dell'attività in occasione del *lockdown*, risentono del consistente aumento dei prezzi dei carburanti. Chiede quindi il motivo del diverso trattamento disposto dal presente provvedimento tra autotrasporto e trasporto di passeggeri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giovanni Russo 3.18.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 3.19 che, intervenendo sulla tematica relativa all'eccezionale incremento dei costi energetici, in particolare di quelli per l'acquisto di carburanti, determinato dal conflitto rus-

so-ucraino in corso, prevede la cedibilità del credito d'imposta in favore degli auto-transportatori per le spese sostenute nel primo trimestre dell'anno 2022, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, misura quest'ultima peraltro invocata da gran parte delle forze politiche, tra cui il MoVimento 5 Stelle, in quanto idonea a consentire la monetizzazione di un'agevolazione fiscale che, viceversa, rischierebbe di tramutarsi in una forma di sostegno sostanzialmente inefficace. Nel rilevare come nel presente momento di grave crisi economica occorra piuttosto impegnarsi nella definizione di strumenti di aiuto concreto alla liquidità delle imprese, non comprende le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento ora in discussione, auspicando che su tale materia possa comunque svolgersi un supplemento di riflessione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 3.19.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Osnato 3.048, di cui è cofirmatario, volto a prevedere un'agevolazione fiscale per l'acquisto di gasolio commerciale da parte delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. In tale quadro, ritiene profondamente criticabile la sistematica tendenza del Governo a operare arbitrarie discriminazioni nella selezione dei settori economico-produttivi o, peggio ancora, delle singole categorie in essi ricomprese, cui destinare le diverse misure di sostegno finanziario, come già avvenuto in occasione di numerosi precedenti provvedimenti d'urgenza, laddove si è valorizzato il discutibile strumento dei codici ATECO.

Occorre invece, a suo avviso, puntare sulla concretezza delle forme di aiuto economico di volta in volta adottate, traendo prioritariamente spunto dalle passività registrate nei bilanci delle imprese operanti nei diversi settori produttivi, in tale ottica anche facendo maggiormente tesoro delle sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni svolte in sede parlamentare, troppo spesso disattese nella predisposizione dei

provvedimenti d'urgenza licenziati dal Governo.

Prende infine atto della sostanziale, preconcetta contrarietà del Governo stesso e della sua maggioranza rispetto alle proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia, perlomeno alla luce dei pareri finora espressi con riferimento agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Osnato 3.048.

Lucia ALBANO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3.049, di cui è cofirmataria, volto a prorogare al secondo trimestre solare dell'anno 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, settori che hanno pesantemente risentito delle conseguenze derivanti dal rincaro dei prezzi energetici. Richiama in particolare l'attenzione sulle crescenti difficoltà incontrate dalle marinerie italiane, che in taluni casi hanno già dovuto procedere al fermo volontario delle attività di pesca, stante l'insostenibilità dei costi fissi e l'intenzione da parte delle imprese operanti nel comparto stesso di non scaricare sul prezzo finale del pescato l'aumento delle spese di carburante. Nel sottolineare inoltre come le marinerie di Francia e Croazia, grazie alle iniziative tempestivamente adottate in materia dai rispettivi Governi, beneficiano di un prezzo medio del gasolio pari a circa la metà di quello sostenuto dalle nostre marinerie, con ovvie ripercussioni negative soprattutto per le imprese operanti nel mare Adriatico, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3.049, in vista dell'auspicata definizione di un complessivo intervento incentivante, non più procrastinabile.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3.049, evidenziando l'assoluta centralità del tema rappresentato da un adeguato sostegno al settore della pesca, che versa in uno stato di gravissima difficoltà a causa dell'attuale

contesto di crescita inarrestabile dei prezzi energetici.

Stefano FASSINA (LEU), nel ricordare che anche il suo gruppo ha presentato proposte emendative in materia, si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dai colleghi che lo hanno preceduto al fine di consentire la definizione di un intervento urgente e organico a sostegno dei soggetti operanti nel settore della pesca, molti dei quali hanno dovuto di recente arrestare la propria attività a causa dei costi energetici divenuti oramai insostenibili.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3.049, onde consentire una discussione complessiva sul tema delle misure di sostegno alle attività di pesca, questione oramai non più eludibile alla luce dell'attuale momento di crisi internazionale.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), Carmelo Massimo MISITI (M5S), Silvia COVOLO (LEGA) e Guido Germano PETTARIN (CI) si associano, a nome dei rispettivi gruppi, alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3.049, al fine di consentirne l'esame insieme ad altre proposte emendative di contenuto analogo.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3.049.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto dell'orientamento conforme anche da parte del sottosegretario Freni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3.049. Secondo le intese intercorse tra i gruppi nell'odierno Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 812 del 13 giugno

2022, a pagina 13, seconda colonna, trentaduesima riga, le parole: « ad eccezione del comma 1-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei commi 1-*bis* e 1-*octies* ».



ALLEGATO

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE**

ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: sono ride- terminate aggiungere le seguenti: , garan- tendo almeno l'erogazione del medesimo livello di agevolazioni riferito al trimestre precedente,.*

**1.1.** Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallasca, Vianello.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al comma 1, che risultano ospitati nei centri gestiti dalle associazioni e fondazioni, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, rivolti a soggetti anziani, disabili, minori e altra utenza fragile, limitatamente al periodo in cui risultano effettivamente ospiti di tali centri, sono compensate nelle bollette di elettricità e gas del gestore del centro, previa apposita richiesta dell'ente gestore. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al presente comma.

**1.4.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bel- lachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Ce-

stari, Patassini, Paternoster, Badole, Luc- chini, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Ai fini della predisposizione delle dichiarazioni ISEE relative all'anno 2022, per il medesimo anno le dotazioni finan- ziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai centri di assi- stenza fiscale e ai professionisti abilitati sono incrementate di 30 milioni di euro.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corri- spondente riduzione del Fondo di cui al- l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 58, comma 2, del presente de- creto.

*Conseguentemente, alla rubrica aggiun- gere, in fine, le seguenti parole: e dichiara- zioni ISEE per il 2022.*

**1.6.** Angiola, Ruffino, Napoli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di Enti di edilizia resi- denziale pubblica (ERP), comunque deno- minati, i *bonus* sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e *9-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, vengono riconosciuti all'ente cui sono intestate le utenze, che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.

**1.7.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bel-lachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Lucchini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 12.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro ».

\* **1.8.** Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

\* **1.9.** Grimaldi.

\* **1.10.** Muroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Disposizioni per la fornitura di energia elettrica a favore di clienti domestici economicamente disagiati)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE), definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione, che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei

soggetti di cui al comma 1, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.

3. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 2, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del *bonus* concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato – SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 1 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 1 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del *bonus* elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai kWh verdi tra il Sistema informativo integrato – SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche.

**1.013.** Davide Crippa, Alemanno.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per far fronte agli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e le province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 25 milioni.*

**1.018.** Carnevali, Braga.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in maggior tutela)*

1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in maggior tutela, entro i termini previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente Unico S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.

**1.020.** Davide Crippa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)*

1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo

d'importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.

3. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».

**1.021.** Davide Crippa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Disposizioni per il contenimento dei prezzi dei carburanti)*

1. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi dei carburanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito, per i successivi sessanta giorni, un prezzo massimo

per la vendita dei carburanti, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1.024.** Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Dal Moro, De Micheli, Lorenzin, Madia, Mancini, Sani, Topo.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* 59,45 milioni *con le seguenti:* 118,90 milioni.

**2.8.** Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* è rideterminato nella misura del 25 per cento *aggiungere le seguenti:* ed esteso per l'acquisto di gas non naturale e di altri prodotti energetici sostitutivi laddove le carenze infrastrutturali impediscano l'approvvigionamento diretto di gas naturale.

**2.10.** Mura, Frailis, Gavino Manca.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

*Conseguentemente, sostituire le parole:* 235,24 milioni *con le seguenti:* 470,48 milioni.

**2.11.** Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. ».

\* **2.12.** Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

\* **2.13.** Porchietto, Squeri, Torromino, Giacometto, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In ragione delle peculiari modalità di sostenimento del costo dell'energia elettrica da parte delle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il contributo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto, a tali imprese, con riferimento al costo del servizio di corrente di trazione, di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sostenuto nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il suddetto costo, sulla base delle fatture del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente costo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno 2019.

\*\* **2.22.** Mantovani, Silvestroni, Zucconi, Trancassini, Osnato.

**\*\* 2.23.** Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zannella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

**\*\* 2.24.** Ficara, Buompane.

**\*\* 2.25.** Nobili, Ungaro, Del Barba.

**\*\* 2.26.** Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove nei primi due trimestri dell'anno 2022 l'impresa risulti in fornitura con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, calcola la detrazione spettante per il secondo trimestre 2022 e la comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.

*3-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302.

**\* 2.28.** Scerra.

**\* 2.29.** D'Attis, Mandelli, Pella, Giacometto, Giacomoni.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi ».

*3-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

**2.36.** Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi ».

**3-ter.** Agli oneri derivanti dal comma **3-bis**, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

\* **2.37.** Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordoli.

\* **2.38.** Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Porchietto, Torromino.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** Al decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « nel secondo trimestre solare » sono sostituite dalle seguenti: « a partire da aprile fino alla fine »;

2) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

3) al comma 3, le parole: « , solo per intero, » sono soppresse.

b) all'articolo 9, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « , solo per intero, » sono soppresse.

**3-ter.** All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « nel secondo trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « a partire da aprile e fino alla fine del ».

\*\* **2.39.** Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

\*\* **2.40.** Benamati, Zardini.

\*\* **2.41.** Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Benigni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **5-ter.** Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi gli enti e le persone giuridiche, anche non organizzati in forma di impresa, che gestiscono, in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, impianti sportivi a forte consumo di energia elettrica intendendosi come tali quelli che nel triennio 2018-2020 hanno avuto una media annua di consumi non inferiore ai 750.000 kWh e i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Tali soggetti possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute negli anni

2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di attrezzature necessarie all'efficientamento o diversificazione dei consumi energetici e al funzionamento dell'impianto sportivo. ».

\* **2.50.** Belotti, Durigon, Lucentini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **2.51.** Barelli, Pella, Martino, Versace.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta indicati dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022. L'Autorità di regolazione dell'energia reti ed ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

\*\* **2.52.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\*\* **2.53.** Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

\*\* **2.54.** Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

\*\* **2.55.** Zanichelli.

\*\* **2.56.** Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pa-

gano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.

\*\* **2.57.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Giacomoni, Giacometto.

\*\* **2.58.** Del Barba, Ungaro.

\*\* **2.59.** Baratto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In alternativa ai crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono accedere, a prescindere dal Codice Ateco utilizzato, alle misure di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che abbiano un consumo di energia elettrica o di gas naturale pari alle soglie individuate rispettivamente dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.

\* **2.60.** Marco Di Maio, Gadda, Ungaro, Del Barba.

\* **2.61.** Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Bond, Anna Lisa Baroni, Paolo Russo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e nel decreto del Ministro della transizione ecologica 21 di-

cembre 2021, n. 541, relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.

**\*\* 2.66.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

**\*\* 2.67.** Lombardo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della componente energia » sono sostituite dalle seguenti: « di energia elettrica »;

b) le parole: « della componente energetica » sono sostituite dalle seguenti: « di energia elettrica »;

c) le parole: « al netto » sono sostituite dalle seguenti: « al lordo ».

**2.68.** D'Ippolito.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « nel secondo trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nei primi due trimestri ».

**\* 2.74.** Pastorino, Fassina.

**\* 2.75.** Prestigiacomo, Pella, Mandelli, Giacometto, Giacomoni.

**\* 2.76.** Ungaro, Del Barba.

**\* 2.84.** Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

**\* 2.85.** Scerra.

**\* 2.86.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « nel secondo

trimestre solare » sono sostituite dalle seguenti: « nei primi due trimestri solari ».

**\*\* 2.77.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

**\*\* 2.78.** Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

**\*\* 2.79.** Baratto.

**\*\* 2.80.** Scerra.

**\*\* 2.81.** Pastorino, Fassina.

**\*\* 2.82.** Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.

**\*\* 2.83.** Del Barba, Ungaro.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,6 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

**2.06.** Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di bonifica e di*



*miglioramento fondiario per l'acquisto di energia elettrica)*

1. Ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel corso dell'anno solare 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022 e viene portato in diminuzione dei costi di esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione ai fini della determinazione dei contributi consortili. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**2.010.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Misure di sostegno alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 2, per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica è rideterminato nella misura del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dal presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimo-

dulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

**2.016.** Racchella, Fiorini, Patelli, Patassini, Gerardi.

ART. 3.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) *aggiungere le seguenti:* e lettera b), numeri 2) e 4),;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* euro 496.945.000 *con le seguenti:* euro 499.969.000.

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole:* 30 milioni di euro *con le seguenti:* 26,98 milioni di euro.

**3.6.** Lovecchio, Ficara.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto, per le medesime finalità e nella stessa misura ivi prevista, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus di classe ambientale Euro 5 e 6;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 496.945.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 53.055.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus.;

c) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede quanto a euro 496.945.000 ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e quanto

a euro 53.055.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **3.11.** Gariglio, De Filippo, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

\* **3.13.** Tateo, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro.

\* **3.14.** Scagliusi, Lovecchio, Grippa, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi, Serritella.

\* **3.15.** D'Attis, Pella.

\* **3.16.** Pentangelo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* lettera a) *con le seguenti:* lettere a) e b).

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, sostituire le parole:* 496.945.000 per l'anno 2022 *con le seguenti:* 551.945.000 per l'anno 2022;

b) *all'articolo 58, comma 4:*

1) *alinea, sostituire le parole:* 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 *con le seguenti:* 16.757.778.500 per l'anno 2022;

2) *lettera a), sostituire le parole:* 500 milioni *con le seguenti:* 555 milioni.

**3.18.** Giovanni Russo, Lucaselli, Trancasini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241., *con le seguenti:* è utilizzabile in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

### 3.19. Raduzzi.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022. Tale contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 10 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.

### 3.31. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022.

*6-ter.* Agli oneri di cui al comma *6-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 3.32. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Grippa.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre 2022.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.

### \* 3.33. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.

### \* 3.34. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

### \* 3.35. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzano, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

### \* 3.36. Trancassini, Caretta, Ciaburro, Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, RamPELLI.

### \* 3.37. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Grippa.

### \* 3.38. Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022. Tale contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 55 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.39.** Vitiello, Del Barba, Ungaro.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)*

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuto un sostegno economico, nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022, per ogni impresa di navigazione.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **3.020.** Misiti, Manzo.

\* **3.021.** Rosso, Sozzani, Pella, Mandelli, Giacomoni.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore Ho.re.ca, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**\*\* 3.023.** Gavino Manca.

**\*\* 3.024.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

**\*\* 3.025.** Frassini, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

**\*\* 3.026.** Pastorino, Fassina.

**\*\* 3.027.** Giacomoni, Giacometto.

**\*\* 3.028.** Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

**\*\* 3.029.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Credito d'imposta per gli agenti di commercio)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, agli agenti di commercio è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio della predetta attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**3.034.** Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercanti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6 a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **3.035.** Gariglio, Pizzetti, Bruno Bossio, Andrea Romano, Casu, Del Basso De Caro, Cantini.

\* **3.036.** Foti, Trancassini, Rampelli, Luca-selli, Osnato, Albano, Bignami.

\* **3.037.** Ficara.

\* **3.038.** Fregolent, Ungaro, Del Barba.

\* **3.039.** Giacomoni.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)*

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i periodi

terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: « Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite condizioni specifiche che consentono di fissare una soglia percentuale inferiore a quella prevista dal comma 4, lettera a), del presente comma, rapportate alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva o a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito. Nel caso in cui l’esercente comproui la sussistenza di una delle condizioni specifiche di cui al periodo precedente, in luogo della sospensione prevista dal primo periodo del presente comma, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli individua la misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata funzionale alla pregressa operatività del deposito. Previa ottemperanza delle prescrizioni impartite a tutela degli interessi fiscali, anche con riguardo all’eventuale incremento dell’entità e alle modalità di computo della cauzione sull’imposta gravante sui prodotti detenuti, il depositario autorizzato prosegue la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale. Qualora non realizzata la nuova misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata alla scadenza del biennio successivo, l’autorizzazione di cui al comma 4, del presente articolo, è revocata e la relativa licenza è convertita in licenza di esercizio di deposito commerciale di cui all’articolo 25, comma 4. ».

### 3.040. Grimaldi.

*Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Credito d’imposta per installazione sistemi anti caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, spetta un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l’installazione di sistemi di anti caduta fissi e

permanenti atti a prevenire le cadute dall’alto. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e 60 milioni per il 2023.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022 e 60 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.041.** Belotti, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro.

*Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le*

*imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Per gli anni dal 2022 al 2028, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione Euro 6.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo pari a 16 milioni di euro, si provvede quanto a 1 milione di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 15 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

**3.048.** Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e benzina utilizzato come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogate agli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

**3.049.** Giovanni Russo, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia di prodotti energetici)*

1. All'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini della predisposizione di un intervento strutturale di stabilizzazione del prezzo al consumo dei prodotti energetici di cui al comma 1, lettera a), per tutta la durata della crisi energetica derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, le aliquote di accisa ad essi applicate, ivi incluso il gas naturale, sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. ».

**3.050.** Covolo, Bellachioma, Paternoster, Tarrantino, Patassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca)*

1. Il contributo di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è riconosciuto, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.



2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 55 del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 25,06 per cento.*

**3.052.** Fassina, Pastorino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Proroga della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)*

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra, la parola: « 8 luglio » è sostituita dalla seguente: « 8 settembre »;

b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: « 478,40 » con la seguente: « 239,20 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 miliardi di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 38 per cento;

b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo il numero: « 3 » è inserito il seguente: « 3-bis »;

2) alla lettera c), sostituire le parole: « 6.508 milioni di euro per l'anno 2022 »

con le seguenti: « 11.508 milioni di euro per l'anno 2022 ».

**3.053.** Angiola, Ruffino, Napoli.

ART. 4.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;

b) al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

**4.2.** Raduzzi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Limite massimo provvisorio al prezzo del gas naturale)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di gas naturale e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di gas naturale con un limite massimo di prezzo pari a 50 centesimi di euro per metro cubo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

**4.01.** Raduzzi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Credito d'imposta per acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « primo trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « primo e secondo trimestre ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

\* **4.05.** Trancassini, Osnato, Lucaselli, Carretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.

\* **4.06.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo,

Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **4.07.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

\* **5.1.** Sodano.

\* **5.2.** Muroli.

\* **5.3.** Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallasca.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema energetico nazionale, inserire le seguenti: gli impianti e.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;*

b) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Per la realizzazione inserire le seguenti: degli impianti;*

c) *al comma 2, dopo le parole: Per la costruzione e l'esercizio inserire le seguenti: degli impianti e;*

d) *al comma 2, dopo le parole: legge 29 novembre 2007, n. 222, inserire le seguenti: ove non già acquisita;*

e) *al comma 5, dopo le parole: i soggetti interessati alla realizzazione inserire le seguenti: degli impianti;*

f) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti già titolari dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rigassificazione comunicano al Commissario, nel medesimo termine, l'interesse a procedere con la realizzazione del progetto autorizzato;*

g) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì comunicati i progetti già autorizzati di cui al precedente comma 5 ultimo periodo;*

h) *al comma 8, dopo le parole:* che realizzano e gestiscono *inserire le seguenti:* gli impianti.

**\*\* 5.7.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

**\*\* 5.8.** Zucconi.

**\*\* 5.10.** Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiaco.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* incluse le connesse infrastrutture *inserire le seguenti:* o mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di emanazione del presente decreto purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.

*Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole:* di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* , a eccezione dei terminali di rigassificazione in mare già esistenti.

**\* 5.13.** De Toma, Zucconi, Caiata.

**\* 5.14.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

**\* 5.15.** Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiaco.

**\* 5.16.** Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini,

Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

**\* 5.30.** Moretto, Del Barba, Ungaro.

*Al comma 2, dopo le parole:* della legge 29 novembre 2007, n. 222, *inserire le seguenti:* , ferma restando l'intesa con la regione interessata.

**5.18.** Pella.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, terzo periodo:*

1) *premettere le seguenti parole:* Fatto salvo quanto previsto al comma 3,;

2) *dopo le parole:* siti contaminati *inserire le seguenti:* , purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,;

b) *al comma 10, sopprimere la lettera c);*

c) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

11-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**5.23.** Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui insistono impianti di rigassificazione non più funzionanti, ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione della Zona Falcata di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del CIPESS con la quale si individua, altresì, il soggetto attuatore.

**5.25.** Siracusano.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: e paesaggistica dell'intervento, inserire le seguenti:* nonché della particolare sensibilità storica e vulnerabilità dell'ecosistema circostante, o nel raggio di 10 chilometri da un sito patrimonio Unesco o da una riserva naturale,.

**5.26.** Sodano.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli impianti di cui al comma 1 non possono, comunque, essere realizzati a una distanza lineare inferiore a 10 chilometri rispetto ad altri impianti soggetti alla disciplina sul rischio da incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

**5.28.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

*Sopprimere il comma 8.*

**5.29.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione giurisdizionale si applicano gli articoli 119 e 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

\* **5.33.** Fregolent, Del Barba, Ungaro.

\* **5.34.** Pella.

\* **5.35.** De Micheli.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Misure urgenti in materia di combustibili)*

1. All'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte I sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione 1, paragrafo 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) metanolo »;

b) alla sezione 2, paragrafo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) metanolo ».

**5.02.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. ».

**5.04.** Lucaselli, Caiata.

#### ART. 6.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

1-bis) al comma 8, lettera a), le parole: « 3 MWh » sono sostituite dalle seguenti: « 8 MWh ».

**6.14.** Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo le parole: « esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra, » sono aggiunte le seguenti: « e per gli impianti di produzione di biometano ».

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera « c-quater) », secondo periodo, dopo le parole: Ai soli fini*

della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela *inserire le seguenti:* , nel caso di visibilità degli impianti dagli stessi,;

b) *al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

2-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. La classificazione di idoneità delle aree operata ai sensi del presente articolo, incluso il comma 8, prevale sull'eventuale classificazione di non idoneità delle medesime aree, laddove operata dalle regioni, anche in attuazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. »;

c) *al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma « 1-bis », sostituire le parole: ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche, con le seguenti: ove non ricadenti su aree non idonee, alle opere e alle infrastrutture elettriche;*

d) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

« 9-ter. Qualora un intervento per il quale sia applicabile la procedura abilitativa semplificata interessi il territorio di più comuni, la procedura è avviata presso tutti i comuni interessati. Il comune su cui si trova la parte prevalente dell'impianto di generazione coordina la procedura, anche mediante conferenza di servizi.

9-quater. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedura abilitativa semplificata, qualora vi siano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o ostative alla installazione di impianti oltre a una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatte salve le valutazioni dei comuni, nell'ambito della procedura e le valutazioni in materia paesaggistica e ambientali, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9-bis. »;

2-ter. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevalgono sugli strumenti urbanistici ed edilizi comunali qualora contrastanti.

**6.15.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano».

\* **6.16.** Muroni.

\* **6.18.** Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto.

\* **6.19.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccione, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone sulle quali insiste un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 5 MW.».

**6.20.** Muroni.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) all'articolo 22, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia

elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, comprese le aree di cui all'articolo 20, comma 8, non si applicano le norme in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione».

**6.35.** Muroni.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione idroelettrica», sono aggiunte le seguenti: «e di coltivazione per risorse geotermiche.».

2-ter. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31 dicembre 2024 sono valide per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042, a condizione che i concessionari, d'intesa con i comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché realizzare investimenti e favorire ricadute socio-economiche sui territori interessati. Tale piano può prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

2-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero

della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

*2-quinquies.* I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.

*2-sexies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma *2-quinquies*.

*2-septies.* Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f*), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.

**6.51.** Nardi, Sani, Ciampi, Cenni, Ciccanti, Braga.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, i concessionari stradali e autostradali realizzano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle aree idonee nella propria disponibilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche per il tramite di società da esse controllate o ad esse collegate alle quali sono conferite le aree ad essi concesse. L'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle società controllate o colle-

gate affidatarie delle aree del concessionario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione. L'ente concedente consente che la durata di assegnazione delle aree a società controllate o collegate al concessionario stradale o autostradale sia pari almeno alla vita utile degli impianti che insisteranno su tali aree.

**6.60.** Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono realizzabili, con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo *6-bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.

\* **6.63.** Mazzetti, Giacometto, Pella.

\* **6.64.** Frassini, Comaroli, Bitonci, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fiorini, Lucchini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al comma 5 dell'articolo *7-bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al primo periodo le parole: « in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*) » sono sostituite dalle seguenti: « su edifici tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera *b*) » e l'ultimo periodo è soppresso.

**6.66.** Federico.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle parole: « I progetti di impianti fotovoltaici » sono anteposte le seguenti: « Salvo diversa volontà del proponente, ».

**6.68.** Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Porchietto, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Modifica alla legge 29 giugno 2021, n. 108)*

1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, dopo le parole: « nei procedimenti di autorizzazione » sono inserite le seguenti: « e di valutazione ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

**6.01.** Muronì.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)*

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale » sono sostituite con le seguenti: « , attraverso procedure concorsuali a cadenza almeno semestrale, stipula contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima e di lungo termine di durata fino a venti anni riferiti all'energia elettrica

da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale e ceduta nel mercato elettrico all'ingrosso, potendo differenziarne la durata tra impianti esistenti e nuovi. »;

b) al comma 1, le parole: « mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. » sono soppresse;

c) al comma 2, le parole: « di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durate fino a 10 anni e non inferiori ai tre anni, »;

d) al comma 3, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

e) al comma 3, lettera a), le parole: « di vendita » sono soppresse;

f) al comma 3, lettera a), le parole: « nonché in coerenza con i » sono sostituite dalle seguenti: « a prezzi non superiori ai »;

g) al comma 3, lettera b), le parole: « può cedere l' » sono sostituite dalle seguenti: « assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all' »;

h) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « 6 maggio 2003, e ai clienti » sono aggiunte le seguenti: « , con riserva di due Terawattora, »;

i) al comma 3, lettera c), le parole: « cede l' » sono sostituite dalle seguenti: « assegna i diritti dell' ».

**6.03.** Benamati, Ianaro, Zardini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Promozione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile)*

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifi-



cazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1 è premesso il seguente comma:

« 01. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica ».

\* **6.04.** Benamati, Rotta, Zardini.

\* **6.05.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

\* **6.06.** Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

\* **6.07.** Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiaco, Benigni.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)*

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elet-

trica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. » sono sostituite con le seguenti: « organizza delle procedure concorsuali a cadenza di norma trimestrale, mediante le quali assegna agli operatori selezionati ed in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile, differenziando tra nuovi ed esistenti, il diritto a stipulare dei contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima di lungo termine e di durate anche fino a 25 anni. »;

b) al comma 2 le parole: « senza oneri a carico del proprio bilancio, » sono soppresse;

c) al comma 2 le parole: « di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durate fino a 10 anni e non inferiori ai tre anni »;

d) al comma 3 la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

e) al comma 3, lettera a), le parole: « di vendita » sono soppresse;

f) al comma 3, lettera a), le parole: « nonché in coerenza con i » sono sostituite dalle seguenti: « a prezzi non superiori ai »;

g) al comma 3, lettera b), le parole: « può cedere l' » sono sostituite dalle seguenti: « assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all' »;

h) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « 6 maggio 2003, e ai clienti » sono aggiunte le seguenti: « , con riserva di due Terawattora, »;

i) al comma 3, lettera c), le parole: « cede l' » sono sostituite dalle seguenti: « assegna i diritti dell' »;

j) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 3 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. ».

**6.022.** Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)*

1. In deroga alla normativa vigente non occorre autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:

a) installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;

b) sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico.

\* **6.023.** Zucconi.

\* **6.024.** Faro.

\* **6.025.** Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patasini, Paternoster, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

## ART. 7.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso,

consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.

**7.3.** Rampelli.

*Al comma 3, sostituire le parole:* possono essere invitati, senza diritto di voto, *con le seguenti:* sono invitati, con diritto di voto,.

**7.6.** Pella.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « cave o lotti » sono inserite le seguenti: « o porzioni »;

b) dopo le parole: « artigianale e commerciale » sono inserite le seguenti: « , nonché le cave e le miniere »;

3-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « cave e miniere » sono inserite le seguenti: « o le porzioni di queste non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ».

3-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 27 aprile 2022, n. 34, al primo periodo dopo le parole: « cave dismesse », sono inserite le seguenti: « o in esercizio ».

**7.9.** Sut, Chiazzese, Corneli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per gli impianti diversi da quelli di cui al precedente periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ».

**7.16.** Muroni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, e altro), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti, regioni, sistema bancario e Poste italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Art. 7-ter.

(Modifica disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

dopo il numero 3-sexies) è aggiunto il seguente: « 3-septies) I nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, in particolare sui tetti piani, di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, supermercati e capannoni industriali, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile ».

7.01. Muroni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis, è aggiunto il seguente:

« Art. 27-ter.

(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito *web* l'istanza e la documentazione a corredo e comunica per via telematica l'avvenuta pub-

blicazione della predetta documentazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dalla ricezione di tale comunicazione, la documentazione e il relativo progetto si considerano conosciuti da parte dei predetti enti.

2. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito *web* dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Entro il predetto termine di quindici giorni, l'autorità competente individua e comunica dandone immediata notizia sul sito *web*, il nominativo del responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e*), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Le osservazioni inviate oltre il predetto termine di quindici giorni non possono essere prese in considerazione ai fini dello svolgimento

del procedimento di cui al presente articolo.

5. Qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le eventuali osservazioni del pubblico, ai sensi del precedente comma, siano sostanziali e rilevanti per il procedimento, entro i successivi quindici giorni può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

6. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione della prima seduta della conferenza di servizi e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i predetti termini, i pareri non resi si considereranno favorevolmente acquisiti. Per i soli pareri di competenza di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove vincolanti, non resi entro i suddetti termini, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, entro i successivi trenta giorni dovrà con

proprio motivato provvedimento esercitare i propri poteri sostitutivi, esprimendo parere favorevole a meno di elementi che inducano a ritenere necessario valutare negativamente l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è comunicata al proponente, pubblicata sul sito *web* dell'autorità competente e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, con forma di pubblicità legale, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.

7. Nei casi in cui i termini per la conclusione della conferenza di servizi e per la pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza di servizi sul sito *web* dell'autorità competente e sulla *Gazzetta Ufficiale* non siano rispettati, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale vi provvede, esercitando i propri poteri sostitutivi, entro quindici giorni dalla scadenza dei relativi termini.

8. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 non siano rispettati è rimborsato al proponente il contributo pagato ai sensi dell'articolo 33.

9. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo

preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

10. Tutti i termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, dopo l'avvenuta pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in *Gazzetta Ufficiale*, laddove necessario, è altresì responsabile dell'emanaazione di tutti gli eventuali e ulteriori atti successivi e necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato, esercitando il proprio potere sostitutivo nel caso di inerzia dei diversi enti competenti.

12. Il termine per l'impugnazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa in *Gazzetta Ufficiale*. Non è ammesso il ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Decorso inutilmente tale termine e comunque dopo il favorevole esito dell'eventuale giudizio di primo grado, il progetto potrà esser realizzato e l'eventuale accertamento successivo di motivi di annullabilità della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi potranno esser rimediati solo mediante risarcimento dei danni, facendo salvo comunque il provvedimento di autorizzazione.

13. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale eventualmente prevista e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-*quattuordecies*. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 6, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia ».

\* 7.07. Zucconi.

\* **7.08.** Muroi.

\* **7.09.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Proroga efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)*

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo ».

\*\* **7.010.** Mollicone.

\*\* **7.011.** Ianaro.

\*\* **7.012.** D'Attis, Giacometto.

\*\* **7.013.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\*\* **7.014.** Pastorino.

\*\* **7.015.** Moretto, Del Barba, Ungaro.

\*\* **7.016.** Lovecchio, Chiazzese.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di incentivazioni CIP6)*

1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'arti-

colo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

**7.020.** Rampelli.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di PiTESAI)*

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

**7.021.** Rampelli.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)*

1. In favore delle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, del 70 per cento, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'im-

posta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* nella misura del 25 per cento *con le seguenti:* nella misura del 50 per cento;

b) all'articolo 58, comma 4, *apportare le seguenti modifiche:*

1) all'alinea, dopo la parola: « 5, » è inserita la seguente: « 7-bis, »;

2) alla lettera c) *sostituire le parole:* « 6.508 milioni di euro per l'anno 2022 » *con le seguenti:* « 7.308 milioni di euro per l'anno 2022 ».

**7.023.** Angiola, Ruffino, Napoli.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Modifiche in materia di credito d'imposta per l'efficienza energetica delle imprese del Sud)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 58 del presente decreto-legge.

**7.029.** Masi, Chiazzese.

#### ART. 8.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini della determinazione dell'autoconsumo di cui al comma 1 è ammesso il riferimento ai fabbisogni annuali medi attesi di energia elettrica nonché a tutti i consumi di energia termica e carburanti. Con il decreto di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, realizzati da imprese agricole, singole o associate, la cui produzione rientra tra le attività connesse a quella agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è previsto uno specifico incentivo alla produzione di energia. Tale incentivo si applica anche agli impianti finanziati a valere sul Piano nazionale di

ripresa e resilienza relativamente al Parco Agrisolare.

\* **8.7.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

\* **8.8.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

\* **8.9.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

\* **8.10.** Gadda, Ungaro, Del Barba.

\* **8.11.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1 MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

\*\* **8.28.** Gavino Manca.

\*\* **8.29.** Bond, Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022 ».

\* **8.31.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.

\* **8.32.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

\* **8.33.** Gadda, Ungaro, Del Barba.



*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**Art. 8-bis.**

*(Interventi per lo sviluppo innovativo dell'agricoltura su opere di irrigazione)*

1. Con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per il sollevamento delle acque irrigue e di scolo, nonché di consentire produzioni energetiche da fonti rinnovabili e non incidenti sul consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica e della semplificazione procedurale, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile è riconosciuta la facoltà di realizzare impianti fotovoltaici su beni del demanio idrico loro affidati per l'esercizio e la manutenzione o in concessione o su beni di proprietà privata degli stessi consorzi, che prevedano l'installazione di pannelli fotovoltaici su:

a) strutture galleggianti su invasi, cavi e specchi d'acqua per i quali i consorzi siano titolari di concessione di derivazione idrica o affidatari per l'esercizio della manutenzione;

b) relitti di espropriazione e altri terreni marginali;

c) tetti di edifici e fabbricati.

2. Gli impianti galleggianti di cui al comma 1, lettera a), per modalità di realizzazione ed estensione devono risultare compatibili con le finalità idrauliche primarie nonché con le altre forme di fruizione, anche di diversa natura, consentite sugli specchi d'acqua oggetto di intervento.

3. Gli impianti sul terreno di cui al comma 1, lettera b), sono ammessi senza recare intralcio alla manutenzione delle opere e solo su aree non suscettibili di utilizzazione agricola o comunque nel rispetto della regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola dettata dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «interesse nazionale, nonché» sono inserite le seguenti: «gli impianti di sollevamento e pompaggio delle acque irrigue e di bonifica appartenenti ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile,».

5. Con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per il sollevamento delle acque irrigue e di scolo, nonché di consentire produzioni energetiche da fonti rinnovabili, tutta l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario può essere destinata in via prioritaria all'autoconsumo per necessità delle attività istituzionali, anche mediante l'utilizzo del servizio di scambio senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, e, se eccedente, all'immissione in rete, destinando il corrispettivo ricevuto all'abbattimento dei costi di esercizio in favore dei consorziati agricoli ed extragricoli.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, dopo le parole:* le Autorità di sistema portuale *aggiungere le seguenti:* nonché i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile *e dopo le parole:* dalle Autorità di sistema portuale *aggiungere le seguenti:* nonché dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

**8.34.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Capellani, Frailis.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**Art. 8-bis.**

*(Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica

da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli e incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nel periodo 2016-2021.

**8.04.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Germanà, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse legnose)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « elettrica da biogas » sono inserite le seguenti: « e, per le zone montane, da centrali a biomassa legnosa »;

b) al comma 2, dopo le parole: « elettrica da biogas » sono inserite le seguenti: « e, per le zone montane, da centrali a biomassa legnosa »;

c) alla rubrica dopo le parole: « elettrica da biogas » sono aggiunte le seguenti: « e da biomassa legnosa ».

**8.011.** Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di promozione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)*

1. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e alla luce dei ritardi dovuti all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato

sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.

**8.012.** Topo.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.  
(*Extraprofitti*)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ».

\* **8.013.** Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

\* **8.014.** Gadda, Ungaro, Del Barba.

\* **8.015.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

\* **8.023.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Capellani, Frailis.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

(*Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici*)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato *RE-PowerEU*, dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono,

sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.

3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.

4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**8.016.** Siragusa, Dori, Menga.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

(*Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su strade e autostrade*)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, i concessionari stradali e autostradali realizzano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle aree idonee nella propria disponibilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche per il tramite di società da esse controllate o ad esse collegate alle quali sono conferite le aree ad essi concesse. L'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle società controllate o collegate affidatarie delle aree del concessionario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione.

2. L'ente concedente consente che la durata di assegnazione delle aree a società controllate o collegate al concessionario stradale o autostradale sia pari almeno alla vita utile degli impianti che insistono su tali aree.

**8.019.** Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

*(Incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas nelle imprese agricole)*

1. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 500 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, per almeno il 50 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 50 per cento da loro colture di secondo raccolto o da sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, accedono a incentivi commisurati a quelli precedentemente previsti, a condizione dell'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali. ».

**8.020.** Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Squeri, Pella, Martino.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: comunità energetiche rinnovabili nazionali *inserire le seguenti:* , in accordo e coordinamento con l'amministrazione comunale in cui è localizzata la superficie o l'area di intervento;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) »;

2-ter. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale ».

\* 9.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

\* 9.2. Pella.

\* 9.3. Topo, De Luca, Sani, Buratti, Ciagà.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di sostenere l'approvvigionamento energetico nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché promuovere l'autosufficienza energetica nei piccoli comuni, è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2022 e 2023. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

#### 9.5. Troiano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### 9.6. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale e le imprese concessionarie di aree e banchine

ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale di cui all'articolo *4-bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dai soggetti di cui al primo periodo, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

#### \* 9.9. Topo.

\* **9.10.** Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zannella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

#### \* 9.11. Ficara, Sut.

\* **9.12.** Paita, Del Barba, Ungaro.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalle Autorità di sistema portuale con le seguenti: dai soggetti di cui al primo periodo.*

**9.13.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle*

aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**9.14.** Trano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 2, i gestori aeroportuali possono costituire comunità energetiche rinnovabili, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà, anche se di potenza superiore a 1 MW, di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete. Gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di tali comunità devono essere realizzati all'interno dei sedimi aeroportuali nel rispetto delle linee guida ENAC per la realizzazione di impianti fotovoltaici. I piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono adeguati di conseguenza.

**9.15.** Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 4, le parole: « pari o inferiore a 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari o inferiore a 3 MW »;

*b)* all'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, le parole: « PMI » sono sostituite dalle seguenti: « imprese di qualunque limite dimensionale »;

*c)* all'articolo 31, comma 1, la lettera *c)* è soppressa.

\* **9.20.** Zucconi, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

\* **9.21.** Giacometto, Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni, Prestigiaco.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « lunghezza non superiore a 10 chilometri » sono sostituite dalle seguenti: « lunghezza non superiore a 20 chilometri »;

*b)* le parole: « dell'unità di produzione e dell'unità di consumo » sono sostituite dalle seguenti: « delle unità di produzione e delle unità di consumo, purché appartenenti alla medesima comunità energetica ai sensi dell'articolo 31 ».

**9.19.** Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri, Torromino, Benigni, D'Attis, Paolo Russo, Sessa, Sorte.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano europeo *REPower EU* per la produzione entro l'anno 2030 di almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Fondo di cui al primo periodo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001 ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### 9.03. Muroli.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano europeo *REPower EU* per la produzione entro l'anno 2030 di almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro

per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Fondo di cui al primo periodo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001 ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### 9.042. Zanichelli.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Contributi per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050 e di rafforzare la misura di cui alla Missione 2

« Rivoluzione verde e transizione ecologica », Componente 2 « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile », Investimento 1.2 « Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione, che ne costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 possono accedere le pubbliche amministrazioni, le persone fisiche e le piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti e fino a 150.000 abitanti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito alle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, a 20 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per il 2024 e a 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 9.04. Vallascas.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: « incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) »;

2) al comma 4, le parole: « con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento ».

3) il comma 5 è abrogato.

\* **9.012.** Muroni.



- \* **9.013.** Mollicone.
- \* **9.014.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
- \* **9.015.** Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
- \* **9.016.** Ianaro.
- \* **9.017.** Lovecchio.
- \* **9.018.** Pastorino.
- \* **9.019.** D'Attis, Giacometto.
- \* **9.020.** Martino, Pella, Squeri.
- \* **9.021.** Moretto, Del Barba, Ungaro.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9.

*(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)*

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non

pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

**9.024.** Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole: « per il proprio consumo » sono inserite le seguenti: « ovvero per il consumo delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante »;

2) all'articolo 30, comma 1, lettera a), dopo le parole: « per il proprio consumo » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per il consumo delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante »;

3) all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2), dopo le parole: « lo stesso autoconsumatore » sono aggiunte le seguenti: « ovvero le società controllate, la società

controllante e le società controllate dalla medesima controllante ».

- \* **9.025.** Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
- \* **9.026.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
- \* **9.027.** Paita, Del Barba, Ungaro.
- \* **9.028.** Giacometto, Martino, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Porchietto, Cannizzaro.
- \* **9.029.** Pentangelo.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di promozione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)*

1. In considerazione della complessità e delle tempistiche dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione o conversione ed entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano, ulteriormente rallentati dalle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi in corso e dai ritardi connessi con l'emergenza sanitaria, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, si applicano anche ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura.

2. Le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 si applicano, altresì, ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di

biocarburanti diversi dal biometano che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.

- \*\* **9.030.** Topo.
- \*\* **9.031.** Misiti.
- \*\* **9.032.** Fregolent, Del Barba, Ungaro.
- \*\* **9.033.** Porchietto, Giacometto, Squeri, Martino, Pella, Torromino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le mo-

dalità di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**9.034.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di regolamentazione energetica mini impianti di compostaggio anaerobici ad alta efficienza)*

1. In deroga alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le comunità energetiche costituite, in accordo di sussidiarietà circolare con l'ente gestore, possono, al fine di compensare l'intermittenza delle FER, produrre in cogenerazione alle utenze da mini impianti di compostaggio anaerobici ad alta efficienza energetica pari o inferiore a 100 kW di potenza elettrica nominale e pari o inferiore a 100 kW di potenza termica. Al fine di ottimizzare la valorizzazione ambientale, l'onere del conferimento, con obbligatorietà di tracciamento, ai mini impianti di compostaggio anaerobici è attribuito in via esclusiva alle comunità energetiche costituite previo accordo con l'ente gestore.

2. Al fine di favorire procedimenti di economia circolare, la biomassa di fine lavorazione di cui al comma 1 può essere commercializzata per le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, previo possesso di certificazione biologica ai sensi del regolamento (UE) n. 848 del 2018. La scelta del prodotto commerciale deve ricadere tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato 13, parte seconda, tabella 1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

**9.039.** Troiano.

ART. 10.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) *all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:*

«g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 o la relazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

b) *dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

b-bis) all'articolo 23, comma 2, le parole: « alle lettere da a) a e) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

b-ter) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto al comma 1, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende riti-

rata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori. »;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

*c-bis)* all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « Contestualmente può chiedere al proponente » sono inserite le seguenti: « , anche sulla base di quanto indicato dalla competente Direzione generale del Ministero della cultura, ».

**10.2.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* all'articolo 25, comma 5, *inserire le seguenti:* secondo periodo, dopo le parole: « su istanza del proponente » sono inserite le seguenti: « corredata da una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute », e al medesimo comma 5.

**10.4.** Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* all'articolo 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Per i progetti realizzati senza preventiva procedura di VIA, in quanto autorizzati antecedentemente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 85/335/CE, nel caso di cui all'articolo 29-*quater*, comma 7, secondo periodo, il riesame è disposto previa acquisizione del provvedimento di VIA »;

*c-ter)* all'articolo 29-*quater*, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di pericolo per la salute pubblica causati da eventi atmosferici ec-

cezionali o da calamità naturali, il riesame richiesto dal sindaco è sempre disposto. ».

**10.5.** Dori.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'allegato II alla Parte Seconda, al punto 2), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW » sono aggiunte le seguenti: « , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale »;

b) dopo le parole: « impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW » sono aggiunte le seguenti: « , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ».

\* **10.6.** Mollicone.

\* **10.7.** Ianaro, Benamati.

\* **10.8.** Lovecchio.

\* **10.9.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **10.10.** Pastorino.

\* **10.11.** D’Attis.

\* **10.12.** Moretto, Del Barba, Ungaro.

#### ART. 11.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la lettera *n*) è inserita la seguente:

« *n-bis*) opere connesse: l’insieme delle opere di cui alle lettere *m*) e *n*) »;

1-*ter*. Al comma 1 dell’articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: « senza incremento di area occupata » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della fattispecie di cui alla lettera *d-bis*), »;

b) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) opere connesse: interventi di adeguamento stradale ovvero di modifica, in riduzione o in aumento, entro una tolleranza massima del 20 per cento, del tracciato e delle caratteristiche dimensionali dei cavidotti interrati e delle tubazioni interrate. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, altresì, alle modifiche del *layout* della sottostazione elettrica senza incremento di area occupata »;

1-*quater*. Al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « senza incremento dell’area occupata » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della fattispecie di cui all’articolo 6-*bis*, comma 1, lettera *d-bis*) ».

\* **11.7.** Muroni.

\* **11.8.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **11.9.** Sut, Lovecchio, Corneli.

\* **11.10.** Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano,

Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* **11.11.** Pastorino, Fassina.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al comma 9-*bis* dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici » sono inserite le seguenti: « e alle relative opere connesse ».

**11.12.** Pastorino.

*Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### Art. 11-*bis*.

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomassa)*

1. All’articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « biogas » sono aggiunte le seguenti: « e da biomasse »;

b) al comma 2, dopo la parola: « biogas » sono aggiunte le seguenti: « e da biomasse »;

c) alla rubrica, dopo la parola: « biogas » sono aggiunte le seguenti: « e da biomasse ».

**11.02.** Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

#### ART. 12.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 12.

*(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti fossili)*

1. Per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione europea e

nel rispetto degli articoli 9, 32 e 42 della Costituzione sulla tutela della salute e dell'ambiente, l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.

**12.1.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché i dati necessari per verificarne il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**12.2.** Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-*bis*.

*(Misure per l'incremento della produzione nazionale di gas naturale)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: « anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività » sono aggiunte le seguenti: « e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge. »;

*b)* al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Si applica, altresì, alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di

costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al periodo precedente per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della transizione ecologica. »;

*c)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1. »;

*d)* al comma 3, dopo le parole: « realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « , nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-*bis*, ».

**12.07.** Porchietto, Squeri, Giacometto, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

\* **13.1.** Muroni.

\* **13.2.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.

\* **13.3.** Trano.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 13.

*(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)*

1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

*a)* previa intesa con la regione competente, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, che integra il piano regionale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis, e le misure per incrementare la raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

*b)* regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, tassativamente nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, recepito dal comma 1 dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

*c)* entro novanta giorni dalla nomina di cui al comma 1, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate definendo i tempi di intervento;

*d)* nel rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo », approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli

impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte « secca » del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari;

*e)* previo espletamento di tutte le possibili operazioni legate alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti previste ai sensi del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e su motivate esigenze espresse al Ministero della transizione ecologica, che possano giustificare le operazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 del citato articolo 179, autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

*f)* al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio « chi inquina paga », pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari che abbiano comprovate esperienze nel miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. ».

6. A partire dalla data di realizzazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera a), ogni sei mesi il Commissario aggiorna le Camere con una relazione sullo stato della gestione dei rifiuti di Roma Capitale che deve prevedere, tra l'altro, le disposizioni adottate per conseguire la riduzione della produzione dei rifiuti *pro capite*, il miglioramento della raccolta differenziata, i progressi nell'aumento del riciclo dei materiali e di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 1.

**13.4.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alea, dopo le parole:* relativo mandato *inserire le seguenti:* , e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, *e sostituire le parole:* esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare *con le seguenti:* nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato;

b) *alla lettera a), sostituire le parole:* dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *con le seguenti:* degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché;

c) *alla lettera d), dopo le parole:* anche pericolosi, *inserire le seguenti:* nel rispetto del piano di cui alla lettera a), *e dopo la parola:* esistenti *inserire le seguenti:* finaliz-



zate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15.

**13.5.** Flati, Baldino, Bella, Daga, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Sut, Federico.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *all'alinea, dopo le parole:* relativo mandato e con *aggiungere la seguente:* esclusivo e *dopo le parole:* della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle direttive (UE) 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018 e degli articoli 13 e 17 del regolamento (UE) 2020/852,;

b) alla lettera *b*), *dopo le parole:* gestione dei rifiuti *aggiungere le seguenti:* secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) *alla lettera d*), *dopo le parole:* impianti esistenti *aggiungere le seguenti:* non sostanziali e *dopo le parole:* fatte salve *aggiungere le seguenti:* le previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio di cui alla deliberazione del consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, e;

d) *alla lettera e*), *dopo le parole:* fatte salve *aggiungere le seguenti:* le disposizioni del piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio di cui alla deliberazione del consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, e.

2) *sopprimere il comma 4.*

**13.22.** Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a*), *sostituire le parole:* di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la

gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 *con le seguenti:* stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) *al comma 1, lettera d*), *dopo le parole:* anche pericolosi, *inserire le seguenti:* fatto salvo quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a*);

c) *al comma 2, dopo le parole:* di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *inserire le seguenti:* dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.

**13.6.** Fassina.

*Al comma 1, alla lettera a*), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nel rispetto della sostenibilità ambientale, escludendo la costruzione di nuovi inceneritori per l'incenerimento dei rifiuti.

**13.7.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d*) nel rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo », approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli im-

pianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte « secca » del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero, escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari.

**13.9.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nuovi impianti aggiungere le seguenti: di termovalorizzazione e.*

**13.11.** Barelli, Calabria, Battilocchio, Spena, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Giacomoni, Pella.

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis)* al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio « chi inquina paga », pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.

**13.12.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

*Sopprimere il comma 3.*

**13.13.** Trancassini.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **13.15.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

\* **13.16.** Trancassini.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Proroga dell'agevolazione mediante credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati)*

1. Per incrementare il riciclaggio degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e supportare il settore industriale nel far fronte alla crisi energetica e al caro materiali, il credito d'imposta di cui al comma 73 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2021 e 2022 dalle imprese di cui all'allegato II della Comunicazione della Commissione UE 2012/C 158/04, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si applica il limite dell'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di cui al comma 74 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.09.** Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 14.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 119, comma 1, le parole: « sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, » sono soppresse.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:*

01) all'alinea, le parole: « , negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, » sono soppresse;

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere 0a) e b), numero 01), valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 e in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **14.1. Berardini.**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:*

0a) all'articolo 119, comma 4, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 »;

0b) all'articolo 119, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (*building integrated photovoltaic*) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate. ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre;*

*dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità

immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 »;

a-ter) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento. »;

a-quater) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti »;

a-quinquies) all'articolo 119, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

« 9-quater. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il beneficio spettante sull'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, di cui al comma 9-ter, è calcolato con l'applicazione della percentuale di detrazione media dei tre anni precedenti,

salvo conguaglio alla fine dell'anno da eseguirsi:

*a)* in presenza di una effettiva percentuale di detrazione inferiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso l'utilizzo diretto dell'ulteriore ammontare agevolabile che ne risulta secondo le ordinarie modalità e termini;

*b)* in presenza di una effettiva percentuale di detrazione superiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso il riversamento del credito corrispondente al minor ammontare agevolabile che ne risulta entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Nei casi di cui al periodo precedente, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;

*alla lettera b), numero 1), dopo le parole:* decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *inserire le seguenti:* e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché a tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

*alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; la cessione del credito, intero o frazionato, è sempre consentita, altresì, alle aziende con partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze;

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole:* decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *inserire le seguenti:* e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

*dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis)* all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La

quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi. »;

*b-ter)* all'articolo 121, comma 1-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il divieto di cessione parziale, di cui al primo periodo si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione che non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. »;

*b-quater)* all'articolo 121, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quinquies*. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.

1-*sexies*. Al fine di agevolare la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo relativo all'edilizia residenziale pubblica, per gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, Cassa depositi e prestiti SpA è equi-

parata ai soggetti abilitati per l'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il termine del 29 aprile 2022, di cui all'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, relativo alla comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differito al 15 ottobre 2022.

**14.5.** Bitonci, Gusmeroli, Lucchini, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:*

0a) all'articolo 119, comma 4, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 »;

0b) all'articolo 119, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (*building integrated photovoltaic*) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate. ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*alla lettera a), sostituire le parole:* 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori *con le seguenti:* 31 ottobre 2022 siano sostenute le spese;

*dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 119, comma 8-*bis*, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. »;

*a-ter)* all'articolo 119, comma 8-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento. »;

*alla lettera b), numero 1), dopo le parole:* decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *aggiungere le seguenti:* e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole:* decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *aggiungere le seguenti:* e delle imprese individuate dal decreto ministeriale

del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

*dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis)* all'articolo 121, comma 1-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il divieto di cessione parziale di cui al primo periodo si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione che non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. »;

*b-ter)* all'articolo 121, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinquies*. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessinarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.

1-*sexies*. Al fine di agevolare la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo relativo all'edilizia residenziale pubblica, per gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e realizzati su immobili di loro

proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, Cassa depositi e prestiti SpA è equiparata ai soggetti abilitati per l'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. »;

*b-quater)* all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi. ».

**14.4.** Masi, Benamati, Squeri, Fassina, Scanu, Gagliardi, Federico, Pellicani, Timbro, Grimaldi, Fragomeli, Pastorino, Torto, Navarra, Terzoni, Bonomo, Martinciglio, Zardini, Gavino Manca, Caso, Zanichelli, Cancelleri, Gabriele Lorenzoni, Scerra, Currò, Buompane, Faro, Gallo, Flati, Sut, Braga, Fraccaro, Nardi, Boccia, Buratti, De Micheli, Topo, Sani, Serracchiani, Prestipino, Carla Cantone, Morani, Melilli, Pezzopane, Casu, Verini, Fiano, De Filippo, Ciampi, Piccoli Nardelli, Pollastrini, Mura, Cantini, Carnevali, De Luca, Berlinghieri, Bruno Bossio, Cenni, Frailis, Andrea Romano, Lorenzin, Fassino.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 119, comma 4, primo periodo, dopo le parole: « 30 giugno 2022 » è inserito il seguente periodo: « Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in

categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022. ».

**14.6.** Mancini, Nardi.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. ».

**14.15.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spesotto, Vallascas.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo con le seguenti: all'articolo 119, comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al primo periodo, le parole: « comma 9, lettera d-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9, lettere d-bis) ed e) »;

2) il secondo periodo;

*Conseguentemente all'articolo 58, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. A ulteriore copertura degli oneri di cui al comma 4, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 180 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022, a 110 milioni di euro per l'anno 2023, a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, me-

dante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**14.16.** Barelli, Martino, Pella, Versace, Squeri, Giacomoni, Giacometto, Prestigiaco, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Sorte.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.*

\* **14.20.** Trancassini, Lucaselli, Osnato, Bignami, Albano, Rampelli, Ciaburro.

\* **14.21.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato, Ciaburro.

\* **14.23.** Frassini, Cavandoli, Gusmeroli, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **14.24.** Mazzetti, Mandelli, Giacometto.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.*

\*\* **14.30.** Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Ciaburro.

\*\* **14.31.** Scanu, Gagliardi.

\*\* **14.32.** Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.

\*\* **14.34.** Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Porchietto, Torromino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: siano stati effettuati lavori con le seguenti: siano sostenute le spese.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005,;

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005;

dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

*b-bis)* all'articolo 121, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: «1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. »;

*b-ter)* all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi. »;

*b-quater)* all'articolo 121, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo »;

*b-quinquies)* all'articolo 121, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti al termine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre quello in corso al 31 dicembre 2027 al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2023 con scadenza non inferiore ad anni cinque ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*1-bis*. All'articolo 10-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «29 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022».

*1-ter*. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con



modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 3 è abrogato.

1-*quater*. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 10-*bis* è abrogato;
- b) l'articolo 23-*bis* è abrogato.

1-*quinqües*. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**14.35.** Terzoni, Sut, Martinciglio, Masi, Fraccaro, Alemanno, Carabetta, Chiazese, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Traversi, Varrica, Zolezzi, Serritella, Torto, Grimaldi, Olgiati.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 119, comma 13, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 24 del 2020. ».

**14.54.** Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

« Art. 121.

*(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 4 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

3. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 4, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

*b)* i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinqüies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

*a)* recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*b)* efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del presente decreto;

*c)* adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto;

*d)* recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

*e)* installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

*f)* installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del presente decreto;

*g)* superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto.

5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119 ».

**14.55.** Villarosa.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) all'articolo 121, comma 1:*

1) all'alinea le parole: « e 2024 » sono soppresse;

2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; »;

3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; »;

4) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* i soggetti che sostengono, nell'anno 2024, spese per gli interventi elencati

al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

i) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;

ii) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in ma-

teria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. ».

#### 14.56. Villarosa.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

*b) all'articolo 121:*

1) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; »;

2) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari; »;

c) il comma 1-*quater* è abrogato;

d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. ».

**14.57.** Raduzzi, Trano, Vianello, Spessotto, Vallascas.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole « alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione » sono sostituite dalle seguenti: « alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione »;

2) alla lettera b), le parole « alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione » sono sostituite dalle seguenti: « alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione ».

**14.58.** Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole:* è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,

ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione *con le seguenti:* è sempre consentita la cessione a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, da almeno cinque anni, senza facoltà di ulteriore cessione.

*Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole:* è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione *con le seguenti:* è sempre consentita la cessione a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, da almeno cinque anni, senza facoltà di ulteriore cessione.

**14.60.** Scanu, Berardini, Gagliardi.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:* decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *aggiungere le seguenti:* nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile,.

*Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole:* decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *aggiungere le seguenti:* nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile,.

\* **14.63.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **14.64.** Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.

\* **14.65.** Gagliardi, Scanu.

\* **14.66.** Terzoni, Sut, Martinciglio, Serri-tella.

\* **14.67.** Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.

\* **14.68.** Pastorino, Fassina.

\* **14.69.** D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, Prestigiaco, Giacomoni, Giacometto.

\* **14.70.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.

\* **14.71.** Del Barba, Ungaro.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole:* capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione *con le seguenti:* capogruppo, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

*Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole:* capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione *con le seguenti:* capogruppo, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

**14.74.** Raduzzi.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.

*Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.

**14.77.** Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallasca.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le disposizioni introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, hanno effetto esclusivamente sui crediti generati da interventi previsti dall'articolo 119 del presente decreto a decorrere dal 7 febbraio 2022. ».

**14.78.** Villarosa.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi. ».

\* **14.90.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **14.91.** Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli, Ciaburro.

\* **14.92.** Gagliardi, Scanu.

- \* **14.93.** Terzoni, Sut, Martinciglio, Serri-tella.
- \* **14.94.** Gusmeroli, Bitonci, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- \* **14.95.** Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
- \* **14.96.** Prestigiacomò, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Giacometto, Giacomoni.
- \* **14.97.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
- \* **14.98.** Del Barba, Ungaro.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 121, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3, le quote di credito d'imposta in scadenza nell'anno 2022 e non utilizzate possono essere usufruite fino al 31 dicembre 2023.».

**14.99.** Dal Moro, Fragomeli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 121, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7.1. In caso di maturazione fraudolenta del credito, generato su lavori pur non effettuati ma finalizzato comunque alla cessione dello stesso, al soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1 non

si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nei casi di cui al periodo precedente, il soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1 può richiedere la revoca/annullamento della cessione tramite la piattaforma dell'Agenzia delle entrate, allegando idonea documentazione comprovante la propria estraneità rispetto all'operazione e la non corrispondenza al vero dell'asseverazione dei lavori in forza della quale la cessione è stata eseguita. Nei casi di cui al presente comma, e laddove si presume che i crediti siano stati ceduti in modo irregolare, i termini per poter beneficiare dei crediti di cui all'articolo 119 sono sospesi fino alla conclusione degli accertamenti da parte delle autorità competenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».

**14.80.** Novelli, Pella, Mazzetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, le parole: «entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di deposito del collaudo statico».

**14.116.** Federico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai soggetti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui credito fiscale sia stato ceduto in modo irregolare, si applica la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**14.115.** Sut, Corneli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili promuovono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stipula di uno specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, gli investitori professionali e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.

\* **14.133.** Sut, Serritella, Corneli.

\* **14.134.** D'Attis, Pella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « a partire dal 1° maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 18 febbraio 2022 ».

**14.122.** Raduzzi, Vianello, Trano, Spesotto, Vallascas.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sesto periodo, le parole: « dell'articolo 142 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 136 e 142, fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso adottate ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice stesso, »;

*b*) all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), le parole: « dell'articolo 142 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 136 e 142, fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso adottate ai sensi degli articoli da 138 a 141 ».

**14.113.** Federico.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Agli oneri derivanti dal presente articolo *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica fissati dall'Unione europea, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, della salvaguardia dei livelli di occupazione e della salvaguardia dell'affidamento degli operatori economici ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) di cui alle linee guida dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11 e al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di diciotto mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) previa istanza del soggetto proponente, i progetti oggetto di annullamento o decadenza comunque denominati, sono ri-ammessi al meccanismo di incentivazione con una decurtazione del 10 per cento dei TEE originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

*b*) il GSE, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del soggetto proponente, ricalcola i TEE spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli,



ove possibile, con quelli ancora da emettere;

*c)* ove la compensazione di cui alla precedente lettera *b)* non sia possibile, il soggetto proponente sceglie se restituire i TEE già in suo possesso o versare il corrispondente controvalore economico pari ai prezzi di mercato medi ponderati annui di ciascun anno di emissione, calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative ai rispettivi anni di emissione dei TEE oggetto di provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati. La restituzione dei TEE o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE del numero di TEE da restituire;

*d)* le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato;

*e)* l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

*f)* le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

*g)* le disposizioni del presente comma si applicano, su richiesta dell'interessato, con effetto retroattivo anche a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

*h)* l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché alle eventuali impugnazioni giurisdizionali ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

\* **14.135.** Sut, Corneli.

\* **14.136.** Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* I soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi ».

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, in 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e in 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1.*

**14.138.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassinini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)*

1. In aggiunta agli incentivi alla diffusione delle infrastrutture di ricarica già previsti dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 119, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle risorse del PNRR destinate alle infrastrutture di ricarica pubblica *fast* e *ultra-fast*, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.

2. Il 60 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW; la spesa massima

ammmissibile è calcolata in 2.500 euro per infrastruttura di ricarica. Il restante 40 per cento del Fondo è destinato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto; la spesa massima ammissibile è calcolata in 10.000 euro per condominio.

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al presente articolo. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

\* **14.010.** Donina, Tombolato, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zannella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Colvolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **14.011.** Chiazzese, Sut, De Lorenzis, Serritella.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo)*

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese

documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti di potenza fino a 3 kWp a servizio di una o più unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 500 per ogni kWh di capacità di accumulo e per un contributo massimo di euro 1.500 per ogni singolo impianto. Tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14.023.** Gemmato, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)*

1. L'articolo 5-*quater* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, è abrogato.

\* **14.026.** Osnato, De Toma.

\* **14.027.** Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **14.028.** Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. Dopo l'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

« Art. 32-*ter*.

*(Liquidazione dell'IVA per cassa per gli incentivi in materia di efficienza energetica)*

1. Per le spese relative agli interventi di efficienza energetica di cui agli articoli 119 e 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e i soggetti professionisti che agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni interessati alla gestione e all'esecuzione dei lavori possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-*bis* del presente decreto. Il regime di cui al precedente periodo è applicabile secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel rispetto del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato per fronteggiare la situazione di emergenza economica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**14.041.** Martinciglio.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Proroga versamenti ISA)*

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2022 sono prorogati al 31 agosto 2022 senza maggiorazione e dal 1° settembre al 16 settembre 2022 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

**14.043.** Gusmeroli, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Ales-

sandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti delle spese per combustibili da riscaldamento)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale sull'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, all'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: « per energia elettrica » sono inserite le seguenti: « e per combustibili da riscaldamento ».

**14.047.** Sut, Corneli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese di trasporto merci)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al medesimo Ministero.

**14.048.** De Lorenzis, Ficara.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci)*

1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « a titolo sperimentale, » e le parole: « fino al 31 dicembre 2022, » sono soppresse.

**14.053.** Zolezzi, Grippa.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica)*

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero della transizione ecologica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assi-

stenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione « *Cities Mission* – 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030 ».

4. Per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).

5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva (UE) 2018/844.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14.055.** Sut, Corneli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Modifiche in materia di rateazione della riscossione)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « settantadue rate mensili » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi rate mensili »;

b) al secondo periodo, le parole: « 60.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 120.000 euro ».

**14.060.** Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Unità di missione PNRR presso ISPRA)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di potenziare le capacità di supporto al Ministero della transizione ecologica nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale può istituire un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento delle attività relative agli obiettivi del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026,

articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, con copertura dei costi a carico del proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e temporaneo, proporzionale innalzamento dei relativi fondi salariali. La struttura può avvalersi di un contingente di personale massimo di 50 unità e, in caso di assunzioni dedicate, queste possono avvenire solo a tempo determinato, anche a valere su risorse già stanziato dal PNRR. ».

**14.071.** Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Valotto.

ART. 15.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo, dopo le parole: autorizzati all'esercizio del credito, aggiungere le seguenti: che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,;*

*all'ultimo periodo, sostituire le parole da: deve dimostrare fino alla fine del periodo con le seguenti: attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la crisi in atto determina ripercussioni negative, dirette o indirette, sulla sua attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o*

interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

*Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 5, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) per i finanziamenti aventi durata fino a sei anni di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le garanzie sono concesse a titolo gratuito, a condizione che la percentuale di garanzia non superi l'80 per cento.

\* **15.1.** Longo.

\* **15.2.** Lorenzin.

\* **15.3.** D'Ettore, Scanu.

\* **15.4.** Buompane.

\* **15.5.** Fassina.

\* **15.6.** Giacomoni, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Giacometto.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: deve dimostrare con le seguenti: , mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare.*

**15.13.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Al comma 1, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere la parola: dirette;*

*sopprimere le parole: e diretta;*

*aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche indirettamente.*

**15.15.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.*

\* **15.17.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

\* **15.18.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

\* **15.19.** Gadda, Del Barba, Ungaro.

\* **15.20.** Anna Lisa Baroni, Nevi, Spina, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità inerenti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e dei rilevanti impatti produttivi e occupazionali delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera di piccole e medie imprese insediate al loro interno, la garanzia di cui al presente articolo è concessa, in deroga ai limiti di cui al comma 5 e ove la suddetta impresa lo richieda, fino a un massimo di 1.200 milioni di euro e per il 90 per cento dei finanziamenti concessi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni e in relazione al premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie si applicano le disposizioni previste per le piccole e medie imprese. Resta salva la verifica di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia di cui al presente comma.

**15.21.** Prestigiacomo, Barelli, Pella, Martino, Squeri.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

3) al comma 13 le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

4) al comma 14-bis, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

**15.22.** Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Misure per favorire la liquidità nei mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale)*

1. In considerazione della necessità di rendere più liquidi i mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale, SACE S.p.a. può concedere entro il 31 dicembre 2022 e con scadenza al termine dell'attuale emergenza energetica e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 un *plafond* di fidejussioni sotto forma di crediti di firma, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, in favore dei fornitori di energia elettrica e

gas naturale ai clienti finali, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, per le proprie necessità di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas naturale e dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione su rete locale di gas naturale. Le società che erogano i servizi di trasporto e di distribuzione su rete locale di gas naturale, in analogia con la prassi già in essere per le società che erogano i servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica, sono tenute ad accettare dagli utenti dei propri servizi le garanzie prestate da primarie compagnie assicurative, con controgaranzia SACE, fino al termine dell'emergenza energetica in corso. Le garanzie di SACE sono ripartite *pro quota* tra i fornitori di energia elettrica e di gas naturale che ne faranno richiesta, sulla base del numero dei propri clienti classificati come aventi diritto ai servizi di tutela, rapportato al numero complessivo dei clienti finali per cui ne è stata fatta richiesta.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.a. Stogit e Snam S.p.a. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, allineandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessio-



narie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, onde evitare ulteriori stanziamenti finanziari da parte dello Stato, fra le agenzie di *rating* la cui valutazione può assurgere a garanzia per gli utenti della rete, sono incluse tutte le agenzie riconosciute sia dalla Banca d'Italia sia dalle autorità dell'Unione europea preposte al controllo sui mercati finanziari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060 del 2009.

**15.01.** De Micheli.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Sostegno alla liquidità per imprese che partecipano alle gare PNRR)*

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle citate prestazioni dei servizi. La protezione di cui al primo periodo è ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

\* **15.02.** Lorenzin.

\* **15.03.** D'Ettore, Scanu.

\* **15.04.** Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.

\* **15.05.** Ungaro, Del Barba.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)*

1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina e alle ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del 15 giugno 2022 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 15 giugno 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 settembre 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

**15.08.** Ciagà, Fragomeli, Lacarra, Buratti, Sani, Topo.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)*

1. Al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « difficoltà, concede » sono inserite le seguenti: « per ciascuna richiesta di pagamento »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta di pagamento, sono di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà »;

*b)* al comma 3:

1) all'alinea, le parole: « cinque rate » sono sostituite dalle seguenti: « otto rate »;

2) la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

« *c)* il carico non può essere nuovamente rateizzato ».

2. Fermo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, al nuovo piano di

dilazione si applicano le disposizioni del comma 1.

**15.09.** Marattin, Del Barba, Ungaro.

**ART. 16.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 16.**

*(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:

« *55-bis.* Previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai *partner* internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa a titolo gratuito su finanziamenti di durata fino a otto anni destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

1) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari all'80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro

fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;

2) entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

2.3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi dodici mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi sei mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il medesimo fabbisogno di liquidità non può essere coperto se è stato già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito della comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

3) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle

sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;

4) sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;

5) le imprese *start up* sono ammesse senza alcuna valutazione e senza ulteriori condizioni;

6) i finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 70 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione.

55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", né

con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-*bis* possono essere cumulate con altre misure di aiuto ai sensi della comunicazione della commissione europea 2022/C131 I/01, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l’importo massimo di cui al comma 55-*bis*, numero 2) ».

- \* 16.3. Longo.
- \* 16.4. Giacomoni, Porchietto, Squeri.
- \* 16.5. D’Ettore, Scanu.
- \* 16.6. Fassina.
- \* 16.7. Lorenzin.
- \* 16.8. Buompane.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 16.

*(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)*

1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:

« 55-*bis*. Previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa

e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa a titolo gratuito su finanziamenti di durata fino a otto anni destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

1) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), in caso di intervento del Fondo ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;

2) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), in caso di intervento del Fondo ai sensi di regimi di aiuto diversi da quello di cui al numero 1), la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata all’80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;

3) entro il limite di 5 milioni per un importo massimo del finanziamento assi-

stato da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

3.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

3.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

3.3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi dodici mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi sei mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il medesimo fabbisogno di liquidità non può essere già stato coperto dalle misure di aiuto nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

4) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;

5) sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-

gno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;

6) le imprese *start up* sono ammesse senza alcuna valutazione e senza ulteriori condizioni.

*55-ter.* Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-*bis* non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-*bis* possono essere cumulate con altre misure di aiuto ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-*bis*, numero 2) ».

#### 16.9. Currò.

*Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

« 3) per esigenze connesse al sostegno all'occupazione, nella misura massima

del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore delle imprese che garantiscano un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato;

4) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore delle imprese che svolgono in Italia attività precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea e a titolo gratuito qualora garantiscano un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.;

b) dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti: ».

**16.11.** Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

*Al comma 1, capoverso comma 55-bis, numero 2), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni.*

**16.21.** Ferro, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

*Al comma 1, capoverso comma 55-bis, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) a far data dal 1° luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, senza il pagamento delle commissioni per l'accesso al suddetto Fondo e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017.

\* **16.28.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **16.29.** Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Binelli.

\* **16.30.** D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Giacomoni, Giacometto.

\* **16.31.** Baratto.

\* **16.32.** Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4, comma 1, dal regolamento europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017.

1-ter. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1-bis, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra dodici e centottanta mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14

novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

\*\* 16.35. Lorenzin.

\*\* 16.36. D'Ettore, Scanu.

\*\* 16.37. Ungaro, Del Barba.

\*\* 16.38. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Cannizzaro, Torromino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore trasmette al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

\* 16.40. Raduzzi.

\* 16.41. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

\* 16.42. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo,

Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.

\* 16.43. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Porchietto, Torromino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « attività di lavoro autonomo o di microimpresa, » sono inserite le seguenti: « titolari di partita IVA anche da più di cinque anni, »;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: « società a responsabilità limitata » sono inserite le seguenti: « , titolari di partita IVA anche da più di cinque anni, ».

\*\* 16.48. Saltamartini, Binelli, Andreuzza, Pettazzi, Galli, Micheli, Colla, Fiorini, Carrara, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

\*\* 16.49. D'Attis.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto

di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

\* **16.05.** Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

\* **16.06.** Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

\* **16.07.** Raduzzi.

\* **16.08.** Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Misure temporanee di sostegno per i professionisti e le imprese in relazione alla cessione del credito ed allo sconto in fattura)*

1. In relazione all'esigenza dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di garantire la liquidità necessaria, in via temporanea a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, è consentita la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, per fronteggiare la situazione di emergenza economica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**16.09.** Donno.



*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)*

1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni per l'anno 2022.

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, dopo la parola: 14, aggiungere le seguenti: 16-bis, e sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.950.278.500 euro per l'anno 2022;*

*alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 6.755,5 milioni.*

**16.040.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19 e dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del citato articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

**16.043.** Vanessa Cattoi, Comaroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Modifiche alla misura agevolativa « Resto al Sud » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)*

1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da COVID-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174, da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore.

2. All'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « entro otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro sedici anni » e le parole: « i primi due anni » sono sostituite dalle seguenti: « i primi quattro anni ».

**16.045.** Del Barba, Ungaro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure temporanee di sostegno a imprese di servizi e forniture aeroportuali)

1. Alla lettera *b*) del comma 715 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le società che realizzano ed eseguono servizi di manutenzione e certificazione degli impianti a raggi X per il controllo bagagli e colli per gli aeroporti ».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 73, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le società che realizzano ed eseguono servizi di manutenzione e certificazione degli impianti a raggi X per il controllo bagagli e colli per gli aeroporti ».

**16.048.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covalo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 18.

Al comma 2, *alinea*, dopo le parole: diverse da quelle agricole aggiungere le seguenti: di produzione primaria.

\* **18.10.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

\* **18.11.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

\* **18.12.** Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

\* **18.13.** Gadda, Del Barba, Ungaro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2:

alla lettera *a*), dopo le parole: e la Repubblica di Bielorussia, aggiungere le seguenti: nonché l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati che, a causa del conflitto russo-ucraino in corso, sono oggetto di blocco delle esportazioni dall'Ucraina, dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia e non sono comunque provenienti da tali Paesi;

alla lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, che hanno ridotto, nel primo quadrimestre del 2022, di oltre il 50 per cento il quantitativo di materie prime e semilavorati acquistati in conseguenza di un aumento dei prezzi superiore al 50 per cento, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2020, ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

alla lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, che hanno subito, nel corso del quadrimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, un calo della produzione di almeno il 50 per cento rispetto all'analogo periodo del 2020;

al comma 3:

all'*alinea*, sostituire la parola: trimestre, ovunque ricorra, con la seguente: quadrimestre;

alla lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, se più elevato, quello del 2020.

**18.20.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covalo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* in alternativa ai requisiti previsti cumulativamente dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualora si utilizzino prodotti legnosi dell'Ucraina, della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia per i quali è interrotto l'approvvigionamento. L'elenco dei prodotti legnosi è definito nel decreto di cui al comma 5.

*Conseguentemente:*

*al comma 3 aggiungere la seguente lettera:*

*c-bis)* per le imprese utilizzatrici dei prodotti legnosi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 2 il contributo è corrisposto in misura pari all'80 per cento del costo di produzione del prodotto riferito alla materia legnosa non più approvvigionabile sostenuto nell'anno 2021;

*agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.*

**18.23.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità alla data del 24 febbraio 2022 e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati alla medesima data dall'ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al periodo precedente. La

presente disposizione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

*Conseguentemente:*

*al comma 7, sostituire le parole:* di cui al presente articolo *con le seguenti:* di cui ai commi da 1 a 6 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri di cui al comma *6-bis*, pari a 127 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

*all'articolo 58, comma 4, sostituire la parola:* 18, *con le seguenti:* 18, commi da 1 a 6,.

**18.36.** Nobili, Del Barba, Ungaro.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Per fronteggiare, nell'anno 2022, le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina e dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità alla data del 24 febbraio 2022 e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati alla medesima data dall'ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.

*7-ter.* Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma *7-bis*.

*7-quater.* Le previsioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

*7-quinquies.* Agli oneri di cui al comma *7-bis*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente, al comma 7 le parole:* di cui al presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo.

\* **18.39.** Gariglio.

\* **18.40.** Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Giacometto, Torromino.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)*

1. Gli accordi di foresta disciplinati dai commi *4-quinquies.1* e seguenti dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte agli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 12 maggio 2020, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera quali imprese operanti nel settore della bioedilizia, produttori finali di manufatti in legno, di imballaggi e di finiture lignee. È istituito presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per l'incremento dell'utilizzo del legno nazionale, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024. A valere sulle disponibilità e nel

limite della dotazione del citato fondo, è riconosciuto alle imprese che operano negli accordi di foresta di cui al presente comma un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 30 per cento della spesa al netto dell'imposta sul valore aggiunto sostenuta per la produzione e la lavorazione del legno nazionale. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.04.** Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Loss.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: «ferrosi» è soppressa;

b) al comma 4 le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

\* **18.05.** Benamati, Zardini.

\* **18.06.** Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

\* **18.07.** Eva Lorenzoni, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Pa-

ternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro.

\* **18.08.** Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiaco, Benigni.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina e dell'aumento del costo dei carburanti e dell'energia, nonché dell'aumento dei costi derivanti dagli aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2022, in ordine allo svolgimento delle attività imprenditoriali nei porti italiani, le autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2022, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo

scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.

2. La riduzione di cui al comma 1 può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 15 dicembre 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

3. Al fine di ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri derivanti della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e al persistere delle problematiche operative nei porti mondiali di provenienza e destinazione delle navi, nonché degli aumenti del costo dei carburanti e dell'energia:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi.

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, già definite con l'aggiudicazione al nuovo soggetto concessionario alla data del 31 gennaio 2022.

5. Le proroghe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono cumulabili con i periodi

di proroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**18.011.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Riduzione del cuneo fiscale)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**18.019.** Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Super deduzione del costo del lavoro)*

1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore dei servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il

20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

**18.020.** Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 19.

*Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.*

**19.1.** Albano, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le risorse disponibili a valere del fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate a indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.

\* **19.8.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

\* **19.9.** Gadda, Del Barba, Ungaro.

\* **19.11.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

\* **19.12.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese dei settori agricolo

e della pesca al fine di compensare le esigenze di liquidità dovute ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

**19.18.** Trano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'adozione di misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

**19.19.** Trano.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di garantire l'attuazione dei progetti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. -1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo in-

determinato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

*b)* nel titolo della legge, dopo le parole: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono aggiunte le seguenti: « e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ».

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*2-quater.* Al fine di accelerare ed incentivare la realizzazione di un sistema di produzione agricola sostenibile in linea con gli obiettivi della strategia « *From farm to fork* » e di ridurre l'utilizzo di *input* agricoli e in particolare dei fertilizzanti, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, è consentita, a fini sperimentali e scientifici, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi. Le istituzioni di ricerca e sperimentazione che intendono effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al precedente periodo sono tenute a pre-

sentare preventivamente una notifica all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

*2-quinquies.* Ai fini di cui al comma *2-quater* per tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta si intendono le nuove tecniche genomiche che permettono una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, come scientificamente definite SDN-1 e SDN-2 dall'autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea, e per cisgenesi si intende l'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile.

*2-sexies.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, gli elementi obbligatori della notifica e la procedura istruttoria, le modalità atte a garantire l'informazione pubblica e la consultazione, le modalità di presentazione e gli elementi della relazione conclusiva, nonché lo scambio di informazioni con la Commissione europea.

*2-septies.* Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi da *2-quater* a *2-sexies* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*2-octies.* Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:

« 6. L'uso delle DO è consentito anche per i vini ottenuti da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, utilizzate in proporzione massima del 15 per cento del totale ».

*2-novies.* All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dell'11 dicembre 2013 » sono aggiunte le seguenti: « ,

indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito, ».

*2-decies.* Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154 del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

a) l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

*2-undecies.* I commi 520 e 521 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l'articolo 68-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogati.

*2-duodecies.* Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 125 è aggiunto il seguente:

« 125-bis) servizi di impollinazione tramite api ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e ulteriori misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare.

**19.25.** Gallinella, L'Abbate, Gagnarli, Bilotto, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione,



Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Loss.

**(Inammissibile  
ad eccezione del comma 2-duodecies)**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso una semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**19.03.** Trano.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi

dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al primo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero di cui al comma 1 è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **19.05.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

\* **19.06.** Viviani, Gastaldi, Liuni, Golinelli, Bubisutti, Germanà, Lolini, Loss, Manzano, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **19.07.** Trancassini, Osnato, Lucaselli, Carretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

*(Misure per il rafforzamento qualitativo e quantitativo delle colture strategiche)*

1. Al fine di supportare il miglioramento della quantità e della qualità produttiva delle colture maidicole, leguminose e di soia coltivate in Italia e promosse dal fondo per la competitività delle filiere di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 5 maggio 2020, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate per le predette colture.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 5.000.000 di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*\* 19.09.** Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

**\*\* 19.010.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

**\*\* 19.011.** Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

**\*\* 19.012.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contri-

buto straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

**19.017.** Tasso.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

*(Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali)*

1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto ortofrutticolo nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione e accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo alla compensazione dovuta per la mancata vendita di prodotto sui mercati internazionali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**19.022.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

*(Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità)*

1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal

comparto agroalimentare nazionale, nonché stante il costante aumento delle temperature e il continuo verificarsi di episodi di siccità, anche nell'anno in corso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo ai danni sopravvenuti per le semine nel secondo e nel terzo trimestre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**19.023.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Rifinanziamento cambiiale agraria)*

1. Al fine di dare sostegno alle aziende agricole e della pesca in relazione alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 100 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**19.024.** Ripani, Scanu, Lombardo.

ART. 20.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria su i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.».

**20.8.** Sut, Corneli.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata sino a ventiquattro mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione

fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

*2-ter.* Agli oneri di cui al comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*2-quater.* Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305 del 2013 della Commissione, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno cinque anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

*2-quinquies.* Agli oneri di cui al comma *2-quater*, si provvede, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:* Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici nonché disposizioni in materia di primo insediamento di giovani in agricoltura.

**20.9.** L'Abbate, Gallinella, Gagnarli, Biloti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Rifinanziamento cambiiale agraria)*

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**20.05.** Trano.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Disposizioni per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: « Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o » sono inserite le

seguenti: « , con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, ».

**20.017.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**20.019.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Sostegno al settore termale)*

1. Le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali a carico del Servizio

sanitario nazionale definite nell'« Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 agosto 2000, n. 323 » sono incrementate, per il triennio 2022-2024, del 6 per cento per una spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

**20.024.** Manzo.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 493, dopo le parole: « prima del 1° gennaio 2018, » sono inserite le seguenti: « ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

b) al comma 494, dopo le parole: « alla data del provvedimento di messa in liquidazione » sono inserite le seguenti: « ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai

sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

**20.026.** Lacarra.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. Al comma 1 dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « forniture » sono inserite le seguenti: « , prestazioni professionali »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione »;

c) al secondo periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui al primo periodo, ».

2. Il comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.

**20.032.** Cancelleri, Zanichelli.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Moratorie al credito per le imprese)*

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a), le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

1.2) alla lettera b), le parole: « 30 giugno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

1.3) alla lettera c), le parole: « 30 giugno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

2) al comma 6:

2.1) alla lettera a), le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

2.2) alla lettera c), le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) all'articolo 58, comma 1, le parole: « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 » e le parole: « nel corso dell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno 2022 ».

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 15 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

**20.034.** Masi, Faro.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 settembre 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro »;

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1° luglio 2021 e il 30 settembre 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 31 dicembre 2022 »;

c) al comma 12, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 » e dopo le parole: « nell'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022 »;

d) al comma 18, le parole: « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite le seguenti: « entro il 30 settembre 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**20.038.** Pella, Prestigiacomo, Mandelli.

## ART. 21.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'elenco di cui all'Allegato B, annesso legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

« *software* per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: *eye tracking*, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli *analytics*, le leve del *marketing mix*: modifiche a *layout* (contenuti su schermi digitali), prezzi dinamici e promozioni, sistemi di *Customer Relationship Management*;

*software* per la multicanalità tra commercio *online* e *offline*;

*software* per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali;

piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi ».

\* **21.2.** Osnato, Albano, Bignami, Luca-selli, Rampelli, Trancassini.

\* **21.3.** Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Bordonali.

\* **21.4.** Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la comunicazione pubblicitaria di beni e servizi prodotti ».

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 2-*bis*, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 58 del presente decreto.

**21.6.** Prestigiacomo, Pella, Martino.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Incentivi per l'innovazione nell'industria del legno)*

1. L'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica agli investimenti per macchinari finalizzati alla trasformazione del tronco segato in prodotti con maggiore valore aggiunto. Per tali macchinari si applicano i coefficienti di riduzione previsti per l'anno 2021. L'Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è conseguentemente integrato.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

**21.03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 60.000 » è sostituita dalla seguente: « 150.000 »;

b) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: « cinque rate » sono sostituite dalle seguenti: « dieci rate »;

2) la lettera c) è soppressa.

**21.08.** Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Estensione delle spese ammissibili per l'acquisto dei beni strumentali materiali 4.0)*

1. Nell'elenco di cui all'Allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

« macchine e attrezzature per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita e la personalizzazione del prodotto o servizio (ad esempio: forni e celle di lievitazione controllabili da remoto, stampanti 3D);

sistemi di automazione del magazzino, gestione dell'ordine e consegna al cliente;

sistemi di *check-in*, carrelli virtuali, scansione prodotti, *instant checkout* con pagamento *self*;

vetrine interattive, espositori e *layout* collegati digitalmente a sistemi gestionali, camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;

tecnologie per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: *eye tracking*, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli *analytics*, le leve del *marketing mix* ».

\* **21.09.** Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.



\* **21.010.** Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.

\* **21.011.** Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

#### ART. 22.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, dopo le parole: « le attività commissionate a soggetti » sono aggiunte le seguenti: « , che svolgono attività di impresa non inferiore a 10 anni, » e le parole: « in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa » sono soppresse.

**22.21.** Lacarra.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### Art. 22-bis.

*(Modifiche al credito d'imposta per l'Imu in favore del comparto del turismo)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: « a condizione che i relativi proprietari » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;

2) le parole: « nel secondo trimestre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo o nel secondo trimestre 2021 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019 ».

\* **22.01.** Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

\* **22.02.** Fregolent, Ungaro, Del Barba.

\* **22.03.** Faro.

\* **22.04.** Giacometto, Torromino, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto.

\* **22.05.** Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### Art. 22-bis.

*(« Capitale Umano 4.0 »: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000

euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie *green* e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti rinnovabili e dall'utilizzo di biomasse, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**22.013.** Vallascas.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-bis.

*(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)*

1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, all'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 maggio 2022 »;

2) le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

c) al comma 5-*bis*, le parole: « 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. Nel corso di tale periodo, sono comunque sospesi i termini di decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche né avviate nuove procedure esecutive, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.

*Conseguentemente, alla rubrica del capo III dopo le parole: ripresa economica aggiungere le seguenti: e fiscale.*

**22.025.** Martinciglio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

*(Certeza nell'applicazione delle disposizioni in materia di ammissibilità delle attività al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica)*

1. Al fine di potenziare la competitività delle imprese, attraverso la corretta e certa applicazione del credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo e di quello sugli investimenti in innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma del piano Transizione 4.0, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 200, alinea, dopo le parole: « Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) », sono inserite le seguenti: « , nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE »;

b) al comma 201, alinea, dopo le parole: « Manuale di Oslo dell'OCSE » sono inserite le seguenti: « , nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE ».

**22.030.** Carabetta.

ART. 23.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole:* è riconosciuto aggiungere le seguenti: , commisurato ad un'aliquota massima del 40 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive ovvero;

*dopo le parole:* funzionamento delle sale cinematografiche aggiungere le seguenti: di grandi imprese e nella misura massima del 60 per cento per le piccole e media imprese.

**23.1.** Bella, Orrico.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

*(Credito imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del citato credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta ai fini del credito di imposta di cui al comma 1 deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **23.02.** Mollicone.

\* **23.03.** Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro.

\* **23.04.** Vacca.

#### ART. 24.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

##### Art. 24-bis.

*(Rifinanziamento della misura « Resto al Sud »)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**24.02.** Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

##### Art. 24-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile)*

1. Al fine di dare continuità alle azioni finalizzate al sostegno, alla nascita, allo

sviluppo e al consolidamento delle imprese guidate da donne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**24.05.** Giarrizzo, Alaimo.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

##### Art. 24-bis.

*(Dismissione, risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia)*

1. A valere sulle risorse del fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 24 del presente decreto, in considerazione dell'approssimarsi della data di definitiva dismissione dell'uso del carbone nella produzione nazionale di energia elettrica, è accantonata una somma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, paritariamente ripartita, destinata ad avviare il processo di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torredaliga Nord a Civitavecchia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Puglia, il Comitato di coordinamento di cui all'Accordo di programma del 4 gennaio 2018 per il rilancio

delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del comune di Brindisi, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici, finalizzato all'adozione di un protocollo integrativo all'Accordo di programma del 4 gennaio 2018 volto ad adottare ulteriori specifiche misure finalizzate alla transizione ecologica, alla dismissione, al risanamento e alla riconversione della centrale a carbone di Cerano, ivi comprese quelle volte alla realizzazione di siti di produzione di impianti energetici da fonti rinnovabili, di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, di siti destinati a nuove attività di logistica e di produzione industriale, individuando altresì interventi per il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali mediante misure per l'attrazione di nuovi investimenti e percorsi di formazione e riqualificazione del personale da reclutare o impiegato, direttamente e nell'indotto.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito un Accordo di programma volto a definire specifiche misure finalizzate alla dismissione, al risanamento e alla riconversione della centrale a carbone di Civitavecchia, ivi comprese quelle volte alla creazione di un *Innovation Hub* sull'energia e alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde, anche connesse alla ambientalizzazione del porto, individuando altresì le misure per il mantenimento dei livelli occupazionali mediante i percorsi riqualificazione del personale impiegato, direttamente e nell'indotto. L'Accordo è siglato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Lazio, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici.

4. Per le finalità del presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può promuovere la conclusione di uno specifico contratto di sviluppo per ciascuna delle

due aree interessate, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 2015, n. 23, sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, per l'area di Brindisi, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, nonché dall'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e sviluppo d'impresa Spa e dalle regioni e dai comuni interessati.

5. Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico provvedono alla valutazione dei criteri di applicabilità ai progetti di riconversione di cui al presente articolo alle misure di finanziamento pubblico dei progetti di comune interesse europeo di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 188/02 (IPCEI), nonché alla valutazione per l'accesso di detti progetti alle misure e alle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just transition fund*).

**24.06.** D'Attis, Battilocchio, Martino, Pella, Squeri.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)*

1. Il fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**24.08.** Giarrizzo, Alaimo.

ART. 25.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

Art. 25-bis.

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, » sono inserite le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, »;

b) dopo le parole: «è approvata » sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale ».

2. Al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 », sono aggiunte le seguenti: «e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ».

**25.02.** Lacarra.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

Art. 25-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla

pandemia e delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, possono essere estinti, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2022, sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per omessi versamenti dovuti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposta regionale sulle attività produttive, per imposte sostitutive, per imposta sul valore aggiunto, per ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, per contributi previdenziali e assistenziali, per imposta sul valore degli immobili all'estero e per imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.

2. Possono essere altresì estinte le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Possono essere definiti anche i debiti per le imposte, i contributi e le ritenute di cui al comma 1, risultanti da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, anche se non ancora affidati all'agente della riscossione.

4. I debiti per imposte e contributi di cui al comma 1 possono essere estinti con il pagamento integrale degli stessi, al netto di sanzioni e interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali se già iscritte a ruolo, che non si applicano per chi aderisce alla definizione di cui al comma 1.

5. I debiti per le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo

5202, per le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, nonché per le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti con il versamento di una somma corrispondente al 10 per cento delle sanzioni complessivamente irrogate, al netto degli interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali, sia se in fase amministrativa che se affidate all'agente della riscossione, anche se non ancora prese in carico da quest'ultimo.

6. I debiti portati da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

7. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

8. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

9. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in secondo grado.

10. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

11. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di 120 rate bimestrali, di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2022.

12. In caso di pagamento rateale, ai sensi del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2022, gli interessi al tasso dell'1 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

14. Il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 luglio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 11.

15. Nella dichiarazione di cui al comma 14 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare con il pagamento degli importi dovuti nella misura indicata dal comma 11, oltre a quelli indicati dal presente articolo, agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è

subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

16. Entro il 30 ottobre 2022, il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 14, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

17. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 14.

18. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

19. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

20. Entro il 31 agosto 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 14 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

21. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

22. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 14:

*a)* alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 19, lettera *b)*, sono automaticamente revocate;



b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

23. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

24. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 11 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e comunque a partire dal 30 settembre 2022, e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

25. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

26. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3, i debiti sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo

16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna divenute definitive;

27. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

28. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio n. 267 del 1942.

29. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 29 e 31 del presente articolo, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

30. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2022 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il

differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2022, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2022, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 21, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 21, lettera b).

31. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 dicembre 2022, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

32. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a otto giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.

33. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), del citato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

*Conseguentemente alla rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di pacificazione fiscale.*

**25.03.** Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

*Art. 25-bis.*

*(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)*

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 5.000.000 per il 2022 e 4.800.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:

a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

c) pulizia;

d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

e) stoccaggio prodotti e materiali;

f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

g) *hostess* e interpreti;

h) servizi di ristorazione;

i) pubblicità, promozione e comunicazione, *brochure*, *poster*, cartelloni, *flyer*, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposita finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e l'articolo 46-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 4.800.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

**25.04.** Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Colvolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 26.

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una*

diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

- \* **26.1.** Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
- \* **26.2.** Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
- \* **26.3.** Bitonci, Covolo, Tiramani, Patelli, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- \* **26.4.** Trizzino.
- \* **26.5.** Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
- \* **26.6.** Ferri, D'Alessandro, Frate, Del Barba, Ungaro.
- \* **26.7.** De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I prezzari aggiornati ai sensi del presente articolo si applicano altresì agli appalti pubblici per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**26.15.** Sani.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* della determinazione dei prezzari *sopprimere le seguenti:* regionali;

b) *dopo le parole:* di cui al comma 7 del medesimo articolo 23 *aggiungere le seguenti:* ovvero quelli in uso,;

c) *dopo le parole:* 31 dicembre 2021 *aggiungere le seguenti:* , ovvero successivamente; analogamente procedono le stazioni appaltanti che non applicano prezzari regionali.

- \* **26.28.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
- \* **26.29.** Giacomoni, Mazzetti.
- \* **26.30.** Gagliardi, Scanu.
- \* **26.31.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
- \* **26.32.** Del Barba, Ungaro.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero, relativamente alle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di cui agli articoli 114 e seguenti del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, i prezzari in uso presso le stesse. Le stazioni appaltanti dei settori speciali aggiornano i citati prezzari ai fini del computo del conguaglio di cui al successivo periodo del presente comma.

**26.37.** Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Porchietto, Giacometto, Torromino.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nel caso in cui l'ultimo prezzario regionale disponibile non sia aggiornato al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti applicano un incremento del 20 per cento alle risultanze dell'ultimo prezzario disponibile più aggiornato.

- \* **26.33.** Del Barba, Ungaro.
- \* **26.34.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Co-

volò, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **26.35.** Gagliardi, Scanu.

\* **26.36.** Giacomoni, Mazzetti.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il contributo a valere sulle risorse del Fondo è riconosciuto esclusivamente in relazione ad aumenti eccezionali dei prezzi non aventi natura anomala. Al fine di valutare la natura degli aumenti dei prezzi delle materie prime necessarie alla realizzazione degli interventi nel settore degli appalti pubblici di lavori, è costituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una Commissione, che provvede a determinare il prezzo amministrato per le materie prime per le quali accerta un aumento anomalo del prezzo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative della Commissione, l'elenco delle materie prime oggetto di valutazione e i criteri per la determinazione delle soglie di anomalia e del prezzo amministrato. Per lo svolgimento delle attività della Commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**26.45.** De Micheli, Fragomeli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Nell'ambito del piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e degli interventi infrastrutturali per le Olimpiadi invernali, che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS S.p.a. da

utilizzare per l'adeguamento viario di ponti e viadotti. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

**26.46.** Fragomeli.

*Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: di ANAS S.p.a. aggiungere le seguenti: e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali.*

\* **26.62.** Scanu, Gagliardi.

\* **26.63.** Bruno Bossio, Gariglio, Casu.

\* **26.64.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

\* **26.65.** Maccanti, Comaroli, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Micheli.

\* **26.66.** Grippa.

\* **26.67.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **26.68.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Micheli.

\* **26.69.** Torromino, Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiaco, Benigni.

\* **26.70.** Mazzetti, Martino, Pella.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati nell'ambito del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

\*\* **26.75.** Gusmeroli, Ferrari, Gerardi, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

\*\* **26.76.** Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.

\*\* **26.77.** Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Relativamente alle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di cui agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligatorietà della costituzione dei collegi consultivi tecnici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, consegue alla espressa richiesta di una delle parti.

**26.80.** Topo.

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

14-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi sulle imprese della grave crisi internazionale e accelerare gli investimenti pubblici, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si appli-

cano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

14-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **26.79.** Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

\* **26.81.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

\* **26.82.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

\* **26.83.** Mazzetti, Cortelazzo, Martino, Pella, Squeri.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. Nell'ambito delle misure volte a fronteggiare l'aumento eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate misure che, senza nuovi o maggiori oneri per oneri per la finanza pubblica, consentano alla stazione appaltante o all'aggiudicatario di proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

**26.88.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni,

Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**Art. 26-bis.**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Per i contratti di cui al comma 1, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene operata sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, an-

che in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziati annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: 26 aggiungere la seguente: 26-bis,.*

\* **26.04.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **26.05.** Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.

\* **26.06.** Villarosa.

\* **26.07.** Rizzetto, Rampelli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli.

\* **26.08.** Torto.

\* **26.09.** Cancelleri, Martinciglio.

\* **26.017.** Pella, Prestigiacomo, Mandelli.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

*Art. 26-bis.*

*(Disposizioni urgenti in materia di adeguamento dei prezzi negli appalti pubblici di lavori)*

1. Negli appalti pubblici di lavoro in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto delle materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare prosecuzione dei contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Come base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore.

3. Negli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali

già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziato annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate sia le somme derivanti da ribassi d'asta, sia le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

**26.014.** Aprile.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

*Art. 26-bis.*

*(Equilibrio dei contratti pubblici per il servizio energia)*

1. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni Consip per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento Iva del 5 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nonché le loro proroghe, modifiche e integrazioni.

2. Il comma 1 ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.

**26.012.** Topo, Buratti, Sani.



*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.  
(Rinegoziazione)

1. Per i contratti di appalto privati sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.

- \* **26.023.** Gagliardi, Scanu.
- \* **26.024.** Del Barba, Ungaro.
- \* **26.025.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
- \* **26.026.** Giacomoni, Mazzetti.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.  
(Rinegoziazioni contrattuali)

1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti impreveduti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzi a base di

gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato.

**26.028.** Maschio, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Misure per le procedure di aggiudicazione dei mezzi ecologici destinati al Tpl)*

1. A valere sulle risorse previste nella Componente 2 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile », le stazioni appaltanti quali gli enti territoriali e Consip all'esito delle procedure per l'aggiudicazione delle forniture di bus elettrici destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale conferiscono alle aziende aggiudicatariarie un contributo a titolo di acconto pari al 30 per cento del costo totale da sostenere per l'acquisto dei mezzi.

**26.032.** Maraia.

ART. 27.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri concessionari di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in conformità alle economie di progetto formatesi in pendenza del rapporto concessorio.

- \* **27.6.** Pizzetti, Gariglio.
- \* **27.7.** Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
- \* **27.8.** Palmieri, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Giacometto.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*Art. 27-bis.*

*(Disposizioni urgenti in materia di appalti di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi degli alimenti e delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e fornitura di derrate alimentari aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dell'oggetto dei contratti, a parità di offerta economica, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. Tale rinegoziazione si applica a tutti i contratti nei quali le variazioni di prezzo delle singole materie prime alimentari, dei carburanti e dei prodotti energetici risultano complessivamente pari o superiori a un valore minimo del 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1 il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 giugno 2023.

**\*\* 27.01.** Sani.

**\*\* 27.02.** Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

**\*\* 27.03.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Co-

volò, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

**\*\* 27.04.** Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.

**\*\* 27.05.** Ungaro, Del Barba.

**\*\* 27.06.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*Art. 27-bis.*

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)*

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 e il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra. Si applica, altresì, alle offerte pervenute nel medesimo arco temporale di cui al periodo precedente.

**\* 27.08.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

**\* 27.09.** Gagliardi, Scanu.

**\* 27.10.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

**\* 27.011.** Del Barba, Ungaro.

**\* 27.012.** Giacomoni, Mazzetti.

## ART. 28.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

« b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della designazione degli stessi da parte della struttura tecnica del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 21-bis; »;

b) al comma 2, lettera c), sono premesse le parole: « qualora previsto dai rispettivi bandi ».

2-ter. Dopo l'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:

« Art. 21-bis.

*(Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca)*

1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale.

2. La struttura di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al comma 1, in particolare:

a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'atti-

vità dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 21;

c) supporta il comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21.

3. La struttura tecnica di missione, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla terza area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari a euro 541.000 per il funzionamento della struttura tecnica di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari a euro 926.346 per l'anno 2022 e a euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al

comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti della struttura tecnica di missione. Rimangono in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 e n. 165. ».

**28.5.** Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

ART. 29.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

**29.2.** Raduzzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva, già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la

somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *a*), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *b*).

\* **29.3.** Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

\* **29.4.** Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.

\* **29.5.** Barzotti.

ART. 30.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)*

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica. »;

*b)* all'articolo 51, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « dei beni immobili », sono inserite le seguenti: « o di diritti reali sugli stessi »;

2) le parole: « può esperirsi » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore può esperire »;

c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: « emana il decreto d'imposizione della servitù », sono inserite le seguenti: « entro 15 giorni dalla richiesta d'intervento d'installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica ».

**30.012.** Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Semplificazioni procedurali in materia di autorizzazione sismica)*

1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

\* **30.013.** Butti.

\* **30.014.** Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.

\* **30.015.** Serritella.

\* **30.016.** Zanella, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-

sandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro.

\* **30.017.** Giacomoni, Giacometto.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)*

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « in specie », è inserita la seguente: « anche » e dopo le parole: « destinati ad ospitare », è inserita la seguente: « successivamente »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica. »;

3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla installazione d'infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. »;

4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 », sono inserite le seguenti: « ove previsto, »;

b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). »;

c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dei beni immobili », sono inserite le seguenti: « o di diritti reali sugli stessi » e le parole: « può esperirsi », sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore può esperire »;

d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: « emana il decreto d'imposizione della servitù », sono inserite le seguenti: « entro quindici giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica ».

2. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

3. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

« 8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il

certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. ».

4. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.

5. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: « I comuni possono adottare un regolamento », sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche ».

**30.018.** Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Semplificazioni in materia di collaudo statico)*

1. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

« 8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comuni-

cazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. ».

- \* **30.025.** Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
- \* **30.026.** Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
- \* **30.027.** Liuzzi.
- \* **30.028.** Zanella, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
- \* **30.029.** Giacomoni, Giacometto.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Disposizioni inerenti il contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva)*

1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo che residuano dall'assegnazione sono ulteriormente ripartite, sino a esaurimento delle risorse disponibili, tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili. »

- \*\* **30.044.** Topo.
- \*\* **30.045.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Spina, Sandra Savino, Bond.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Norma d'interpretazione autentica)*

1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si interpreta nel senso che il credito d'imposta ivi previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, è cedibile a terzi sino al 31 dicembre 2022 con le modalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

- \* **30.054.** Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
- \* **30.056.** Faro.
- \* **30.057.** Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Comaroli, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Istituzione banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo)*

1. Al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, attraverso la quale

sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi e analitici propeutici alle azioni e agli interventi del Garante. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e ai soggetti destinatari delle stesse.

2. Per la gestione della banca dati di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'unità di missione istituita ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.

4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**30.066.** Alemanno.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Benefici fiscali e sostegno agli investimenti nelle zone economiche speciali)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo, è inserito il

seguente: « Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o d'investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. ».

**30.067.** Scerra.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Disposizioni in materia di aggregazione aziendale)*

1. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

**30.068.** Cavandoli, Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Patassini, Paternoster.

ART. 31.

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:* Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e a prescindere dalla competenza degli emolumenti, una somma a titolo di



indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro.

**31.2.** Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole:* nella retribuzione erogata *con le seguenti:* con le competenze erogate a qualsiasi titolo;

b) *al secondo periodo sostituire le parole:* previa dichiarazione del lavoratore di non *con le seguenti:* salvo dichiarazione del lavoratore di.

**31.10.** Federico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetta altresì ai lavoratori del settore industriale che hanno patito periodi di malattia per cui l'applicazione dell'indennità di malattia Inps avrebbe comportato l'applicazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**31.14.** Frate, Ferri, Baldini, Del Barba, Ungaro.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)*

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio,

agosto e settembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei lavoratori.

\* **31.03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **31.04.** Mandelli, Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.

\* **31.05.** Scanu, Gagliardi.

\* **31.06.** Manzo, Cubeddu, Invidia.

\* **31.07.** Moretto, Ungaro, Del Barba.

\* **31.08.** Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

\* **31.09.** Bonomo, Benamati.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)*

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei lavoratori.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022 non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

**31.010.** Frassini, Fiorini, Micheli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

#### ART. 32.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: residenti in Italia.*

**32.1.** Ungaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche in favore di *caregiver* familiari di persone con disabilità grave, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non siano anche titolari di alcun reddito o di pensione.

1-*ter*. Alle maggiori spese derivanti dal comma 1-*bis*, valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**32.4.** Tasso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, individuati dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, corrispondono l'indennità *una tantum* di cui al comma 1, con la mensilità di ottobre 2022.

**32.5.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: o al momento della presentazione della domanda,.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 9, sostituire le parole: per il mese di giugno 2022 con le seguenti: nel primo semestre del 2022;*

b) *al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici Inps;*

c) *al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato;*

d) *al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole:* l'accredito di almeno un contributo mensile *con le seguenti:* la percezione di un reddito pari almeno a un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;

e) *al comma 18, sopprimere il secondo periodo;*

f) *al comma 21, sostituire le parole:* valutati in 804 milioni *con le seguenti:* nel limite massimo di 904 milioni;

g) *all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* nella misura del 25 per cento *con le seguenti:* nella misura del 25,25 per cento;

h) *all'articolo 58, comma 4, alinea, sostituire le parole:* 16.702.778.500 euro *con le seguenti:* 16.802.778.500 euro e, *alla lettera c), sostituire le parole:* quanto a 6.508 milioni *con le seguenti:* quanto a 6.608 milioni.

**32.6.** Fassina, Fornaro, Pastorino, De Lorenzo.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.a. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge

23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di 40 milioni di euro. L'Inps e l'Agenzia delle entrate forniscono tempestivamente ogni elemento di riscontro eventualmente richiesto dalla società Sport e Salute S.p.a. anche per le finalità di cui al comma 4.

*Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 844 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.

**32.16.** Barelli, Pella, Martino, Versace.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole:* 50 contributi giornalieri *con le seguenti:* 7 contributi giornalieri.

\* **32.21.** Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro, Pettarin.

\* **32.22.** Nobili, Del Barba, Ungaro.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. L'Inps, a domanda, eroga al personale docente non di ruolo, compreso il personale delle scuole pubbliche, paritarie e private, il cui incarico termina il 30 giugno 2022, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro.

**32.23.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole:* l'accredito di almeno un contributo mensile *con le seguenti:* la percezione di un reddito pari almeno a un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'arti-

colo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

\* **32.25.** Muroi.

\* **32.26.** Gribaudo, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri.

\* **32.27.** Pallini, Amitrano, Invidia.

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

*16-bis.* L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori transfrontalieri, nel limite di spesa complessiva massima di 30 milioni di euro per l'anno 2022, una indennità *una tantum* pari a 200 euro. Tale indennità è corrisposta solo ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

*16-ter.* Le disposizioni di cui al comma *16-bis*, nel rispetto del limite di spesa complessiva massima di cui al medesimo comma, si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*16-quater.* All'onere di cui al comma *16-bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**32.34.** D'Attis, Pella.

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

*16-bis.* L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori transfrontalieri una indennità *una tantum* pari a 200 euro. Tale indennità è corrisposta solo ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti transfrontalieri non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

*16-ter.* Il comma *16-bis* si applica anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'arti-

colo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**32.35.** Di Muro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Colvolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

*17-bis* L'Inps, a domanda, eroga ai soggetti titolari d'incarichi temporanei con contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza 15 ovvero 30 giugno 2022, in qualità di personale docente ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro.

**32.36.** Del Sesto, Casa, Tuzi, Palmisano.

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

*18-bis.* L'indennità di cui al comma 18 è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 50 milioni di euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono presentate, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili 6 aprile 2020 alla società Sport e Salute S.p.a., la quale esamina tali domande in ordine cronologico. L'indennità di cui al presente comma è erogata, in via automatica e senza necessità di nuova domanda, dalla società Sport e Salute S.p.a. in favore dei beneficiari delle indennità ai collaboratori sportivi di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L'Inps e l'Agenzia delle entrate forniscono tempestivamente ogni elemento di riscontro eventualmente richiesto dalla società Sport e Salute S.p.a., anche per garantire il rispetto delle incompatibilità stabilite al presente comma tra l'indennità di cui al medesimo presente comma e altri emolumenti. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

18-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 18-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 32.44. Spadafora.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18-bis. L'Inps, a domanda, eroga una indennità *una tantum* pari a 200 euro ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*Conseguentemente:*

a) al comma 19, sostituire le parole: di cui ai commi da 8 a 18 con le seguenti: di cui ai commi da 8 a 18-bis;

b) sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18-bis, valutati in 807 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto;

c) all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 27 milioni.

#### 32.45. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

##### Art. 32-bis.

*(Indennità una tantum per studenti universitari fuori sede volta al sostegno delle spese di locazione e delle utenze elettriche e gas)*

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, incluso il contributo di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è

istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, finalizzato a corrispondere un contributo *una tantum* di 200 euro per le spese di locazione abitativa e delle utenze di energia elettrica e gas sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso di regolare contratto di locazione.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.*

**32.02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**Art. 32-bis.**

*(Disposizioni per il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane)*

1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane, agevolandone l'accesso al credito e il mantenimento del diritto all'abitazione principale, nonché per contrastare le difficoltà di pagamento dei servizi

alla persona e all'assistenza semiresidenziale e residenziale, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

« *c-ter*) nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) una quota pari a 5 milioni di euro è riservata per concedere garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e site sul territorio nazionale. La garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e comunque per ciascuna operazione nella misura massima di copertura del minor valore tra il 70 per cento dell'importo finanziato al momento dell'erogazione e il 70 per cento della quota capitale al momento dell'escussione della garanzia. La suddetta garanzia può essere concessa a condizione che i richiedenti abbiano un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e che il finanziamento inizialmente erogato non superi l'importo di 250.000 euro. La suddetta garanzia può essere escussa solo dopo il completamento dell'escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita dell'immobile, nei soli casi in cui il credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita, limitatamente al credito residuo in linea capitale e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo di cui al primo periodo, il quale può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la garanzia. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma

“Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti e organismi pubblici e privati. Alla gestione degli interventi di garanzia provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri, le condizioni e le modalità per l’operatività della garanzia;

b) la misura degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell’immobile e in rapporto al credito erogato;

c) le modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). ».

**32.03.** Buratti, Fragomeli, Sani, Topo.

#### ART. 33.

*Al comma 1, dopo le parole: una tantum per l’anno 2022 aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 200 euro.*

\* **33.1.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **33.2.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.

\* **33.3.** Gusmeroli, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,

Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Binelli.

\* **33.4.** Zangrillo, Polverini, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D’Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.

*Al comma 2, sopprimere le parole: incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 3.*

**33.7.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le domande potranno essere presentate presso gli istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 2008.*

**33.8.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:*

Art. 33-bis.

*(Proroga del regime forfetario)*

1. All’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « e per i quattro successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sei successivi ».

**33.01.** Sodano.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**33.033.** Davide Aiello.

ART. 34.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di due mesi con le seguenti: per un periodo di sette mesi;

b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , su richiesta delle regioni,;

c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non oltre 13 milioni, con le seguenti: non oltre 45,5 milioni;

d) sopprimere il comma 3.

**34.4.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Menga.

Sopprimere il comma 3.

**34.5.** Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Modificazioni all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

« 9-ter. Rientrano nella nozione di offerta congrua di cui al presente decreto le offerte di lavoro proposte ai beneficiari di cui al comma 7 dai centri per l'impiego e direttamente dai datori di lavoro privati. In tale ipotesi, l'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al comma 7 viene comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio ai fini della decadenza dal beneficio. ».

\* **34.04.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **34.05.** Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

\* **34.06.** Scanu, Gagliardi.

\* **34.07.** Faro.

\* **34.08.** Frassini, Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro.

\* **34.09.** Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di efficientamento della piattaforma digitale per il coordinamento dei centri per l'impiego)

1. Al fine di potenziare la gestione delle misure di politiche attive del lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2022, sulla piattaforma digitale per il coordinamento dei



centri per l'impiego di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è istituita una sezione dedicata all'incrocio domanda-offerta di lavoro dei percettori del Reddito di cittadinanza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riferimento alle modalità di registrazione delle offerte di lavoro da parte delle imprese e dell'accettazione delle stesse da parte dei percettori del Reddito di cittadinanza nonché all'accesso alle informazioni contenute nella sezione dedicata e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.

**34.022.** Alemanno.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

Art. 34-bis.

*(Abrogazione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. L'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è abrogato.

**34.024.** Claudio Borghi, Boldi.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

Art. 34-bis.

*(Modifiche alla disciplina in materia di obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)*

1. In considerazione dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, fino al 31 marzo 2022, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono agli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro contro il rischio di contagio da COVID-19, ai sensi di quanto previsto dalle misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**34.025.** Claudio Borghi, Boldi.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

Art. 34-bis.

*(Proroga dell'agevolazione contributiva per i lavoratori e le lavoratrici delle imprese che operano nelle regioni meridionali)*

1. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali e contenere gli effetti negativi sull'occupazione in considerazione del perdurare degli esiti economici avversi determinati dall'epidemia da COVID-19 nonché dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni adottate dall'Unione europea, nelle aree svantaggiate caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 161-168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto delle condizioni già previste dalla comunicazione della Commissione europea, C(2022)171 final, dell'11 gennaio 2022, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva del 30 per cento per le imprese che operano nelle regioni del Sud, è prorogato al 30 giugno 2022, quale termine finale di operatività del *Temporary Framework*. Previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea, il termine finale di operatività della Decontribuzione Sud è prorogata al 31 dicembre 2022.

**34.026.** Amitrano.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

Art. 34-bis.

*(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV))*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 62:

1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al cento per cento dei versamenti effettuati, fino a un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni ovvero, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni. »;

2) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo, non può essere inferiore ai 45 milioni di euro annui ».

*b)* all'articolo 65, comma 5, le parole: « con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS ».

*c)* all'articolo 66, comma 3, le parole: « al giudice amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice ordinario ».

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**34.027.** Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

Art. 34-bis.

*(Disposizioni in materia d'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

« 283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, a eccezione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: « più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne » sono aggiunte le seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età ».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

« 380-bis. Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta

nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: « tra il 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° gennaio 2014 ».

5. Agli oneri derivante dal presente articolo, valutati in 37,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**34.034.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**Art. 34-bis.**

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del presente decreto, ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è au-

torizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. ».

**34.036.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

**ART. 35.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 35.**

*(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità d'identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di tra-

sporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), del presente decreto.

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 55, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dei soggetti rivenditori di energia elettrica » sono inserite le seguenti: « e dei soggetti produttori di armi da guerra, »;

2) all'articolo 58, comma 4, sopprimere la parola: 35,

**35.1.** Spessotto, Trano, Vianello, Raduzzi, Vallascas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 79 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

*al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 60 con le seguenti: euro 200;*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**35.2.** Raduzzi.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**Art. 35-bis.**

*(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)*

1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**35.01.** Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zannella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali, Binelli.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**Art. 35-bis.**

*(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)*

1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 ».

\* **35.02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **35.03.** Pella, Mandelli, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.

\* **35.04.** Casu, Gariglio.

\* **35.05.** Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

\* **35.06.** Pastorino, Fassina.

## ART. 36.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

## Art. 36-bis.

*(Viaggitalia, biglietto unico per i treni regionali)*

1. Al fine di supportare il risparmio energetico e agevolare gli spostamenti e il turismo nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in accordo con Trenitalia S.p.A., a partire dal 1° fino al 31 agosto 2022, istituiscono VIAGGITALIA, un biglietto unico del valore di 9 euro per accedere e usufruire di tutti i treni regionali.

2. Il biglietto è strettamente personale e nominativo e sarà acquistabile in tutte le biglietterie Trenitalia e *online*.

3. Il costo di VIAGGITALIA è ridotto alla metà per i minorenni, le donne in stato di gravidanza e per i soggetti portatori di *handicap* o disabilità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.

**36.01.** Sodano.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

## Art. 36-bis.

*(Misure in favore di imprese che effettuano servizi di trasporto passeggeri per finalità turistiche)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-ter) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al numero 127-novies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano anche alle prestazioni di trasporto di passeggeri effettuate prevalentemente o esclusivamente per finalità turistico-ricreative, svolte su rotte, anche circolari, d'interesse turistico nei confronti di un pubblico prevalentemente o esclusivamente turistico.

**36.02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

## ART. 37.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

## Art. 37-bis.

*(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili

appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrut-

ture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse, per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Art. 37-ter.

*(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale desti-

nato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o d'impresе registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

*b)* essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8

e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

*c)* essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

*d)* essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

*e)* essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

*f)* non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

*a)* l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

*b)* la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie d'incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso

dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.

#### **37.01. D'Orso.**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### *Art. 37-bis.*

*(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;



cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

*b)* essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

*c)* essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

*d)* essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

*e)* essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

*f)* non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella

provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

*a)* l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

*b)* la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della

medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.

**37.012.** D'Orso.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**Art. 37-bis.**

*(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia)*

1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare l'ambiente e l'ecosistema lagunare nonché un patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia, con proprio regolamento, può:

a) individuare ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, all'interno dei quali possono essere posti limiti, anche temporali, allo svolgimento di attività di locazioni d'immobili a uso residenziale per fini turistici, in qualunque forma sia esercitata, subordinando lo svolgimento della stessa al rilascio, nel rispetto del principio di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, di una autorizzazione avente, in ogni caso, carattere temporaneo;

b) stabilire altresì un limite di durata complessiva delle locazioni in ciascun anno solare, differenziandolo anche in relazione alle esigenze delle zone del territorio amministrato, con specifico riferimento al centro storico e alle aree d'interesse culturale e artistico;

c) definire, in conformità alla vigente legislazione regionale in materia, criteri e modalità di erogazione di contributi o altre forme di sostegno comunali ai canoni di locazione per uso abitativo di lunga durata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione re-

sidente ed è adottato nel rispetto della legge regionale in materia.

**37.02.** Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

#### ART. 38.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di non ledere la corretta attuazione del principio di leale concorrenza, all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « limitatamente ai comuni in cui tali interventi sono previsti ».

**38.5.** Carabetta, Liuzzi, Faro.

#### ART. 39.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

*1-ter.* All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: « si applicano » a: « sezione II » sono sostituite

dalle seguenti: « non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17 »;

*b)* i commi 3 e 4 sono abrogati.

*1-quater.* Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*1-quinquies.* All'articolo 1, comma 28, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis)* » sono aggiunte le seguenti: « nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio ».

*1-sexies.* All'articolo 10-ter del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: « associazioni sportive dilettantistiche » sono aggiunte le seguenti: « e le società sportive dilettantistiche »;

*b)* dopo le parole: « concessioni a tali associazioni » sono aggiunte le seguenti: « e società »;

*c)* dopo le parole « riequilibrio economico-finanziario delle associazioni » sono aggiunte le parole « e società ».

*1-septies.* Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-

legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il secondo trimestre 2022 e pari a 20 milioni di euro per il terzo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

*1-octies.* La dotazione del comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnata alla data del 31 dicembre 2021, è utilizzata anche per le finalità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, incrementato per l'anno 2022 di 67 milioni di euro. I contributi in conto interessi del Fondo relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

*1-nonies.* Per i soggetti beneficiari del fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del fondo di garanzia di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione connessa alla garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle

cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

**39.8.** Rossi, Lotti, Prestipino.

***(Inammissibile ad eccezione dei commi 1-bis e 1-octies)***

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

*1-ter.* All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: « si applicano » a: « sezione II » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17 »;

*b)* i commi 3 e 4 sono abrogati.

*1-quater.* Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, se-

condo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*1-quinquies.* All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) » sono aggiunte le seguenti: « nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio. ».

*1-sexies.* All'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « associazioni sportive dilettantistiche » sono aggiunte le seguenti: « e le società sportive dilettantistiche »;

b) dopo le parole: « concessioni a tali associazioni » sono aggiunte le seguenti: « e società »;

c) dopo le parole: « riequilibrio economico-finanziaria delle associazioni » sono aggiunte le seguenti: « e società ».

*1-septies.* All'articolo 12-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1216, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

« 7) alla creazione di divisioni femminili all'interno delle leghe professionistiche ».

*1-octies.* Il comma 1 dell'articolo 12-*quater* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

“5-*quater*. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo ad eccezione di quanto segue. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe abbiano conseguito la qualificazione professionistica, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo”;

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3." ».

*1-nonies.* Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per il 2022, che costituisce tetto di spesa.

\* **39.3.** De Menech.

\* **39.4.** Trancassini, Caiata, Osnato, Bignami, Albano, Lucaselli.

\* **39.5.** Carelli.

\* **39.6.** Durigon, Belotti, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini.

\* **39.7.** Pastorino, Fassina.

\* **39.9.** Barelli, Pella, Martino, Versace.

**(Inammissibile  
ad eccezione del comma 1-bis)**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

dopo le parole: « e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*) » sono aggiunte le seguenti: « nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche e professionistiche ».

*1-ter.* Alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « sportive » sono inserite le seguenti: « professionistiche nonché quelle » e dopo le parole: « ai lavori » sono inserite le seguenti: « di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori ».

**39.11.** Valente.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

\* **39.15.** Caiata, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

\* **39.16.** Biancofiore, Pettarin.

\* **39.17.** Durigon, Belotti, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini.

\* **39.18.** Barelli, Tartaglione, Ruggieri, Pella, Martino, Versace.

\* **39.25.** Nobili, Ungaro, Del Barba.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « si applicano » a: « sezione II » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17 »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

**39.20.** Valente.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

Art. 39-bis.

*(Lavoro agile per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di *caregiver* come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali,

fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

**39.02.** Tasso.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

Art. 39-bis.

*(Lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**39.03.** Tasso.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**Art. 39-bis.**

*(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)*

1. Fino al 30 settembre 2022, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**39.04.** Tasso.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in favore delle Associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusione)*

1. Per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusione è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

**39.012.** Osnato, Villarosa, Pastorino, Baratto, Ungaro, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fragomeli.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**Art. 39-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario)*

1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 4, le parole: «almeno pari a 150.000 euro e» sono soppresse;

2. Il termine di presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per le campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni sportive di cui al comma 1, a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021, è prorogato al 5 settembre 2022.

**39.013.** Mugnai, D'Ettore, Ripani.



*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**Art. 39-bis.**

*(Misure in favore delle Biblioteche digitali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è iscritto un fondo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle biblioteche e ai centri studi che sviluppano percorsi di digitalizzazione di fonti e testi unici nel loro genere, con lo scopo di contribuire ai maggiori costi per determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**39.017.** Misiti.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**Art. 39-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato – CSV)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui

al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni e, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni. »;

2) al comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: « In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo non può essere inferiore a 45 milioni di euro annui ».

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: « con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS »;

c) all'articolo 66, comma 3, le parole: « al giudice amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice ordinario ».

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**39.024.** Gadda, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.

**ART. 40.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per l'esercizio 2021 gli effetti delle verifiche in merito all'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario del quarto tri-

mestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sospesi.

*1-ter.* Dall'esercizio 2021 si considera rispettato l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui il mancato rispetto dell'equilibrio sia riconducibile alle maggiori spese sostenute dalle regioni e province autonome per il contrasto alla pandemia da COVID-19 e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sostenute per il contrasto alla pandemia da COVID-19, fino alla concorrenza massima del disavanzo presentato dalle singole regioni, possono essere imputate ad apposita voce del Patrimonio netto, quali perdite portate a nuovo derivanti dal COVID, sin dall'anno 2021 e ripianate dalle regioni e province autonome nei trenta esercizi successivi. L'importo delle perdite a nuovo derivanti dal COVID non viene considerato nelle perdite maturate dalle regioni, al fine della verifica degli equilibri economico finanziari di bilancio.

*1-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche alle regioni che dal 2021, in sede di verifica dei conti sanitari al quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno raggiunto la condizione di equilibrio economico utilizzando partite afferenti alla gestione straordinaria e non ripetibili.

*1-quinquies.* Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa e per far fronte ai maggiori costi relativi all'energia l'importo del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022 è incrementato di ulteriori 4 miliardi di euro rispetto a quanto indicato all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

\* **40.3.** Lacarra.

\* **40.71.** Fragomeli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per l'anno 2023 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è aumentato di ulteriori 200 milioni di euro allo scopo di incrementare adeguatamente l'indennità per il personale del comparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medici e personale sanitario.

**40.4.** Albano, Gemmato.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**40.8.** Siani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il fondo di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**40.9.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 170 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

*b) al comma 5, sostituire le parole da: 370 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede per 370 milioni di euro ai sensi dell'articolo 58 e per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

\* **40.10.** Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

\* **40.11.** Ferri, D'Alessandro, Frate, Del Barba, Ungaro.

\* **40.12.** Bitonci, Covolo, Tiramani, Patelli, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* **40.13.** De Menech, Ceccanti, Ciampi, De Luca, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro il 2025 gli enti locali sono tenuti ad adeguare i servizi di pubblica illuminazione mediante fornitura di energia da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento. ».

**40.17.** Trizzino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole:

« spesa per energia elettrica » sono aggiunte le seguenti: « e gas ».

\* **40.19.** Misiti, Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.

\* **40.20.** Fragomeli, De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.

\* **40.21.** Ferri, D'Alessandro, Frate, Ungaro, Del Barba.

\* **40.22.** Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

\* **40.23.** Bitonci, Frassinini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.

\* **40.24.** Fornaro, Pastorino, Fassina.

\* **40.25.** Pella, Torromino, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Al fine di sostenere i comuni con meno di 1.000 abitanti nell'implementazione dei progetti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Limitatamente all'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 15 luglio 2022 »;

*b)* dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « Limitatamente all'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 15 settembre 2022 »;

c) al quinto periodo, la parola: «quarto» è sostituita con la seguente: «quinto».

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle medesime disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**40.28.** Ruffino, Angiola, Napoli.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 4-bis.

**40.29.** Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Cavadoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli equilibri dei bilanci dei comuni con riferimento ai rischi di perdita delle aziende pubbliche locali investite dalle conseguenze della crisi epidemiologica da virus COVID-19 e dall'attuale crisi derivante dal conflitto in corso in Ucraina, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire sulla base di criteri proposti nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 106, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante decreto del Ministero dell'in-

terno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Ai fini di cui al presente comma alle riunioni del predetto tavolo di confronto partecipano due funzionari nominati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esperti in materia di trasporto pubblico locale. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**40.31.** Pella.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. In considerazione delle criticità correlate alla crisi ucraina e alla pandemia da COVID-19:

a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 15 luglio 2022;

b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022;

2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 ottobre 2022.

**40.38.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione della proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e degli effetti economici della crisi ucraina, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 luglio, con decreto del Ministro dell'interno.

**40.39.** Caiata, Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al rispetto dei termini del rendiconto di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di procedimenti assunzionali, e all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attrezzature e di incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

\* **40.52.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

\* **40.53.** Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano,

Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fiorini, Luchini.

\* **40.54.** De Luca, Topo, Sani, Ciagà, Burratti.

\* **40.55.** Pella.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al periodo precedente, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.

\*\* **40.56.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

\*\* **40.57.** Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

\*\* **40.58.** Pastorino, Fornaro, Fassina.

\*\* **40.59.** Fragomeli, De Luca, Ciagà, Burratti, Sani, Topo.

\*\* **40.60.** Ruffino, Angiola, Napoli.

\*\* **40.61.** Pella.

\*\* **40.62.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

Art. 40-bis.

*(Fondo per il finanziamento di un programma di screening della popolazione pediatrica per diabete di tipo 1 e celiachia)*

1. Al fine di identificare precocemente i soggetti a rischio di diabete di tipo 1 e

celiachia, per prevenire la chetoacidosi diabetica, nonché la sintomatologia gastrointestinale, il malassorbimento e la scarsa crescita, è attivato un programma di *screening* nazionale per tutte le persone appartenenti alle fasce di età comprese tra 1 e 17 anni. Il *test* di *screening* consiste nella determinazione di anticorpi specifici per le due malattie, attraverso l'utilizzo di campione di sangue capillare ottenuto mediante pungidito.

2. Il Ministero della salute assicura una campagna di divulgazione e informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le famiglie, la scuola e le strutture socio-sanitarie sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare le della malattia.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**40.05.** Cavandoli, Murelli.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di termini per finanziamenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)*

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono rimodulati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è differito al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è prorogato al 15 marzo 2023.

**40.011.** Belotti, Snider, Iezzi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**Art. 40-bis.**

*(Sostegno ai comuni per il pagamento in garanzia dei mutui per la concessione di impianti natatori)*

1. Al fine di assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di promozione dello sport e di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, per far fronte al pagamento in

garanzia dei mutui per la concessione di impianti natatori.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**40.013.** Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

Art. 40-bis.

*(Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. Nel corso degli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato rispettivamente per gli esercizi 2022 e 2023 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2021 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le

modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2021 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2020, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, non hanno pubblicato nel proprio sito *internet*, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento e il debito commerciale residuo

di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

**40.014.** Ruffino, Angiola, Napoli.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

Art. 40-bis.

*(Vincoli sull'impiego dell'avanzo di amministrazione per spesa corrente)*

1. Per l'esercizio 2022 i comuni e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

2. Con riferimento all'anno 2022, ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base

dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

3. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 2 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

**40.015.** Ruffino, Angiola, Napoli.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

Art. 40-bis.

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, in via transitoria per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i proventi delle san-



zioni da codice della strada, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023.

**40.019.** Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

Art. 40-bis.

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, le entrate degli enti locali aventi destinazione vincolata, possono essere utilizzate, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022, 2023 e 2024.

**40.020.** Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

Art. 40-bis.

*(Misure straordinarie in favore di comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province)*

1. I comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.

2. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti.

**40.022.** Pella.

ART. 41.

*Al comma 1, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 100 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 16.722.778.500 euro per l'anno 2022, 5.487,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.006,8 milioni di euro per l'anno 2024;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: quanto a 20 milioni di*

euro per l'anno 2022, 262,6 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024.

#### 41.1. Adelizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* alle province *fino alla fine del comma con le seguenti:* alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna con significative difficoltà di tenuta degli equilibri correnti, in ragione dell'incidenza dei tagli intervenuti a decorrere dal 2010, della conseguente dimensione del contributo alla finanza pubblica cui ciascun ente è obbligato, dell'incidenza della riduzione dei principali gettiti fiscali e degli oneri per il rimborso di prestiti. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base di una proposta dell'ANCI, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con al seguente:* (Contributo alle città metropolitane).

- \* 41.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
- \* 41.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
- \* 41.4. Gerardi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zenaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
- \* 41.5. Pastorino, Fornaro, Fassina.
- \* 41.6. Pella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* della Regione Siciliana e della Sardegna *con le seguenti:* delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* Conferenza Stato-città ed autonomie locali *con le seguenti:* Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

#### 41.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* percentuale nel 2021 *fino alla fine del comma con le seguenti:* rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione ed RC Auto da ripartirsi proporzionalmente nel 2022 con riferimento alla riduzione subita nel 2021, nel 2023 con riferimento alla riduzione subita nel 2022, e nel 2024 con riferimento alla riduzione subita nel 2023, sempre con riferimento al gettito 2019, come risultante dai dati del Dipartimento delle finanze alla data del 31 marzo di ogni anno. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per il riparto dell'anno 2022 il termine per l'adozione del decreto di ripartizione dei fondi è fissato al 31 agosto 2022.

- \* 41.8. D'Alessandro, Ferri, Frate, Ungaro, Del Barba.
- \* 41.9. Paolo Russo, Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.

*Al comma 1 sostituire le parole da:* percentuale nel 2021 *fino alla fine del comma con le seguenti:* rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e RC Auto da ripartirsi proporzionalmente nel 2022 con riferimento alla riduzione subita nel 2021, nel 2023 con riferimento alla riduzione subita nel 2022, e nel 2024 con riferimento alla riduzione subita nel 2023, sempre con riferimento al gettito 2019, come risultante dai dati del Dipartimento delle finanze alla data del 31 marzo

di ogni anno. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per il riparto dell'anno 2022 tale data è fissata al 30 giugno 2022.

**\*\* 41.10.** De Maria.

**\*\* 41.11.** Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

**\*\* 41.12.** Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.

**\*\* 41.13.** Misiti, Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.

**\*\* 41.14.** Fornaro, Pastorino, Fassina.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto, inferiore o uguale, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni per ciascuno

degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**41.20.** Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, Dal Moro, De Micheli, Lorenzin, Madia, Mancini, Sani, Topo, De Maria.

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

Art. 41-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 405 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

*b)* al comma 531 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

*c)* al comma 533, alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti aggiuntivi disposti con il periodo precedente accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**41.04.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 42.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: cinquecentomila.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 365 milioni di euro per l'anno 2023, 240 milioni di euro per l'anno 2024, 85 milioni per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**42.3.** Rixi, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zenaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: cinquecentomila.*

**42.5.** Adelizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: duecentomila.*

**42.4.** Raduzzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Fermo restando il divieto di superamento del 100 per cento del costo dell'intervento oggetto di finanziamento, ai comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ricevuto un finanziamento pubblico europeo o nazio-

nale per la realizzazione di progetto finanziabile con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il cumulo tra i precedenti finanziamenti e quello di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, previa decurtazione di quanto già ricevuto.

**42.8.** Cancelleri, Martinciglio.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di rafforzare la linea progettuale «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 200 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, ripartiti in 50 milioni annui dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria delle idee progettuali valutate come idonee nell'ambito della procedura attuativa della citata linea, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse sono stabilite, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali con un arco temporale pari a quello previsto dal citato decreto del 15 luglio 2021.

**42.9.** Paolo Russo.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**Art. 42-bis.**

*(Istituzione di un Fondo per il contrasto dell'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa finalizzato all'acquisto e manutenzione di immobili inutilizzati)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2004, n. 40.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) all'acquisto di immobili da parte dei comuni con priorità di acquisto di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli enti pubblici non economici e di altri enti pubblici, inclusi gli enti previdenziali, ovvero immobili da privati purché già realizzati da almeno cinque anni in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti e a nuclei familiari collocati nelle graduatorie comunali;

b) a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili dei comuni già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di acquisto o di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente

comma deve definire anche la tempistica di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* nella misura del 25 per cento *con le seguenti:* nella misura del 27 per cento;

b) all'articolo 58, comma 4, *alinea, dopo la parola:* 42, *aggiungere la seguente:* 42-bis, *e alla lettera c) sostituire le parole:* quanto a 6.508 milioni di euro *con le seguenti:* quanto a 7.308 milioni di euro.

\* **42.01.** Suriano, Ehm, Sarli.

\* **42.02.** Fornaro, Fassina.

\* **42.03.** Muroi.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**Art. 42-bis.**

*(Istituzione di un Fondo per il recupero e la manutenzione di alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2004, n. 40.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2002, pena la decadenza del finanziamento.

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* nella misura del 25 per cento *con le seguenti:* nella misura del 27 per cento;

b) *all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole:* quanto a 6.508 milioni di euro *con le seguenti:* quanto a 7.108 milioni di euro.

**\*\* 42.04.** Ehm, Suriano, Sarli.

**\*\* 42.05.** Muroli.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

Art. 42-bis.

*(Incremento Fondo progettazione enti locali)*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 51, le parole: « di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 600 milioni per l'anno 2023 »;

b) al comma 53-ter, le parole: « e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile

2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 31 agosto 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 e al 31 agosto 2022 ».

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 42-bis, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.952.778.500 euro per l'anno 2022, 5.717.200.000 euro per l'anno 2023.;

b) *alla lettera f) sostituire le parole:* quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 *con le seguenti:* quanto a 1.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 1.000 milioni per l'anno 2024.

\* **42.010.** Gagliardi, Scanu.

\* **42.011.** Pella, Mazzetti.

\* **42.012.** Paita, Del Barba, Ungaro.

\* **42.013.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

\* **42.014.** Giacomoni, Mazzetti.

\* **42.015.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patasini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Paternoster, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 43.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* e delle città metropolitane *aggiun-*

gere le seguenti: delle regioni a statuto ordinario.

- \* **43.1.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
- \* **43.2.** Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
- \* **43.3.** Morani.
- \* **43.4.** Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto finanziario conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, possono essere finanziate attraverso il ricorso straordinario al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla copertura di tali passività e senza incorrere negli obblighi di cui all'articolo 243-bis, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.

- 43.5.** Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Co-

volò, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Snider, Tarantino, Zenaro, Pella, Martino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali nel settore dei trasporti pubblici locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, possono essere finanziate attraverso il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, anche in deroga ai limiti derivanti dalla vigente normativa e agli impegni previsti dal piano di riequilibrio approvato.

- 43.6.** Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Snider, Tarantino, Zenaro, Pella, Martino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dal-

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto finanziario conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, sono finanziati con decreto del Ministro dell'interno a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**43.7.** Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zenaro, Pella, Martino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 13-septies, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il risanamento delle passività sopraggiunte di cui al periodo precedente l'ente è autorizzato a sottoscrivere anticipazioni per liquidità con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ».

**43.8.** Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Co-

maroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zenaro, Pella, Martino.

*Al comma 2, sostituire le parole: e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022 con le seguenti: e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ovvero trasmesso entro la stessa data sulla base di dati di preconsuntivo,.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 43:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni;*

b) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni;*

2) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria.;*

c) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I termini di presentazione, o modulazione, o riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di un anno per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I predetti documenti oggetto di sospensione tengono conto delle misure oggetto dell'accordo. Gli enti in condizione di riequilibrio o di dissesto finanziario che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 possono comunque



reformulare i documenti di cui al primo periodo entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo. Le attività di controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti in riequilibrio finanziario pluriennale tengono conto dei piani riformulati a seguito degli accordi di cui al presente comma.;

d) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 350 milioni di euro per il periodo 2022-2031, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 35 milioni di euro, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2022, sulla base del numero di comuni che avranno aderito all'accordo, delle rispettive capacità fiscali *standard*, nonché dell'onere annuale derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**43.13.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. ».

**43.17.** Flati.

*Sopprimere i commi 9 e 10.*

**43.18.** Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

*Art. 43-bis.*

*(Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi *cloud* sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, conseguentemente, le regioni e province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n. 118. ».

2. Al comma *2-quinquies* dell'articolo 27 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza » sono soppresse e dopo le parole: « tra gli stanziamenti

menti » sono inserite le seguenti: « e i finanziamenti ».

**43.01.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

Art. 43-bis.

*(Ulteriori misure in materia di enti locali)*

1. Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, e che alla data del 1o giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione provvedono a ricostituire lo stesso in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

2. Il fondo anticipazioni di liquidità ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 1 è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 1, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disa-

vanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

4. Il comma 3 si applica anche agli enti locali di cui al comma 1 che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annua di 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, determinato sulla base della base dei rendiconti 2021 e 2022 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023. Il fondo di cui al primo periodo è destinato anche agli enti locali di cui al comma 1 che hanno ricostituito il fondo anticipazione di liquidità in sede di rendiconto 2021, da ripartire in considerazione del maggiore disavanzo determinato sulla base dei rendiconti 2020 e 2021 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023.

6. Il fondo di cui al comma 5 è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. Sono esclusi dal riparto i comuni che hanno beneficiato del contributo concesso ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

7. All'onere derivante dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;

c) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando in misura proporzionale tutti gli accantonamenti.

**43.04.** Caparvi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**Art. 43-bis.**

*(Contributo di solidarietà alimentare)*

1. Al fine di consentire ai comuni maggiormente interessati dall'aumento dei prezzi dei beni alimentari di prima necessità, a causa degli effetti della crisi in Ucraina sull'esportazione di materie prime, l'erogazione di un contributo economico nei confronti delle famiglie appartenenti alle fasce di reddito meno abbienti, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del rifinanziamento del fondo, di cui al comma 1, in favore dei comuni che da marzo 2022 hanno subito, secondo i monitoraggi dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, un aumento dei listini su beni ortofrutta e alimentari non inferiore al 10 per cento, nonché i criteri di individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo, in base alle fasce di reddito.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**43.05.** D'Uva.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**Art. 43-bis.**

*(Proroga dei termini per i finanziamenti relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)*

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati come segue:

1) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 30 settembre 2022;

2) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 31 ottobre 2022;

3) il termine di cui sesto periodo è fissato al 28 febbraio 2023.

**43.026.** Invidia.

## ART. 44.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

## Art. 44-bis.

*(Disposizioni in materia di minori non accompagnati)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione della convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana una direttiva volta a chiarire che un minore accompagnato da un tutore legittimamente riconosciuto dall'autorità ucraina non è considerato minore straniero non accompagnato.

**44.02.** Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

## ART. 47.

*Sopprimerlo.*

**47.1.** Cunial.

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

## Art. 47-bis.

*(Misure in relazione alla crisi ucraina)*

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.

**47.01.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spesotto, Vallascas, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

## ART. 48.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

## Art. 48-bis.

*(Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi precedenti si rende necessario attribuire la bandiera nazionale, le navi e gli aeromobili come definiti dagli articoli 136 e 743 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, anche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, o nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto di cui all'articolo 15 del predetto decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini dell'iscrizione dei predetti beni nei rispettivi registri, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dai registri nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi a tale iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia di tali beni ci si avvale, con titolo di prio-

rità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti afferenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, ivi compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma, sono adottate dall'agenzia del demanio d'intesa con il Ministero della difesa o con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, incluso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.

*7-ter.* Durante la vigenza della misura di congelamento e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione in capo all'avente diritto. ».

2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: « La partecipazione alle riunioni del comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del comitato spettano gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione ai cui

oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata, per l'anno 2022, di 6,1 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

\* **48.01.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassinetti, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

\* **48.02.** Fassina.

\* **48.03.** Pella, Martino.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

Art. 48-bis.

*(Ulteriori disposizioni a favore dei migranti e rifugiati)*

1. Al fine di consentire ai migranti e rifugiati in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « di rifugiati e migranti ».

\*\* **48.04.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

\*\* **48.05.** Trancassini, Osnato, Lucaselli, Carretta, Ciaburro, Albano, Bignami, RamPELLI.

ART. 49.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: digital transformation, aggiungere le seguenti: sistemi di videosorveglianza;*

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo e se il valore iniziale sia stato già oggetto di incremento, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale così come incrementato dal citato articolo 16-bis. È fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**49.1.** Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

*(Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica)*

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 18 milioni di euro complessivamente per gli anni dal 2025 al 2034.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

**49.02.** Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

*(Imposta sul valore aggiunto sui beni alimentari)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per i beni di cui alla Tabella A, parte I, parte II, numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20), parte III da numeri 1) a 93), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica in misura pari all'uno per cento.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni delle acque minerali di cui ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applica in misura pari all'uno per cento ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai rimanenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

**49.08.** Raduzzi.

ART. 51.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**51.1.** Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: euro 7.004.500 con le seguenti: euro 10.236.500.*

*Conseguentemente, al comma 4:*

*a) sostituire le parole: pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022;*

*b) sostituire le parole: quanto a 8,6 milioni con le seguenti: quanto a 11,832 milioni.*

**51.2.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi.

*Al comma 1, sostituire le parole: euro 7.004.500 con le seguenti: euro 9.372.500.*

*Conseguentemente, al comma 4:*

*a) sostituire le parole: 12.604.500 con le seguenti: 14.972.500;*

*b) sostituire le parole: 8,6 con le seguenti: 10,97.*

**51.3.** Del Sesto.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:*

*« a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti; »;*

*b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole da: « il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei par-*

*chi » sono sostituite dalle seguenti: « il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità »;*

*c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:*

*« a) generali di divisione o brigata; »;*

*d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:*

*« a) generali di divisione o brigata; »;*

*e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:*

*« a) generali di divisione o brigata; »;*

*f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:*

*« a) presidente: non inferiore a generale di divisione ».*

**\* 51.25.** Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.

**\* 51.27.** Maria Tripodi, Pella.

*Sopprimere il comma 10.*

**\*\* 51.34.** Raduzzi.

**\*\* 51.35.** Trano.

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

*Art. 51-bis.*

*(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto-

legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « delle dogane e dei monopoli », sono sostituite dalle seguenti: « delle accise, dogane e monopoli ».

**51.05.** Alessandro Pagano, Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Tarantino, Zennaro.

#### ART. 52.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di sostenere programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA anche ai fini della realizzazione del villaggio olimpico di Porta Romana-Milano, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 925 milioni di euro con le seguenti: 825 milioni di euro.*

**52.5.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di supportare le imprese pubbliche operanti nel settore dell'energia, all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

\* **52.2.** Morani.

\* **52.3.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

\* **52.4.** Gagliardi, Scanu.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il termine dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è rimodulato per le società del comparto energetico dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2021.

\*\* **52.6.** Morani.

\*\* **52.7.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

\*\* **52.8.** Gagliardi, Scanu.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Ai fini del monitoraggio parlamentare, il decreto di cui al citato articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è contestualmente trasmesso alle Camere corredato di relazione di accompagnamento.

**52.9.** Mancini.

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

Art. 52-bis.

*(Misure in materia di società benefit)*

1. All'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

**52.03.** Del Barba, Ungaro.

#### ART. 54.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,



n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b):

1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato. »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « complessi di veicoli a otto » sono inserite le seguenti: « o più »;

b) al comma 10-bis:

1) alla lettera b), dopo le parole: « complessi di veicoli a otto » sono inserite le seguenti: « o più ».

\* **54.3.** Rixi, Furgiuele, Maccanti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **54.4.** Grippa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b):

1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato. »;

2) al terzo periodo dopo le parole: « complessi di veicoli a otto » sono inserite le seguenti: « o più »;

b) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sono inserite le seguenti: « conte-

nente anche le necessarie disposizioni transitorie di attuazione ».

\*\* **54.5.** Pella, Prestigiaco, Mandelli.

\*\* **54.6.** Fregolent, Ungaro.

\*\* **54.8.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

ART. 55.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, all'ultimo periodo, dopo le parole: « dei carburanti » sono aggiunte le seguenti: « , né è dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111 del 2006. In caso di soggetti che esercitano più attività, il contributo si applica esclusivamente con riguardo alle attività di cui al presente comma »;

b) alla lettera b), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « operazioni passive » sono aggiunte le seguenti: « relative alle attività di cui al comma 1, »;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, il totale delle operazioni attive e passive di cui al periodo precedente si assume con riguardo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria. Nell'ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale, l'incremento del saldo di cui al comma 2 deve essere rettificato per eliminare eventuali disomogeneità negli ele-

menti oggetto del raffronto tra le operazioni attive e quelle passive dei periodi previsti dal medesimo comma 2 ».

\* **55.2.** Fassina.

\* **55.3.** Fantinati.

*Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, *swap* e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico ».

\*\* **55.11.** Fantinati.

\*\* **55.12.** Fassina.

\*\* **55.13.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccione, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di

contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, *swap* e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico »;

*b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Per i soggetti di cui al comma 1-*bis*, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

*a)* il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

*b)* il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, *swap* e altri contratti su strumenti derivati, così come desumibili dai libri giornali di banche e intermediari finanziari e che abbiano come sottostante gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi.

*3-ter.* Per i soggetti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

*a)* delle operazioni attive e passive intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;

*b)* dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia

e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero ».

\* **55.14.** Osnato.

\* **55.15.** Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1, dopo le parole: « dei carburanti » sono aggiunte le seguenti: « e dalle imprese che svolgono attività finalizzata a migliorare l'efficienza energetica dei sistemi, nonché la loro gestione ».

\*\* **55.18.** Topo, Fragomeli, Buratti, Sani.

\*\* **55.19.** Mazzetti, Pella, Martino.

\*\* **55.20.** D'Ippolito.

\*\* **55.16.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019; » al secondo periodo, le parole: « del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « del periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019 »; al terzo periodo, le parole: « nella misura del 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento ».

b) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis)* dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive

sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi ».

\* **55.21.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassinini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

\* **55.22.** Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni.

\* **55.23.** Ungaro, Fregolent.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 con le seguenti: periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 1° marzo 2021.*

**55.27.** Raduzzi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis)* il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto delle accise versate e dell'Iva indicata nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2. »;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 400 milioni di euro nel 2022, è destinato al Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 33 del presente decreto.

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 33:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* 500 milioni *con le seguenti:* 900 milioni;

2) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi degli articoli 55 e 58.;

b) *all'articolo 58, comma 4:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 *con le seguenti:* 17.122.778.500 euro per l'anno 2022;

2) *alla lettera c), sostituire le parole:* 6.508 milioni *con le seguenti:* 7.908 milioni.

**55.31.** Caso.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), sostituire le parole:* nella misura del 25 per cento *con le seguenti:* nella misura del 27 per cento;

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* b-bis) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto delle accise versate e dell'Iva indicata nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2. ».

**55.32.** Caso, Currò, Alemanno, Cancelleri, Grimaldi, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Fantinati.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 2, dopo le parole: « dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive » sono aggiunte le seguenti: « al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario ».

\* **55.37.** Pettarin.

\* **55.38.** Foti, Trancassini, Osnato.

\* **55.39.** Moretto, Del Barba, Ungaro.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 2, dopo le parole: « superiore a euro 5.000.000 » sono inserite le seguenti: « fino a un importo massimo pari al 25 per cento degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2021 ».

\*\* **55.40.** Benigni, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.

\*\* **55.41.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

\*\* **55.42.** Prestigiacomo, Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico

straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

a) delle operazioni attive e passive intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;

b) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero. ».

**55.46.** Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Sessa, Sorte.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1. ».

\* **55.58.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

\* **55.59.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

\* **55.60.** Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Benigni.

\* **55.61.** Fantinati.

\* **55.62.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **55.63.** Grimaldi, Lovecchio.

\* **55.66.** Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

*1-ter.* Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ».

*1-quater.* Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi » sono sostituite con le seguenti: « l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ».

**55.81.** Muroni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le eventuali maggiori entrate eccedenti i 6.508 milioni di euro per l'anno 2022 derivanti dall'applicazione del contributo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono destinate alla resti-

tuzione delle somme percepite a titolo di rivalsa dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per forniture di energia elettrica, effettuate nelle regioni a statuto ordinario dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011 e nelle regioni a statuto speciale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2012, ai soggetti consumatori finali che ne abbiano fatto richiesta, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2021 e del 31 marzo 2022.

**55.82.** Fragomeli, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

#### ART. 56.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**56.2.** Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* In deroga all'articolo 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, il definanziamento di cui al periodo precedente non opera qualora si sia proceduto alla pubblicazione degli atti di gara entro i termini di cui al medesimo articolo 44.;

b) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del predetto decreto-legge n. 34 del 2019;

c) *al comma 3, capoverso comma 7-bis:*

1) *al terzo periodo, sostituire le parole:* 30 giugno 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023;

2) *sopprimere il quarto periodo.*

**56.3.** Navarra, De Luca, Lacarra.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le risorse rese disponibili a seguito delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e programmazione 2021-2027, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettere f) e g), del presente decreto, sono in ogni caso destinate alla copertura degli oneri di cui al presente decreto secondo la chiave di riparto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero, in caso di impossibilità, sono successivamente reintegrate e destinate in modo da assicurare la citata chiave di riparto.

**56.4.** De Luca, Navarra, Lacarra.

#### ART. 57.

*Sopprimerlo.*

**57.1.** Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallasca.

#### ART. 58.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato n. 29814, intestato a CDP Gestione Separata relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla Convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con CDP in data 15 luglio 2016, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 maggio 2016, n. 0005041/SVI, modificato con decreto direttoriale 15 luglio 2016, n. 0007026/SVI, determinatesi a seguito della scadenza dei *Memorandum of Understanding* di cui ai decreti di impegno Prot. 9124/SVI del 17 dicembre 2015, Prot. 9048/SVI del 16 dicembre 2015, Prot. 9258/SVI del 21 dicembre 2015, Prot. 9256/SVI

del 21 dicembre 2015, Prot. 9254/SVI del 21 dicembre 2015, Prot. 12120/SVI del 1° dicembre 2017, quantificate nell'importo di euro 29.805.256,25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativo al Fondo medesimo, cap. 9754, per essere destinate agli interventi di cooperazione bilaterale e multilaterale, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

**58.1.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

Art. 58-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

**58.01.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sugli sviluppi della crisi aziendale della Sanac S.p.a..	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .....	192
Audizione informale, in videoconferenza, di Anita Pili, Assessore dell'industria della regione Sardegna, Gianni Lorenzetti, Presidente della provincia di Massa Carrara e Francesco Persiani, sindaco di Massa .....	192
Audizione informale, in videoconferenza, dei Commissari straordinari della società Sanac S.p.a	192
Audizione informale di Alessandra Todde, Viceministra dello sviluppo economico .....	192

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

**Audizioni sugli sviluppi della crisi aziendale della Sanac S.p.a..**

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Anita Pili, Assessore dell'industria della regione Sardegna,**

**Gianni Lorenzetti, Presidente della provincia di Massa Carrara e Francesco Persiani, sindaco di Massa.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.05.

**Audizione informale, in videoconferenza, dei Commissari straordinari della società Sanac S.p.a..**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.50.

**Audizione informale di Alessandra Todde, Viceministra dello sviluppo economico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sull'ordine dei lavori .....	194
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	194
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	208
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	197
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	209
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08286 Marco Di Maio: Sulla predisposizione del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali .....	204
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	210
5-08287 Montaruli: Sui ritardi nei trasferimenti di risorse economiche dal Ministero alle Prefetture per sostenere i costi di ristorazione e pernottamento degli agenti del servizio d'ordine a tutela del cantiere TAV di Chiomonte .....	205
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	211
5-08289 Gebhard: Sulla trascrizione da parte delle anagrafi comunali degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito del ricorso alla procreazione medicalmente assistita .....	205
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	212
5-08290 Brescia: Sui tempi di adozione di 34 decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno .....	206
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	214
5-08291 Ceccanti: Sulla gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini nel comune di Calci e sulle iniziative di competenza per superare gli ostacoli burocratici relativi all'uso di strutture idonee a tal fine .....	206
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	216
COMITATO DEI NOVE:	
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Emendamenti C. 3591-A Governo .....	207

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Alberto STEFANI, *presidente*, propone, concorde il Comitato, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno dell'odierna seduta, nel senso di procedere dapprima all'esame del Doc. XXII, n. 36, e, quindi, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2307 e abbinata.

Il Comitato concorda.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.**

**Doc. XXII, n. 63.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63, Fornaro), come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito.

Marco DI MAIO (IV), *relatore*, illustrando il contenuto del documento in esame, rileva come l'articolo 1 istituisca la Commissione d'inchiesta e ne definisca i compiti.

In particolare, la Commissione ha il compito di:

accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di detto minerale (lettera *a*));

valutare l'idoneità dei controlli previsti dalla legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto, analizzando le problematiche tecniche, economiche e normative che rendono difficoltosa la realizzazione degli interventi e individuando le possibili soluzioni operative per superarle, anche attraverso lo studio e la valorizzazione dei modelli territoriali virtuosi che prevedono strategie di collaborazione con i privati per lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di accelerare e rendere sempre più sostenibili i processi di smaltimento (lettera *b*));

indagare su eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, per lo svolgimento di attività illecite nelle operazioni di bonifica dei siti effettivamente o potenzialmente contaminati e nella gestione dei rifiuti contenenti amianto (lettera *c*));

verificare la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati (lettera *d*));

valutare l'efficacia della legislazione vigente in materia di divieto di impiego dell'amianto e in materia di smaltimento dei materiali contenenti amianto (lettera *e*));

verificare gli interventi del Ministero della salute e delle regioni competenti in

materia di prevenzione, di cura e di ricerca medico-scientifica (lettera *f*)).

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica.

La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta, in base al comma 2, dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari.

Ai sensi del comma 3, l'Ufficio di Presidenza è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente della Commissione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Ai sensi del comma 4, per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.

Ai sensi del comma 5, le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Ai sensi del comma 6, la Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta una relazione alla Camera dei deputati sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica che la Commissione non può adottare prov-

vedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Il comma 2 stabilisce inoltre che la Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copia di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Si prevede altresì che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

In base al comma 3, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Ai sensi del comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

L'articolo 4, al comma 1, impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, al personale addetto, a ogni altra persona che collabora con la Commissione e a chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.

Ai sensi del comma 2, la violazione dell'obbligo del segreto, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, nonché, ai sensi del comma 3, la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi della legislazione vigente (articolo 326 del codice penale).

L'articolo 5, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato, a maggioranza anche relativa dei suoi componenti, dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può

proporre la modifica delle norme regolamentari.

Si specifica, al comma 2, che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

Si stabilisce altresì, al comma 3, che la Commissione può avvalersi di dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il richiamato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Ai sensi del comma 4, per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

In base al comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2022.

Ai sensi del comma 6, la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze normative costituzionalmente definite, rileva come, in base all'articolo 82, primo comma, della Costituzione, «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

In questo caso si tratta di una Commissione di inchiesta monocamerale, per cui non si procede all'approvazione di una legge, bensì di una «delibera istitutiva», per la quale è richiesta la sola approvazione della Camera.

Per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera stabilisce che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua il procedimento previsto per le proposte di legge.

Per la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di

sottocommissioni, nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno.

Al riguardo rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del Regolamento della Camera, per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno. La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione o assegna un termine finale ai lavori stessi. Le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura.

Ricorda inoltre che l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (secondo il cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettano

tanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di « giudicare », ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti

(cosiddetto segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva come il testo risultante dall'esame presso la Commissione Giustizia si componga di 8 articoli e sia volto ad affermare la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di *cannabis*, che non dovrà più

essere considerato neanche illecito amministrativo.

Inoltre, il provvedimento modifica la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di *cannabis* e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; introduce una disciplina autonoma sulla produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti; individua una serie di indici dell'uso personale di *cannabis* (che consente l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali).

Passando a illustrare più in dettaglio il contenuto del testo, l'articolo 1 interviene sul Testo unico in materia di stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per consentire la coltivazione e la detenzione in forma individuale, e per uso personale, di massimo quattro piante femmine di *cannabis* idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente.

La lettera *a*) interviene sull'articolo 17 del Testo unico delle leggi in materia per specificare che l'autorizzazione, obbligatoria per chiunque intenda coltivare sostanze stupefacenti, non è richiesta quando la coltivazione riguardi quattro piante femmine di *cannabis*.

Le lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 26 del medesimo Testo unico, per consentire a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione esclusivamente per uso personale di non oltre quattro piante femmine di *cannabis*, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto, ai sensi del nuovo comma 1-*bis*. Tale coltivazione è conseguentemente inserita tra le eccezioni ai divieti di coltivazione.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 del Testo unico, che punisce la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecita detenzione (al di fuori delle autorizzazioni e della destina-

zione all'uso personale) di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce il comma 2 del predetto articolo 73, che attualmente punisce con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro la coltivazione, produzione, detenzione e traffico di droghe « pesanti » (di cui alle tabelle I e III), effettuati da un soggetto autorizzato, prevedendo una modifica delle pene, con la riduzione da 22 a 20 anni della pena detentiva massima, l'aumento da 25.822 a 31.000 euro della pena pecuniaria minima e la riduzione da 309.874 a 301.000 euro della pena pecuniaria massima.

Le lettere *b*) e *d*) modificano la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di *cannabis*.

In particolare, la lettera *b*) inserisce nell'articolo 73 un nuovo comma 2-*bis*, che prevede la reclusione da 3 a 8 anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro quando le attività illecite di coltivazione, produzione, detenzione e traffico di droghe « leggere » (di cui alle tabelle II e IV) sono effettuate da un soggetto autorizzato, realizzando un significativo aumento della pena attualmente prevista (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro).

La lettera *c*) interviene sul comma 3 dell'articolo 73 per prevedere che le pene previste dai commi 2 e 2-*bis* si applichino anche quando il soggetto è autorizzato alla produzione di sostanze stupefacenti ma coltiva, produce o fabbrica sostanze di specie diversa.

Le lettere *e*) ed *f*) abrogano i commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73. L'abrogazione del comma 5, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro quando le condotte di produzione, traffico e detenzione « per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze », sono di lieve entità, va coordinata con l'inserimento nel citato Testo unico dell'articolo 73-*bis* ad opera dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Analogamente, l'abrogazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, che individuano il trattamento sanzionatorio dei reati commessi dal tossicodipendente,

va letta alla luce del nuovo articolo 73-*bis*, commi 3 e 4.

La lettera *g*) sostituisce il comma 7 dell'articolo 73, che disciplina l'attenuante (pene diminuite dalla metà ai due terzi) per quanti cooperano con le autorità, aggiungendo alle attività che ne consentono l'applicazione l'aiuto concreto alle autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nell'individuazione o nella cattura dei concorrenti.

La modifica apportata dalla lettera *h*) al comma 7-*bis* dell'articolo 73 è volta a coordinarne il testo alla luce della soppressione del comma 5.

In sintesi, dal combinato delle citate modifiche apportate all'articolo 73 del Testo unico, risulta il seguente quadro sanzionatorio della produzione, del traffico e della detenzione illeciti di stupefacenti:

reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe « pesanti » (comma 1 dell'articolo 73);

reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.000 a 80.000 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe « leggere » (comma 4 dell'articolo 73). La fattispecie non si applica per la detenzione di *cannabis* derivante dalla coltivazione consentita dall'art. 26, comma 1-*bis*;

reclusione da 8 a 20 anni e multa da 31.000 a 301.000 euro quando le condotte illecite relative a droghe « pesanti » sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2 dell'articolo 73);

reclusione da 3 a 8 anni e multa da 15.000 a 150.000 euro quando le condotte illecite relative a droghe « leggere » sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2-*bis* dell'articolo 73).

A tale quadro sanzionatorio si aggiunge anche la disciplina autonoma dei fatti di lieve entità, inseriti nel nuovo articolo 73-*bis*.

La riforma conferma che le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6 dell'articolo 73) e

diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7 dell'articolo 73). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-*bis* dell'articolo 73).

L'articolo 3, comma 1, inserisce nel Testo unico un nuovo articolo 73-*bis*, per punire la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti. In tale nuovo articolo il provvedimento colloca le disposizioni attualmente contenute nei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, che l'articolo 2 del testo unificato provvede ad abrogare.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 73-*bis* prevede che, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque commette un reato di detenzione e traffico di stupefacenti di cui all'articolo 73 del Testo unico che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, soggiace alle seguenti pene: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino a 10.000 euro, quando la detenzione e il traffico riguardano droghe cosiddette pesanti (nei casi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73); reclusione da 2 mesi a 2 anni e multa fino a 2.000 euro, quando la detenzione e il traffico riguardano droghe leggere (nei casi di cui ai commi 2-*bis* e 4 dell'articolo 73).

Rispetto alla normativa vigente, che non distingue tra stupefacenti, indifferentemente applicando ai fatti di lieve entità la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro, il testo unificato distingue le droghe pesanti dalle droghe leggere, prevedendo limiti edittali inferiori agli attuali per le sole droghe leggere.

Il comma 2 del nuovo articolo 73-*bis* prevede l'applicabilità, anche ai fatti di lieve entità, dell'attenuante prevista dall'articolo 73, comma 7, del Testo unico, per quanti collaborino con le autorità: le pene previste dal comma 1 potranno essere diminuite dalla metà a due terzi.

I commi 3 e 4 del nuovo articolo 73-*bis* sostanzialmente ricalcano i contenuti degli attuali commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73

del Testo unico. Si prevede infatti, al comma 3 dell'articolo 73-*bis*, quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, che il giudice possa applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva. Analogamente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 73-*bis*, si procede quando un tossicodipendente commette, in relazione alla propria condizione di dipendenza, un reato diverso dai fatti di lieve entità relativi agli stupefacenti (purché non sia un reato contro la persona o uno dei gravi delitti per i quali è consentita una più lunga durata delle indagini preliminari), per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione. Rispetto alla normativa vigente, si richiede:

che la condizione di tossicodipendenza, che giustifica la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti (ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico);

che al lavoro di pubblica utilità si accompagni la frequentazione di un programma terapeutico di recupero.

Infine, con previsione innovativa, il comma 5 del nuovo articolo 73-*bis* stabilisce che lo spaccio di stupefacenti a minorenni da parte di un maggiorenne non può essere considerato un fatto di lieve entità, e che dunque non si applicano le pene ridotte.

Il comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato interviene poi sul codice di procedura penale per apportarvi una modifica di coordinamento: in dettaglio, all'articolo 380 del codice di procedura penale, che prevede l'arresto obbligatorio in fragranza di uno dei reati previsti dall'articolo 73 del Testo unico (alla lettera *h*)), viene soppresso l'inciso che esclude tale misura restrittiva in caso di lieve entità. L'arresto obbligatorio in fragranza resta escluso per i fatti di lieve entità, ma non è più necessaria la

clausola di salvezza, avendo spostato la relativa disciplina in un articolo diverso.

L'articolo 4 apporta tre modifiche al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In primo luogo, la lettera *a*), intervenendo sul comma 2 dell'articolo 74 del Testo unico, individua in 8 anni la pena minima applicabile al partecipante all'associazione – attualmente il minimo è 10 anni di reclusione – e fissa in 15 anni la pena massima (attualmente non è fissato un massimo di pena).

La lettera *b*) abroga il comma 6 dell'articolo 74, che prevede l'applicazione delle pene previste dall'articolo 416 del codice penale per la semplice associazione a delinquere – reclusione da 3 a 7 anni per i promotori e reclusione da 1 a 5 anni per i partecipanti all'associazione finalizzata a commettere un fatto di lieve entità.

Analogamente a quanto fatto per l'attenuante prevista all'articolo 73 e al nuovo articolo 73-*bis* del Testo unico, la lettera *c*), integrando il comma 7 dell'articolo 74 del Testo unico (il quale prevede attualmente che le pene previste per l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti), specifica che la collaborazione può concretizzarsi anche in condotte di ausilio alla identificazione o alla cattura dei concorrenti o degli associati.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 75 del Testo unico, il quale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative quando i fatti illeciti di importazione, esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione o detenzione di stupefacenti siano volti a farne uso personale.

Al riguardo segnala che, mediante l'introduzione (prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 1) di un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 26 del Testo unico, il provvedimento stabilisce che la coltivazione e la detenzione da parte di un maggiorenne di non oltre quattro piante femmine di *cannabis* per uso personale, non rappresenta più un



illecito, neanche di tipo amministrativo. Il consumo della *cannabis* derivante da tale coltivazione non comporta dunque l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del Testo unico. Tali sanzioni amministrative continueranno invece a trovare applicazione per le ulteriori e diverse ipotesi di uso personale di *cannabis*, per le quali la proposta di legge individua specifiche circostanze da considerare al fine di distinguere i casi penalmente rilevanti da quelli rilevanti solo dal punto di vista amministrativo.

In tale contesto l'articolo 5 integra il comma 1-*bis* del citato articolo 75, che individua le circostanze delle quali tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, inserendovi (attraverso l'introduzione di una nuova lettera *c*), criteri specifici da applicare alla *cannabis*. In particolare, l'uso potrà essere considerato personale quando le inflorescenze e le resine detenute siano il prodotto di una coltivazione domestica di *cannabis* che presenti le seguenti caratteristiche:

minima dimensione;

rudimentalità delle tecniche utilizzate;

scarso numero di piante, anche se superiore al limite di quattro previsto dall'articolo 26, comma 1-*bis*, del Testo unico;

assenza di indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti.

Sul punto il legislatore codifica quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: ricorda, infatti, che le Sezioni Unite della Cassazione penale, con la sentenza n. 12348 del 2019, hanno affermato che «devono ritenersi escluse dal campo d'applicazione del reato di coltivazione di stupefacenti, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo

quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore » (in senso conforme si veda Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 2388 del 2021).

L'articolo 6 interviene sull'articolo 77 del Testo unico, che configura come illecito amministrativo l'abbandono, in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in un luogo privato di comune o altrui uso, di siringhe o di altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, tale da mettere a rischio l'incolumità altrui.

In tale contesto il provvedimento raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria, attualmente del pagamento di una somma da 51 a 516 euro, quando i fatti siano commessi all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti (luoghi di cui all'articolo 80, comma 1, lettera *g*), del Testo unico stupefacenti).

L'articolo 7 interviene sull'articolo 104 del Testo unico, relativo alla promozione e al coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione.

In particolare, la disposizione inserisce in tale ambito un nuovo comma 2-*bis*, il quale demanda al Ministero dell'Istruzione la promozione, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 114 del Testo unico, relativo agli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, per specificare che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», di competenza legislativa esclusiva

statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale in materia, sulla coltivazione di *cannabis* ricorda come già la sentenza n. 360 del 1995 della Corte costituzionale abbia dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 73 e 75 del Testo unico in materia di stupefacenti, nella parte in cui prevedono l'illiceità penale della coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti anche per uso personale degli agenti.

Nella sentenza citata, la Corte ha evidenziato l'insussistenza della denunciata disparità di trattamento della condotta di coltivazione, prevista e punita soltanto penalmente dall'articolo 73, rispetto a quello previsto per le condotte di detenzione, acquisto e importazione di sostanze stupefacenti, sanzionate invece in via amministrativa quando finalizzate al consumo personale. Queste ultime, infatti, sono condotte collegate immediatamente e direttamente all'uso della sostanza stupefacente. Al contrario, nel caso della coltivazione tale nesso di immediatezza manca e, pertanto, non è irragionevole che il legislatore sanzioni penalmente anche l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Spetta poi al giudice di merito la verifica dell'offensività in concreto, al limite ricorrendo alla figura del reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale qualora ne riscontri del tutto l'assenza.

Alle medesime conclusioni la Corte costituzionale è giunta anche in tempi più recenti, con la sentenza n. 109 del 2016 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75 del Testo unico in materia di stupefacenti, con riguardo alla parte in cui non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di *cannabis*. La Corte costituzionale non ha infatti accolto l'avviso del giudice rimettente, secondo cui risulterebbe in tal modo violato il principio di eguaglianza sotto il profilo della ingiustificata disparità di trat-

tamento fra chi detiene per uso personale sostanza stupefacente ricavata da piante da lui stesso precedentemente coltivate – assoggettabile soltanto a sanzioni amministrative, in forza della disposizione denunciata – e chi è sorpreso mentre ha in corso l'attività di coltivazione, finalizzata sempre al consumo personale: condotta che assume, invece, rilevanza penale. Secondo la Corte, infatti, il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente « raccolto » e il coltivatore « in atto » rispondono entrambi penalmente. Né, secondo la Corte costituzionale, la norma censurata violerebbe il principio di necessaria offensività del reato, desumibile dalla disposizione combinata degli articoli 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione (secondo il giudice rimettente, in quanto non diretta ad alimentare il mercato della droga, la coltivazione di piante di *cannabis* per uso personale risulterebbe, infatti, inidonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice).

L'esistenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione giuridica di coltivazione di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti, ha condotto alla rimessione della questione alle Sezioni unite della Cassazione. In particolare, non essendovi dubbi circa la legittimità della disposizione che sanziona penalmente la condotta di coltivazione sul piano dell'offensività in astratto, negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità si è però divisa sul concetto di offensività in concreto.

A composizione del contrasto di giurisprudenza, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 12348 del 2020, ha affermato che dall'area dell'illecito penale del comma 1 dell'articolo 73 del Testo unico devono ritenersi escluse – per difetto di tipicità, quale necessaria connotazione della fattispecie penale – le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito

del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Infine, segnala che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* popolare in tema di coltivazione di stupefacenti (sentenza n. 51 del 2022).

Il quesito referendario era articolato in tre parti, riguardanti la depenalizzazione della coltivazione della *cannabis*, l'eliminazione della sanzione della reclusione da due a sei anni per tutti i reati concernenti le droghe leggere e l'esclusione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in caso di uso personale di stupefacenti, sia di tipo pesante sia di tipo leggero.

La Corte ha rilevato che l'eliminazione della parola «coltiva» dal primo comma dell'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti – oggetto della prima parte del quesito referendario – farebbe venir meno la rilevanza penale anche della coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe pesanti (papavero sonnifero e foglie di coca), e ciò sebbene la richiesta referendaria, secondo le intenzioni dei promotori dichiarate in giudizio, mirasse a depenalizzare le sole condotte di coltivazione «domestica» e «rudimentale» delle piante di *cannabis*.

La Corte ha ritenuto che la lettura riduttiva prospettata dai promotori non è in alcun modo ricavabile dal testo normativo. La richiesta referendaria – secondo il suo contenuto oggettivo, unico rilevante – avrebbe condotto quindi alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, con ciò ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Vienna e di New York e con la Decisione Quadro 2004/757/GAI.

Inoltre, la Corte ha osservato che il risultato perseguito dalla richiesta referendaria neppure sarebbe stato raggiunto, in quanto sarebbero rimaste nell'ordinamento altre norme, non toccate dalla richiesta referendaria, che sanzionano la coltivazione della pianta di *cannabis* nonché di ogni altra pianta da cui possono estrarsi

sostanze stupefacenti (articoli 26 e 28 del Testo unico). Ciò rendeva, in questa parte, il quesito «fuorviante» per l'elettore.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, la Corte ha evidenziato un profilo di manifesta contraddittorietà, perché l'abrogazione della pena detentiva per le condotte aventi ad oggetto le sole droghe leggere avrebbe determinato una stridente antinomia con il trattamento sanzionatorio di analoghi fatti, ma di «lieve entità». Per questi ultimi, infatti, sarebbe rimasta comunque in vigore la pena congiunta della reclusione e della multa; ciò avrebbe finito per porre l'elettore di fronte a una scelta illogica e contraddittoria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene incomprensibile che il Parlamento debba essere impegnato nell'attuale fase politica nell'esame di un provvedimento su un tema divisivo come quello in esame e dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice ed esprime il proprio sconcerto per il fatto che forze politiche della maggioranza, da un lato rivendichino il ruolo fondamentale dell'attuale Governo per la difesa dell'interesse nazionale, con riferimento alla gestione della pandemia e del PNRR, nonché della crisi internazionale in atto a seguito del conflitto in Ucraina, e, dall'altro, perseguano quale obiettivo prioritario la depenalizzazione della coltivazione della *cannabis*, rilevando come tale atteggiamento contrasti con il buon senso.

Per quanto concerne la legittimità costituzionale del provvedimento in esame, su cui è chiamata a pronunciarsi la Commissione in questa sede, rileva come non si possa che esprimere un parere negativo, in quanto la nocività delle sostanze di cui si propone di depenalizzare la coltivazione è scientificamente accertata e il provvedimento si pone dunque in contrasto con i

principi costituzionali della tutela della vita e della salute.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relattrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata. Informa, infine, che l'interrogazione n. 5-08288 Di Muro è stata ritirata dal presentatore.

**5-08286 Marco Di Maio: Sulla predisposizione del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.**

Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, osserva come l'annunciato disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali potrebbe segnare un'importante svolta nel percorso che mira a riconoscere nuovamente una piena dignità istituzionale alle province della Repubblica italiana.

Rileva come la riforma contenga una delega legislativa al Governo per la revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali su tematiche di assoluto rilievo e apporti una serie di modifiche immediatamente operative alla *governance* degli enti locali. In particolare, per le province

essa prevede l'ampliamento delle funzioni fondamentali, tra cui quelle relative all'adozione del piano strategico triennale, la gestione e l'organizzazione dei servizi pubblici di ambito provinciali, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, la pianificazione territoriale di protezione civile, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, reintroduce la giunta provinciale e allinea i mandati di consiglio e presidenza a cinque anni.

In quest'ottica, il provvedimento annunciato si pone come misura necessaria per restituire forza ai territori e per costruire uno sviluppo territoriale omogeneo. Nonostante gli annunci, risalenti ai mesi passati, di una prossima discussione del provvedimento in Consiglio dei ministri e successivo svolgimento dell'*iter* parlamentare, alla data di presentazione della presente interrogazione il testo non risulta tuttavia ancora approvato in Consiglio dei ministri.

In tale contesto, l'interrogazione chiede a che punto si trovi la predisposizione del disegno di legge di riforma del testo unico dell'ordinamento degli enti locali e quali iniziative si intendano porre in essere per dare un quadro giuridico rinnovato e certo alle autonomie locali.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (IV), ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, auspicando una rapida adozione – quantomeno entro lo scadere della corrente legislatura – del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, per la cui predisposizione si augura sia coinvolto anche il Parlamento.

Ricorda infatti che si tratta di una riforma molto attesa, essendo volta a restituire forza ai territori e a garantire uno sviluppo territoriale omogeneo. Dopo aver rilevato, in proposito, come nella sua regione, l'Emilia-Romagna, in particolare nell'ambito di talune province dell'area della Romagna, siano in corso processi virtuosi di fusione, in vista di una razionalizzazione nell'esercizio delle diverse competenze e

funzioni, ritiene che dall'esito di tale ipotesi di riforma potrà derivare ulteriore slancio a tali processi, che si collocherebbero all'interno di un quadro giuridico rinnovato e certo delle autonomie locali.

Nel ricordare che gli enti locali rappresentano la spina dorsale dell'apparato istituzionale e svolgono un ruolo fondamentale in vista dell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese, auspica si individuino soluzioni normative che vadano nella direzione di una ottimizzazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione.

**5-08287 Montaruli: Sui ritardi nei trasferimenti di risorse economiche dal Ministero alle Prefetture per sostenere i costi di ristorazione e pernottamento degli agenti del servizio d'ordine a tutela del cantiere TAV di Chiomonte.**

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando la sua interrogazione, rileva come essa abbia ad oggetto la situazione di grave difficoltà in cui si trovano alcune aziende per il mancato pagamento, da parte del Ministero dell'interno, dei corrispettivi previsti dalle convenzioni stipulate dal Ministero medesimo per garantire l'alloggio e la ristorazione degli agenti delle forze di polizia impegnati nei servizi di tutela del cantiere TAV di Chiomonte.

Ritiene che tale situazione sia inammissibile, in quanto le aziende hanno puntualmente onorato gli impegni assunti nei confronti dello Stato mentre lo Stato non ha fatto altrettanto, ritardando i pagamenti dovuti.

Chiede, pertanto, che il Ministero dell'interno provveda immediatamente al pagamento di quanto dovute alle imprese creditrici.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusta MONTARULI (FDI), replicando, rileva come la risposta del rappresentante del Governo non chiarisca quali sia la tempistica del trasferimento dei fondi neces-

sari per liquidare i compensi spettanti alle imprese creditrici.

Sottolinea come una delle aziende interessate vanti un credito di 100 mila euro e sia stata costretta a interrompere la propria attività, ritenendo pertanto inammissibile che lo Stato venga meno ai propri impegni nei confronti di operatori economici che, al contrario, hanno puntualmente onorato i propri.

**5-08289 Gebhard: Sulla trascrizione da parte delle anagrafi comunali degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito del ricorso alla procreazione medicalmente assistita.**

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, osserva come, a seguito di un percorso di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri, praticata da una coppia di persone dello stesso sesso all'estero ai sensi delle normative locali, dopo l'avvenuta trasmissione al comune di residenza della coppia, da parte del consolato italiano, dell'atto di nascita tradotto dalle autorità locali e legalizzato dal Ministero competente, presso alcuni comuni gli ufficiali di stato civile omettano arbitrariamente di trascrivere entrambi i genitori e procedono alla sola trascrizione del genitore biologico, con grave pregiudizio per il minore.

Al riguardo rileva come la legge n. 40 del 2004 stabilisca, all'articolo 8, che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere ad esse, e come l'articolo 9 della medesima legge stabilisca che non possa essere proposta dai membri della coppia l'azione di disconoscimento di paternità né, per la madre, la richiesta di non essere menzionata nell'atto di nascita.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga che i comuni abbiano l'obbligo di trascrivere integralmente presso l'anagrafe gli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito di percorsi di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri come figli dei genitori intenzionali,

indipendentemente dal fatto che siano avvenuti o meno in osservanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 40 del 2004.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, ringrazia il Sottosegretario Sibilìa per la risposta e si riserva di valutare l'interpretazione che sarà fornita dall'Avvocatura dello Stato, alla quale la risposta fa riferimento.

Rileva, tuttavia, come la finalità dell'interrogazione non fosse quella di porre la questione dell'interpretazione delle norme della legge n. 40 del 2004 circa i divieti in materia di fecondazione assistita, in quanto tali norme, a suo avviso, non concernono la trascrizione degli atti di nascita, alla quale occorre comunque dare corso a tutela dei diritti costituzionali del minore.

**5-08290 Brescia: Sui tempi di adozione di 34 decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, illustrando la sua interrogazione, osserva come, a fronte della presentazione di numerosi decreti-legge, emerga una preoccupante lentezza nella loro attuazione. Fa notare che si tratta di un lavoro che coinvolge solo gli uffici del Ministero, sottolineando altresì come, a causa della mancata adozione di molti decreti attuativi, risultano inutilizzati miliardi di euro.

Nel dettaglio, segnala che il Ministero dell'interno deve ancora adottare 34 decreti attuativi, da molti dei quali dipende lo sblocco di risorse per 565 milioni di euro. Evidenzia come tali risorse siano destinate ai comuni, alle province e alle città metropolitane, per realizzare progetti di rigenerazione urbana, nonché per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

A tale riguardo l'interrogazione chiede informazioni sui tempi di adozione dei richiamati 34 decreti attuativi in capo al Viminale.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando, ringrazia il Sottosegretario, il quale non ha ovviamente alcuna responsabilità personale in relazione a tale problematica, che ricade, invece, a suo avviso, sulla Ministra Lamorgese e sulla struttura del suo Ministero.

Considera l'interrogazione doverosa, in quanto l'inerzia dei ministeri sui decreti attuativi equivale a veri e propri debiti nei confronti di famiglie, imprese ed enti locali. Ritiene altresì giusto che ciò sia noto ai ministri e ai funzionari coinvolti.

Ricorda che vi sono innovazioni ferme, in attesa di attuazione, come la tessera elettorale digitale, e vi sono, ad esempio, tutori dei minori stranieri non accompagnati che aspettano il rimborso delle spese sostenute.

In conclusione, dichiara di aspettarsi risultati concreti su tale aspetto, prima del varo della prossima legge di bilancio, confidando nel lavoro del Governo su tale versante.

**5-08291 Ceccanti: Sulla gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini nel comune di Calci e sulle iniziative di competenza per superare gli ostacoli burocratici relativi all'uso di strutture idonee a tal fine.**

Lucia CIAMPI (PD), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rileva come da notizie a mezzo stampa si sia appreso che nel comune di Calci, in Toscana, si sarebbero verificati alcuni ostacoli burocratici che avrebbero impedito una piena e adeguata accoglienza ad alcuni profughi provenienti dall'Ucraina, a seguito dello scoppio della guerra. Come riportato dalla stampa, vi sarebbe, ad esempio, una coppia di pensionati che ha accolto nei 70 metri quadri in cui vive due donne e tre minori, pensando che si sarebbe trattato di una soluzione per breve tempo alla luce degli impegni assunti dal Governo sull'accoglienza e del grande impegno profuso dal comune di Calci nel reperire alloggi da mettere a disposizione dei profughi.

In particolare, il comune aveva messo a disposizione alcuni alloggi, con allegato anche il certificato di abitabilità, e prontamente segnalato alla prefettura affinché venissero inserite nel sistema di accoglienza alcune famiglie ucraine che, come nel caso citato, erano già giunte in Italia ed erano state provvisoriamente ospitate presso privati, in attesa di una soluzione più adeguata e di lungo periodo. Trascorsi tre mesi dai primi arrivi in Italia, dalla prefettura competente non sarebbero ancora giunti i necessari nulla osta, e gli appartamenti, sia pur regolarmente dotati dell'abitabilità, sarebbero ancora vuoti, mentre i profughi continuerebbero a vivere in sovraffollamento a casa dei privati, come nel caso citato, dove sette persone vivono da 3 mesi in 70 metri quadri e con un solo bagno a disposizione.

In tale contesto l'interrogazione chiede se i fatti riportati si siano verificati anche in comuni diversi da quello di Calci e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per accelerare quanto prima la messa a disposizione di appartamenti dotati di abitabilità e garantire un'accoglienza adeguata ai profughi, già duramente provati dalla guerra che si sono lasciati alle spalle.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Lucia CIAMPI (PD), replicando, ringrazia, anche a nome del Sindaco del comune di Calci, il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspicando che il Ministero possa continuare a monitorare la situazione nel suo complesso, al fine di garantire un'accoglienza adeguata ai profughi provenienti dall'Ucraina.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 14.55.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

**DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.**

**Emendamenti C. 3591-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 18.15 alle 18.25.

ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63), come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali;

condivisa l'esigenza di accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, non-

ché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di tale minerale;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato come il provvedimento in esame sia volto, in estrema sintesi, a statuire la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di *cannabis*, a modificare la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di *cannabis*

e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ad introdurre una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti e a individuare una serie di indici dell'uso personale di *cannabis* (che consente l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali);

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-08286 Marco Di Maio: Sulla predisposizione del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'Onorevole interrogante chiede notizie circa il disegno di legge di riforma del TUOEL e di conoscere quali iniziative il Governo intenda realizzare per conferire un assetto ordinamentale appropriato agli enti locali.

Il tema evocato dall'Onorevole interrogante occupa una posizione di rilevanza strategica nell'agenda politica del Governo. Gli oltre vent'anni di prassi applicativa del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, le mutate esigenze dell'economia, un rinnovato interesse verso la partecipazione politica e la esigenza di razionalizzare gli apparati pubblici hanno fatto maturare un ampio consenso circa la necessità di ripensare il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie con i numerosi interventi di settore succedutisi negli anni.

Tale esigenza è stata peraltro evidenziata anche in sede parlamentare dove – nell'ambito dell'esame della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 – sono state approvate dal Senato e dalla Camera, rispettivamente il 9 ottobre 2019 e il successivo 10 ottobre, due risoluzioni che impegnavano il Governo, tra l'altro, a considerare collegato alla decisione di bilancio il disegno di legge di revisione del Testo unico degli enti locali.

In tale contesto, ed in considerazione dell'ampiezza e complessità della tematica, il Ministro dell'interno, con decreto in data 26 giugno 2020, ha ritenuto opportuno costituire un Gruppo di lavoro per indivi-

duare il percorso e lo strumento normativo più idonei per pervenire alla definizione di un'organica revisione della disciplina in materia di ordinamento degli enti locali.

Il Gruppo ha elaborato un'ipotesi di legge delega al Governo per l'adozione di una Carta per le Autonomie; tale documento ha rappresentato una prima ipotesi di lavoro sulla quale sono state poi sviluppate ulteriori riflessioni.

In particolare, a seguito di molteplici incontri con tutti gli interlocutori (ANCI, UFI, Regioni, Ministero dell'economia, Dipartimento Affari Regionali), è stata elaborata la versione definitiva dello schema di legge delega che interviene attraverso due fondamentali direttrici di intervento:

1) una delega legislativa al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, che attiene alla « manutenzione normativa » della disciplina, adeguandola alle innovazioni nel frattempo intervenute;

2) un complesso di norme immediatamente precettive, che intervengono direttamente sull'assetto ordinamentale dei comuni, delle province e degli enti di area vasta.

Lo scorso 2 maggio, il Ministero dell'interno ha inoltrato tale schema, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguiti di competenza e la successiva sottoposizione all'esame del Consiglio dei ministri.

## ALLEGATO 4

**5-08287 Montaruli: Sui ritardi nei trasferimenti di risorse economiche dal Ministero alle Prefetture per sostenere i costi di ristorazione e pernottamento degli agenti del servizio d'ordine a tutela del cantiere TAV di Chiomonte.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono notizie in merito al trasferimento di risorse necessarie a liquidare i servizi di ristorazione e pernottamento degli agenti delle forze di polizia che svolgono il servizio d'ordine a tutela del cantiere Tav di Chiomonte.

Premetto al riguardo che i dati acquisiti sono riferiti, in modo aggregato, alle complessive esigenze di pernottamento e vettovagliamento della Polizia di Stato.

Ciò premesso, per quanto riguarda il pernottamento, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasferito alla Prefettura di Torino risorse per 3,3 milioni di euro con tre diversi ordini di accreditamento. Alla data del 9 giugno scorso la Prefettura risultava aver impiegato 2 milioni di euro dei predetti fondi. La stessa Prefettura ha altresì precisato che presso i propri uffici le fatture giacenti risultano emesse in data successiva al 30 aprile 2022 e verranno liquidate non appena completata la preventiva, necessaria acquisizione dei visti di regolarità sull'esecuzione delle prestazioni e degli accertamenti, attualmente in corso, sulla regolarità fiscale degli operatori economici interessati.

Sotto il profilo del vettovagliamento, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rappresentato che, a fronte del fabbisogno richiesto dalla Prefettura di Torino per il corrente esercizio finanziario per tutte le esigenze di vettovagliamento della Polizia di Stato – ammontante a 1.450.000 euro – lo scorso mese di marzo sono stati emessi due ordinativi di pagamento per un totale

di 362.500. Informo inoltre che, per il soddisfacimento delle predette esigenze sono in corso di emissione ulteriori ordini di accreditamento per un importo di 493.875 euro.

La Prefettura di Torino ha altresì rappresentato che per il vettovagliamento del personale dell'Arma dei Carabinieri, risultano ancora da liquidare fatture relative al 2022 per circa 211.000 euro, a fronte di una disponibilità di fondi pari a 144.000 euro. In attesa di introitare la restante parte dei fondi necessari, sono in corso di esecuzione i pagamenti, che verranno completati non appena ultimata l'acquisizione dei visti di regolare esecuzione delle prestazioni e degli accertamenti relativi alla regolarità fiscale degli operatori economici.

Giova precisare che un solo esercizio ha interrotto, all'inizio del mese di marzo scorso, la collaborazione con questa Amministrazione in ragione del ritardo nei pagamenti. Il servizio di vettovagliamento per il personale aggregato non ha mai subito interruzioni, neanche temporanee, in virtù delle convenzioni tuttora attive con gli altri esercizi commerciali.

Rappresento infine che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, nonché in occasione della richiesta di assestamento di bilancio, predisposta nello scorso mese di maggio, il Dipartimento PS ha richiesto al MEF l'adeguamento degli stanziamenti rispetto al fabbisogno rappresentato dagli uffici territoriali.

## ALLEGATO 5

**5-08289 Gebhard: Sulla trascrizione da parte delle anagrafi comunali degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito del ricorso alla procreazione medicalmente assistita.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla questione della trascrivibilità, da parte degli ufficiali di stato civile, degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri come figli dei genitori d'intenzione.

L'articolo 11 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile qualifica gli atti dello stato civile come atti tipici a contenuto vincolato, soggiungendo che «l'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto». Il successivo articolo 12 precisa, altresì, che tali atti sono redatti secondo formule e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, escludendo ogni margine di discrezionalità. Anche altre disposizioni del nostro ordinamento impongono limiti precisi nella formazione di un atto di nascita o di riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso. In primo luogo giova richiamare la legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, che preclude la tecnica della fecondazione eterologa, che successivamente – con sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 – è stata resa fruibile solo alle coppie formate da persone di «sesso diverso», in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili.

Anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato il divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, con la

conseguenza che una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita che viene formato in Italia in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato, a prescindere dal luogo in cui sia avvenuta la pratica fecondativa. Su tale preclusione si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che ha ribadito la legittimità costituzionale della citata legge n. 40 del 2004, nella parte in cui impedisce l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie dello stesso sesso.

Inoltre, la legge n. 76 del 2016, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, pur riconoscendo dignità sociale e giuridica alle coppie formate da persone dello stesso sesso, non ha contemplato, né espressamente né tramite rinvio, la materia della filiazione.

Per quanto riguarda, inoltre, la surrogazione di maternità, gli orientamenti forniti dal Ministero dell'interno si fondano sia sul quadro normativo vigente sia sull'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, più volte intervenuta sulla questione. Tra l'altro, la sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 in data 8 maggio 2019, ha affermato il principio secondo cui non può essere considerato nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra il bambino nato mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore «d'intenzione», in quanto tale riconoscimento troverebbe ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori

fondamentali, quali la dignità della gestante.

Tanto premesso, in aderenza al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza sopra menzionata, è sinora stato o precluso alle coppie omo-affettive l'accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e la violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 40 del 2004, con conseguente impossibilità per l'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione integrale degli atti di nascita formati all'estero attestanti lo *status filiationis* nei confronti dei genitori intenzionali. Tenuto conto, infatti, delle regole che informano l'ordinamento vigente e dei principi dallo stesso desumibili, è possibile in tali casi trascrivere l'atto di nascita che dichiara il rapporto di genitorialità di coppie dello stesso sesso solo parzialmente, riconoscendo lo stato di filiazione nei confronti del solo genitore con cui sussista il legame biologico o genetico con il minore. Inoltre, si evidenzia che la trascrizione nei registri dello stato civile di atti di nascita attestanti lo *status filiationis* nei confronti del genitore intenzionale, in mancanza di un legame biologico tra lo

stesso e il minore, costituirebbe un atto atipico non consentito dall'ordinamento dello stato civile di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, regolarizzando, peraltro, una posizione non tutelata dalle norme vigenti.

Tuttavia, recentemente, la sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione, n. 23319/2021, ha evidenziato che «al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l'insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all'estero non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento». In considerazione di tale decisione, e tenuto conto dell'insorgenza di un crescente contenzioso, si è ritenuto di sottoporre la questione all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato – di cui si è in attesa di conoscere le valutazioni – sottoponendo diversi aspetti attinenti la specifica tematica, tra cui quello della trascrizione di atti di nascita formati all'estero.

## ALLEGATO 6

**5-08290 Brescia: Sui tempi di adozione di 34 decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono informazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno, il cui *iter*, in base ai dati pubblicati sul sito dell'Ufficio per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta ancora in corso.

L'attuale Governo ha dato un notevole impulso al riassorbimento dello stock dei provvedimenti attuativi e questa Amministrazione, tra le altre, si è giovata dell'attività di coordinamento svolta dall'Ufficio per il Programma di Governo.

Come risulta dalla « Settima relazione sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi riferibili ai Governi della XVII e XVIII Legislatura », il Ministero dell'interno ha smaltito, dal 13 febbraio 2021 al 31 marzo 2022, 76 provvedimenti: vantano un numero superiore di atti adottati solo il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

Aggiungo che nei successivi mesi di aprile e maggio questa Amministrazione ha ulteriormente incrementato tale risultato nella misura complessiva di ulteriori 18 provvedimenti.

Per quanto concerne la richiesta di precise indicazioni relative ai tempi di adozione dei provvedimenti ancora da attuare, giova rappresentare che, attesa la natura complessa degli atti in discorso, tali tempistiche non dipendono, se non in parte, da questa Amministrazione.

Si tratta, infatti, di provvedimenti il cui *iter* di adozione, come stabilito dalle pertinenti norme primarie, implica il coinvolgimento di altre Amministrazioni e di organi consultivi, con plurimi passaggi necessari all'acquisizione di proposte, pareri, con-

certi ed altre forme tipiche della collaborazione inter-istituzionale ed inevitabili ricadute sul rispetto dei termini di adozione.

Tanto premesso in generale, per quanto specificatamente riguarda gli atti di competenza del Ministero citati nell'atto di sindacato ispettivo, preciso che con riferimento ai progetti di rigenerazione urbana a favore dei Comuni, il Ministero dell'interno è in attesa di ricevere l'elaborazione della relativa graduatoria a cura del Ministero dell'economia.

Quanto al decreto sull'inserimento delle liste elettorali nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il provvedimento è all'esame del Garante per la protezione dei dati personali e, salvo ulteriori dilatazioni temporali, potrebbe essere adottato entro il mese di luglio.

Per quanto riguarda il riparto del fondo di solidarietà comunale tra i Comuni della Sicilia e della Sardegna, la Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard, istituita presso il Ministero dell'economia, ha in corso l'elaborazione della prevista proposta, in assenza della quale non è possibile adottare il provvedimento.

Circa il rimborso delle spese sostenute dai tutori dei minori stranieri non accompagnati, lo scorso 13 giugno il Ministero dell'interno ha inviato al Ministero dell'economia lo schema di provvedimento per l'acquisizione del prescritto concerto.

Infine, in merito al provvedimento recante la modalità di accesso al Ced interforze da parte delle polizie municipali, il relativo *iter* è condizionato all'adozione del decreto concernente l'individuazione dei collegamenti tra le strutture di polizia locale e il citato Ced, per il perfezionamento del quale si è in attesa del parere di compe-

tenza dell'ANCI, essendo già stato acquisito il preventivo concerto dei Ministeri delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze ed il parere dell'ACI.

Più in generale, assicuro che il Ministero dell'interno è impegnato nel porre tempestivamente in essere ogni attività necessaria alla completa attuazione dei provvedimenti di competenza.

## ALLEGATO 7

**5-08291 Ceccanti: Sulla gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini nel comune di Calci e sulle iniziative di competenza per superare gli ostacoli burocratici relativi all'uso di strutture idonee a tal fine.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli Onorevoli interroganti, segnalando problematiche che avrebbero ritardato l'accoglienza di profughi giunti dall'Ucraina nel comune di Calci, chiedono quali iniziative intenda adottare il Ministero dell'interno per garantire un'immediata messa a disposizione di alloggi abitabili alle persone in fuga dalla guerra.

Giova evidenziare che, al fine individuare in tempi brevi nuove strutture in grado di accogliere un flusso migratorio composto principalmente da donne e bambini ucraini, la Prefettura di Pisa ha prontamente interessato i Sindaci dei Comuni della provincia. In particolare, è stata chiesta la collaborazione degli uffici tecnici comunali per sveltire la complessa attività di verifica della sussistenza dei requisiti in materia urbanistico-edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, nonché igiene e sicurezza, previsti dalla legge e richiamati dallo schema di capitolato dei servizi di accoglienza dei migranti approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021.

La maggior parte dei Comuni in cui sono state individuate strutture potenzialmente idonee all'accoglienza ha messo a disposizione il proprio personale tecnico per i sopralluoghi presso gli immobili per i quali è stato quindi possibile attestare il possesso dei requisiti sopra richiamati.

Il Comune di Calci non ha impiegato i propri tecnici nelle citate verifiche nei tre appartamenti individuati in quel territorio per ospitare i profughi ucraini, ma ha inviato alla Prefettura di Pisa le certificazioni di abitabilità-agibilità risultanti agli atti dei

propri uffici e risalenti ai primi anni del 2000.

La Prefettura ha quindi interessato l'ASL per richiedere sopralluoghi presso i richiamati immobili al fine di verificare l'attualità dei requisiti di sicurezza richiesti. I tecnici dell'ASL competente per la zona afferente al Comune di Calci hanno richiesto al gestore, quale condizione preliminare al sopralluogo presso le strutture da destinare all'accoglienza (CAS), l'esibizione di una specifica e articolata documentazione tecnica, rispetto alla quale il gestore ha tuttavia rappresentato difficoltà di reperimento nell'immediato. In ogni caso, nelle more delle attività di natura tecnico-certificativa sopra richiamate, ai cittadini ospiti presso le private abitazioni di Calci sono state offerte soluzioni alternative, che però, allo stato, non sono state accolte.

Assicuro che gli sviluppi della vicenda continueranno ad essere strettamente monitorati dalla Prefettura di Pisa per garantire ai profughi ucraini un'accoglienza conforme agli standard previsti.

Desidero infine cogliere quest'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi quasi mesi di conflitto si sono mobilitati volontariamente per sostenere la popolazione ucraina: volontariato e terzo settore, mondo delle imprese, singoli cittadini e famiglie stanno inviando aiuti e offrendo assistenza e ospitalità ai profughi che arrivano in Italia con grande generosità e umanità. Un ringraziamento speciale meritano i Sindaci e i Prefetti, perché è soprattutto sui territori che le politiche di accoglienza hanno il più immediato impatto.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 3490, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	217
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	221
Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	221

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	221
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	225
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	225
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	226
--	-----

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 3490, approvata dal Senato.**  
(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, avverte che il provvedimento, composto di

tre articoli, secondo l'intenzione dichiarata dai proponenti nella relazione illustrativa della proposta di legge originaria presentata al Senato (S. 1402), mira a colmare una lacuna normativa nel nostro ordinamento, estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di una imbarcazione o una nave. In particolare, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi della normativa vigente in materia di omicidio stradale, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 – al fine di rendere autonoma la fattispecie di reato di omicidio nautico, così come già effettuato dalla legge n. 41 del 2016 per quello stradale al quale la nuova fattispecie viene assimilata sotto diversi profili – sostituisce l'articolo 589-*bis* del codice penale che era stato introdotto dalla citata legge n. 41 del 2016 e che attualmente disciplina la sola fattispecie del reato di omicidio stradale, per estendere la relativa disciplina anche a quello nautico.

Nel dettaglio, osserva che al primo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale il provvedimento in esame include la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni. Con riferimento alla disciplina della navigazione marittima o interna, rammenta che attualmente a livello nazionale si applicano principalmente le disposizioni del codice della navigazione nonché quelle del codice della nautica e che, ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile. La fattispecie prevista dal nuovo primo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale, *mutatis mutandis*, si pone in linea di continuità con il testo del secondo comma dell'articolo 589 del codice penale (nella versione previgente alla citata legge n. 41 del 2016) sia sotto il profilo normativo che sanzionatorio. Per effetto della modifica in commento, viene però

differenziato il regime giuridico delle due fattispecie, in quanto la disposizione di cui al previgente secondo comma dell'articolo 589 (la quale attualmente disciplina la sola ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni) costituiva un'ipotesi aggravata ad effetto speciale del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell'omicidio nautico, alla stregua di quanto già disposto per l'omicidio stradale, integrerebbe una ipotesi autonoma di reato.

Evidenzia che la novella in esame integra inoltre il secondo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale – che attualmente punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada) ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 del codice della strada) – estendendo le relative previsioni anche a chiunque, ponendosi alla conduzione di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale estende la pena prevista per il conducente di un veicolo a motore che eserciti l'attività di trasporto di persone o di cose (articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) al conducente di unità da diporto a fini commerciali (articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del codice della nautica), i quali cagionino per colpa la morte di una persona, avendo un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (rispettivamente ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del codice della strada, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del codice della nautica).

Fa presente che, analogamente, il quarto comma viene modificato al fine di estendere al conduttore di un natante, imbar-

cazione o nave non rientrante nelle particolari categorie individuate dal terzo comma, la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro punita con la pena da cinque a dieci anni di reclusione. Con la modifica al sesto comma si prevede che le pene previste dal nuovo articolo 589-*bis*, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (il quale rimane identico e quindi applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale), siano aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Infine, con la modifica all'ottavo comma, si estende al conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi. In particolare, si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché la pena non superi gli anni diciotto di reclusione.

Fa presente che, coerentemente, il comma 2 dell'articolo 1 in esame modifica la rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale per la quale è previsto un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni, che – per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-*bis* – trova ora applicazione anche al caso di omicidio nautico.

Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1, analogamente alle modifiche apportate all'articolo 589-*bis*, sostituisce l'articolo 590-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. Le due fattispecie di reato, al netto delle

diversità di condotta e del diverso trattamento sanzionatorio – che non costituiscono oggetto di modifica – condividono la stessa struttura e sono articolate in maniera sostanzialmente identica sotto il profilo della loro formulazione.

Sottolinea, invece, che la novella in esame introduce un nuovo nono comma all'articolo 590-*bis* in tema di procedibilità del delitto nei casi di cui al primo e al quinto comma. Tali casi riguardano rispettivamente le lesioni personali stradali e nautiche commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, punite con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (primo comma) nonché le lesioni personali stradali gravi o gravissime, cagionate per colpa dai conducenti veicoli a motore per alcune infrazioni al codice della strada (quinto comma). Rammento che attualmente per le lesioni gravi e gravissime di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 590-*bis* non è richiesta la querela di parte ai fini della procedibilità. Le stesse risultano pertanto procedibili d'ufficio ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura penale. Per effetto della modifica introdotta, si verrebbe ad applicare lo stesso regime di procedibilità previsto dall'articolo 590 del codice penale per le lesioni personali colpose, il quale risulta punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nei primi due commi della stessa disposizione, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Infine, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste. Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all'articolo 589-*bis*, quindi, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni si

applica anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche gravi o gravissime.

Rileva che l'articolo 2 della proposta di legge interviene sull'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*), del codice di procedura penale, relativa alle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589-*bis* del codice penale, prevedendo che non si applichi l'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

Da ultimo, sottolinea che l'articolo 3, al fine di evitare di incorrere nella improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale pur correttamente esercitata (analogamente a quanto avviene nella ipotesi di rinuncia o remissione della querela precedentemente proposta), prevede una disciplina transitoria destinata ad incidere sui procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, il comma 1 prevede che per i delitti di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime, perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-*bis*, primo e quinto comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della proposta in esame, che siano stati commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, il termine per la presentazione della querela decorra dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Si tratta di una conseguenza derivante dall'ultimo comma aggiunto all'articolo 590-*bis* del codice penale, il quale ha modificato il regime di procedibilità per le fattispecie di lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (articolo 590-*bis*, primo comma) ovvero con condotte stradali particolarmente imprudenti (quinto comma). L'opzione normativa prescelta dal provvedimento condiziona la procedibilità al tempestivo esercizio del diritto di querela in capo alla persona offesa dal reato, entro un termine che inizia a

decorrere o dalla entrata in vigore della nuova legge (anche se la persona offesa ha avuto notizia del reato precedentemente a tale data) ovvero dal momento in cui il soggetto stesso sia stato in tal senso informato dall'Autorità procedente (nel caso in cui la persona offesa non ha avuto notizia del reato alla data di entrata in vigore della legge). In fine, allo scopo di favorire la continuità dei procedimenti pendenti, il comma 2 prevede che, se alla data di entrata in vigore del provvedimento risulta pendente un procedimento penale, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, se necessario anche previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Nel sottolineare come il provvedimento, approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità, arrivi alla Camera proprio a ridosso dell'inizio della stagione estiva, in cui purtroppo spesso le cronache riferiscono di incidenti determinati da condotte improvvise nell'utilizzo dei mezzi da diporto, ricorda che lo stesso nasce dalla necessità di adeguare le norme sulla materia alle rinnovate esigenze della società. Ritiene quindi che la Commissione possa avviarne l'esame con il medesimo spirito di collaborazione riscontrato presso il Senato e sottolinea come la proposta di legge – che va nella direzione di garantire maggiore sicurezza nei mari – rechi un intervento da tempo auspicato dalle associazioni di categoria operanti nel settore.

Roberto TURRI (LEGA) fa presente che la proposta di legge C. 3175 della collega Bordonali interviene su analoga materia. Chiede se la presidenza abbia valutato la possibilità di abbinarne l'esame a quello della proposta in discussione.

Mario PERANTONI, *presidente*, rileva che la proposta di legge Bordonali C.3175 è stata assegnata alle Commissioni riunite II e IX e che, pertanto, non è possibile procedere all'abbinamento delle due proposte

in assenza di una richiesta di riassegnazione alla sola Commissione Giustizia.

Demandando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi la individuazione delle modalità per il prosieguo dei lavori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.**

**C. 2933 Bruno.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame era stato fissato al 25 marzo e che sono state presentate 13 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Comunica, inoltre, che, secondo accordi intercorsi per le vie brevi tra i gruppi, nella seduta odierna si procederà esclusivamente alla discussione sul complesso delle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore come intenda procedere per il prosieguo dei lavori.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, ritiene di poter esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate già nella prossima seduta e che la Commissione possa procedere alla votazione sulle stesse nella medesima seduta.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.**

**C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, nel rammentare che verosimilmente nella prossima seduta la Commissione dovrà procedere all'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori su proposta della relatrice, onorevole Giuliano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna per una concomitante seduta della Giunta per le autorizzazioni di cui è componente, ritiene che la stessa in tale sede potrà verificare l'intendimento dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**C. 105 e abb.**

*(Parere alla I Commissione).*

*(Esame e conclusione — Parere).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in esame nella seduta odierna.

Roberto TURRI (LEGA) essendo prevista, come anticipato dal presidente, l'espressione del parere, interviene sull'ordine dei lavori per segnalare che la costituzione del

nuovo gruppo « Insieme per il futuro » comporterà presumibilmente una variazione nella consistenza numerica del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia. Ritiene pertanto che, per ragioni di correttezza, sia indispensabile chiarire quale sia l'esatta composizione dei gruppi prima di procedere alla prevista votazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che non sono ancora arrivate comunicazioni dalla Presidenza della Camera in ordine alla consistenza numerica dei gruppi interessati dalle modificazioni intervenute. Pertanto, in assenza di dette comunicazioni, la composizione della Commissione resta invariata, rilevando esclusivamente che l'onorevole Di Sarno, membro della Commissione, ha cessato di far parte del gruppo M5s e ha aderito al nuovo gruppo Insieme per il futuro.

Roberto TURRI (LEGA) fa presente che nel corso della mattinata, durante la seduta dell'Assemblea, il Presidente della Camera ha annunciato la costituzione del nuovo gruppo, fornendo indicazione dei deputati che sono entrati a farne parte. Pertanto, dal momento che la consistenza numerica del nuovo gruppo è già nota, ritiene che procedere all'espressione del parere in assenza dei necessari adempimenti formali che consentano la modifica della composizione della Commissione, possa esporre ad eventuali contestazioni circa l'esito della votazione.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel ribadire che stamattina la Presidenza della Camera ha annunciato formalmente la costituzione del nuovo gruppo e che a tale annuncio faranno seguito i conseguenziali provvedimenti, invita il presidente a soprassedere alle votazioni odierne perché si rischia che l'esito del voto non tenga conto delle nuove consistenze dei gruppi parlamentari. Ritiene infatti che si debbano rinviare tutte le votazioni in attesa che si realizzi la ripartizione proporzionale tra i gruppi.

Giulia SARTI (M5S) dichiara di non comprendere per quale motivo tali rilievi

vengano avanzati dai colleghi di altri gruppi. A suo avviso infatti la questione dovrebbe essere posta piuttosto dal gruppo neo costituito. Nel far presente inoltre come in analoghe situazioni verificatesi in passato nessuno abbia ritenuto di sollevare il problema, manifesta la convinzione che la votazione non risulterebbe in alcun modo inficiata. In conclusione considera la richiesta avanzata dai colleghi priva di qualsiasi fondamento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadisce che allo stato, pur essendo intervenuta la costituzione del nuovo gruppo, con riguardo alla composizione della Commissione Giustizia, risulta esclusivamente il passaggio del collega Di Sarno dal gruppo Movimento 5 Stelle al gruppo Insieme per il futuro.

Michele BORDO (PD), nel condividere la risposta fornita dal presidente ai rilievi avanzati dal collega Turri, fa presente che nessuno dei componenti del nuovo gruppo è intervenuto per dichiarazione di voto sulle risoluzioni all'esame dell'Assemblea nella mattinata odierna. In ogni caso ritiene che la questione relativa alla redistribuzione dei deputati in ragione della nuova composizione dell'Assemblea non si ponga né in Commissione Giustizia né presso le altre Commissioni. Ventila l'ipotesi che si tratti piuttosto di un problema di natura politica, dal momento che la Commissione Giustizia si appresta ad esprimere il parere sul provvedimento in materia di cittadinanza nonché a deliberare il mandato al relatore sul provvedimento relativo alla *cannabis*. Ritiene in conclusione che la situazione sia pienamente regolare.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Turri e Zanettin, considera innegabile l'annuncio formale da parte del Presidente della Camera della costituzione del nuovo gruppo, che ha una sua denominazione ed un numero di componenti pari a cinquantuno. Ritiene quindi che non si possa che prendere atto di tale costituzione, considerando del tutto irrilevante il fatto che gli

esponenti del nuovo gruppo non siano intervenuti stamattina in Assemblea in sede di dichiarazione di voto. Quanto alle considerazioni della collega Sarti, fa presente che la questione riguarda l'intera Commissione e non il singolo gruppo. Dovendo esprimersi su provvedimenti importanti, su cui non è noto l'intendimento del nuovo gruppo, a suo avviso è nell'interesse di tutti che l'esito del voto rispecchi la reale volontà della Commissione. Pertanto per questioni di opportunità politica oltre che di legittimazione formale sollecita il presidente a rinviare le votazioni previste per la seduta odierna, in attesa che sia formalizzata la reale composizione della Commissione.

Roberto TURRI (LEGA), richiamando le considerazioni svolte dal collega Bordo circa il mancato perfezionamento della costituzione del nuovo gruppo, precisa a titolo esemplificativo che la deputata Castelli risulta formalmente iscritta al gruppo Insieme per il futuro dalla data del 21 giugno 2022. Quanto alla precisazione del presidente secondo cui in Commissione Giustizia è al momento presente quale componente di Insieme per il futuro solo il deputato Di Sarno, fa presente che la fuoriuscita di ben cinquantuno componenti dal Movimento 5 Stelle comporta inevitabilmente una variazione nella composizione della Commissione per tale gruppo. Da ultimo dichiara che il corretto andamento del voto è nell'interesse di tutti, dal momento che i componenti del nuovo gruppo potrebbero ritenere di esprimersi diversamente con riguardo ai provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, benché il nuovo gruppo sia formalmente costituito, allo stato la composizione della Commissione risulta invariata, se si esclude l'adesione del deputato Di Sarno a Insieme per il futuro. Nel ribadire che le necessarie variazioni alla composizione delle Commissioni avranno luogo quando sarà intervenuta la relativa comunicazione la richiesta formale della Presidenza della Camera, dà la parola alla re-

latrice, onorevole Sarti, per l'illustrazione del provvedimento.

Giulia SARTI (M5S) *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione, l'esame del testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge Boldrini C. 105 ed abbinata, che modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Rammenta che la legge sulla cittadinanza italiana è basata sul principio del c.d. *ius sanguinis*, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani. Il diritto alla cittadinanza per *ius soli* – in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio – è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori. Nel corso delle ultime legislature è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo.

Il provvedimento in esame, che si compone di due articoli, per raggiungere tale obiettivo, punta a introdurre in maniera puntuale una nuova fattispecie orientata al principio dello *ius scholae*.

In particolare, evidenzia che la lettera a) del comma 1 del citato articolo 1 inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 91, i commi 2-*bis* e 2-*ter*, prevedendo che il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qua-

lifica professionale, acquisti la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà da entrambi i genitori, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Osserva che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato in esame inserisce nella citata legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-*bis*. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo chiarisce che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il comma 2 dello stesso articolo dispone che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2-*bis*, introdotto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo in esame, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Sottolineo che tale previsione di semplificazione ricalca, potenziandole e aggiornandole, le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che viene abrogato dall'articolo 2, comma 1, del testo unificato in esame.

Da ultimo, l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame reca ulteriori di-

sposizioni di coordinamento e finali, prevedendo che con regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

Sottolineando quindi come il provvedimento non investa profili di particolare rilevanza per la Commissione giustizia, formula una proposta di parere favorevole sullo stesso.

Maria Carolina VARCHI (FDI), come già evidenziato dai colleghi del suo gruppo nel corso dell'esame in sede referente, ritiene che il provvedimento sia la dimostrazione di come la maggioranza sia distante dalle reali esigenze del Paese. Ritiene stucchevole che, in momento storico come quello attuale, il Parlamento debba esaminare meccanismi volti ad introdurre – sia pure surrettiziamente – nell'ordinamento italiano dei meccanismi di concessione del riconoscimento della cittadinanza contro i quali il suo gruppo si è sempre battuto. Per tale ragione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta della relatrice.

Roberto TURRI (LEGA), in linea con l'atteggiamento del suo gruppo nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, preannuncia il voto contrario della Lega alla proposta di parere della relatrice.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia alla proposta di parere della relatrice.

Walter VERINI (PD) preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, sottolinea come non vi sia contraddizione tra il rispetto dei diritti sociali e quello dei diritti civili e umani. Ritiene infatti che tali questioni debbano andare di pari passo in quanto tutte costituiscono delle emergenze.

*(Applausi da parte dei deputati del gruppo PD)*



Giusi BARTOLOZZI (MISTO) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IX, XII e XIII che sono in distribuzione. Avverte altresì che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Roberto TURRI (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori richiamando la que-

stione già posta in precedenza insieme al collega Zanettin in ordine alla regolarità di eventuali votazioni svolte in assenza del necessario adeguamento della composizione della Commissione alla forte riduzione dei componenti del Movimento 5 Stelle. A tale proposito fa presente che i rappresentanti dei gruppi del centro destra hanno scritto una lettera al Presidente della Camera per chiedere la temporanea sospensione delle votazioni presso la Commissione di merito, finché non sia stato operato il riequilibrio delle consistenze numeriche dei gruppi parlamentari. Chiede quindi al presidente di soprassedere alla votazione prevista.

Pierantonio ZANETTIN (FI), condividendo le considerazioni del collega Turri, chiede al presidente di acquisire la decisione della Presidenza della Camera sulla richiesta avanzata dal centro destra, prima di mettere mano ad ulteriori atti.

Mario PERANTONI, *presidente*, relativamente alla richiesta del collega Turri fa presente che la situazione non è mutata rispetto a quanto già dichiarato in precedenza. Quanto invece alla richiesta del collega Zanettin, precisa che allo stato non è dato sapere se e quando la Presidenza della Camera riterrà di assumere una decisione. Pertanto non ritiene sia il caso di sospendere la prevista deliberazione, in attesa di decisioni future.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la collega Montaruli sostituisce l'onorevole Maschio, preannunciando l'imminente invio da parte degli uffici di Fratelli d'Italia della rettifica rispetto alla precedente comunicazione che vedeva l'onorevole Montaruli in sua sostituzione. Si associa inoltre alle considerazioni dei colleghi della Lega e di Forza Italia, ritenendo che la costituzione di un nuovo gruppo comporterà una modifica nella composizione della Commissione, tanto più in vista di una deliberazione così delicata, sulla quale non è noto l'intendimento di Insieme

per il futuro. Chiede quindi di rinviare la prevista votazione.

Roberto TURRI (LEGA) comunica la revoca della sostituzione *ad rem* del deputato Alessandro Pagano. Pertanto alla seduta odierna tornerà a prendere parte il collega Marchetti, componente titolare della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede ai colleghi Turri e Varchi di formalizzare le richieste di sostituzione preannunciate. In considerazione dell'orario, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta che si terrà a conclusione dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

#### **La seduta termina alle 16.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.*

#### **La seduta comincia alle 20.10.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente di aver avuto una interlocuzione informale con il Presidente della Camera a seguito di una lettera inviata dai gruppi di centrodestra, nella quale è stata sollevata la questione relativa al riequilibrio della composizione delle Commissioni a seguito della composizione del nuovo

gruppo « Insieme per il futuro ». Precisa che nel corso di tale interlocuzione il Presidente ha chiarito di non aver ancora risposto formalmente a tale lettera essendo la stessa pervenuta solo nel corso del pomeriggio odierno. Fa presente che il Presidente della Camera, pur rilevando l'assenza di ostacoli procedurali ad una votazione nella seduta odierna, ha tuttavia rappresentato la necessità di un riequilibrio della composizione delle Commissioni sollecitato nella lettera. Ritiene che la decisione di procedere a votazione, formalmente legittima, vada valutata dai gruppi sotto il profilo dell'opportunità politica. In ogni caso fa presente che il voto per il conferimento del mandato al relatore non potrà intervenire oltre la giornata di lunedì essendo il provvedimento inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 29 giugno.

Roberto TURRI (LEGA), facendo presente di non aver colto, dalle parole del presidente, se si tratti di una questione procedurale, come affermato nella lettera inviata al Presidente della Camera, o invece di una questione di opportunità politica rimessa alla valutazione discrezionale dei gruppi, a nome del suo gruppo ritiene che sia necessario rinviare l'esame ad altra seduta, in attesa che venga definita la nuova composizione della Commissione, che dovrebbe anche vedere una riduzione dei componenti del gruppo M5S.

Gianfranco DI SARNO (IPF), intervenendo in qualità di componente del nuovo gruppo costituitosi, precisa che Insieme per il futuro non ha alcun problema a che la Commissione proceda nella seduta odierna alla votazione per il conferimento del mandato al relatore sul provvedimento in esame.

Eugenio SAITTA (M5S), premettendo che il presidente ha sempre gestito i lavori della Commissione nel modo più imparziale possibile venendo incontro alle richieste di tutti i gruppi, ritiene indifferente rinviare la votazione alla giornata di lunedì non ravvisando effetti sull'esito della stessa, anche in considerazione della disponibilità

manifestata dal collega Di Sarno. Ciò premesso, ritiene che la Commissione potrebbe in ogni caso procedere alla deliberazione sul mandato già nella seduta odierna.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea come dal punto di vista procedurale non sussista alcun ostacolo a che la Commissione proceda alla votazione nella seduta odierna, evidenziando come in altre Commissioni oggi si siano svolte regolarmente votazioni. Inoltre fa presente che, anche in questa legislatura, in situazioni analoghe, le Commissioni non hanno arrestato i propri lavori. Manifesta pertanto la disponibilità del gruppo Partito Democratico a votare subito. Ritiene inoltre che non si ponga una questione di opportunità stante la disponibilità manifestata dal collega Di Sarno appartenente al gruppo neocostituito. Pertanto non coglie alcuna differenza tra lo svolgimento della votazione nella giornata odierna e quello nella giornata di lunedì.

Stefano FASSINA (LEU), intervenendo in sostituzione del collega Conte, ritiene che non vi siano ostacoli a procedere alla votazione, anche alla luce del fatto che egli stesso ha partecipato alle votazioni che si sono tenute nella giornata odierna in Commissione Bilancio. Aderendo a quanto osservato dal collega Bazoli, ritiene che, vista la disponibilità del collega Di Sarno, non vi sia alcun ostacolo, sia regolamentare che di opportunità politica, alla votazione.

Gianluca VINCI (FDI), ritenendo che la comunicazione del presidente Perantoni in merito alla propria interlocuzione con il Presidente della Camera non sia chiara, non comprende a che titolo intervenga il collega Di Sarno nella presente seduta, se sia il capogruppo del nuovo gruppo e se rappresenti anche gli altri colleghi che dovranno far parte della Commissione dovendo tale formazione, secondo i propri calcoli, contare tre rappresentanti in Commissione Giustizia. Ritiene pertanto che, non essendo opportuno fare forzature procedurali, la Commissione debba attendere che si proceda agli opportuni riequilibri

numerici dei gruppi prima di votare il mandato al relatore.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) rileva come sia necessario attendere la risposta del Presidente della Camera alla lettera inviata dai rappresentanti dei gruppi del centro destra in ordine alla sospensione dell'esame di provvedimenti di particolare delicatezza in attesa del riequilibrio per consistenza numerica. Fa notare come la composizione della Commissione non sia rimessa alla libera decisione dei vari gruppi, ma sia una proiezione della consistenza numerica di ciascun gruppo in Assemblea. A tale proposito evidenzia come lui stesso sia membro di un gruppo in corso di scioglimento che non sarà presente nella composizione della Commissione nelle prossime sedute.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ha appena ricevuto dal Presidente della Camera la precisa indicazione di rinviare la votazione sul mandato al relatore per garantire il buon andamento dei lavori, assicurato anche dal necessario riequilibrio tra le forze politiche all'interno della Commissione. Sottolinea come il rinvio debba comunque avvenire in modo tale da assicurare da parte della Commissione il rispetto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, prevista per mercoledì 29 giugno dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nella riunione odierna.

Michele BORDO (PD) ritiene in primo luogo che ci si debba intendere sul corretto funzionamento dei lavori parlamentari e sulla necessità di rispettare le regole e di interpretarle in maniera uniforme. Rileva pertanto come alla luce di tali premesse non sia possibile decidere di operare in un modo presso una Commissione permanente e in un modo completamente difforme in un'altra Commissione, stante che nella seduta odierna in alcuni organi parlamentari si è proceduto regolarmente alle votazioni. In secondo luogo fa presente come la decisione di rinviare la deliberazione sul mandato al relatore per ragioni di opportunità politica non possa essere affi-

data né al presidente della Commissione né al Presidente della Camera, in quanto le valutazioni di opportunità politica devono essere rimesse ai gruppi parlamentari.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel comunicare che i lavori della Commissione sono sospesi, fa presente che dopo l'intervento dell'onorevole Bordo, ancora da concludere, non vi sono altri iscritti a parlare.

*(Proteste dell'onorevole Tateo e di altri deputati).*

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede ai colleghi di consentire all'onorevole Bordo di concludere il proprio intervento.

Michele BORDO (PD) fa presente come le proteste dei colleghi siano state legittimamente originate dalla comunicazione del presidente di sospensione dei lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiarendo la precedente comunicazione, fa presente che era sua intenzione non sospendere la seduta ma avvertire i membri della Commissione che non vi sarebbero state votazioni. Comunica che in ogni caso la seduta ora è in corso.

Michele BORDO (PD) ribadisce che non vi sono motivi di natura formale ostativi alla votazione del mandato al relatore e che eventuali valutazioni di opportunità politica dovrebbero essere affidate esclusivamente ai gruppi parlamentari. Nel prendere atto della decisione di rinviare comunque la deliberazione sul mandato ad altra seduta, sottolinea come debba essere chiaro che quanto avvenuto non costituisce in alcun modo un precedente. Ritiene infatti che, mentre potrebbe in qualche modo aderirsi ad un rinvio della votazione per opportunità politica, nessuna adesione sarebbe possibile nel caso di richiesta di rinvio per consentire una regolarizzazione della composizione della Commissione stante che non sussiste alcuna irregolarità. A suo avviso ciò è dimostrato dal fatto che nella giornata odierna diverse Commissioni hanno

provveduto a deliberare e non si può certo ritenere che tali deliberazioni siano nulle.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa di aver avuto chiare indicazioni dal Presidente della Camera di rinviare la votazione sul mandato al relatore non per ragioni di opportunità politica ma per esigenze di garanzia del buon andamento dei lavori, assicurata anche dal giusto equilibrio tra le diverse forze politiche sulla base della relativa consistenza numerica.

Roberto TURRI (LEGA), non condividendo le affermazioni del collega Bordo in merito alla sola politicità della questione posta, fa presente che le deliberazioni avvenute nel corso della giornata in altre Commissioni, e in particolare presso la Commissione Bilancio, sono intervenute precedentemente all'invio della lettera al Presidente Fico a cui è necessario che venga data una risposta formale prima che la Commissione continui con i propri lavori.

Walter VERINI (PD) prende atto con rammarico della decisione del presidente di rinviare la deliberazione sul mandato al relatore alla giornata di lunedì. A tale proposito fa notare come, qualora ci fosse stato un effettivo impedimento di natura procedurale alla votazione in Commissione, avrebbe dovuto intervenire una comunicazione ufficiale di sospensione delle deliberazioni degli organi parlamentari in attesa del riequilibrio delle forze politiche all'interno degli stessi. Sottolinea come a suo avviso nella seduta odierna ci sarebbero state tutte le condizioni per procedere alla deliberazione sul mandato al relatore a riferire in Assemblea, anche in considerazione del fatto che, come ricordato dal collega Bazoli, già si sono verificate in passato episodi di scissioni all'interno di forze politiche, che non hanno suscitato alcun effetto sulle decisioni degli organi parlamentari. Ritiene che la scelta delle forze di centro destra di sottoporre la richiesta di sospensione delle votazioni al Presidente della Camera tragga origine dall'oggetto del provvedimento oggi all'esame della Commissione Giustizia e che non sa-

rebbe mai intervenuta in presenza di altri provvedimenti.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, rammenta che nel corso della giornata è intervenuta la lettera al Presidente Fico da parte dei gruppi di centrodestra.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritiene necessario precisare, alla luce dell'iter del provvedimento in esame e delle comunicazioni svolte nella seduta odierna, che nessuno può accusare il presidente di aver gestito i lavori della Commissione con forzature compressive nei confronti dei gruppi, avendo sempre garantito al massimo il dibattito e il confronto anche recependo richieste che erano palesemente volte a ritardare le decisioni della Commissione. Associandosi alle considerazioni del collega Bordo, pur rispettando la decisione del presidente, ritiene che la sede più idonea per assumere tale decisione avrebbe dovuto essere una riunione dell'Ufficio di presidenza, trattandosi di una questione di opportunità politica e non di interpretazione regolamentare. Sottolinea come, vista la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la giornata di mercoledì prossimo, sia assolutamente necessario procedere alla votazione del mandato al relatore entro la giornata di lunedì.

Mirella CRISTINA (FI) dichiara di condividere la decisione del presidente di rinviare la deliberazione sul mandato al relatore, facendo presente come a suo avviso prima di tale deliberazione sarebbe opportuno che intervenisse una risposta formale del Presidente della Camera alla richiesta sottoposta dai rappresentanti delle forze politiche di centro destra.

Michele SODANO (MISTO), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi che hanno manifestato il proprio disappunto con riguardo alla decisione assunta dal presidente, fa presente che nella giornata odierna in Commissione Bilancio si è proceduto regolarmente allo svolgimento delle previste votazioni. Precisa altresì con riguardo all'oggetto della deliberazione

odierna che si è giunti ormai alla fine di un lungo percorso condotto in maniera magistrale dal presidente su un provvedimento fortemente divisivo. Fa notare come l'onorevole Di Sarno, entrato a far parte del gruppo appena costituito, abbia dichiarato la propria disponibilità a procedere alla votazione già nella seduta odierna. Nell'aggiungere che una delle proposte di legge all'esame della Commissione è a prima firma dell'onorevole Licatini, entrata a far parte del nuovo gruppo, sottolinea come a suo avviso vi fossero tutte le condizioni per deliberare il mandato al relatore nella seduta odierna.

Ingrid BISA (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, ritiene che quella in discussione non sia una questione di opportunità politica. Sottolineando come sia stata inviata una lettera al Presidente della Camera, ritiene si tratti di una questione regolamentare poiché l'articolo 19 del Regolamento prescrive che ciascun gruppo parlamentare, successivamente alla propria costituzione, designi i propri componenti nelle Commissioni permanenti, cosa che nel caso di specie al momento non è ancora avvenuta. Pertanto ritiene che la sospensione dei lavori sia la necessaria conseguenza dell'applicazione del Regolamento.

Gianluca VINCI (FDI), nel dichiarare apprezzamento per la decisione del presidente di rinviare il voto sul mandato al relatore alla seduta di lunedì, si domanda se il riequilibrio tra le forze politiche sulla base della nuova consistenza numerica avverrà comunque entro l'ora della votazione. Avverte sin d'ora che in caso contrario il suo gruppo chiederà un ulteriore rinvio.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, rammenta che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di mercoledì 29 giugno, la Commissione dovrà necessariamente procedere, in ogni caso, alla votazione del mandato nella giornata di lunedì prossimo.

Anna Rita TATEO (LEGA), ritenendo opportuno intervenire a seguito del comportamento tenuto dal presidente nel corso della seduta, intende lasciare agli atti che il presidente, successivamente alle sue comunicazioni, ha sospeso i lavori della commissione dando contestualmente la parola all'onorevole Bordo. Ritiene tale modo di procedere un sopruso ed una violazione delle norme regolamentari che dovrebbero essere rispettate ancor più in una Commissione che si occupa di giustizia. Stigmatizza

quindi il comportamento del presidente, ritenendolo di parte.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame per il conferimento del mandato al relatore ad altra seduta che sarà fissata nella giornata di lunedì, prima dell'inizio delle votazioni dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 20.50.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE:	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti delle reti di ong Focsiv, AOI, CINI e <i>Link2007</i> aderenti alla Campagna 070 per l'aiuto pubblico allo sviluppo .....	232
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla condotta del deputato Luis Di San Martino di Lorenzato di Ivrea nella seduta del 15 giugno 2022 .....	232
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro. Parere alla I Commissione ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	232
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	247
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo. Parere alle Commissioni riunite V e VI ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	234
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	249
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. (COM(2021)645 final) e relativi allegati (COM(2021)645 final – <i>Annexes 1 to 5</i> ).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5) (Doc. LXXXVI n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (14441/21) Parere alla XIV Commissione ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	240
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	251
RISOLUZIONI:	
7-00835 Delmastro delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità ( <i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00172</i> ) .....	245
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	246

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE  
DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

**Audizione di rappresentanti delle reti di ong Focsiv, AOI, CINI e Link2007 aderenti alla Campagna 070 per l'aiuto pubblico allo sviluppo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.05 alle 8.55.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 giugno 2022 — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla condotta del deputato Luis Di San Martino di Lorenzato di Ivrea nella seduta del 15 giugno 2022.**

Paolo FORMENTINI, *presidente*, segnala che, con riferimento all'increscioso andamento della seduta del 15 giugno scorso, a seguito di una lettera di protesta trasmessa al Presidente Fassino dalla collega Boldrini, lo stesso Presidente Fassino ha valutato opportuno sottoporre la condotta del deputato Di San Martino Lorenzato di Ivrea all'attenzione della Presidenza della Camera per eventuali valutazioni di carattere disciplinare, avendo di ciò previamente informato il Presidente del gruppo Lega in III Commissione, onorevole Zoffili.

Precisa che tale decisione è stata assunta con riferimento ai toni e alle espressioni gravemente irrispettose usate dal deputato nei confronti della Commissione e in particolare all'indirizzo di colleghe, nonché alla luce delle riprese non autorizzate da lui acquisite con lo *smartphone* al fine di registrare gli interventi svolti da deputati di altra parte politica, evidentemente di segno

diverso rispetto alle sue, e di riprodurli sui *social media*, in palese violazione del dettato regolamentare in tema di pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.**

Parere alla I Commissione.

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con una osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, a seguito di rinuncia del mandato da parte della collega Di Stasio, l'onorevole Palazzotto subentra nelle funzioni di relatore sul provvedimento in titolo.

Invita, quindi, il collega Palazzotto a presentare e illustrare la proposta di parere, atteso che la I Commissione prevede di concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di domani, in vista dell'avvio della discussione generale calendarizzata per venerdì 24 giugno.

Erasmus PALAZZOTTO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione finalizzata a sollecitare una riflessione nella Commissione di merito sull'impatto a opportunità di riconsiderare le fattispecie di acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*, nel senso di porre limiti temporali ragionevoli alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e di introdurre requisiti che possano attestare un legame genuino con il Paese e con il patrimonio culturale e linguistico italiano (*vedi allegato 1*). Sottolinea che, anche in considerazione degli emendamenti presentati presso la I Commissione, la formulazione dell'osservazione è volutamente generica al fine di affidare alla



stessa Commissione di merito la eventuale valutazione in merito alla migliore opzione da percorrere sul piano tecnico.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) esprime grande rammarico per l'indifferenza – a suo avviso vergognosa e insopportabile – che ha portato presso la Commissione di merito all'esclusione, nel testo unificato in esame, di norme per consentire agli italiani all'estero di riacquistare la cittadinanza. Si tratta di una vera e propria discriminazione, visto che molti di loro hanno completato in Italia lo stesso ciclo di studi – in taluni casi, anche quelli superiori – che consentirebbe gli stranieri, in base alla nuova disciplina, di ottenere la cittadinanza.

Guglielmo PICCHI (LEGA), preannunciando il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere formulata dal relatore, segnala che la relazione illustrativa presentata dalla collega Di Stasio nella scorsa seduta ha dimostrato – dati statistici alla mano – che la disciplina vigente è più che generosa nella concessione della cittadinanza, ponendo l'Italia ai primi posti in Europa per numero di nuove acquisizioni, al netto delle cittadinanze concesse agli italo-discendenti. La normativa in vigore, tra l'altro, prevede un accurato e condivisibile percorso di naturalizzazione, che può intervenire solo al momento del compimento della maggiore età.

Quanto all'attribuzione della cittadinanza agli oriundi, osserva che in diversi Paesi il procedimento è giuridicamente differenziato – ad esempio, nel Regno Unito prende il nome di «registrazione come cittadino» –, a conferma che si tratta di una fattispecie a sé, da tenere ben distinta dalle altre ipotesi di acquisto della cittadinanza. A suo avviso, è del tutto inaccettabile e giuridicamente insensata la formulazione proposta dal relatore, che pone limiti temporali alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e introduce un non meglio precisato «legame genuino» con il patrimonio culturale e linguistico italiano. Non si comprende perché prevedere dei requisiti rispetto ad uno

*status civitatis* cui si ha diritto a prescindere in quanto italo-discendenti. Tale requisito, peraltro, rischia di rendere impossibile ad un funzionario italiano residente all'estero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli nati all'estero.

Evidenzia che solo l'introduzione del criterio dello *ius soli* potrebbe giustificare l'inserimento di limiti ai diritti degli italo-discendenti.

Rileva, altresì, che anche sulla base della propria esperienza in qualità di sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, occorre promuovere ogni sforzo per digitalizzare – e dunque rendere più rapidi – i procedimenti, che non necessariamente devono portare ad un esito positivo, e dunque alla concessione della cittadinanza. Peraltro, al fine di contenere le richieste e limitarle solo ai soggetti davvero interessati, si potrebbero fissare – sempre sul modello inglese – tariffe congrue e cospicue per attivare il procedimento e scoraggiare richieste pretestuose.

Laura BOLDRINI (PD), preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore e richiamando le considerazioni già svolte nella precedente seduta, invita i colleghi a rimanere sul merito del provvedimento in esame, che si limita ad introdurre la fattispecie *ius scholae*, assai circoscritta quanto alla platea dei beneficiari e ben lungi dal configurare una pur necessaria revisione organica della disciplina, che necessiterebbe di ben altri interventi. Ritiene opportuno l'inserimento dell'osservazione proposta dal relatore, dal momento che l'applicazione dello *ius sanguinis* ai discendenti di quarta o quinta generazione ha determinato evidenti storture e, non da ultimo, un sovraccarico di lavoro per la rete consolare, già duramente provata dalle carenze di personale.

Infine, auspica una rapida approvazione del provvedimento, che consentirà a tanti bambini e ragazzi, attraverso l'acquisizione della cittadinanza, di sentirsi pienamente integrati nel tessuto sociale del nostro Paese, peraltro afflitto da un evidente problema di denatalità.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, segnala ai colleghi la necessità di contenere il più possibile i propri interventi in considerazione dei ridotti tempi a disposizione e dell'elevato numero di punti previsti all'ordine del giorno.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore e replicando all'onorevole Picchi, precisa che le problematiche non riguardano certo i figli di connazionali nati all'estero, che sono evidentemente cittadini italiani, ma l'enorme casistica di ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza, che crea i maggiori oneri alla rete consolare, oltre a contemplare anche situazioni anomale di stranieri che si recano in particolare in Spagna per chiedere la cittadinanza italiana ai nostri consolati senza avere alcun nesso con il nostro Paese dove nemmeno intendono soggiornare.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà quindi conto delle sostituzioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (C. 3614 Governo).**

Parere alle Commissioni riunite V e VI

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).*

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, in via generale, segnala che il provvedimento, composto di 59 articoli e suddiviso in due titoli, prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi ucraina. Considerata la quantità delle misure in esso contenute, oltre alle disposizioni di competenza della III Commissione, si limita ad indicare i principali interventi, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'appro-

fondimento degli altri profili del provvedimento.

In particolare, per quanto concerne il settore dell'energia, segnala che, al fine di incentivare la produzione e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, il decreto-legge prevede, tra le altre cose: la semplificazione della disciplina per la realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione – compresi quelli galleggianti – e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un Commissario straordinario del Governo (articolo 5); la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, ovvero non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici. Con riferimento alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee, precisa che si provvede alla loro estensione anche – ove appunto ricadenti su aree idonee – alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili (articoli 6 e 57).

Con riferimento alle politiche fiscali e finanziarie, rileva che il provvedimento in esame, tra le altre cose: incrementa il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale a beneficio delle imprese, non solo quelle a forte consumo di gas (gasivore) (articolo 2); prevede un credito d'imposta pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio per le imprese di autotrasporto (articolo 3); proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. *Superbonus* al 110 per cento (articolo 14); rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta « formazione 4.0 » per le piccole e medie imprese.

In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale (articolo 22). Inoltre, il provvedimento aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021 (articolo 55).

In materia di lavoro sottolinea che il decreto-legge prevede (agli articoli 31 e 32) l'erogazione di una indennità *una tantum* pari a 200 euro, da erogarsi nel mese di luglio 2022, in presenza di determinati requisiti, in favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e titolari di trattamenti pensionistici.

Segnala, da ultimo, che in tema di enti territoriali l'articolo 42 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600 mila abitanti. Si tratta dei comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni), Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni). Con decreti interministeriali, da adottare entro 90 giorni d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR. Tali decreti disciplinano, inoltre, le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse medesime, in caso di mancato utilizzo secondo quanto stabilito dal cronoprogramma.

Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della nostra Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 15, recante misure finalizzate a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche

negative derivanti dalla aggressione militare russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE e dai *partner* internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla stessa Federazione Russa.

Evidenzia che l'efficacia della misura è subordinata alla previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Segnatamente, il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, che devono tuttavia dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla loro attività in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a: perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati; rincari dei medesimi fattori produttivi; cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o in Bielorussia o in Ucraina.

Ricorda che SACE, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, svolge compiti di assicurazione, riassicurazione, coassicurazione e garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero o di internazionalizzazione dell'economia italiana. Accordi di riassicurazione e di coassicurazione possono essere conclusi da SACE con enti o imprese italiani, autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali.

Rileva che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 15, la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori

fino all'importo massimo garantito: sulle obbligazioni di SACE derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto, a sua volta, la garanzia dello Stato.

Precisa che i commi 3 e 4 delimitano l'ambito soggettivo della garanzia, indicando le imprese che possono beneficiarne, ovvero quelle che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà; in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria; sono inoltre escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea.

Osserva che il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa, ovvero: *a)* 90 per cento per imprese con non più di 5 mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; *b)* 80 per cento per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5 mila dipendenti in Italia; *c)* 70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Sottolinea che ai sensi del comma 13, SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la «Garanzia Italia SACE» a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19 dall'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 23 del 2020: tale Fondo, inizialmente dotato di 1 miliardo di euro, è stato successivamente rifinanziato con 30 miliardi di euro.

Segnala, altresì, l'articolo 17, che modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Ricorda che tale norma autorizza SACE a rilasciare – per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea – garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e inter-

nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

Evidenzia che per le stesse finalità ed entro l'importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. L'attività è svolta in regime di contabilità separata rispetto alle attività finalizzate all'internazionalizzazione del settore produttivo italiano svolte da SACE. Ricorda che sugli impegni assunti da SACE è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta.

Rileva che le modifiche apportate dall'articolo in esame al citato comma 14-bis, in primo luogo, specificano meglio le finalità dell'intervento della SACE: mentre la dizione previgente si riferiva «ai fini di sostegno e rilancio dell'economia», la modifica aggiunge obiettivi più specifici, come quello di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione.

Osserva che la seconda modifica ha un carattere eminentemente tecnico: se la norma previgente prevedeva che le imprese beneficiarie dovessero avere la sede in Italia, la modifica specifica che le imprese beneficiarie debbano avere la sede legale in Italia, ovvero si deve trattare di imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

In terzo luogo, segnala che la norma rinvia all'Allegato 1 la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, superando la prece-

dente formulazione che richiedeva l'intervento di un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello Sviluppo economico: in altri termini, la nuova formulazione, nell'ottica della semplificazione, rende immediatamente operativa la disciplina, subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.

Menziona anche l'articolo 18, che istituisce per l'anno 2022, nello stato di previsione del MISE, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno – attraverso contributi a fondo perduto – alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Precisa che, in base al comma 2, sono destinatarie del fondo, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale; hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021; hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019.

Segnala che l'ammontare massimo del contributo per singolo beneficiario non può superare i 400 mila euro: qualora la dotazione finanziaria del Fondo non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il MISE provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

Rileva che è comunque escluso il cumulo del contributo di cui al Fondo appena illustrato con i benefici di cui all'articolo 29 del provvedimento in esame, che prevede finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la disposizione in oggetto estende il sostegno, già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal decreto-legge n. 14 del 2022 – *convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2022* – alle imprese colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti per via del conflitto in corso. L'interlocuzione con le parti interessate, infatti, ha confermato che crescono non solo i prezzi delle materie prime, ma anche quelli dei semilavorati, dei prodotti finiti utilizzati per l'attività aziendale anche se non incorporati nel prodotto, nonché i costi di trasporto, sia per effetto dei rincari energetici sia per la sostituzione di importazioni dai tre Paesi con importazioni da località più remote.

Sottolinea che, nello specifico, il comma 1 dell'articolo 29 stabilisce che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (di cui alla legge n. 394 del 1981), possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici: è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, anche il cofinanziamento a fondo perduto.

Osserva che, in base al comma 2, la misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse dispo-

nibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate, e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi del citato articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Precisa che la relazione tecnica che accompagna il decreto-legge ricorda che, come tutti gli interventi disposti sul Fondo 394/81, la misura è subordinata alle effettive disponibilità del fondo stesso: al momento, risultano disponibili circa 2,2 miliardi di euro a valere sul Fondo 394/81, a cui vanno aggiunti 726 milioni di euro del Fondo per la promozione integrata per l'attività di cofinanziamento a fondo perduto.

Ricorda, altresì, che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Fondo 394/81 è stato rifinanziato con l'articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021 —, *convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021-*, per complessivi 1,2 miliardi di euro, di cui 800 milioni destinati alla Sezione Prestiti e 400 milioni alla Sezione Contributi a fondo perduto. Le risorse sono destinate a favorire i processi di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, la partecipazione a fiere internazionali e l'*e-commerce* delle PMI italiane, per rafforzarne la competitività e la presenza sui mercati internazionali: ricorda che, come evidenziato in sede di esame della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, nel pieno rispetto della *timeline* concordata con la Commissione europea, il MAECI ha già provveduto ad adempiere ai suoi impegni e tutte le risorse assegnate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Fondo 394 — i citati 1,2 miliardi di euro — sono state prenotate dalle imprese.

Sottolinea la rilevanza, per la III Commissione, anche dell'articolo 25, che istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni al-

l'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

Rileva che il comma 2 costituisce, per le predette finalità e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE), una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ricorda che il Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri è composto da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni; inoltre, può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

Segnala che, sempre in base al comma 2, alla segreteria tecnica del Comitato sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, alla creazione, in via sperimentale, di uno « sportello unico » che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito *web* unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il MISE può avvalersi, con

contratti di lavoro autonomo, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40 mila euro annui per singolo incarico.

Illustra anche l'articolo 45 che, al comma 1, prevede la semplificazione dei meccanismi di dispiegamento delle misure d'intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale, esigenza ulteriormente accresciuta a seguito della crisi ucraina. Segnala che, a tal fine, il comma 2 dell'art. 29 del Codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n.1 del 2018) è novellato nel senso di consentire l'impiego in Paesi terzi, su richiesta del MAECI, di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e formazione in caso di emergenza (CECIS), nel quadro della partecipazione del Servizio nazionale al *Pool* europeo di protezione civile istituito, nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.

Al riguardo, ricorda che il Meccanismo unionale di protezione civile – istituito nel 2001 e più volte riformato – coordina la risposta europea alle catastrofi naturali e legate alle attività dell'uomo ed è costituito da un *pool* volontario di risorse pre-impegnate dagli Stati Membri per essere dispiegate immediatamente all'interno o all'esterno dell'Unione e garantire in caso di emergenza un'assistenza rapida, efficace e coordinata alle popolazioni colpite.

Evidenzia che il comma 2 autorizza, nell'ambito del menzionato Meccanismo unionale, la partecipazione del Servizio nazionale a *RescEU*, rimettendo al Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il MAECI, la verifica della sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego: nello specifico, *RescEU* costituisce una riserva supplementare di risorse (elicotteri, aerei antincendio e altri mezzi) in aree in cui sono state riscontrate carenze comprovate a livello europeo, rendendo il Meccanismo di protezione civile ancora ancora più efficace.

Precisa che, ai fini dell'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse *RescEU*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la partecipazione a *RescEU*, con uno stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Da ultimo, segnala talune norme dell'articolo 47, che dispongono e disciplinano l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina.

Al riguardo, evidenzia che nella relazione illustrativa il Governo chiarisce l'intento delle disposizioni facendo riferimento al fatto che l'Ucraina sta subendo ingentissimi danni economici e sociali legati all'aggressione russa. Per contenere i danni all'economia e alla popolazione e fronteggiare spese per il funzionamento della amministrazione pubblica, ed evitarne il collasso, il Paese necessita di sostanziali risorse e finanziamenti da *partner* esterni. Sottolinea che alla comunità internazionale, e in particolare ai Paesi del G7, ad altri importanti donatori – tra cui l'UE – e alle istituzioni finanziarie internazionali – tra cui la Banca Mondiale, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Europea per la ricostruzione allo sviluppo – si chiede di sostenere il Paese con ingenti e tempestivi pacchetti finanziari. Ricorda che finora l'Italia ha contribuito con 110 milioni di euro a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo, 26 milioni di euro per interventi e umanitari, e un apporto stimato in 500 milioni di euro per l'accoglienza a circa 100 mila rifugiati ucraini nel nostro Paese. Tuttavia, in qualità di Paese appartenente al G7 e importante membro dell'UE, è richiesto anche all'Italia di rivestire un ruolo di primo piano nel sostegno all'Ucraina e di contribuire allo sforzo congiunto con ulteriori risorse adeguate alla contingenza gravissima del momento.

Evidenzia, pertanto, che il comma 14 dell'articolo 47 istituisce, per l'anno 2022, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo del-

l'Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

Il comma 15 precisa che le finalità dell'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato consistono nel supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei principi di trasparenza.

Il comma 16 indica alcune possibili modalità di erogazione del prestito, precisando, innanzitutto, che il sostegno può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee.

Il comma 19 indica nella relazione al Parlamento, predisposta dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, lo strumento per riportare elementi informativi sullo stato di attuazione del presente articolo. Al riguardo, ricordo che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni testé svolte dalla relatrice.

La Commissione approva, all'unanimità dei presenti, la proposta di parere favorevole con una osservazione, formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. (COM(2021)645 final) e relativi allegati (COM(2021)645 final – Annexes 1 to 5).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5) (Doc. LXXXVI n. 2).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (14441/21).**

Parere alla XIV Commissione.

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Andrea ORSINI (FI), *relatore*, in via preliminare, ribadisce il rammarico per il ritardo con il quale – per l'ennesima volta – viene avviato l'esame di questi documenti programmatici in titolo: la Relazione Programmatica del Governo, infatti, è stata trasmessa alle Camere solo il 16 maggio scorso, con un ritardo di quasi cinque mesi rispetto al termine di presentazione – 31 dicembre 2021 – previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Tale ritardo riduce, di fatto, la possibilità che il Parlamento possa esprimere indirizzi puntuali ed incisivi sull'attività dell'Esecutivo in sede europea, dal momento che nel secondo semestre dell'anno molti dei *dossier* sono già entrati in una fase negoziale molto avanzata, in taluni casi già esaurita.

Segnala, peraltro, che la questione relativa alla necessità di un sistematico e



tempestivo adempimento, da parte del Governo, degli obblighi informativi nei confronti del Parlamento previsti dalla legge n. 234 del 2012 – anche con specifico riguardo alle tempistiche di presentazione della Relazione Programmatica – è stata, da ultimo, rilevata dalla Camera dei deputati con due risoluzioni approvate in Assemblea, rispettivamente il 26 marzo 2019 (la n. 6-00067) ed il 7 ottobre 2020 (la n. 6-00131).

Evidenzia, altresì, che il fatto che l'esame della Relazione Programmatica sia abbinato a quello del Programma di lavoro della Commissione europea – secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010 – impedisce al Parlamento di valutare tempestivamente le priorità della Commissione, depotenziando in maniera significativa il « dialogo politico » tra le due Istituzioni: anche in questo caso, infatti, buona parte delle iniziative legislative sono già state presentate, e dunque le valutazioni del Parlamento italiano diventano poco rilevanti nella definizione del merito delle proposte.

Ancora in via preliminare, osserva che, essendo stati presentati, rispettivamente, nel mese di ottobre e di dicembre 2021, sia il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 sia il Programma di diciotto mesi del Consiglio non tengono conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze. Al contrario, la Relazione Programmatica del Governo ne valuta tutti gli effetti, indicando che, in un quadro geopolitico divenuto molto più incerto, l'obiettivo è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'UE: politica estera, di sicurezza e di difesa comune; politica commerciale; proiezione esterna della politica industriale; proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.

Sottolinea che per quanto riguarda, in particolare, la crisi in Ucraina, il Governo

auspica un'azione maggiormente incisiva dell'UE in campo internazionale, che consenta all'Unione di ricoprire un ruolo attivo e determinante a sostegno degli sforzi di pace. Il Governo sottolinea che dovrà essere garantita la piena sostenibilità del meccanismo sanzionatorio dei riguardi della Russia, attraverso misure di mitigazione degli impatti avversi. Soprattutto nel contesto della crisi ucraina, infatti, l'impianto delle sanzioni è parte di un « approccio binario » al conflitto, che poggia, da un lato, sul sostegno a Kiev e sull'aumento della pressione sulla Russia e, dall'altro, sul mantenimento dei canali negoziali tra le parti. In tale ottica, lo scopo del sostegno alla resilienza ucraina è di rafforzarne la posizione ad un futuro tavolo negoziale.

Con riferimento alle questioni di più stretta competenza della nostra Commissione, segnala che la Commissione europea, nell'ambito dell'area strategica « un'Europa più forte nel mondo », indica, anzitutto, la necessità di rafforzare l'influenza dell'Europa in un mondo in rapida evoluzione e di difendere i suoi valori e interessi.

In particolare, il Programma di lavoro della Commissione prevede, nel corso del 2022, di intensificare gli sforzi dell'UE per costruire partenariati per la connettività che promuovano una connettività digitale e rispettosa dell'ambiente con *partner* di tutto il mondo, attraverso la nuova iniziativa « *Global Gateway* », che sarà strettamente coordinata con l'iniziativa *Build Back Better World* nell'ambito del G7.

Al riguardo, ricorda che l'iniziativa « *Global Gateway* », presentata il 1° dicembre 2021, è volta a promuovere una nuova strategia europea di investimenti infrastrutturali per rafforzare i collegamenti tra l'Unione europea e i suoi principali *partner* commerciali in cinque ambiti: digitale; clima ed energia; trasporti; salute; educazione e ricerca. La strategia punta a mobilitare fino a 300 miliardi di euro in investimenti tra il 2021 e il 2027, attraverso il lavoro coordinato di Istituzioni UE, Stati membri, delegazioni dell'UE nel mondo, Banca Europea per gli Investi-

menti (BEI) e Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD).

Precisa che, in questo ambito, nella Relazione Programmatica il Governo indica che occorre rafforzare il dibattito in corso con una riflessione più ampia sul rilancio degli investimenti necessari per ridurre la dipendenza strategica dell'UE in ambito digitale e sulla creazione di reti di interconnessione globali. Inoltre, il Governo indica come prioritario l'allargamento ad est delle reti di trasporto trans-europee, nonché dei corridoi multimodali, al fine di rafforzare la cooperazione con i Paesi del Partenariato orientale spingendosi fino all'estremo oriente, con il chiaro obiettivo di realizzare una rete paneuropea per merci e passeggeri.

Rileva che nel Programma di lavoro la Commissione annuncia anche la presentazione di una proposta di modifica del regolamento di blocco per proteggere meglio gli operatori dell'UE, siano essi privati o imprese, scoraggiando e contrastando ulteriormente l'applicazione *extra*-territoriale di sanzioni da parte di Paesi terzi; al riguardo, segnala che il cosiddetto « regolamento di blocco » – n. 2271 del 1996 – fu introdotto in risposta alla normativa *extra*-territoriale adottata dagli USA per imporre sanzioni nei confronti di Cuba, Iran e Libia: l'obiettivo, infatti, è di tutelare gli operatori dell'UE nei confronti di lesioni dei propri interessi economici e/o finanziari per l'applicazione diretta o indiretta di atti normativi di Paesi terzi.

Quanto alla cooperazione internazionale in ambito energetico – altro settore ritenuto prioritario dalla Commissione europea –, segnala che lo scorso 18 maggio, nell'ambito del pacchetto di proposte relative al piano *Repower EU*, è stata presentata la nuova strategia internazionale di mobilitazione dell'energia, che mira a: rafforzare la sicurezza energetica e l'autonomia strategica dell'UE; diversificare l'approvvigionamento energetico dell'UE ed aumentare il risparmio e l'efficienza energetica; accelerare la transizione energetica globale verde per garantire una transizione sostenibile e sicura ed energia a prezzi accessibili; sostenere l'Ucraina e

altri Paesi che sono stati direttamente o indirettamente colpiti dall'aggressione russa; costruire partenariati internazionali per promuovere l'energia pulita a livello globale.

Ricorda che lo stesso 18 maggio è stato presentata anche una comunicazione sul rafforzamento del partenariato strategico con i paesi del Golfo persico (Bahrein, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) in una serie di settori strategici quali: energia, transizione verde e cambiamenti climatici, diversificazione commerciale ed economica, stabilità regionale e sicurezza globale, sfide legate al contesto umanitario e dello sviluppo e rafforzamento dei contatti interpersonali.

Al riguardo, segnala che nell'ultima riunione del Consiglio Affari esteri dell'UE sono state approvate conclusioni nelle quali si ribadisce che la cooperazione stretta tra l'Unione europea e i *partner* del Golfo è essenziale per conseguire la pace e la prosperità delle regioni del Golfo e del Medio Oriente, una forte ripresa economica, approvvigionamenti energetici sostenibili, a prezzi accessibili e sicuri per i consumatori europei, una solida collaborazione sulla transizione verde per contribuire all'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e una risposta risoluta alle esigenze globali in materia di aiuti umanitari e di sviluppo. Un accento particolare è stato riservato al tema dei diritti umani, sottolineando che l'UE presterà attenzione alla lotta contro tutte le forme di discriminazione e continuerà a promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo. Inoltre, verrà posta particolare enfasi sulla parità di genere e sulla promozione dell'emancipazione delle donne e delle ragazze e del loro pieno godimento dei diritti umani.

Osserva che nel Programma di diciotto mesi del Consiglio, il trio di presidenza afferma la propria intenzione di perseguire una linea d'azione più strategica, aumentando la capacità dell'UE di agire in modo autonomo per salvaguardare i suoi interessi, difendere i suoi valori e il suo stile di vita, continuando a svolgere

un ruolo determinante nella promozione del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato su regole.

Evidenzia che si tratta di una linea condivisa anche dal nostro Governo, ladove – nella Relazione Programmatica – indica che occorre perseguire una maggiore autonomia strategica dell'UE, intesa come capacità di agire e gestire crisi insieme ai *partner*, ove possibile, e in autonomia, ove necessario. In particolare, il Governo intende promuovere progetti volti a aumentare la capacità dell'Unione di rispondere agli *shock* esterni, di qualunque natura, per aumentare l'autonomia strategica nei settori cruciali dell'energia, della difesa e delle cooperazioni industriali, specialmente nei campi «verde» e digitale.

Rileva che il Programma di diciotto mesi del Consiglio intende, altresì, promuovere attivamente il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in tutte le azioni esterne. Con particolare riferimento al Vicinato dell'UE, si indica la necessità di un approccio strategico nei confronti dei Balcani occidentali, il rafforzamento e l'ulteriore sviluppo del partenariato strategico con il Vicinato meridionale e il sostegno dell'attuazione degli impegni già assunti nei confronti del Partenariato orientale.

Sottolinea che nella Relazione Programmatica, per quanto riguarda il processo di allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, il Governo indica che – pur riconoscendo le legittime aspirazioni e il percorso europeo di Ucraina, Georgia e Moldova – continuerà a sostenere il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali, favorendo l'avvio effettivo dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord, sollecitando un'accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro – concentrandosi in particolare sull'attuazione delle riforme in materia di Stato di diritto – e favorendo il rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo. In questo contesto, si intende consolidare il ruolo dell'Italia quale punto di riferimento per i Paesi della regione nel loro processo di integrazione europea.

Al riguardo, in vista dell'imminente Consiglio europeo di giugno, ribadisce l'auspicio che venga dato un deciso impulso al processo di allargamento ai Balcani occidentali, per troppo tempo ostacolato da veti contrapposti e mancanza di visione politica.

Per quanto riguarda il Vicinato meridionale, osserva che nell'ambito del processo in corso di definizione delle priorità di partenariato volte a delineare il quadro di riferimento per la programmazione delle risorse dell'UE a favore dei Paesi coinvolti, il Governo continuerà a sostenere il mantenimento dell'attuale chiave di ripartizione delle allocazioni finanziarie, che vede ad oggi due terzi dei fondi dedicati al Vicinato sud e un terzo al Vicinato orientale.

Tornando al Programma del trio delle presidente, rileva che si intende continuare a vigilare sulla piena attuazione dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, proseguire la cooperazione con i Paesi dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), compiere progressi sostanziali in vista della conclusione dei negoziati su un accordo di associazione con Andorra, Monaco e San Marino e proseguire la rivalutazione delle relazioni UE-Svizzera.

Con riferimento alle relazioni con i *partner* internazionali, il Programma di diciotto mesi del Consiglio indica la priorità di promuovere partenariati globali e reciprocamente vantaggiosi con gli Stati Uniti e l'Africa, di perseguire un approccio multidimensionale con la Cina e di rilanciare dei negoziati per accordi ambiziosi con l'India.

Evidenzia che il trio sosterrà inoltre l'attuazione della strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indopacifica, in particolare nei settori dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile e della connettività, della sicurezza e della difesa e delle catene di approvvigionamento.

In tema di commercio, segnala che il Programma di diciotto mesi del Consiglio intende contribuire a definire un nuovo

sistema di *governance* economica globale fondato su un'agenda di libero scambio ambiziosa ed equilibrata, basata sull'Organizzazione mondiale del commercio. Tale Programma sarà affiancato da un'agenda commerciale bilaterale, nel contempo tutelando l'Unione dalle pratiche sleali e abusive e garantendo la reciprocità.

Osserva che nella Relazione Programmatica, con riguardo alla politica commerciale comune, il Governo indica che continuerà ad assicurarne la coerenza con gli interessi del sistema economico-produttivo italiano per offrire nuove opportunità di sbocco all'*export*, diversificare le fonti di approvvigionamento – in particolare di materie prime essenziali –, tutelare le sensibilità del sistema commerciale italiano e contrastare la concorrenza sleale. In particolare, l'Italia continuerà a sostenere l'attuazione, da parte dell'UE, di una politica commerciale comune aperta basata su sostenibilità, resilienza e *level playing field*. Oltre alla negoziazione e finalizzazione di nuovi accordi – con i Paesi Mercosur, ma anche con Messico, Cile, Nuova Zelanda e Australia – e alla ripresa di un dialogo transatlantico costruttivo, l'Italia sosterrà l'applicazione corretta degli accordi esistenti e l'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale UE. In ambito multilaterale si continuerà a sostenere gli sforzi UE per promuovere la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, sbloccare la paralisi del sistema di risoluzione delle controversie, ovviare all'inadeguatezza delle regole esistenti e lanciare nuove iniziative.

In materia di sicurezza e difesa, segnala che il Programma di diciotto mesi del Consiglio ritiene che l'UE debba assumere maggiori responsabilità, secondo le linee delineate nella «Bussola strategica» approvata in occasione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2022. Si tratta di una priorità condivisa anche dal nostro Esecutivo, che vede nella «Bussola Strategica» il fulcro dei processi di pianificazione e delle capacità di gestione delle crisi, in grado di assicurare coerenza tra tutte le iniziative in ambito comunitario. Ricorda, infatti, che la prima parte della

Bussola contiene un'analisi del quadro geopolitico attuale, delle tensioni che lo attraversano e dei nuovi rischi da fronteggiare. Nella seconda parte si delineano una serie di interventi, necessari per sostenere il nuovo ruolo internazionale dell'Unione, raccolti in quattro «filoni di lavoro»: azione, sicurezza, investimenti e *partner*. Le misure proposte sono di varia natura: dall'istituzione di una forza di dispiegamento rapido al rafforzamento della *cyber*-difesa; da nuove priorità nello sviluppo capacitivo alla sicurezza marittima, dallo spazio alla dimensione civile. Per la maggior parte delle azioni viene anche indicata una tempistica di attuazione.

Sempre nell'ambito della politica di sicurezza e difesa, segnala che tra le priorità del Programma di lavoro della Commissione europea figura l'accelerazione dei lavori per realizzare un'autentica Unione europea della difesa e rafforzare i partenariati con gli alleati, in particolare attraverso una nuova dichiarazione congiunta UE-NATO, tuttora in corso di negoziazione. Si tratta della terza dichiarazione (dopo quelle del 2016 e del 2018) e dovrebbe promuovere la cooperazione nei seguenti ambiti: resilienza, tecnologie emergenti e di rottura, cambiamenti climatici e spazio.

Precisa che nella Relazione Programmatica il Governo indica che l'Italia continuerà a sostenere le iniziative tese al rafforzamento della difesa europea, in complementarietà con la NATO, con il fine di renderla flessibile e adeguata, ma anche per rispondere alle esigenze di protezione del territorio europeo e dei suoi cittadini. Si auspica, dunque, che la citata nuova dichiarazione congiunta sia incentrata sulle seguenti principali aree: consultazioni politiche; cooperazione in campo operativo; condivisione di informazioni; resilienza; clima e sicurezza; sicurezza dello spazio; pianificazione e sviluppo capacitivo; *capacity building*.

Da ultimo, menziona gli esiti della Conferenza sul futuro dell'Europa, che ha concluso i suoi lavori il 9 maggio scorso con l'approvazione di una Relazione finale, che illustra 49 obiettivi e 325 pro-

poste di riforma, articolate sui nove temi individuati all'inizio del percorso. A tal proposito, segnala che nella Relazione Programmatica il Governo dichiara che, da parte italiana, si guarderà con apertura e pragmatismo ai possibili seguiti da dare alle proposte scaturite dalla Conferenza, anche nel senso di una riforma dei Trattati. Al riguardo, segnala che nella risoluzione approvata il 9 giugno scorso il Parlamento europeo ha chiesto la convocazione di una Convenzione sulla riforma dei Trattati – composta anche da rappresentanti dei Parlamenti nazionali –, attivando la procedura di revisione prevista dall'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea: ribadisce che si tratta di un obiettivo del tutto condivisibile, contenuto anche nella risoluzione n. 7-00829 De Luca e altri approvata il 27 aprile scorso dalle Commissioni riunite III e XIV.

Alla luce di quanto esposto, presenta una proposta di parere favorevole sui provvedimenti in titolo (*vedi allegato 3*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia il voto di astensione di Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**7-00835 Delmastro delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità.**

*(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00172).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 15 giugno 2022.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che il collega Delmastro delle Vedove, recependo alcune richieste di riformulazione a lui pervenute per le vie brevi da parte del Governo, ha depositato una ulteriore nuova formulazione della risoluzione, che è in distribuzione (*vedi allegato 4*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) illustra la proposta di risoluzione, come riformulata, evidenziando che essa mira ad impegnare il Governo a richiedere la partecipazione significativa di Taiwan nelle future edizioni dell'Assemblea Mondiale della Salute e negli incontri a livello tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: tale richiesta è motivata dalla condotta più che esemplare dimostrata dalle autorità taiwanesi nella gestione della pandemia, nonché dalla straordinaria solidarietà nella fornitura di materiale medico e disponibilità nel condividere esperienze e conoscenze acquisite sul campo.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), ringraziando il collega Delmastro delle Vedove per aver assunto un'iniziativa su un tema così rilevante, sottoscrive la proposta di risoluzione.

Silvana SNIDER (LEGA), associandosi all'apprezzamento per il lavoro svolto dal collega Delmastro delle Vedove ed esprimendo sdegno per l'attuale esclusione di Taiwan dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, preannuncia il convinto voto favorevole del gruppo Lega sulla ulteriore nuova formulazione della risoluzione.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione a prima

firma del deputato Delmastro delle Vedove, che ringrazia per avere voluto recepire talune segnalazioni della Farnesina.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità dei presenti, l'ulteriore nuova formulazione della risoluzione n. 7-00835 Delmastro delle Vedove, che assume il n. 8-00172.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro recanti Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, all'esame in sede referente presso la I Commissione;

evidenziato che, a trent'anni di distanza dall'approvazione della legge n. 91 del 1992, è opportuno prendere atto delle profonde trasformazioni intervenute nella società italiana e aggiornare le norme in materia di cittadinanza secondo una prospettiva onnicomprensiva che ponga al centro la finalità dell'integrazione dei minori stranieri cresciuti in Italia e che abbiano studiano o studino in Italia, e ciò come parte di un percorso di prevenzione di marginalità ed esclusione sociale, che rappresentano il miglior terreno di coltura per fenomeni di grave insicurezza, come l'esperienza maturata da altri Paesi europei ha tragicamente dimostrato in anni recenti;

evidenziato, altresì, che, nel raffronto con i maggiori Paesi europei, l'Italia figura tra i Paesi più restrittivi quanto alla concessione della cittadinanza ai minori stranieri nati o cresciuti in Italia e che, a fronte di un approccio sulla materia da parte del legislatore italiano fin qui incentrato sulle questioni della sicurezza e dell'immigrazione, è opportuno che per l'acquisto della cittadinanza acquisti maggiore centralità il ruolo della scuola come potente fattore di integrazione e, dunque, il nesso genuino con il nostro Paese fondato sulla condivi-

sione del patrimonio culturale e linguistico italiano;

condiviso, quindi, il dettato del testo unificato in esame che introduce una nuova fattispecie di concessione della cittadinanza orientata al cosiddetto principio dello *ius scholae*, cioè al principio per cui acquisisce il diritto alla cittadinanza il minore straniero nato in Italia, o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, con ciò offrendo ai minori stranieri la prospettiva di far parte di una comunità di cittadini, favorendo la loro partecipazione alla vita della comunità stessa e rimuovendo le disparità di trattamento attualmente esistenti rispetto ai minori cittadini italiani;

valutato necessario – ai fini delle competenze di questa Commissione e in coerenza con il ruolo prioritario che il provvedimento riconosce alla condivisione di un medesimo patrimonio di valori culturali e linguistici come requisito determinante per l'acquisto della cittadinanza italiana – richiamare il tema della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* per gli oriundi, per i quali la legge del 1992 non prevede limiti generazionali alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e neppure richiede la conoscenza di lingua e cultura italiana, unico caso tra i Paesi occidentali;

considerato che, alla luce dei dati sull'incremento esponenziale delle richieste di cittadinanza registrate negli ultimi vent'anni, si pone un serio problema di sostenibilità della normativa attuale rispetto al grave sottodimensionamento della rete estera, impegnata in gravose procedure per la ricostruzione delle diverse casistiche, soprattutto in America Latina, e in particolare in Argentina e Brasile, in cui la platea degli italo-discendenti aventi diritto ammonta a milioni di concittadini potenziali;

valutato che una revisione della normativa si impone anche al fine di scoraggiare pratiche di richiesta della cittadinanza finalizzate all'acquisto di un passaporto spendibile per un ingresso più agevole negli Stati Uniti o nell'area Schengen, oltre che per potere accedere a benefici di carattere sanitario, fiscale o economico che la legge riserva ai cittadini italiani;

ritenuto necessario, altresì, tenere nella giusta considerazione fenomeni distorsivi,

quale il cosiddetto « turismo di cittadinanza » o le richieste di riconoscimento della cittadinanza per via giudiziale, fatto che determina la formazione di una grave mole di contenzioso,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con disposizioni volte a riformare la legge n. 91 del 1992 nell'obiettivo di riconsiderare le fattispecie di acquisto della cittadinanza *iure sanguinis* per gli oriundi nel senso di porre limiti temporali ragionevoli alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e con l'introduzione dei requisiti che possano attestare un legame genuino con il Paese e con il patrimonio culturale e linguistico italiano, congiunto ad una reciprocità di diritti e doveri.



## ALLEGATO 2

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze;

apprezzato che il provvedimento, nel suo complesso, mira ad introdurre ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi ucraina;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 15, recante misure finalizzate a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE e dai *partner* internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla stessa Federazione Russa;

apprezzata, segnatamente, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 15, che autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese;

apprezzata, altresì, la disposizione di cui all'articolo 17, che modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via

ordinaria è autorizzata a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, finalizzate a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione;

valutata favorevolmente l'istituzione nello stato di previsione del MISE, di cui all'articolo 18, di un Fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per il 2022, per il sostegno – attraverso contributi a fondo perduto – alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento;

apprezzata, altresì, l'istituzione, di cui all'articolo 25, di un Fondo, nello stato di previsione del MISE, per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, finalizzato a favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nell'esigenza tuttavia di assicurare il massimo coordinamento con il MAECI e la sua rete estera, competente in via esclusiva per le iniziative di attrazione degli investimenti da svolgersi all'estero, con il supporto operativo di ICE-Agenzia e anche tramite l'istituzione di sportelli e *desk* dedicati;

apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 29, che introducono finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti ne-

gativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina;

valutate favorevolmente, infine, le norme di cui all'articolo 47, che dispongono e disciplinano l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina, nell'ottica degli sforzi congiunti dei Paesi del G7 e delle istituzioni finanziarie internazionali per contenere i danni all'economia e alla popolazione e fronteggiare spese per il funzionamento della amministrazione pubblica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 25, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, nel potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri tramite istituzione di un Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, sia assicurato il massimo coordinamento con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e la sua rete estera, competente in via esclusiva per le iniziative di attrazione degli investimenti da svolgersi all'estero, con il supporto operativo di ICE-Agenzia e anche tramite l'istituzione di sportelli e *desk* dedicati.

## ALLEGATO 3

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte (COM(2021)645 *final*) e relativi allegati (COM(2021)645 *final* –Annexes 1 to 5).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto Rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte (COM(2021)645 *final*) e relativi allegati (COM(2021)645 *final* –Annexes 1 to 5), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto Rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri;

premesso che il ritardo con i quali i tre documenti programmatici vengono esaminati incide negativamente sulla capacità del Parlamento di esercitare la propria attività di indirizzo, con particolare riguardo ai *dossier* che sono già entrati in una fase negoziale avanzata;

tale ritardo inficia l’azione del Parlamento tanto più alla luce dell’irrompere della crisi ucraina che ha inciso profondamente su tutte le dimensioni dell’azione esterna dell’UE, rendendo improcrastinabile la elaborazione di uno strumento rafforzato di politica estera comune ed, in particolare, un conseguente ripensamento

dei meccanismi di difesa comune, anche in vista dell’imminente revisione dei meccanismi di cooperazione UE-NATO;

ritenendo assai rilevante per l’Italia il carattere prioritario riconosciuto dalla Commissione europea al Vicinato orientale e meridionale, ai Balcani occidentali e all’Africa, nonché al rafforzamento del multilateralismo, anche promuovendo la riforma delle principali Organizzazioni internazionali e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione nei principali ambiti indicati nella strategia *Global Gateway* della Commissione europea: digitale; clima ed energia; trasporti; salute; educazione e ricerca;

valutata favorevolmente la prossima presentazione di una modifica del regolamento (CE) n. 2271/96 – cd. « regolamento di blocco » –, finalizzata a proteggere gli operatori dell’UE, siano essi privati o imprese, nei confronti di lesioni dei propri interessi economici e/o finanziari derivanti dall’applicazione diretta o indiretta di atti normativi di Paesi terzi;

apprezzata, inoltre, l’elaborazione di una nuova strategia internazionale di mobilitazione dell’energia, che mira a rafforzare la sicurezza energetica e l’autonomia strategica dell’UE;

accolta con favore l’ipotesi della convocazione di una Convenzione sulla ri-

forma dei Trattati – composta anche da rappresentanti dei Parlamenti nazionali – per dare seguito agli esiti della Conferenza sul futuro dell’Europa;

con particolare riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022, apprezzato l’impegno del Governo a consolidare il ruolo dell’Italia quale punto di riferimento per i Balcani occidentali nel loro processo di integrazione europea, a lungo ostacolato da veti contrapposti e mancanza di visione politica, nel pieno sostegno all’aspirazione europea di Ucraina, Moldavia e Georgia;

apprezzato, in particolare, l’obiettivo prioritario dell’Esecutivo di assicurare la coerenza della politica commerciale co-

mune con gli interessi del sistema economico-produttivo italiano, per offrire nuove opportunità di sbocco all’*export*, diversificare le fonti di approvvigionamento – in particolare di materie prime essenziali –, tutelare le sensibilità del sistema commerciale italiano e contrastare la concorrenza sleale;

condiviso l’obiettivo del Governo di considerare la nuova « Bussola Strategica » dell’UE quale fulcro dei processi di pianificazione e delle capacità di gestione delle crisi, in un contesto geopolitico caratterizzato da sfide e minacce emergenti,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Risoluzione N. 7-00835 Delmastro Delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

con la comparsa del virus Covid-19 e la sua repentina diffusione, ogni Paese si è ritrovato, nella sua totale impreparazione, a ricercare frettolosamente diverse soluzioni e metodi di contenimento del contagio, risultate, tuttavia, spesso inefficaci e inique;

tuttavia, esistono realtà che, in controtendenza rispetto ad altre, hanno dimostrato capacità di gestione della pandemia più che esemplari. Emblematico è il caso del Taiwan: negli ultimi due anni, infatti, il numero di infezioni e di decessi in questo Territorio è risultato notevolmente inferiore a quello registrato nella maggior parte delle altre nazioni, garantendo, inoltre, il proseguimento di attività di carattere culturale e commerciale senza adottare interruzioni significative;

unitamente all'adozione di soluzioni rivelatesi efficaci, il Governo di Taiwan si è impegnato con solerzia a contribuire agli sforzi globali nel contrastare la diffusione del virus, donando forniture mediche in quantità, tra cui oltre 50 milioni di mascherine, ad oltre 80 Paesi di tutto il globo. Tale encomiabile impegno è risultato di fondamentale importanza nelle prime fasi della pandemia, periodo nel quale la domanda di dispositivi di protezione ha superato largamente la produzione delle stesse, mentre, nel mese di marzo di quest'anno, ha donato generatori di ossigeno e mascherine al Bhutan. Il Taiwan ha, inoltre, elargito numerose dosi di vaccino a Paesi quali Saint Lucia, Saint-Vincent e Grenadine e a regioni somale;

con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina si è registrato un fenomeno migratorio di proporzioni macroscopiche e la concentrazione di questa popolazione nei Paesi limitrofi comporta inevitabilmente il rischio di peggiorare la situazione legata alla diffusione del virus. A tal fine, il Governo taiwanese ha inviato 27 tonnellate di materiali di assistenza medica all'Ucraina nei primi giorni di marzo e donato più di 15 milioni di dollari ai Paesi che hanno subito maggiormente l'impatto di tale flusso migratorio, quali Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania ed Ungheria;

al fine di sviluppare misure di contrasto più efficaci ad eventuali pandemie future, è necessario incoraggiare quanto più possibile lo scambio di esperienze e conoscenze in seno alla comunità internazionale, ma, nonostante i risultati eccellenti ottenuti dal Taiwan nella lotta contro il virus, l'OMS non ha ancora acconsentito alla sua partecipazione nei lavori dell'Assemblea Mondiale della Sanità;

pertanto, allo scopo di far tesoro di quanto operato dal Governo taiwanese, risulta più che auspicabile garantire la presenza di questo Territorio ai lavori dell'Assemblea sopracitata,

impegna il Governo

a richiedere la partecipazione significativa di Taiwan nelle future edizioni dell'Assemblea Mondiale della Salute e negli incontri a livello tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

(8-00172) « Delmastro Delle Vedove, Ermellino ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	255
---	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 <i>final</i> ).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	256

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	260
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	260
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	261
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 392 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	261

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	265
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	273

### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.**

**C. 3591-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 1, contiene le proposte emendative Magi 6-*bis*.201 e 6-*bis*.0200. In riferimento alla proposta emendativa Magi 6-*bis*.201, segnala che essa, nel consentire la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali anche mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata, prevede che i presentatori della lista possano chiedere l'elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni inclusi in ciascun collegio, al Ministero del-

l'interno che deve provvedere entro 72 ore dalla richiesta. Al riguardo, afferma che appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne la proposta emendativa Magi 6-*bis*.0200, di contenuto identico agli articoli aggiuntivi Colletti 6-*bis*.03 e Costanzo 6-*bis*.010, sui quali la Commissione ha espresso nulla osta nella seduta di ieri, afferma che la stessa, eliminando la previsione dell'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali nella dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, non sembra presentare profili problematici sul piano finanziario.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'emendamento Magi 6-*bis*.201, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Magi 6-*bis*.0200.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento Magi 6-*bis*.201, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte

emendative contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.**  
(COM(2021)645 *final*).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.**  
(Doc. LXXXVI, n. 5).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».**  
(14441/21).  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, fa presente che si soffermerà, con riferimento alle politiche di competenza della Commissione bilancio, sulle priorità indicate: nella relazione programmatica 2022, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012; nel programma di lavoro per il 2022 della Commissione europea, contenuto nel documento

COM(2021)645, intitolato « Insieme per un'Europa più forte »; nel programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023).

Premette che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 (COM(2021)645), presentato il 19 ottobre 2021, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: Un *Green Deal* europeo; Un'Europa pronta per l'era digitale; Un'economia al servizio delle persone; Un'Europa più forte nel mondo; Promuovere lo stile di vita europeo; Un nuovo slancio per la democrazia europea.

A tal proposito precisa che occorre evidenziare che, essendo stati presentati, rispettivamente, nel mese di ottobre e di dicembre 2021, il programma di lavoro della Commissione per il 2022 e il programma di 18 mesi del Consiglio non tengono conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze.

Passando, quindi, ad illustrare il contenuto degli atti in esame, fa presente quanto segue. Nel suo Programma di lavoro la Commissione esordisce dichiarando la volontà di conservare quello stesso slancio che, negli anni passati, le ha consentito di reagire rapidamente ai problemi causati dalla pandemia di COVID-19, nonché agli effetti dei cambiamenti climatici e della crisi ambientale, dedicando un'attenzione particolare alle giovani generazioni, grazie alla proposta di proclamare il 2022 « Anno europeo dei giovani ». In particolare, la Commissione dimostra la propria determinazione a far sì che l'UE possa uscire dalla pandemia più forte di prima, ad accelerare la duplice transizione verde e digitale e a costruire una società più equa, più resiliente e coesa, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi.

La Commissione ricorda come l'impatto sociale ed economico della pandemia, in particolare, è stato affrontato dall'Unione e dagli Stati membri con una serie di programmi e strumenti ambiziosi e di vasta



portata tra cui l'iniziativa *Next Generation EU* e il programma *REACT-EU*. Queste iniziative, unitamente alle risorse del bilancio a lungo termine dell'UE e all'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita e del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, hanno contribuito a salvaguardare la stabilità e a consentire la ripresa economica dei Paesi dell'Unione, duramente messi alla prova dalla crisi pandemica.

A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata a dover affrontare delle ulteriori sfide. In particolare, per via delle pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime – energetiche ed alimentari – e delle interruzioni del relativo approvvigionamento, sono state riviste al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione.

Nella sua Relazione programmatica il Governo indica che, in un quadro geopolitico divenuto molto più incerto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo è costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'UE: politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); politica commerciale; proiezione esterna della politica industriale; proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.

Per quanto riguarda, in particolare, la crisi in Ucraina, il Governo auspica un'azione maggiormente incisiva dell'UE in campo internazionale, che consenta all'Unione di ricoprire un ruolo attivo e determinante a sostegno degli sforzi di pace nel conflitto russo-ucraino. Il Governo sottolinea che dovrà essere garantita la piena sostenibilità del meccanismo sanzionatorio, attraverso misure di mitigazione degli impatti avversi. Soprattutto nel contesto della crisi ucraina, infatti, l'impianto delle sanzioni è parte di un « approccio binario » al conflitto, che poggia da un lato, sul sostegno a Kiev e sull'aumento della pressione sulla Russia e, dall'altro, sul mantenimento

dei canali negoziali tra le parti. In tale ottica, lo scopo del sostegno alla resilienza ucraina è di rafforzarne la posizione in vista di un futuro tavolo negoziale.

Le tematiche di maggiore interesse per la Commissione bilancio riguardano: « Un'Europa pronta per l'era digitale » e « Un'economia al servizio delle persone ».

Per quanto riguarda « Un'Europa pronta per l'era digitale » il Programma di lavoro della Commissione ribadisce il termine del 2030 quale orizzonte temporale per il completamento della trasformazione digitale europea, basata su tecnologie affidabili, sicure e antropocentriche. In tale contesto, la Commissione europea si impegna a favorire l'adozione e l'attuazione delle proposte normative in materia di Internet sicuro, di identità digitale europea e di intelligenza artificiale.

La Commissione europea fa inoltre cenno alla revisione di alcuni profili della politica di concorrenza, prefigurando, tra l'altro, uno strumento per le emergenze nel mercato unico volto a prevenire future perturbazioni. In particolare, l'allegato II (iniziativa REFIT) del programma della Commissione prevede la presentazione, nel corso del secondo semestre 2022, di una riforma del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e degli orientamenti verticali. In sostanza la proposta dovrebbe rivedere le norme sugli accordi tra le parti che esercitano attività a diversi livelli in una stessa catena di approvvigionamento, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione degli oneri e di permettere ai portatori di interessi di disporre di orientamenti adattati alla crescita del commercio elettronico.

Infine, si ricorda che il Programma di lavoro della Commissione prevede la presentazione, nel secondo trimestre 2022, di una iniziativa volta a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della banda larga per adattare agli sviluppi tecnologici e socio-economici e per tenere conto dei nuovi obiettivi dell'UE in materia di connettività e di altri sviluppi politici recenti.

La Commissione sottolinea, in particolare, la vulnerabilità dell'UE in alcuni set-

tori che scontano l'elevata dipendenza da un numero limitato di fornitori di Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i semiconduttori che alimentano le soluzioni digitali, i cui problemi di approvvigionamento hanno rallentato la produzione industriale dell'UE. A tal proposito, nel programma di lavoro si richiama la proposta di legge europea sui semiconduttori, volta, tra l'altro, ad assicurare la sicurezza delle forniture di tali materie prime.

Secondo il programma del trio di Presidenza del Consiglio, la promozione dello sviluppo dei *chip* a semiconduttori contribuirà a conseguire l'obiettivo della sovranità digitale dell'Unione.

La Relazione programmatica afferma che l'Italia attribuisce grande rilievo all'obiettivo di creare le condizioni per un significativo incremento della capacità produttiva dell'Unione entro il 2030 e assicurare le forniture di microprocessori nell'UE, con il sostegno finanziario degli Stati membri agli investimenti innovativi.

Il programma di lavoro della Commissione prevede, inoltre, la presentazione di una legge europea sulla ciberresilienza dei prodotti (terzo trimestre 2022), nonché l'avvio di un sistema di comunicazione sicuro globale dell'UE basato sulla tecnologia spaziale (secondo trimestre 2022), per fornire connettività a banda larga in quei luoghi dell'UE in cui ancora non esiste e garantire comunicazioni indipendenti sicure per gli Stati membri.

Per quanto riguarda « Un'economia al servizio delle persone », nel sostenere che il ritorno dell'attività economica a livelli pre-pandemici induce a riflettere su come la crisi abbia influito sull'economia europea, la Commissione europea ricorda, innanzitutto, di aver rilanciato il dibattito pubblico sulle regole di bilancio e sul quadro di *governance* economica dell'UE.

Il dibattito, che era stato avviato nel febbraio 2020 con la comunicazione COM(2020)55, ma temporaneamente sospeso a causa della necessità di concentrarsi sulle sfide immediate poste dalla pandemia di COVID-19, è stato rilanciato il 19 ottobre 2021 con la comunicazione

COM(2021)662 « L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica ». Presso la Commissione bilancio della Camera è in corso di esame la citata comunicazione COM(2021)662 « L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica » e sul documento, la V Commissione ha anche svolto un ampio ciclo di audizioni.

Al riguardo, la Commissione europea preannuncia che fornirà orientamenti per la futura politica di bilancio (primo trimestre 2022) e in seguito su eventuali modifiche del quadro di *governance* economica, con l'obiettivo di raggiungere un ampio consenso sulla via da seguire in tempo utile per il 2023.

La Commissione europea ha fornito orientamenti di politica di bilancio per il 2023 nella comunicazione COM(2022)85 del 2 marzo scorso e nei documenti del cosiddetto « pacchetto di primavera » del Semestre europeo, presentato il 23 maggio, i quali tengono maggiormente conto dello shock macroeconomico causato dall'invasione russa dell'Ucraina e delle sue conseguenze a lungo termine per le esigenze dell'UE in termini di sicurezza energetica. In sintesi, la Commissione raccomanda agli Stati membri, per il 2023, una politica fiscale prudente ma pronta a reagire all'evoluzione della situazione economica. La Commissione raccomanda altresì di continuare a differenziare le politiche di bilancio tra Stati membri con un debito elevato, che non dovrebbero aumentare la spesa pubblica più rapidamente del loro livello di crescita potenziale a medio termine, e Stati membri con un debito medio-basso, la cui spesa dovrebbe consentire loro di raggiungere un orientamento di bilancio sostanzialmente neutrale. Tutti gli Stati membri dovrebbero inoltre espandere gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale e per la sicurezza energetica, ricorrendo anche al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, ad altri fondi dell'UE e a REPowerEU.

Inoltre, sulla base delle recenti previsioni economiche di primavera, che rivedono al ribasso le prospettive economiche dell'UE nel contesto della guerra in Ucraina

e in forte rialzo le spinte inflazionistiche, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per mantenere la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita nel 2023 e disattivarla a partire dal 2024.

Circa gli orientamenti su eventuali modifiche del quadro di *governance* economica, nel citato pacchetto di primavera la Commissione ha annunciato che saranno presentati dopo l'estate. Con la precedente comunicazione di marzo, invece, la Commissione aveva evidenziato una serie di questioni fondamentali su cui potrebbe emergere un consenso per il futuro quadro di bilancio dell'UE: 1) assicurare la sostenibilità del debito e promuovere la crescita sostenibile attraverso investimenti e riforme; 2) prestare maggiore attenzione al medio termine nella sorveglianza di bilancio; 3) approfondire le considerazioni che possono scaturire dall'assetto, dalla *governance* e dal funzionamento del Dispositivo per la ripresa e la resilienza; 4) perseguire semplificazione, maggiore titolarità nazionale e migliore applicazione delle norme.

La Relazione programmatica dedica ampio spazio al dibattito sulla riforma delle regole della *governance* economica dell'Unione, sottolineando che il contributo italiano al dibattito dovrà esortare alla massima ambizione, promuovendo l'adozione di aggiustamenti del quadro delle regole sia nel medio che nel lungo periodo, in tempo utile per assicurare una transizione efficace in vista della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita.

In particolare, secondo la relazione, occorrerà sfruttare le opportunità di approfondimento dell'integrazione europea offerte dall'attuazione di Next Generation EU e dal clima di rinnovata fiducia creato dalla risposta economica europea alla crisi, continuando a sostenere la necessità – resa sempre più urgente dalla crisi Ucraina – che l'Unione si doti di strumenti di bilancio permanenti, per rispondere agli shock esterni e per sostenere gli investimenti, nonché di regole di bilancio semplici, credibili e sostenibili, volte anche a favorire gli opportuni investimenti addizionali necessari per

la transizione ecologica e digitale e a consentire un percorso di riduzione del debito pubblico che sostenga allo stesso tempo la crescita.

Più nello specifico, la Relazione sostiene tra l'altro che, sebbene Next Generation EU costituisca un notevole passo in avanti in termini di contrasto alle crisi economiche, esso si configura come una misura dal carattere eccezionale e temporaneo, mentre il cambiamento che si auspica per l'Eurozona dovrebbe avere un carattere strutturale. A tal fine, il Governo afferma che continuerà a promuovere il dibattito sulla costituzione di una capacità fiscale centrale che, per funzionare correttamente, dovrà avere una dotazione finanziaria adeguata, sia per l'assorbimento di shock comuni e idiosincratici, sia per la fornitura di beni pubblici europei (il cui perimetro si è ulteriormente ampliato in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina) e la correzione di altre tipologie di fallimenti del mercato. Il Governo ritiene, inoltre, rilevante garantire la possibilità di emettere titoli di debito comuni per poter finanziare la capacità fiscale e quindi fronteggiare adeguatamente gli shock simmetrici e asimmetrici, contemplando possibilità redistributive a favore delle aree in cui il ciclo economico sarà maggiormente sfavorevole, anche al fine di fornire il dovuto sostegno all'occupazione. Per favorire un corretto funzionamento del mercato unico europeo e una crescita economica omogenea nelle diverse aree, sarebbe inoltre importante, a giudizio del Governo, adottare un modello di crescita che coniughi competitività esterna e crescita della domanda interna e, a tal fine, reputa necessario anche promuovere un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici.

La Commissione europea sostiene altresì che lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) si è rivelato uno strumento estremamente efficace e che pertanto esaminerà attentamente gli insegnamenti che se ne possono trarre.

Il Programma della Commissione preannuncia altresì l'intenzione, tra l'altro, di

proporre una raccomandazione sul reddito minimo (3° trimestre 2022) a sostegno delle politiche degli Stati membri, considerato che lo shock della pandemia ha evidenziato l'importanza di forti reti di sicurezza sociale; presentare una comunicazione per rafforzare il dialogo sociale a livello UE e nazionale al fine di sostenere il ruolo fondamentale delle parti sociali nel promuovere una ripresa economica e sociale coesa ed equa, oltre alle transizioni verde, digitale e del mercato del lavoro; presentare un'iniziativa sui pagamenti istantanei per promuoverne la piena utilizzazione nell'UE, considerato che durante la pandemia le transazioni digitali sono aumentate e che il settore finanziario svolge un ruolo fondamentale nella ripresa economica; tenuto conto del fatto che la crisi sanitaria ha riconfermato la necessità di mercati europei dei capitali pienamente sviluppati e che la ripresa richiede investimenti massicci che il denaro pubblico e i prestiti bancari tradizionali da soli non sono in grado di realizzare, adottare misure in materia di procedure di insolvenza migliorando la convergenza ed eliminando le discrepanze, al fine di aumentare l'efficienza, agevolare gli investimenti transfrontalieri e ridurre gli oneri. I requisiti di quotazione – afferma la Commissione – saranno semplificati per rendere i mercati dei capitali pubblici più attraenti per le imprese dell'UE e facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese.

In conclusione, nel sottolineare che l'esame degli atti dell'Unione europea da parte delle Commissioni parlamentari si svolge di frequente in ritardo rispetto al momento in cui tali atti sono stati presentati, evidenzia che, in particolare in questo caso, la data di presentazione del Programma di lavoro della Commissione per il 2022, ossia il 19 ottobre 2021, appare oramai riferita ad un'epoca ben lontana dal contesto degli ultimi mesi.

Nell'esprimere una valutazione favorevole sugli atti in oggetto, rileva tuttavia l'esigenza di un aggiornamento del contenuto dei provvedimenti in esame. Si riserva quindi di predisporre una proposta di parere in tal senso.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel sottolineare che non vi sono particolari ragioni di urgenza per concludere la discussione nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).**

**Atto n. 389.**

(Rilievi alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai di-**

spositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.

**Atto n. 384.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.**

**Atto n. 385.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determi-**

**nazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.**

**Atto n. 392.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della legge n. 247 del 2012, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – reca modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Fa presente inoltre che il provvedimento stesso è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il decreto in esame modifica e aggiorna la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Ricorda che, ai sensi della nuova disciplina della professione forense, di cui alla legge n. 247 del 2012, i compensi sono, in generale, liberi e quelli fissati con decreto ministeriale risultano applicabili in via sussidiaria, ad esempio quando manchi una pattuizione fra le parti, quando la misura debba essere fissata giudizialmente o quando la prestazione sia resa in favore di terzi. Segnala che la medesima legge autorizza e disciplina l'adozione dei decreti ministeriali di individuazione delle tariffe, di cui all'articolo 1, comma 3: alla disposizione abilitante non sono stati ascritti effetti finanziari. Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo 1 specifica che dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'articolo 67 reca una clausola di invarianza finanziaria a norma della quale dalle disposizioni recate dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che, in questo quadro, le tariffe forensi sono state individuate dal decreto ministeriale n. 55

del 2014, poi modificato dal decreto ministeriale n. 37 del 2018 e ulteriormente aggiornato dall'attuale schema di decreto ministeriale e che ai decreti del 2014 e del 2018 non sono associati effetti finanziari.

Evidenzia che lo schema di decreto ministeriale in esame apporta modifiche al decreto ministeriale del 2014, agli articoli da 1 a 4, aggiorna le relative tabelle, all'articolo 5, e dispone circa i termini di efficacia e di entrata in vigore, agli articoli 6 e 7. La relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria del decreto in esame. In via preliminare, evidenzia che dalle prestazioni professionali forensi poste a carico di soggetti privati non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Circa, invece, le prestazioni poste a carico di enti pubblici, quale compenso di dipendenti o di professionisti esterni, fa presente che, pur considerando che le tariffe in questione si applicano solamente nei casi in cui le amministrazioni non abbiano pattuito i compensi in via preventiva, il decreto in esame appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni.

In merito alle disposizioni introdotte e ai loro riflessi per le amministrazioni pubbliche, ritiene dunque necessario acquisire taluni chiarimenti. Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, segnala che la relazione tecnica afferma che, all'interno del sistema di liquidazione dei compensi per le professioni forensi, si realizza una serie di effetti compensativi fra le diverse misure in grado di assicurarne l'invarianza finanziaria e che le modifiche introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i predetti effetti compensativi permettono di lasciare inalterato l'impianto finanziario complessivo.

In proposito, osserva che le misure introdotte dagli articoli da 1 a 4 parrebbero suscettibili, prevalentemente, di incrementare le tariffe forensi, mentre non sembrano rinvenirsi misure compensative di carattere riduttivo rispetto alle attuali tariffe, se non una limitazione dell'incremento massimo dei compensi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): andrebbero quindi forniti, a suo avviso, ulteriori dati ed

elementi idonei a suffragare l'asserita compensatività delle misure introdotte dal presente decreto; ciò al fine di verificare l'effettiva neutralità delle innovazioni tariffarie introdotte.

Per quanto riguarda l'articolo 5, che incrementa di circa il 5 per cento le vigenti tabelle dei compensi forensi e vi introduce ulteriori voci non prima previste, rileva che la relazione tecnica quantifica la maggiore spesa annua per onorari da corrispondere ai difensori nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato in euro 19.457.244 all'anno, esponendo i dati e il procedimento logico nonché le argomentazioni che supportano tale stima: afferma che sulla base di tali elementi la procedura di stima risulta quindi verificabile. Segnala che la medesima relazione tecnica rappresenta la possibilità di fronteggiare tale incremento nell'ambito delle dotazioni finanziarie già previste a legislazione vigente sul capitolo 1360/Giustizia: allo scopo verrebbe utilizzata, prudenzialmente, l'integrazione dello stanziamento di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022, disposta dalla legge di bilancio per il 2022, destinata all'adeguamento degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria.

In proposito, formula le seguenti osservazioni: la relazione tecnica evidenzia che dalle nuove tabelle derivano maggiori oneri per circa 19 milioni annui mentre la norma istitutiva dispone la neutralità finanziaria dei decreti attuativi, di cui all'articolo 1, comma 5, e articolo 67 della legge n. 247 del 2012. Riguardo a tale profilo e alla conseguente possibilità di disporre maggiori oneri, sia pur qualificati come tali soltanto dalla relazione tecnica, con fonte normativa di rango secondario, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Fa presente che la copertura dei predetti oneri avviene – come indicato dalla relazione tecnica – mediante utilizzo di uno stanziamento previsto a legislazione vigente, integrato dalla legge di bilancio per far fronte all'adeguamento degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici ausiliari dell'autorità giudiziaria. In proposito, nel rilevare

che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica, evidenzia che le risorse utilizzate sono state stanziare per una finalità diversa, ossia i compensi di taluni ausiliari del giudice: andrebbero quindi acquisiti, a suo avviso, chiarimenti dal Governo al fine di verificare se la nuova finalizzazione di parte delle risorse in questione possa influire su impegni di spesa già assunti o comunque incidere negativamente sulle originarie esigenze cui le medesime disponibilità sono attualmente destinate, con la conseguente necessità di disporre nuovi finanziamenti per sopperire ai relativi fabbisogni. In merito alla quantificazione, che tiene conto dell'incremento medio del cinque per cento rispetto alle vigenti tabelle, andrebbe inoltre chiarito, a suo avviso, se essa tenga conto, e in che misura, delle voci introdotte dal provvedimento in esame e non incluse nelle vigenti tabelle. Inoltre, poiché la stessa sembra riferita alla sola fattispecie del patrocinio gratuito a carico dello Stato, segnala che andrebbe chiarito se siano configurabili ulteriori effetti finanziari, non considerati nella stima, riferibili anche ad altre prestazioni e ad altre amministrazioni diverse dallo Stato, come, ad esempio, l'assistenza alla lite per un comune.

Per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, concernenti efficacia ed entrata in vigore, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, in base alla relazione tecnica, agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 5, riguardante la revisione delle tabelle dei parametri forensi, quantificati in circa 19.457.244 euro, si provvede mediante le risorse stanziare per spese di giustizia nello stato di previsione del Ministero della giustizia (capitolo 1360), come integrate dalla legge di bilancio per il 2022. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, poiché lo schema di decreto ministeriale in esame, in quanto fonte di rango secondario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La viceministra dell'economia e delle finanze Laura CASTELLI, in risposta alle

richieste di chiarimento del relatore, per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, assicura che, all'interno del sistema di liquidazione dei compensi per le attività prestate dai professionisti forensi, gli effetti compensativi tra le diverse misure sono in grado di garantire l'invarianza finanziaria, in quanto gli incrementi e le riduzioni delle percentuali rispetto alle attuali tariffe sono inserite in tutte le diverse tipologie di attività considerate nel provvedimento, tra cui trova rilievo l'effetto calmierante del limite massimo applicabile, ciò per quanto riguarda la determinazione sia dei compensi per l'attività civile e amministrativa (articolo 2, comma 1, lettera a)) sia dei compensi relativi all'attività penale (articolo 3, comma 1, lettera a)).

Aggiunge, inoltre, che ulteriori riduzioni sono rinvenibili riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera h), in relazione all'articolo 96 del codice di procedura civile, nonché riguardo ai procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, mentre gli incrementi presenti in altre tipologie di controversie restano, comunque, ricompresi in un *range* percentuale tra il 20 ed il 50 per cento o nella misura fissa di un quarto.

Rappresenta che l'effettivo riscontro di tali effetti compensativi potrà essere valutato solo successivamente all'applicazione delle tariffe previste dal nuovo regolamento non essendo possibile determinare a priori le tipologie di controversie sopravvenute che potranno dar luogo alle liquidazioni dei compensi secondo i nuovi parametri stabiliti dal presente schema di decreto.

In tal senso e al fine di garantire comunque la sostenibilità finanziaria del provvedimento, compatibilmente con le clausole di invarianza finanziaria contenute nella legge forense all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 67 della legge n. 247 del 2012, fa presente che si è previsto di utilizzare, ai fini dell'attuazione del decreto in esame, in via prudenziale, le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo di bilancio 1360 « Spese di giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, come integrate dalla sezione II della legge di

bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Sul predetto capitolo gravano infatti, tra le altre, le spese per onorari nonché le altre spese dei difensori del patrocinio a spese dello Stato.

Al riguardo, conferma inoltre che l'utilizzo di risorse stanziato in bilancio per altre finalità, comunque nell'ambito del settore delle spese di giustizia, non influisce negativamente su impegni di spesa già assunti da parte dell'amministrazione giudiziaria.

Per quanto concerne la quantificazione riportata in relazione tecnica con riferimento all'articolo 5, con la quale si ipotizza un incremento medio del cinque per cento degli attuali parametri dei compensi in sede giudiziaria e stragiudiziale, assicura che tale stima è stata calcolata in via prudentiale, tenendo conto del fatto che la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato rappresenta la principale casistica di impatto finanziario per l'assistenza legale a carico della finanza pubblica e oggetto di specifiche rilevazioni anche di natura contabile, rispetto ad altre prestazioni e ad altre amministrazioni diverse dallo Stato, che presentano dati frammentari e di difficile interpolazione ai fini della valutazione di eventuali e ulteriori effetti finanziari.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 392);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, si assicura che all'interno del sistema

di liquidazione dei compensi per le attività prestate dai professionisti forensi gli effetti compensativi fra le diverse misure sono in grado di garantire l'invarianza finanziaria, in quanto gli incrementi e le riduzioni delle percentuali rispetto alle attuali tariffe sono inserite in tutte le diverse tipologie di attività considerate nel provvedimento, tra cui trova rilievo l'effetto calmierante del limite massimo applicabile, ciò per quanto riguarda la determinazione sia dei compensi per l'attività civile e amministrativa (articolo 2, comma 1, lettera a)) sia dei compensi relativi all'attività penale (articolo 3, comma 1, lettera a));

ulteriori riduzioni sono rinvenibili riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera h), in relazione all'articolo 96 del codice di procedura civile, nonché riguardo ai procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, mentre gli incrementi presenti in altre tipologie di controversie restano, comunque, ricompresi in un *range* percentuale tra il 20 ed il 50 per cento o nella misura fissa di un quarto;

si rappresenta che l'effettivo riscontro di tali effetti compensativi potrà essere valutato solo successivamente all'applicazione delle tariffe previste dal nuovo regolamento non essendo possibile determinare a priori le tipologie di controversie sopravvenute che potranno dar luogo alle liquidazioni dei compensi secondo i nuovi parametri stabiliti dal presente schema di decreto;

in tal senso, e al fine di garantire comunque la sostenibilità finanziaria del provvedimento, compatibilmente con le clausole di invarianza finanziaria contenute nella legge forense all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 67 della legge n. 247 del 2012, si è previsto di utilizzare, ai fini dell'attuazione del decreto in esame, in via prudentiale, le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo di bilancio 1360 "Spese di giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, come integrate dalla sezione II della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);



sul predetto capitolo gravano infatti, tra le altre, le spese per onorari nonché le altre spese dei difensori del patrocinio a spese dello Stato;

al riguardo, si conferma inoltre che l'utilizzo di risorse stanziato in bilancio per altre finalità, comunque nell'ambito del settore delle spese di giustizia, non influisce negativamente su impegni di spesa già assunti da parte dell'amministrazione giudiziaria;

per quanto concerne la quantificazione riportata in relazione tecnica con riferimento all'articolo 5, con la quale si ipotizza un incremento medio del cinque per cento degli attuali parametri dei compensi in sede giudiziaria e stragiudiziale, si assicura che tale stima è stata calcolata in via prudenziale, tenendo conto del fatto che la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato rappresenta la principale casistica di impatto finanziario per l'assistenza legale a carico della finanza pubblica e oggetto di specifiche rilevazioni anche di natura contabile, rispetto ad altre prestazioni e ad altre amministrazioni diverse dallo Stato, che presentano dati frammentari e di difficile interpolazione ai fini della valutazione di eventuali e ulteriori effetti finanziari,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 17 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 maggio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Passando ad illustrare il contenuto del programma, fa presente quanto segue. Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame, tramite l'acquisizione di 13 radar controfuoco, consentirà alle unità di artiglieria terrestre di disporre di sensori « allo stato dell'arte tecnologico » per assolvere al meglio i compiti relativi alle capacità di osservazione e correzione del fuoco « amico » e alla ricerca, individuazione e identificazione delle sorgenti di fuoco indiretto avversarie, incrementando così la protezione delle proprie forze.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2026, comporterà un onere complessivo di 156 milioni di euro, di cui 42 milioni destinati alla prima fase dell'impresa e i restanti 114 milioni di euro per il completamento del programma.

Per quanto concerne il costo complessivo del programma, stimato – come detto – in 156 milioni di euro, la scheda tecnica precisa che l'amministrazione competente « si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni par-

lamentari» e che, qualora «in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza».

Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico della scheda tecnica in esame è la spesa relativa alla sola prima fase del programma in titolo, per un ammontare di 42 milioni di euro, destinata all'acquisizione di 3 radar, compreso il relativo supporto logistico, nonché eventuali corsi per il personale ed adeguamenti e potenziamenti infrastrutturali; mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare complessivo di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Al riguardo, rileva pertanto la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Tanto premesso, osserva che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 3.

In proposito, segnala che citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento rispettivamente di circa 461 milioni di euro per l'anno 2022, di circa 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di circa 470 milioni di euro per l'anno 2024.

La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in cia-

scun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2022-2026, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il suo carattere prioritario – la copertura finanziaria del programma stesso potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

Infine, fa presente che appare necessaria una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle

risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente quanto segue.

Lo schema di decreto ministeriale in oggetto è relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.

Coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma pluriennale, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.

La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento

rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.

In sintesi, dunque, in linea con quanto contenuto nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Come da prassi consolidata e in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con legge di bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio.

Nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato.

Pertanto, si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza *ab initio* della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle schede per approvazione.

Al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati.

Le risorse sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere godono di copertura finanziaria a legislazione vigente.

Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria generale dello Stato, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita « bollinatura ».

In particolare, il programma pluriennale rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (Atto n. 393);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto ministeriale in oggetto è relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali;

coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma pluriennale, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

in merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

in sintesi, dunque, in linea con quanto contenuto nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interesse del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria

che quantitativa – assicurando che l’acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

come da prassi consolidata e in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un’oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con legge di bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l’arco temporale del quindicennio;

nonostante l’orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato;

pertanto, si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza *ab initio* della necessaria copertura per ogni programma d’investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle schede per approvazione;

al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati;

le risorse sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere godono di copertura finanziaria a legislazione vigente;

tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria generale dello Stato, a cui gli atti sono

preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita “bollinatura”;

in particolare, il programma pluriennale rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all’impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l’utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 382.**

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, osserva che il presente schema di decreto legislativo è proposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari in attuazione della delega recata dall'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, per adeguare e raccordare la normativa nazionale, in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

In merito all'articolo 3, relativo alle autorità competenti e all'autorità veterinaria centrale, preso atto delle informazioni e dei dati forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, atteso che non sembrano rinvenirsi nelle disposizioni in esame elementi che inducano a supporre un sostanziale ampliamento dei compiti o degli interventi posti a carico delle amministrazioni competenti rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 4, relativo all'organizzazione delle autorità competenti, osserva che l'asserzione per cui l'assegnazione del ruolo di responsabile dei servizi veterinari regionali ad un dirigente veterinario in posizione apicale non deve comportare oneri aggiuntivi per le Regioni stesse ma deve rientrare tra gli incarichi assegnati al responsabile dei servizi veterinari regionali o provinciali sulla base dell'organizzazione regionale è recata dalla sola relazione tecnica, ma non risulta presente nel dispositivo. Ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di modificare il testo in tal senso. Analogamente, per quanto attiene alla struttura organizzativa a supporto del Responsabile dei servizi veterinari, osserva che non corrisponde al dispositivo l'asserzione della relazione tecnica secondo la quale la norma stabilirebbe che le regioni e province autonome la prevedono in conformità all'attuale loro organizzazione, giacché manca il riferimento all'attualità di detta organizzazione, non potendosi pertanto affatto escludere un assetto organizzativo diverso, nel cui ambito

individuare tale particolare struttura, il che potrebbe determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene quindi che l'invarianza dell'assetto organizzativo di riferimento dovrebbe anch'essa essere esplicitata nel testo.

In merito all'articolo 5, relativo al centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, rileva che la direzione strategica passa da 4 a 6 componenti e che i nuovi gruppi operativi di esperti appaiono composti da un numero maggiore di componenti rispetto al comitato tecnico-scientifico e alla direzione operativa – anche considerando che quest'ultima finora è semplicemente affidata all'Ufficio III della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari –, mentre, di converso, l'Unità centrale di crisi sembra ridursi di 2 unità. Nel complesso, ritiene che assicurazioni circa l'insussistenza di oneri correlati a compensi, emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi spese spettanti ai membri delle strutture in questione andrebbero fornite, atteso che l'assenza di specifiche previsioni sul punto – sia nella normativa vigente che in quella in esame – non consente di escluderne la corresponsione. Non ha osservazioni in merito alle funzioni attribuite agli organi del Centro nazionale, principalmente di natura amministrativa, di direzione e coordinamento, o comunque generalmente sovrapponibili a quelle già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 6, concernente la notifica e la comunicazione delle malattie alla autorità competente, non ha nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che rappresenta che gli elementi di maggior dettaglio oggetto dell'attività di inserimento nel SIMAN di cui al presente articolo possono rientrare nell'ambito dell'attività di manutenzione standard del sistema. Non sembrano altresì sostanzialmente innovativi e appaiono comunque sostenibili a valere sulle risorse umane già disponibili, senza particolari aggravii operativi, le attività di notifica e comunicazione di cui ai commi 1-3. Ricorda, fra l'altro, che l'obbligo di notifica è già previsto dal Regolamento di polizia

veterinaria (DPR n. 320 del 1954), di cui si dispone l'abrogazione.

Per quanto riguarda l'articolo 7, concernente le notifiche e le comunicazioni delle malattie all'Unione europea, non ha nulla da osservare, non rinvenendosi nelle norme in esame l'attribuzione alle amministrazioni pubbliche coinvolte di nuove mansioni rispetto a quelle già previste.

In merito all'articolo 8, recante una delega di attività a veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente, premesso che la norma attribuisce semplicemente una facoltà e non un obbligo di delegare alcune attribuzioni, che tale facoltà va esercitata nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili, giacché è previsto il rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che sussistono sufficienti margini di modulabilità dei sistemi tariffari in modo da garantire l'integrazione delle risorse eventualmente occorrenti attraverso il loro prelievo dai soggetti privati oggetto delle attività di controllo, ritiene di non sollevare rilievi in relazione all'estensione della possibilità di delegare funzioni a veterinari libero professionisti da parte delle ASL.

Riguardo all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche se l'attività dei laboratori risulta a legislazione vigente ampiamente finanziata attraverso il sistema tariffario, come illustrato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe escluso che le attività di controllo implicitamente ipotizzate dalla norma – e a seguito delle quali potrebbero emergere gli obblighi comunicativi previsti – determinino l'insorgenza di ulteriori oneri, il che porrebbe l'esigenza di un aggiornamento del tariffario e, nelle more dello stesso, il rischio di una momentanea carenza di copertura attraverso tale canale di finanziamento.

In merito all'articolo 10, concernente gli obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali, ritiene che andrebbe assicurato che i previsti programmi formativi non determinino oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interamente organizzati e gestiti da soggetti privati ovvero forniti da pubbliche amministrazioni con copertura integrale degli oneri mediante un

sistema tariffario per la partecipazione a tale percorsi formativi.

Relativamente all'articolo 11, che prevede obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale, preso atto della ricostruzione fornita dalla relazione tecnica, per cui ad obblighi di natura comunitaria non è garantito un idoneo finanziamento e che la situazione è stata solo parzialmente alleviata con un finanziamento di tre milioni di euro annui che cesserà dal 2023, evidenzia la necessità di acquisire rassicurazioni in merito alle risorse già previste a legislazione vigente ovvero all'esigenza di provvedere nel provvedimento in esame anche ad un adeguamento delle risorse già previste a legislazione vigente.

Per il resto, considerata la normativa vigente e che l'articolo in questione non attribuisce nuovi compiti a pubbliche amministrazioni, limitandosi di fatto a delineare un potenziamento dell'apparato informativo disponibile presso banche dati elettroniche già esistenti – che includerà anche i dati relativi alle sostanze stupefacenti – da alimentare da parte di soggetti privati, non ha rilievi da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 12, in materia di sorveglianza dell'autorità competente, non ha nulla da osservare, atteso che l'articolo non sembra in ogni caso prevedere specifici, ulteriori controlli e che quelli attualmente previsti sono in effetti svolti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

In merito all'articolo 13, relativo ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, rappresenta che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento che consenta di valutare congrue le risorse stanziare nei capitoli indicati – pari a quasi 4 milioni di euro annui complessivi – anche sulla base dell'assetto normativo delineato dal presente articolo, anche se, in linea di massima, non ritiene che esso si discosti significativamente, soprattutto dal punto di vista operativo e conseguentemente in termini di impatto finanziario, da quanto attualmente previsto. Ritiene comunque auspicabile un approfondimento sulla portata innovativa dell'articolo, considerato che i

programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie, definiti dalle ASL, sono comunque rimessi nella fase attuativa agli operatori degli stabilimenti interessati, che sono tenuti al rispetto delle misure previste e alla massima collaborazione con le autorità competenti (commi 9 e 10).

Riguardo all'articolo 14, relativo ai sistemi informativi veterinari, sottolinea che la prevista istituzione del Sistema informativo « ClassyFarm.it » avverrà chiaramente a valere su risorse già esistenti, come riconosce la stessa relazione tecnica, anche se non riferibili direttamente al ministero della salute, il che, non trattandosi di oneri di scarso rilievo o sufficientemente modulabili, sembra porsi in contrasto con le modalità di coperture tassativamente consentite dalla legge di contabilità, integrando di fatto una copertura sul bilancio dell'IZSLER. Considera necessari approfondimenti metodologici e l'acquisizione di dati sui profili quantitativi dell'operazione, onde valutare se l'ammontare delle risorse necessarie determini tensioni rispetto alle ordinarie funzionalità dell'Istituto. Anche sull'eventuale aggiornamento del sistema « Vetinfo.it » – istituito dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 nell'ambito della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica – correlato alla raccolta delle informazioni indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 considera auspicabile ottenere chiarimenti da parte del Governo.

In merito all'articolo 15, che prevede una deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti, evidenzia che in realtà la norma sembra prevedere nuovi controlli, per quanto diversi per tipologia e modalità rispetto a quelli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia, il che suggerisce l'esistenza di profili onerosi, in assenza di dettagliate assicurazioni in ordine alla natura meramente ricognitiva e comunque non innovativa della disposizione in esame.

Relativamente all'articolo 16, in materia di *status* di indenne da malattia, chiede espressa conferma circa l'asserzione formulata dalla relazione tecnica che le risorse disponibili sul capitolo 5391 – pari a

circa 3,3 milioni di euro annui – già finanziano anche l'attività istruttoria necessaria per far riconoscere lo *status* di indenne da una malattia di un territorio, che quindi sarebbe già prevista a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 17, concernente i piani di emergenza e gli esercizi di simulazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, del quale chiede conferma, che siano già previsti a legislazione vigente gli esercizi di simulazione per la verifica dell'efficacia dei piani di emergenza, la cui onerosità, altrimenti, se innovativi rispetto alla situazione attuale, appare evidente e di non limitata rilevanza. Infatti, anche se la relazione tecnica fa riferimento all'attuazione delle misure previste dai Piani di emergenza, nulla chiarisce circa l'inclusione al loro interno degli esercizi di simulazione di cui al comma 3.

In merito all'articolo 18, recante misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente, non ha nulla da osservare, nel presupposto che le concrete attività e misure che le autorità competenti sono chiamate a porre in essere in caso di sospetta malattia attingendo al novero di opzioni delineato dagli articoli del regolamento europeo citati dal comma 2 non divergano significativamente dalle possibilità d'intervento attualmente predisposte dall'ordinamento o comunque concretamente implementate. Sottolinea comunque che in linea di massima sono gli operatori degli stabilimenti coinvolti ad essere chiamati al rispetto delle specifiche misure adottate dalla ASL.

In merito all'articolo 19, recante misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici, chiede un'ulteriore conferma che l'articolo non comporti un ampliamento dell'insieme delle attività demandate alle ASL, perlomeno in rapporto alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente stanziare. Non ritiene rinvenirsi, in relazione alle indennità previste per l'abbattimento dei capi infetti o suscettibili di contaminazione, una modifica del quadro normativo nel senso di un ampliamento delle fattispecie tutelate o



di un incremento degli importi unitari, per cui non dovrebbero presentarsi tensioni sulla pertinente linea di finanziamento, definita dal citato articolo 3 della legge n. 218 del 1988.

Riguardo all'articolo 20, recante misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici, rinvia, *mutatis mutandis*, a quanto asserito in relazione agli articoli 18 e 19, anche per quanto riguarda le ipotesi di corresponsione di indennità per l'abbattimento di animali.

In merito all'articolo 21, recante deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici, ritiene che andrebbero fornite esplicite assicurazioni in ordine alla portata non innovativa delle verifiche attribuite alle ASL ai sensi del comma 3.

In merito all'articolo 23, concernente le sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie, al di là di quanto riportato dalla relazione tecnica, non ha rilievi da formulare, atteso che le sanzioni rappresentano voci di entrata meramente eventuali e non contabilizzate, proprio per la loro aleatorietà, nella costruzione dei saldi tendenziali.

Riguardo agli articoli da 24 a 30 non ha nulla da osservare in relazione ai profili sanzionatori. Osserva, tuttavia, che la stessa relazione tecnica lascia intendere che si introducono con le presenti disposizioni anche nuove sanzioni, e pertanto nuovi comportamenti che ne determinano l'irrogazione. Da questo fatto si potrebbe desumere un ampliamento delle operazioni di controllo, che dovranno estendersi appunto alla verifica della conformità all'ordinamento di azioni che finora a tale verifica

non erano evidentemente assoggettate. Pur riconoscendo che tale asserzione potrebbe rivestire un carattere alquanto speculativo, considera comunque opportuno un chiarimento sul punto.

Riguardo all'articolo 32, che reca abrogazioni e modificazioni, non ha osservazioni, atteso che il comma 1 reca abrogazioni coerenti con il presente schema di decreto e comunque prive di riflessi onerosi sulla finanza pubblica, mentre i commi 2 e 3 recano, rispettivamente, una misura di natura procedimentale e l'aggiornamento del quadro normativo inerente all'indennità da corrispondere per ogni animale abbattuto, senza estendere l'ambito di applicazione dell'attuale disciplina o aumentare l'importo unitario dell'indennità prevista.

Prende atto, senza sollevare rilievi, delle delucidazioni fornite dalla relazione tecnica in merito all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 396 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	274
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Atto n. 394 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	275
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 e abb (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	278
<i>ALLEGATO (Proposta di parere alternativo dei deputati Mollicone e Frassinetti)</i> .....	284
<b>AVVERTENZA</b> .....	283

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 396.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fis-

sato a lunedì 4 luglio prossimo. Ricorda che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di atti del governo, in videoconferenza in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni. Da quindi la parola alla relatrice, deputata Aprea, per la relazione introduttiva.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, riferisce che lo schema di decreto in esame reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2022 sul capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, pari a 1.006.160 euro, fra i soggetti (elencati nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella tabella 1 della legge n. 448 del 2001) che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere – ai sensi della normativa vigente – ai contributi in esame.

La relazione ministeriale con cui lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere precisa che relativamente ai criteri di riparto delle somme tra i beneficiari per il 2022, si è mantenuta la stessa ripartizione del 2021, in considerazione dell'invarianza dello stanziamento complessivo e in mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sul riparto 2021. Al riguardo, ricordo che in sede di esame del precedente atto di riparto per il 2021 (AG n. 256), la Commissione aveva espresso un parere favorevole senza alcun rilievo. La Commissione 7° del Senato, invece, sul medesimo atto, aveva espresso parere favorevole con un'osservazione con cui si invitava il Governo a trasmettere, unitamente allo schema annuale di riparto, copia dei rendiconti annuali degli enti, come prescritto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate.

Rispetto agli enti richiamati nelle tabelle allegate alla legge n. 549 del 1995 e alla legge n. 448 del 2001, quelli che hanno ad oggi mantenuto il diritto a ricevere contributi sono i seguenti:

1) la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (di Milano): euro 822.460;

2) l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) (Roma): euro 45.706;

3) l'Opera nazionale Montessori (ONM) (Roma): euro 91.412;

4) le istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze): euro 43.632;

5) il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (MIC): euro 2.950.

Lo stanziamento per il 2022 recato nel capitolo 1261, come detto pari a 1.006.160 euro, è il medesimo stanziato per lo scorso anno e per il 2020. In sostanza, quasi l'82 per cento dello stanziamento è destinato al

Museo da Vinci, il 9 per cento all'Opera Montessori e il restante agli altri enti.

Segnala che allo schema è allegata una «relazione tecnica», sottoscritta dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale dell'istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Non risultano allegati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai medesimi soggetti che, in base alla legge n. 549 del 1995, devono essere trasmessi alle Camere. La relazione ministeriale precisa peraltro che è stato effettuato un riscontro «sulla efficienza, efficacia e rispondenza alle finalità della legge dell'impiego delle risorse» da parte degli enti beneficiari. In proposito, dà conto della trasmissione dei bilanci consuntivi relativi all'esercizio finanziario e di una relazione dettagliata riguardante le attività poste in essere nel corso dell'anno, nonché delle verifiche della documentazione contabile da parte degli organi di revisione cui spetta la verifica della rispondenza dell'impiego delle somme stanziare agli obiettivi della legge.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024.**

**Atto n. 394.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato a lunedì 4 luglio prossimo. Dà quindi la parola alla relatrice, on. Prestipino, per la relazione introduttiva.

Patrizia PRESTIPINO (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione avvia nella gior-

nata odierna l'esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma 2022-2024 relativo al Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Ricorda preliminarmente che il Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2015 (la legge n. 190 del 2014), con una dotazione iniziale di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. La stessa legge ha stabilito che le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE (oggi CIPESS: Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). In particolare, il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Il programma deve essere attuato in coerenza con i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011 che contengono, rispettivamente, disposizioni in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS.

Lo schema di decreto in esame, che si compone di 3 articoli, è corredato da una relazione sottoscritta dal Direttore generale del bilancio del Ministero della cultura cui, a sua volta, sono annessi ulteriori allegati; esso reca l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per gli anni 2022, 2023 e 2024. L'importo complessivo per il triennio è di euro 390.000.000 (euro 264.000.000 nella precedente programmazione 2021-2023), di cui 50.000.000 per il 2022 (erano 78.000.000 nella precedente programmazione), 100.000.000 per il 2023 (erano 146.000.000 nella precedente programmazione), e 240.000.000 per il 2024. L'importo è ripartito fra gli interventi ammessi al finanzia-

mento, inseriti nell'elenco allegato al provvedimento (articolo 1).

L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, sulla base del cronoprogramma degli interventi che beneficiano del finanziamento.

L'articolo 3 – in coerenza con l'articolo 1, comma 10, della legge n. 190 del 2014 – stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali la stazione appaltante non abbia individuato il contraente entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento.

La relazione illustrativa dà conto delle strutture amministrative titolate ad avanzare proposte e di quelle chiamate a svolgere il vaglio delle stesse. Si tratta delle soprintendenze e delle biblioteche, per il successivo vaglio dei Segretariati regionali; degli istituti e luoghi della cultura assegnati ai Direttori regionali Musei, per il vaglio della direzione generale territorialmente competente; delle soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, per il vaglio della Direzione generale Archivi; degli Uffici dotati di autonomia speciale, per il vaglio del Direttore generale a cui afferiscono.

Sulle proposte così vagliate si sono espresse le Direzioni generali competenti per settore e le Commissioni regionali per il Patrimonio Culturale.

La relazione illustrativa evidenzia che le richieste totali pervenute da tutti gli uffici periferici e le direzioni generali sono state superiori agli stanziamenti. Rispetto alle risorse disponibili per il triennio 2022-2024, pari – come detto – a 390 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle proposte è pari a quasi 463 milioni per il medesimo triennio. Conseguentemente, a fronte delle minori risorse disponibili, la Direzione generale Bilancio ha predisposto un'ipotesi di programmazione che ha comunque rispettato l'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici e delle modifiche proposte dalle Direzioni generali. Tale ipotesi è stata sottoposta al Segretario generale e alle Direzioni generali competenti, che hanno espresso il loro parere favorevole.

La ripartizione delle risorse complessive (cioè, per il triennio 2022-24) per i diversi settori risulta essere la seguente:

archeologia: 59.886.733,61;

architettonico, artistico e storico: 95.376.742,51;

direzioni regionali museali: 77.915.181,93;

archivi: 18.585.128,00;

biblioteche: 24.267.028,23;

uffici autonomi: 32.693.763,37;

cofinanziamento *art-bonus*: 1.500.000,00;

varie: 16.081.435,34.

Tra gli interventi, la Relazione illustrativa segnala, in particolare, alla luce del maggior importo assegnato, i seguenti:

interventi di mitigazione del rischio, consolidamento e restauro di Palazzo d'Alvalos a Vasto (euro 7.000.000);

restauro e rifunzionalizzazione degli ex conventi di San Francesco e dei Padri della Compagnia di Gesù a Castellammare di Stabia (euro 4.000.000);

intervento urgente di ammodernamento dell'impianto elettrico ai fini della sicurezza antropica del museo nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma (euro 5.000.000);

messa in sicurezza degli archivi e del patrimonio archivistico dell'Archivio centrale dello Stato a Roma (euro 4.290.707);

interventi conservativi di recupero nella Basilica di Massenzio a Roma (euro 4.445.025);

recupero e rifunzionalizzazione per spazi espositivi e servizi del parco Pan –

Parco Amphitheatrum Naturae di Milano (euro 6.600.000);

completamento lavori di rifunzionalizzazione a museo dell'edificio scolastico G. Mazzini di Canosa (euro 4.000.000);

recupero, restauro e valorizzazione rettilo alto-arcaico a Taranto (euro 4.021.200);

restauro, consolidamento, valorizzazione e messa in sicurezza di siti archeologici a Silanus, Bortigali, Borore, Birori, Dualchi (euro 3.867.920);

riqualificazione ed adeguamento delle sedi Sabap di Villa Binaghi e Villa Pollini a Cagliari (euro 5.780.000);

messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro dell'Acquedotto Leopoldino a Collesalveti (euro 9.213.265);

nuovi spazi museali per esposizione di arazzi e tappeti e arte contemporanea del Giardino delle Scuderie Reali, le Pagliere, a Firenze (euro 3.880.000).

Per l'elenco completo degli interventi, rinvia di necessità all'atto trasmesso dal Governo.

Quanto ai criteri di priorità e al peso accordato a ciascun criterio, su cui si fonda la valutazione delle proposte e l'ordine di priorità degli interventi, questi sono stati:

ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;

completamento delle opere incomplete;

manutenzione e recupero del patrimonio esistente;

opere con progetti esecutivi già approvati;

lavori cofinanziati con fondi europei;

partenariato pubblico-privato.

Ulteriori priorità sono state:

azioni di tutela del paesaggio con particolare riguardo agli interventi di recupero delle aree paesaggistiche degradate e interventi di archeologia preventiva;

potenziamento della messa in sicurezza, prevenzione del rischio sismico e rischio incendi;

sostenibilità: fruizione, valorizzazione, risparmio energetico, inclusione sociale e partecipazione.

Risulta che i progetti finanziati nella presente programmazione sono 663 (dei quali – in relazione all'intero triennio 2022-2024 – 314 interventi sono fino a euro 200.000; 154 da euro 200.001 a euro 500.000; 160 da euro 500.001 a euro 2.000.000; 35 oltre euro 2.000.000); mentre i progetti finanziati nella scorsa programmazione 2021-2023 sono stati 580. Le due programmazioni sono distinte e le relative risorse si sommano, anche in relazione alle annualità che si sovrappongono (2022 e 2023).

Ricorda che, sul precedente atto del Governo, la VII Commissione ha espresso parere favorevole, con condizione e osservazione, nella seduta del 9 dicembre 2021. La condizione prevedeva che il Ministero della cultura accelerasse il processo di reclutamento del personale già programmato, e predisponesse un nuovo piano assunzionale in considerazione delle proiezioni di organico dei successivi anni; l'osservazione auspicava, nelle successive programmazioni, un incremento della dotazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, in modo tale da poter finanziare la totalità, o quasi, dei progetti presentati e finanziabili.

Federico MOLLICONE (FDI) rileva che sarebbe utile che in futuro un rappresentante del Ministero della cultura svolgesse una relazione sui progetti finanziati. Con riferimento all'atto in esame, rappresenta l'opportunità di un'estensione in senso orizzontale dello strumento dell'*art bonus* che costituisce, a suo avviso, una

buona leva fiscale per creare un maggior indotto. Esprime l'avviso che i fondi, in particolar modo quelli destinati al settore archeologico, alle biblioteche e ai musei sono inadeguati in rapporto alla consistenza del patrimonio italiano. Andrebbe inoltre rafforzata la sussidiarietà tra pubblico e privato per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico. Preannuncia l'astensione dal voto del gruppo di Fratelli d'Italia.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**Testo unificato C. 105 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione Affari costituzionali, per i profili di propria competenza, il parere sul testo unificato adottato come testo base delle proposte di legge C. 105 Boldrini e abbinate « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza ». Il provvedimento è finalizzato a prevedere una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale.

Il testo all'esame della Commissione è composto da due articoli. La disposizione di interesse della VII Commissione è quella recata dall'articolo 1, che, attraverso modifiche all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, dispone che acquista la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, purché vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni, frequentando regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Prevede, inoltre, che, qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui sopra, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento e finali e demanda ad un regolamento del Governo il coordinamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Ritiene pertanto che sul provvedimento la Commissione possa esprimere un parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Paola FRASSINETTI (FDI), in considerazione della delicatezza e della complessità del provvedimento in esame, chiede un rinvio del voto.

Valentina APREA (FI), riferisce di provare sentimenti di grande soddisfazione

per il provvedimento sullo *ius scholae* che era nato in VII Commissione in un'altra legislatura e del quale era stata una sostenitrice. Si rammarica tuttavia perché tale provvedimento si trova ancora al punto di partenza e ci sono molte divisioni. Ricorda che la spesa per la formazione è un investimento sul futuro e ai ragazzi che frequentano le scuole italiane la cittadinanza non può essere negata, specie se sono ragazzi di seconda generazione, nati in Italia. Ritiene che potrebbe essere utile un dibattito più approfondito, ma rileva che i tempi sono ormai maturi per arrivare a una decisione. È dell'avviso che nel parere andrebbe inserita un'osservazione volta a prevedere il completamento di almeno un ciclo scolastico. Preannuncia l'astensione dal voto in attesa che si conosca l'esito degli emendamenti presentati sul testo dal gruppo di Forza Italia in I Commissione.

Daniele BELOTTI (LEGA) concorda sulla richiesta di un rinvio dell'esame anche in considerazione della mancata conclusione dell'esame da parte della I Commissione. Sottolinea la delicatezza del tema, riportando episodi di cronaca legati a bande di ragazzi stranieri di prima e seconda generazione che pur frequentando scuole italiane, non hanno imparato a vivere civilmente nel nostro Paese. È dell'avviso che la cittadinanza non debba essere regalata, ma che costituisca un premio per chi si comporta bene: darla a delinquenti e bande di *trapper* non rende un buon servizio alla collettività. Insiste per un rinvio dell'esame.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) si dichiara basito per l'intervento del deputato Belotti al quale chiede di suffragare con dati quanto riportato in merito ad episodi di violenza legata a bande di ragazzi stranieri. Sottolinea, in proposito, che la delinquenza va sanzionata a prescindere dal requisito della cittadinanza. Non condivide che si definisca complesso un provvedimento dalla semplicità disarmante come quello in esame, per non dire che la si pensa diversamente sulla concessione della cittadinanza italiana che all'estero viene concessa senza alcun criterio. Constata che

in VII Commissione c'è chi pensa che la cittadinanza sia data per diritto divino e chi invece crede che l'istruzione crei cittadinanza e alimenti il desiderio di contribuire alla crescita del Paese.

Matteo ORFINI (PD), comprendendo le ragioni di chi sollecita un rinvio, deve tuttavia ricordare che il provvedimento in esame è in discussione dall'inizio della legislatura. L'esame è stato rinviato per due anni e ora è in procinto di essere approvato. Evidenzia che il testo oggi in discussione non è lo stesso che il Partito democratico avrebbe voluto e che era stato approvato in prima lettura nella scorsa legislatura: si trattava di un testo più articolato che teneva conto di più fattispecie. Il testo ora in esame è il risultato di un lavoro con cui è stato cercato un più ampio consenso, tenendo conto di più esigenze possibili e con il quale si stabilisce una via di accesso alla cittadinanza, che è un diritto che si matura con il tempo, legandola alla frequentazione della scuola, riconosciuta come elemento di integrazione. Evidenzia che negare la cittadinanza ai ragazzi che vanno a scuola con i nostri figli crea sacche di emarginazione, invece che di inclusione e sicurezza. Ricorda al deputato Belotti che il *trap* è un genere musicale e che *trapper* non significa criminale.

Marco BELLA (M5S), pur concordando su alcune argomentazioni del deputato Belotti, sottolinea che la propostain esame non c'entra con la criminalità. Rendere la vita impossibile a chi non ha ancora ottenuto la cittadinanza aumenta piuttosto i fenomeni di criminalità perché le persone che non hanno accesso al mondo del lavoro a volte non possono far altro che delinquere. La sicurezza aumenta invece proprio grazie a leggi come questa. Non concorda con la richiesta di rinvio perché i diritti non possono aspettare.

Cristina PATELLI (LEGA) fa presente che in Francia esiste uno *ius soli* temperato che prevede l'adempimento di alcuni obblighi e analoghe disposizioni esistono in altri Paesi come la Germania, il Portogallo

e l'Irlanda. Riferisce che suo padre, per ottenere la cittadinanza francese ha dovuto presentare dei documenti, sostenere un esame scritto e un esame orale in diverse materie e solo dopo ha potuto ottenere la cittadinanza francese. Ciò è molto diverso da quanto viene proposto ora qui in Italia.

Federico MOLLICONE (FDI) concorda con la richiesta di rinvio dell'espressione del parere avanzata dalla collega Frassinetti, sostenuta anche dal gruppo della Lega.

Stigmatizza il comportamento della maggioranza di Governo che prende accordi su determinati temi senza tenere in alcun conto del Parlamento che viene ridotto a un mero organo di ratifica come se la democrazia fosse solo un fastidio. Valuta improprio l'intervento del collega Fusacchia che ha ravvisato il fantasma del razzismo nelle dichiarazioni svolte da alcuni colleghi. Pur riconoscendo la necessità di risolvere il problema degli studenti figli di stranieri, nati in Italia, che non hanno accesso alla cittadinanza, denuncia un problema di metodo, anzitutto nell'aver assegnato il provvedimento alla Commissione cultura soltanto in sede consultiva e non in sede referente. Ricorda che il Parlamento deve poter intervenire sui testi per migliorarli e non essere ridotto a un organo della burocrazia governativa. Ribadisce la necessità di rinviare l'esame del provvedimento per poter approfondire le tematiche in esame.

Luigi CASCIELLO (FI) ricorda che già nel 2008, nel corso della XVI Legislatura, il gruppo di Forza Italia si era espresso a favore di queste disposizioni. Dichiara di condividere pienamente la necessità di regolamentare la tematica e che le norme sembrano essere anche di buon senso – ciò a conferma del fatto che il centro-destra è una forza politica moderata – tuttavia condivide la richiesta di rinviare l'espressione del parere giustificando l'astensione dal voto da parte del gruppo di Forza Italia in attesa della conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito e dell'esito di alcune proposte emendative presentate dallo stesso gruppo di Forza Italia. Condivide la dichiarazione del collega Mollicone circa il



fatto che il ruolo della Commissione non debba essere ridotto a un parerificio.

Gianluca VACCA (IPF) pur comprendendo le ragioni di alcuni colleghi, concorda con i colleghi Orfini e Fusacchia sul fatto che il dibattito sia stato svolto e che sia stata raggiunta un'intesa sul testo. Auspica dunque che la Commissione esprima un parere favorevole proprio per il valore che ha sempre dato all'istruzione come fattore di integrazione e inclusione sociale. Non è pensabile che la cittadinanza possa portare alla violenza, semmai, al contrario, la cittadinanza porta alla coesione sociale.

Michele ANZALDI (IV) dopo aver ricordato la vicenda del tam tam basket di Castel Volturno, esclusa dai campionati federali perché composta quasi interamente da ragazzi per legge stranieri, ma italiani a tutti gli effetti, evidenzia che le prove di avere diritto alla cittadinanza i ragazzi le offrono quotidianamente, a scuola come nello sport. Non possono quindi essere tenuti in condizione di ghettizzazione fino al compimento dei 18 anni. Sottolinea che è passato parecchio tempo e la questione non può più essere rinviata specialmente da parte della VII Commissione che non può non puntare sulla cultura.

Patrizia PRESTIPINO (PD), riferisce una testimonianza relativa alla presenza di ragazzi stranieri all'interno delle scuole che si sentono italiani a tutti gli effetti e che come tali sono considerati dai loro compagni i quali non riescono assolutamente a comprendere come sia possibile che uno di loro non sia, invece, cittadino italiano. Sottolinea che il parere favorevole va dato per rispetto di tutti quei ragazzi che frequentano le nostre scuole e si sentono mortificati dalla legislazione vigente.

Alessandra CARBONARO (M5S) rileva che conferire un diritto a qualcuno non significa toglierlo a qualcun altro, ma, al contrario, moltiplicarlo. Rileva che c'è un'urgenza sociale alla quale il Parlamento deve dare una risposta perché si tratta di ra-

gazzi già integrati. Invita quindi la Commissione ad esprimere il parere.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), rilevato come il tema sia stato ampiamente dibattuto, chiede che la Commissione possa votare oggi e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Sara DE ANGELIS (LEGA) contesta che si voti su un testo il cui esame in Commissione referente non è ancora concluso e chiede che si attenda la conclusione dell'esame degli emendamenti.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, ricorda che il parere può essere espresso sul testo base. Ribadisce quindi la proposta di esprimere parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sostiene che la Commissione non possa esprimersi su un testo il cui esame non sia ancora stato concluso dalla Commissione di merito. Insiste pertanto per un rinvio dell'espressione del parere.

Valentina APREA (FI) rileva come il parere della Commissione cultura dovrebbe essere un parere « pesante » e dirimente e, pertanto, non essere espresso in tempi così ristretti. È dell'avviso che la Commissione debba esprimere un parere che risponda alle competenze della Commissione stessa. Chiede quindi un rinvio per formulare un parere articolato e non di mera ratifica di un provvedimento che riguarda temi propri della Commissione.

Gianluca VACCA (IPF) ricorda che il requisito della cittadinanza attiene alle competenze della I Commissione e che nel provvedimento non si parla di ordinamento scolastico. Il parere favorevole costituisce un messaggio chiaro di riconoscimento del ruolo fondamentale della scuola. Concorda con l'espressione del parere nella seduta odierna.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), concordando con il deputato Vacca, fa notare che le altre Commissioni hanno già espresso il parere. Rileva che la Commissione non può non essere favorevole sull'attribuzione alla scuola del ruolo di vettore di riconoscimento di un diritto. Insiste per la votazione di un parere favorevole, perché la discussione è stata già molto ampia.

Simone VALENTE (IPF) ricorda che ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento le Commissioni possono esprimere un parere su un progetto di legge prima che si deliberi sul progetto.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, ascoltati gli interventi in cui tutti i gruppi hanno espresso la loro posizione osserva, anche in forza della lunga sua esperienza di dirigente scolastico, che per i ragazzi che vogliono essere integrati, la scuola rappresenta il primo presidio a garanzia dell'inclusione. Ribadisce pertanto l'opportunità di esprimere già nella seduta odierna il parere alla I Commissione.

Valentina APREA (FI) chiede la sospensione dei lavori per poter formulare alcune osservazioni da sottoporre alla relatrice.

Federico MOLLICONE (FDI) facendo presente che la Commissione di merito ha chiesto un rinvio dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea al 29 giugno, concorda con la richiesta di sospensione per poter presentare una proposta di parere alternativo.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) ribadisce il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico e chiede di procedere al voto.

Daniele BELOTTI (LEGA) non condividendo la necessità di esprimersi in tempi così ridotti, chiede un rinvio dell'espressione del parere per poter approfondire le questioni poste.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, sospende la seduta per consentire la formu-

lazione di eventuali osservazioni che si riserva di valutare.

**La seduta sospesa alle 15.30 riprende alle 15.40.**

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, avverte che il deputato Mollicone ha depositato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato*).

Federico MOLLICONE (FDI) chiede insistentemente e con forza di poter illustrare la proposta di parere alternativo appena depositata.

Valentina APREA (FI) chiede che venga inserita nella proposta di parere della relatrice un'osservazione volta a prevedere, come requisito per la cittadinanza, la frequentazione con profitto di un intero ciclo di studi.

Federico MOLLICONE (FDI) chiede di non procedere alla votazione della proposta di parere della relatrice e che siano svolte le dichiarazioni di voto.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, in risposta al deputato Mollicone ricorda che la sua proposta di parere alternativo, che reca peraltro un mero parere contrario senza premesse, sarà posta in votazione solo qualora la proposta della relatrice fosse respinta. Ricorda inoltre che si sono già svolti numerosi interventi da parte di più rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari che hanno dichiarato le proprie intenzioni di voto e illustrato ampiamente le loro posizioni sul provvedimento e sulla proposta di parere.

*(Vive proteste del deputato Mollicone)*

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, invita il deputato Mollicone a moderare i toni e chiede che si possa proseguire il dibattito nel clima di serenità che ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) dopo aver reputato inaccettabili i com-

portamenti di alcuni colleghi e aver stigmatizzato il clima di forte tensione venutosi a creare, dichiara di temere per la sua incolumità fisica nell'aula della Commissione, in queste condizioni. Con riferimento all'osservazione proposta dalla deputata Aprea rileva che subordinare la concessione della cittadinanza al conseguimento di un profitto scolastico potrebbe essere discriminatorio per i ragazzi che a causa di situazioni personali e familiari disagiate non riescono conseguire risultati soddisfacenti.

Federico MOLLICONE (FDI), levandosi in piedi e rivolgendosi alla presidenza con toni molto accesi, formula vibrante proteste per quella che ritiene essere una violazione del Regolamento, ribadendo con forza la richiesta di non procedere alla votazione della proposta di parere della relatrice prima di aver dato corso ad una fase formale di dichiarazioni di voto.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, invita il deputato Mollicone a tenere un comportamento più consono e rispettoso della Commissione e lo rassicura circa il fatto che non vi è stata alcuna violazione delle norme regolamentari avendo tutti i deputati avuto modo di esprimere, ampiamente, la loro posizione.

*(Vive, reiterate proteste del deputato Mollicone)*

Valentina APREA (FI) preso atto degli emendamenti approvati nella I Commissione, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Daniele BELOTTI (LEGA) propone di inserire nel parere un'osservazione che vincoli la concessione della cittadinanza all'assenza di condanne penali in primo grado.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) osserva che i soggetti interessati alla concessione della cittadinanza sono minori.

*(Vivissime proteste del deputato Mollicone)*

Rosa Maria DI GIORGI (PD) chiede che vengano chiamati in aula gli assistenti parlamentari.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, non ritenendo di accogliere le osservazioni proposte dai colleghi, pone in votazione la sua proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Valentina APREA (FI) dichiara allora il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*Proteste di deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi presidente e Fratelli d'Italia*).

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Sulle fondazioni lirico-sinfoniche: esame del documento conclusivo.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,  
recante nuove norme sulla cittadinanza (C. 105 e abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO  
DEI DEPUTATI MOLLICONE E FRASSINETTI**

La VII Commissione cultura,  
esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08300 Mazzetti: Misure per incentivare la produzione nazionale di gas, anche attraverso la rimozione del divieto di prospezione e coltivazione di idrocarburi in alcune zone del territorio nazionale tra cui il Golfo di Venezia .....	285
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	289
5-08301 Fregolent: Ipotesi di commissariamento della Sogin e misure per garantire il completamento dei compiti assegnati alla società, con particolare riguardo all'individuazione del sito nazionale delle scorie nucleari .....	286
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	290
5-08302 Maraia: Individuazione delle modalità per l'adozione di sistemi di deposito cauzionale degli imballaggi, anche sulla scorta delle analoghe esperienze europee .....	286
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	291
5-08303 Pellicani: Tempi di adozione dei decreti per la definizione della disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili .....	287
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	292
5-08304 Lucchini: Tempi di emanazione del decreto per la definizione delle modalità di controllo da parte del GSE sugli impianti da fonti rinnovabili che accedono agli incentivi fiscali .....	287
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	293
5-08305 Plangger: Iniziative e tempi per la chiusura definitiva della discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME) .....	287
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	294
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla presentazione dello studio « Le politiche di rigenerazione urbana: prospettive e possibili impatti » .....	288
<i>ALLEGATO 7 (Sintesi)</i> .....	295
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	288

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene da remoto la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

Alessio BUTTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08300 Mazzetti: Misure per incentivare la produzione nazionale di gas, anche attraverso la rimozione del divieto di prospezione e coltivazione di idrocar-**

**burì in alcune zone del territorio nazionale tra cui il Golfo di Venezia.**

Erica MAZZETTI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la rilevanza e l'attualità del tema oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Erica MAZZETTI (FI) replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava per la risposta, che dà speranza all'estrazione del gas in Italia, che rappresenta un'esigenza da soddisfare immediatamente. È un tema dibattuto ormai da troppo tempo, rispetto al quale non sono più ammissibili ulteriori ritardi. Gli ostacoli contenuti delle norme nazionali e regionali che hanno finora impedito l'estrazione di gas nell'alto Adriatico devono essere tempestivamente rimossi, per dare risposta immediata ed efficace ad aziende e cittadini. Ritiene che il livello attuale di estrazioni di 2 milioni metri cubi sia insufficiente rispetto al potenziale dell'alto Adriatico e invita pertanto il Governo a sgombrare il campo da ideologie e falsità che hanno finora ostacolato il processo estrattivo in Italia.

**5-08301 Fregolent: Ipotesi di commissariamento della Sogin e misure per garantire il completamento dei compiti assegnati alla società, con particolare riguardo all'individuazione del sito nazionale delle scorie nucleari.**

Silvia FREGOLENT (IV) illustra l'interrogazione in titolo, che affronta il tema del commissariamento della società Sogin, rispetto al quale, a nome del proprio gruppo, esprime la massima soddisfazione, avendo già più volte in passato espresso forti perplessità per la gestione operata dalla citata società con riguardo al sito delle scorie nucleari. Ricorda ancora, pur se appare adesso in controtendenza rispetto all'attuale fenomeno della siccità, la preoccupazione delle comunità locali rispetto al pericolo di sversamento di scorie nucleari in un affluente del Po nel corso dell'alluvione

che interessa alcune aree del Piemonte nel 2000.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (IV) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e auspica che il commissariamento disposto dal Governo consenta di superare quello che definirebbe il « metodo Sogin », ovvero l'inerzia e lo sperpero di risorse pubbliche che hanno caratterizzato da molto tempo il suo operato. Si augura che presto ci possa essere un'autorità realmente pubblica ed indipendente che svolga un ruolo forte e incisivo nel settore del nucleare, facendo presente come i timori della cittadinanza legati a questa energia siano anche derivati dal pessimo metodo di gestione del settore avutosi finora.

**5-08302 Maraia: Individuazione delle modalità per l'adozione di sistemi di deposito cauzionale degli imballaggi, anche sulla scorta delle analoghe esperienze europee.**

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, facendo presente che l'Unione europea fissa obiettivi stringenti con riguardo all'utilizzo di plastica riciclata e al recupero degli imballaggi in plastica, obiettivi impossibili da raggiungere, anche in Italia che pure vanta *performance* significative in questo campo, senza un sistema di deposito cauzionale.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Leonardo Salvatore PENNA (M5S) replicando, valuta con favore la notizia della convocazione di un tavolo tematico. Esprime tuttavia preoccupazione per le criticità rilevate dalla sottosegretaria nella sua risposta, che a suo giudizio non giustificano il ritardo registratosi finora. Evidenzia poi che il citato sistema lituano prevede il riutilizzo degli imballaggi in vetro e auspica

che il sistema del riutilizzo possa anche in Italia essere ampliato ad altri materiali, diversi dalla plastica.

**5-08303 Pellicani: Tempi di adozione dei decreti per la definizione della disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili.**

Chiara BRAGA (PD) in qualità di cofirmataria illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA (PD) replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava per la risposta della quale tuttavia si dichiara insoddisfatta, ritenendo che non siano stati affrontati i due quesiti dell'atto di sindacato ispettivo, ovvero le ragioni del ritardo e l'impegno a superare l'inerzia entro tempi certi.

Fa presente che l'interrogazione non affronta genericamente il tema degli incentivi alle rinnovabili, ma si sofferma sullo specifico tema delle comunità energetiche, rispetto alle quali esiste una disciplina vigente che deve solo essere aggiornata. Inoltre, le determinazioni che la normativa vigente pone in capo ad ARERA sono fondamentali anche per impiegare correttamente le risorse stanziare a tal fine nel PNRR, pari a 2,2 miliardi di euro. La risposta inoltre non è rassicurante, rievocando, nella sua formulazione, quanto detto alcuni mesi fa dalla rappresentante del governo in relazione alla imminente emanazione dei decreti attuativi della legge 132, che ad oggi, dopo 6 anni, devono ancora vedere la luce.

**5-08304 Lucchini: Tempi di emanazione del decreto per la definizione delle modalità di controllo da parte del GSE sugli impianti da fonti rinnovabili che accedono agli incentivi fiscali.**

Elena LUCCHINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elena LUCCHINI (LEGA) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta dal momento che, pur essendo stato comunicato che il « decreto controlli » è in procinto di emanazione, non è stata definita una data certa. Sottolinea l'importanza della tempestiva emanazione del citato decreto, che si pone in linea con le intenzioni del Governo di aumentare la produzione di energia a fronte della crisi in atto, evitando anche che siano comminate incomprensibili sanzioni per le imprese che si impegnano nella promozione delle energie rinnovabili.

**5-08305 Plangger: Iniziative e tempi per la chiusura definitiva della discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME).**

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che intende rassicurare gli interroganti ma che ottiene esattamente l'effetto opposto. Affermare infatti che la discarica è stata inclusa all'interno dei siti orfani e che ad essa sono destinati 12 milioni di euro non rappresenta una soluzione, dal momento che già nel 2016 la relazione elaborata dall'ISPRA faceva riferimento alla necessità di uno stanziamento di 100 milioni di euro per la gestione *post mortem* della discarica. Si è quindi assai lontani dalla soluzione del problema. Chiede pertanto al governo di porre maggiore attenzione alla questione posta, paventando in futuro il rischio di esplosione di una bomba ecologica, ampiamente preannunciata.

Alessio BUTTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Sulla presentazione dello studio «Le politiche di rigenerazione urbana: prospettive e possibili impatti».**

Alessio BUTTI (FDI), *presidente*, comunica che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi lo scorso 15 giugno, si è tenuta la presentazione dello studio «Le politiche di rigenerazione urbana: prospettive e possibili impatti», predisposto, su richiesta della Commissione ambiente, dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME.

Lo studio – la cui realizzazione è stata deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della VIII Commissione nella riunione del 4 febbraio 2021 – costituisce una estensione ai temi della rigenerazione urbana del campo di indagine già sviluppato con gli studi sull'impatto ex post degli incentivi fiscali in vigore in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Il documento contiene, tra l'altro, approfondimenti sui profili ordinamentali, normativi e giurisprudenziali, una analisi del tema della rigenerazione urbana quale obiettivo sistemico dell'azione congiunta di risorse, incentivi e partnership pubblico-privato nonché elementi per una valuta-

zione di impatto ex ante degli investimenti in rigenerazione urbana. Si tratta di un importante momento di comune riflessione sui molteplici aspetti di un tema che rappresenta un asse fondamentale degli interventi del PNRR e al quale una particolare attenzione è dedicata anche dall'ultimo «allegato infrastrutture» al DEF 2022.

Alla presentazione hanno partecipato, oltre agli Uffici, rappresentanti dell'istituto di ricerca CRESME, che ringrazio per aver collaborato alla sua realizzazione, nonché il dott. Stefano Stanghellini e il dott. Walter Tortorella, in rappresentanza rispettivamente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e dell'IFEL, che ringrazio per aver elaborato contributi sui temi oggetto dello studio, pubblicati in appendice al documento.

Ricorda che alla presentazione sono stati invitati anche i colleghi delle Commissioni VI e X in ragione delle competenze delle rispettive Commissioni sulle materie oggetto dello studio.

Il rapporto è preceduto da una sintesi, che sarà allegata al resoconto della seduta odierna della Commissione (*vedi allegato 7*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.55.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.



## ALLEGATO 1

**5-08300 Mazzetti: Misure per incentivare la produzione nazionale di gas, anche attraverso la rimozione del divieto di prospezione e coltivazione di idrocarburi in alcune zone del territorio nazionale tra cui il Golfo di Venezia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si specifica innanzitutto che il gas naturale quale risorsa energetica è considerata necessaria nel nostro Paese come fonte di transizione verso la decarbonizzazione del sistema, anche per consentire il *phase out* dalla generazione elettrica a carbone.

Ciò è altresì confermato dal provvedimento normativo (Decreto ministeriale n. 548 del 2021) di adozione del PiTESAI, ovvero il Piano che individua un quadro definitivo di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse attività, e pertanto non in antitesi ad un auspicato incremento della produzione di gas nazionale.

Difatti, già con l'articolo 11-ter del decreto-legge 135/2018 è stato disposto, nelle more dell'adozione del PiTESAI, che le attività di coltivazione degli idrocarburi potessero proseguire, così come i provvedimenti di proroga e rilascio di nuove concessioni.

Lo stesso Piano riporta l'individuazione delle aree, a terra e a mare, « idonee » alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi già avviati, e di quelle già oggi occupate da titoli minerari.

L'attuale crisi energetica, aggravatasi con il conflitto russo-ucraino, ha indotto pertanto l'azione di Governo ad agire sia nella direzione della diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas, sia dell'aumento della produzione nazionale.

A questo ultimo proposito, secondo quanto disciplinato dal decreto-legge 17 del 2022, è in corso di perfezionamento l'atto di indirizzo con cui il GSE avvierà le procedure per l'approvvigionamento di lungo termine

di gas naturale di produzione nazionale, invitando a partecipare i titolari di concessioni di coltivazione di gas nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, i cui impianti di coltivazione siano « compatibili » secondo il richiamato PiTESAI, anche nel caso di concessioni improduttive o in sospensione volontaria delle attività.

Inoltre, sulla base del Piano stesso, anche le concessioni in essere « compatibili » dal punto di vista della sostenibilità, saranno prorogate per garantire il completo sfruttamento dei giacimenti.

Si specifica che in parte l'inattività nella produzione di idrocarburi è dipesa anche da scelte dei concessionari, che talvolta hanno ritenuto di fermare la produzione in attesa di interventi di manutenzione, per riprendere poi l'attività nel momento in cui questa è risultata economicamente e tecnicamente più sostenibile.

Pertanto, è atteso un incremento di produzione nazionale fin dal prossimo anno di circa 2 milioni di sm<sup>3</sup>, per poi ulteriormente aumentare, oltre alle aspettative di altra produzione che potrà derivare da interventi tecnici di ottimizzazione dell'attività di recupero/estrazione del gas e alla auspicabile realizzazione di nuove infrastrutture minerarie di coltivazione.

Inoltre, un possibile contributo tempestivo all'aumento della produzione potrà essere apportato intervenendo sulle concessioni in sospensione della produzione che abbiano già delle infrastrutture adeguate al riavvio della produzione stessa, salvo eventuali minimi interventi tecnici, per cui non è necessario attendere i tempi autorizzativi e realizzativi propedeutici ad eventuali ulteriori « trivellazioni ».

## ALLEGATO 2

**5-08301 Fregolent: Ipotesi di commissariamento della Sogin e misure per garantire il completamento dei compiti assegnati alla società, con particolare riguardo all'individuazione del sito nazionale delle scorie nucleari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante riguardo la situazione della società Sogin S.p.A., si rappresenta quanto segue.

Con l'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 è stato disposto il commissariamento della Sogin S.p.A., proprio in considerazione della urgenza e necessità di accelerare il processo industriale di smantellamento degli impianti nucleari presenti sul territorio nazionale e la realizzazione del deposito nazionale.

Si conferma, pertanto, che la norma appena varata prevede la nomina di un organo commissariale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e di questo Ministero per la Transizione Ecologica, da emanarsi entro il 22 luglio prossimo.

Al suddetto organo, composto da un commissario e due vicecommissari, saranno attribuiti tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione precedentemente in capo alla Sogin.

L'organo commissariale sarà dotato, altresì, di ogni eventuale ulteriore potere di gestione, di ogni eventuale ulteriore potere

di gestione della società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonché di ogni altro potere di gestione anche in relazione alle attività di direzione e coordinamento delle società controllate.

Attesa la disposizione per cui ogni tre mesi l'organo commissariale debba predisporre una relazione concernente lo stato di avanzamento delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, ed in particolare i siti di importanza principale ai fini della sicurezza, il MEF ed il MITE, destinatari di suddetta relazione, hanno la facoltà di porre particolare accento e priorità all'organo gestionale sulle attività ritenute di specifico rilievo, anche in relazione a pregressi impegni internazionali assunti.

Pertanto, si rappresenta che il MITE, di concerto con il MEF, stanno agendo al fine di delineare un assetto che garantisca il raggiungimento degli obiettivi complessivi che riguardano il *decommissioning* e le altre attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi afferenti al piano industriale.

## ALLEGATO 3

**5-08302 Maraia: Individuazione delle modalità per l'adozione di sistemi di deposito cauzionale degli imballaggi, anche sulla scorta delle analoghe esperienze europee.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti in merito alle iniziative da intraprendere per l'adozione del decreto di cui all'articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 rubricato Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi, modificato a seguito del recepimento della Direttiva UE 2018/852, promuove l'adozione di sistemi di restituzione con cauzione per il riutilizzo degli imballaggi applicabili, così come previsto al comma 1-*bis* del medesimo articolo, agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.

Si specifica che in sede di predisposizione del decreto previsto dal successivo comma 2, è emerso che l'articolo 5 della Direttiva UE 2018/852, nel disporre l'adozione di misure volte a incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, e conseguentemente sistemi per il riutilizzo quali ad esempio i sistemi di deposito con cauzione, ha imposto che detto obbligo ricada su tutte le tipologie e materiali di imballaggio riferibili tanto agli imballaggi primari che ai secondari nonché terziari, quindi non solo « agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande », come, invece, previsto dalla normativa italiana attualmente vigente.

La criticità sopra evidenziata comporta la difficile adozione del regolamento anche a causa delle complessità tecniche e organizzative nella sua applicazione, in quanto sembrerebbe piuttosto riferirsi allo strumento del deposito cauzionale ai fini della raccolta per l'avvio al riciclo e non volto a favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e secondo il rispetto

della gerarchia dei rifiuti, che vede il riutilizzo quale l'opzione ambientale preferibile nell'ordine delle priorità.

Il discostarsi, quindi, dal contenuto dell'articolo 5 della direttiva UE 2018/852, rubricato « riutilizzo », e recepito nell'ordinamento italiano al suddetto articolo 219-*bis*, potrebbe comportare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato, qualora fosse riscontrata una incoerenza con quanto ivi previsto.

In merito al mancato avvio di procedure di infrazione per i sistemi DRS istituiti negli altri paesi europei, si rappresenta che, da una ricerca effettuata su questi ultimi, gli stessi hanno la finalità di avviare al riciclo gli imballaggi e non vengono impiegati per il riutilizzo, come sarebbe invece da attuarsi per il sistema italiano ai sensi dell'art. 219-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006.

Alla luce di quanto rappresentato, appare necessario apportare le modifiche alla disposizione attualmente vigente, nonché, per la prosecuzione dell'iter volto all'adozione del regolamento di cui all'articolo 219-*bis*, l'avvio di un tavolo di consultazione, la cui prima convocazione è stata già prevista per i prossimi giorni e che vedrà la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico concertante e tutti gli operatori del settore, tra cui il CONAI, i sistemi autonomi degli imballaggi, ANCI, le associazioni di categoria della distribuzione, del settore dell'industria alberghiera (HORECA), gli Istituti tecnici di riferimento (ISPRA e ISS) e gli enti universitari interessati.

Nell'ambito di suddetto tavolo, verrà valutata l'opportunità, così come auspicato dagli interroganti, di approfondire ulteriormente la tematica attraverso un apposito studio, atteso quanto già effettuato in precedenza, così come menzionato.

## ALLEGATO 4

**5-08303 Pellicani: Tempi di adozione dei decreti per la definizione della disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste relative all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 riguardanti le configurazioni di autoconsumo di energia da FER in considerazione del ruolo strategico svolto dalle energie rinnovabili per il contrasto ai cambiamenti climatici, si specifica quanto segue.

L'obiettivo principale che si intende perseguire nell'azione di Governo è quello di garantire un quadro autorizzativo omogeneo e rapido, che consenta lo sviluppo dei progetti in un arco temporale ben definito, che favorisca gli investimenti in nuova capacità rinnovabile e accompagni la decarbonizzazione della generazione elettrica in condizioni di sicurezza, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC.

Per quanto concerne gli incentivi, la scelta è quella di introdurre una decisa semplificazione nell'accesso ai meccanismi rispetto ai regimi passati, prevedendo, ad esempio, l'accesso diretto per gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore al MW) che abbiano costi di generazione vicini alla competitività, e, al contempo, forniscano una maggiore stabilità tramite l'introduzione di una programmazione quinquennale, al fine di facilitare gli investimenti nel settore.

Inoltre, è prevista l'applicazione di criteri volti a favorire la promozione dell'abbinamento a sistemi di accumulo, al fine di operare per una maggiore stabilità della rete. Sulle configurazioni innovative, quali

le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo rinnovabile singolo e collettivo, la scelta fatta è stata quella di promuoverne al massimo la diffusione, anche per facilitare dinamiche di realizzazione degli impianti attraverso processi partecipativi dei territori e, pertanto, con una logica di tipo *bottom-up*.

Per quanto concerne la richiesta degli onorevoli interroganti, si rappresenta che i decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, i quali andranno a disciplinare il nuovo quadro incentivante per le configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, sono in fase di definizione, anche al fine di tener conto delle recenti modifiche normative che hanno interessato il settore delle rinnovabili, ferma restando la necessità di un confronto con la competente DG Competition della Commissione Europea, in particolare per quanto attiene alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.

Si precisa che il Governo, anche per fronteggiare l'attuale situazione di crisi energetica, sta ponendo in campo ogni possibile misura per affrontare l'emergenza e sostenere una più ampia diversificazione delle fonti, rammentando che nel corso del 2022 è intervenuto attraverso l'emanazione di più provvedimenti normativi di urgenza ai quali il dibattito nelle commissioni competenti ed in assemblea ha contribuito nella messa a punto delle migliori soluzioni riguardo l'esigenza di semplificazione delle procedure e di sviluppo delle FER in Italia.

## ALLEGATO 5

**5-08304 Lucchini: Tempi di emanazione del decreto per la definizione delle modalità di controllo da parte del GSE sugli impianti da fonti rinnovabili che accedono agli incentivi fiscali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo il decreto attuativo sulla disciplina dei controlli in materia di incentivi al settore elettrico e termico erogati dal Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA, si rappresenta quanto segue.

Sul punto, occorre osservare che l'attività di elaborazione del decreto attuativo in esame è stata in primo luogo impattata dall'intervento normativo introdotto sulla disciplina dell'attività di controllo rimessa al GSE con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che, novellando il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ha modificato portata e presupposti per l'esercizio dei poteri riconosciuti al GSE nell'ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.

In particolare, suddetta modifica ha subordinato in specie il potere del GSE di comminare la decadenza alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (riduzione da diciotto a dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela come introdotto dall'articolo 63, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Successivamente, stante gli orientamenti emersi dalla più recente giurisprudenza amministrativa, che si è pronunciata sulle modalità e i termini di applicazione della sopracitata novella, e alla luce dell'insorgere di un conseguente notevole contenzioso sui più recenti provvedimenti adottati

dal GSE nell'ambito dell'attività di verifica sulla materia degli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili, si è ritenuto necessario procedere ad una nuova attività di esame ed istruttoria al fine di superare i profili di criticità emersi in sede di prima applicazione della soprarichiamata novella normativa e anche nell'ottica di garantire, per il futuro, un'attività di controllo più efficace e meno suscettibile di impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria.

Muovendo da tale prospettiva, incentrata sull'esigenza legislativamente prefissata di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, questo Ministero ha provveduto ad una rivisitazione della disciplina in oggetto, perseguendo l'obiettivo di realizzare un adeguato contemperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo, idoneo a garantire il rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e del divieto di discriminazione, nonché l'interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo al predetto Gestore, quale organo istituzionalmente deputato all'espletamento di tale attività, inscindibilmente connessa a quella di erogazione di incentivi pubblici. Ciò anche in considerazione dell'impatto in chiave potenzialmente deflattiva, con la prospettiva dunque, non trascurabile, di addivenire ad una riduzione del contenzioso in materia.

Si rappresenta che la predetta attività istruttoria risulta in corso di finalizzazione e condurrà quindi rapidamente alla emanazione dello schema di decreto, auspicabilmente prima della pausa estiva.

## ALLEGATO 6

**5-08305 Plangger: Iniziative e tempi per la chiusura definitiva della discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle vicende rappresentate nell'interrogazione, si rappresenta preliminarmente che, a seguito di richiesta di intervento statale *ex* articolo 309 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presentata a questo Ministero dall'Assessorato Energia e Servizi di pubblica utilità - Servizio Bonifiche della Regione Siciliana, gli allora uffici competenti hanno inoltrato a ISPRA la richiesta di redigere una relazione tecnico-scientifica di valutazione del danno ambientale.

L'ISPRA ha, pertanto, redatto due Report circa la situazione della « Discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME) » e le relative misure di prevenzione e di messa in sicurezza del sito nel febbraio 2018 e nel maggio 2019, che sono stati successivamente trasmessi al Presidente della Regione Siciliana dai Ministri dell'ambiente *pro tempore*, con invito a adottare le misure di prevenzione ivi individuate.

Inoltre, come rammentato dagli interroganti, nel luglio 2020 è stato condotto un sopralluogo congiunto da ISPRA e ARPA Sicilia per l'aggiornamento sullo stato dei luoghi, ad esito del quale è stata predisposta apposita relazione tecnica in cui venivano evidenziate diverse criticità.

Successivamente, con la misura M2C4 (investimento 3.4) del PNRR sono stati destinati 500 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani, con l'obiettivo della loro riqualificazione.

Parallelamente, il PNRR ha previsto l'adozione di un Piano d'azione con il quale identificare i siti orfani di tutte le Regioni nonché gli interventi specifici da intraprendere al fine di riqualificare almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei medesimi siti.

Per dare tempestiva attuazione alla misura M2C4, nel corso del 2021, il Ministero

della transizione ecologica, individuando Regioni e Province Autonome quali interlocutori per acquisire le necessarie informazioni in ragione del vigente quadro normativo che attribuisce loro la competenza ad effettuare il censimento e predisporre l'anagrafe dei siti contaminati, ha chiesto alle stesse di individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i relativi interventi.

La Regione Siciliana, con nota del 19 novembre 2021, ha indicato trentasei siti da candidare al finanziamento, tra i quali è presente anche la discarica sita nel comune di Mazzarrà S. Andrea (ME), anche sulla base dei propri criteri e in coerenza sia con la pianificazione già adottata in materia di bonifiche sia con l'obiettivo finale della misura M2C4.

Sulla base degli elenchi forniti, il Ministero ha individuato con decreto direttoriale n. 222 del 22 novembre 2021, aggiornato con decreto n. 32 del 22 marzo 2022, l'elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento stanziato per la ricordata misura.

I singoli siti e i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione dei siti orfani, nei limiti delle risorse economiche assegnate a ciascuna Amministrazione, saranno definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021, attualmente in fase di predisposizione.

A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, per l'adozione del citato Piano, le modalità di attuazione degli interventi da realizzare nei siti orfani attraverso le risorse economiche del PNRR saranno disciplinate tramite specifici accordi da sottoscrivere tra Ministero, Regioni e Province autonome ed eventuali soggetti attuatori esterni.

## ALLEGATO 7

**LE POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA:  
PROSPETTIVE E POSSIBILI IMPATTI**

LE POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA: PROSPETTIVE E POSSIBILI IMPATTI

**SINTESI**

L'analisi oggetto del presente documento costituisce una estensione ai temi della rigenerazione urbana del campo di indagine già sviluppato con gli studi sull'impatto ex post degli incentivi fiscali in vigore in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, la cui ultima edizione è stata pubblicata nel mese di dicembre 2021.

Il documento è stato predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio), su richiesta dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 febbraio 2021.

La **PRIMA PARTE** dello studio – a cura dal Servizio studi – si suddivide in 3 capitoli e reca una ricostruzione dei profili ordinamentali, normativi e giurisprudenziali in materia di rigenerazione urbana.

Il **capitolo 1** si apre con una introduzione sulla natura della rigenerazione urbana quale politica di carattere trasversale che si colloca all'incrocio di una pluralità di politiche pubbliche. In tale contesto lo studio mette anzitutto in risalto, sulla base delle evidenze normative, la tendenza progressivamente affermatasi nell'ordinamento italiano – più marcata nella legislazione regionale e finora solo tratteggiata in modo incompiuto nella legislazione statale – favorevole a considerare le pratiche della ristrutturazione e della sostituzione edilizia, secondo criteri di maggiore sostenibilità energetica, ambientale e urbanistica e di azzeramento del consumo di suolo, quale asse lungo cui innestare interventi di rigenerazione urbana di più vasta portata. Ciò anche nella prospettiva della creazione, nel contesto post-pandemico e della crisi energetica globale in atto, di poli multifunzionali provvisti di servizi di prossimità secondo il modello della "città dei 15 minuti".

Sempre nel capitolo 1 sono, inoltre, contenuti specifici approfondimenti:

- sul quadro internazionale ed europeo in cui si innestano le politiche di rigenerazione urbana;
- sui profili relativi al riparto delle competenze legislative in materia tra Stato e Regioni;
- sulla giurisprudenza costituzionale di rilievo in merito ai temi della rigenerazione urbana;
- e sulle principali direttrici di intervento cui si è finora ispirata la legislazione regionale in assenza di una organica legislazione statale di riferimento.

Sintesi

Il **capitolo 2** è dedicato alla illustrazione degli interventi normativi in materia di rigenerazione urbana fin qui adottati, suddivisibili in tre distinte tipologie di intervento:

- programmi di finanziamento di progetti di rigenerazione urbana degli enti territoriali;
- novelle puntuali alla legislazione in materia di urbanistica ed edilizia volte a favorire interventi di rigenerazione urbana (tra le quali particolare rilievo assumono le disposizioni introdotte nel Testo unico dell'edilizia dall'art. 10 del D.L. n. 76/2020);
- e, da ultimo, misure specifiche direttamente connesse all'avvio del processo di attuazione degli obiettivi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR e dal PNC.

Sono poi riepilogate, nel **capitolo 3**, le vigenti agevolazioni fiscali volte al conseguimento di obiettivi di riqualificazione energetica e di recupero edilizio del patrimonio immobiliare - che il presente studio (nella seconda parte) ipotizza di assumere quali elementi potenzialmente utilizzabili anche nell'ambito di più estesi interventi di rigenerazione urbana - nonché il quadro di riferimento in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e di prestazione energetica nell'edilizia.

La **SECONDA PARTE** dello studio - a cura del CRESME - muove dalla constatazione del radicale cambio di paradigma della sfida urbana tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo: da un modello di crescita espansiva e di accumulazione, fondata sull'allargamento quantitativo del tessuto edilizio e dei perimetri urbani, si è passati, sotto la spinta delle sempre più avvertite esigenze di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ad un paradigma qualitativo incentrato sulla rigenerazione e trasformazione degli ambienti urbani esistenti quale preconditione per l'innalzamento della stessa qualità del vivere urbano.

Il **capitolo 1** è dedicato all'analisi del legame tra la sfida della crescita e la produttività urbana, con approfondimenti sulla perdita di produttività delle città italiane nel confronto con le altre realtà urbane europee, sulle politiche di rigenerazione urbana dell'Unione europea - con specifici richiami alle esperienze di progetti di trasformazione urbana sviluppati in alcune città europee - e sulle conseguenze della pandemia da Covid-19 sulle direttrici dei modelli di sviluppo urbano, anche con riferimento al modello della "città dei 15 minuti".

Il **capitolo 2** approfondisce il tema della rigenerazione urbana quale obiettivo sistemico di una pluralità di politiche pubbliche e di interventi, suggerendo la necessità che per raggiungerne gli obiettivi occorra mobilitare le risorse già disponibili (a partire da quelle del PNRR e dei fondi europei per le politiche di coesione) che appaiono adesso orientate a finalità settoriali tra loro non comunicanti, e ciò anche



## LE POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA: PROSPETTIVE E POSSIBILI IMPATTI

come preconditione per un pieno ed efficace dispiegamento delle partnership tra pubblico e privato in grado di massimizzare l'effetto leva degli investimenti in rigenerazione urbana.

Il **capitolo 3** pone l'attenzione sulla possibilità di considerare gli incentivi fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio quali elementi di un più integrato sistema di interventi di trasformazione delle aree urbane. Viene, in particolare, ipotizzata una prospettiva di possibile allargamento degli ambiti di applicazione degli incentivi vigenti che ne preveda l'utilizzo anche nel contesto degli interventi di rigenerazione urbana, come forma di cofinanziamento statale per una parte delle risorse europee legate ai fondi di coesione. Un possibile modello di intervento, ritagliato sullo strumento dei Piani Urbani Integrati previsti dal PNRR, è descritto nel **capitolo 4**.

Infine, nel **capitolo 5**, sono illustrati alcuni elementi per una valutazione di impatto ex ante degli investimenti in rigenerazione urbana, con particolare riferimento all'analisi di impatto sui settori economici, sul valore aggiunto e sull'occupazione.

Nell'**appendice** del presente documento sono, infine, pubblicati i contributi dell'IFEL e dell'INU sui temi oggetto dello studio ed una ricostruzione, a cura del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati, delle misure legislative e di altre iniziative in materia di rigenerazione urbana in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3634 Governo recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ».

Audizione informale di rappresentanti di Asstel – Assotelecomunicazioni ..... 299

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore del noleggio con conducente ..... 299

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 299

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 306

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 301

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 307

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM/2021/812 final e Allegati (*Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio*) ..... 301

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 304

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 304

5-08306 Zanella: Coinvolgimento delle regioni nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e nella realizzazione della banda ultralarga finanziate tramite il PNRR ..... 304

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) ..... 308

5-08307 Giuliodori: Garanzie rispetto al mantenimento della sovranità sull'infrastruttura digitale italiana ..... 304

ALLEGATO 4 (*Testo integrale della risposta*) ..... 310

5-08308 Liuzzi: Utilizzo delle risorse previste per il secondo bando del piano « Italia 5G », andato deserto ..... 305

ALLEGATO 5 (*Testo integrale della risposta*) ..... 312

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

**Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3634 Governo recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ».**

**Audizione informale di rappresentanti di Asstel – Assotelecomunicazioni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8 alle 8.15.

**Audizione informale di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore del noleggio con conducente.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 8.15 alle 9.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morrelli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela RAFFA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Giustizia, per i profili di competenza,

sul testo unificato delle proposte di legge C. 2307 e C. 2965, recanti modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, in materia di coltivazione, cessione consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Il testo unificato si compone di otto articoli ed è volto ad affermare la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis.

Il provvedimento inoltre modifica la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis e dell'associazione finalizzata al traffico; introduce una fattispecie di reato autonoma per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti; individua una serie di indici dell'uso personale di cannabis (che consente l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali).

Il profilo di competenza della Commissione riguarda proprio l'illecito amministrativo, in quanto esso prevede, tra le conseguenze sanzionatorie, la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.

Il riconoscimento della liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, sulla base di un preciso orientamento giurisprudenziale, comporta appunto come conseguenza il venir meno dell'illecito amministrativo.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia è stata invece soppressa la disposizione, contenuta nel testo base, che prevedeva la soppressione *tout court* dell'illecito amministrativo in tutti i casi di uso personale delle cosiddette « droghe leggere ».

Rileva infine che il testo unificato in esame non incide in alcun modo sul reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'articolo 187 del codice della strada.

Illustra in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Alessandro MORELLI esprime l'orientamento positivo del Governo sulla proposta di parere della relatrice.

Elena MACCANTI (LEGA) preannunzia il voto contrario della Lega sul provvedimento in esame, come anche già espresso nell'ambito dei lavori della Commissione Giustizia. Tale orientamento discende da valutazioni sia di metodo (le appare inopportuno sollevare il tema della liceità delle droghe leggere in un momento così delicato), sia di merito.

Edoardo RIXI (LEGA) stigmatizza il fatto che in un momento così difficile, invece di occuparsi di temi di grande rilevanza sociale come il costo dei carburanti, ci si dilunghi su temi marginali come la cannabis. Si tratta, afferma, di argomenti provocatori e divisivi, che sembrano scelti appositamente per spaccare la maggioranza. Ribadisce dunque il voto contrario della propria forza politica, preannunciando l'intenzione di contrastare il provvedimento con un confronto politico estremamente serrato.

Marco SILVESTRONI (FDI) manifesta assoluta contrarietà sul provvedimento e preannunzia il voto contrario della propria forza politica.

Simone BALDELLI (FI) dichiara, conformemente al proprio orientamento liberale, di ritenere che si possa dibattere di qualsiasi argomento. D'altro canto, manifesta sincera sorpresa per il fatto che da un lato venga introdotta la liceità della coltivazione e detenzione di un dato quantitativo di cannabis e dall'altro però non si intervenga sul dettato dell'articolo 187 del codice della strada. Fa infatti presente che non bisogna sottovalutare le conseguenze dell'innovazione normativa che si vuole introdurre, che amplierà in modo esponenziale la platea di persone che faranno consumo di cannabis: ciò avrà un rilevante impatto sulla sicurezza stradale e al tempo stesso causerà un notevole incremento del numero di patenti sospese o revocate e

veicoli confiscati. Invita dunque la relatrice e i commissari a riflettere con la massima attenzione su questo punto.

Angela RAFFA (M5S), *relatrice*, ringrazia il collega Baldelli per il suo contributo, ma ricorda che sul punto la Consulta non ha ritenuto opportuno sollevare obiezioni. Ribadisce dunque che non le appare necessario modificare l'articolo 187 del codice della strada e che la proposta di parere permane immutata.

Raffaella PAITA, *presidente*, chiede chiarimenti al collega Baldelli in merito al contenuto del suo intervento.

Simone BALDELLI (FI) ripete che, a suo avviso, è stato sottovalutato l'impatto della previsione recata dal provvedimento in primo luogo sulla sicurezza stradale e poi sul numero di patenti sospese o revocate che il consumo più facile di cannabis causerà.

Luciano NOBILI (IV) dà in primo luogo il benvenuto in Commissione al nuovo gruppo parlamentare « Insieme per il futuro ».

Venendo al provvedimento, ricorda che la forte incidentalità registratasi in Italia, conseguenza anche di condizioni psicofisiche alterate dal consumo di stupefacenti, ha condotto il legislatore a un inasprimento delle sanzioni; consiglia anzi al collega Baldelli di valutare la possibilità di proporre a sua volta un ulteriore inasprimento di queste ultime. Rammenta inoltre che il problema è particolarmente grave nel caso di conducenti di mezzi pubblici. Nega però che la nuova legislazione sulla cannabis possa avere delle conseguenze apprezzabili sulla sicurezza stradale.

Simone BALDELLI (FI) fa presente, in generale, di non essere mai a favore di un inasprimento delle sanzioni. Ricorda ancora che la caratteristica della cannabis è quella di provocare positività al test anche molti giorni dopo l'effettiva assunzione; il rischio è dunque che vengano sanzionati soggetti che risultano positivi pur non es-

sendo in alcun modo in una effettiva condizione di alterazione quando si mettono alla guida.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio scorso.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Alessandro MORELLI esprime l'orientamento positivo del Governo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo**

**sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.**

**COM/2021/812 final e Allegati.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, osserva che la proposta di regolamento di cui oggi la Commissione avvia l'esame è stata presentata dalla Commissione europea il 14 dicembre 2021 nell'ambito di un pacchetto di iniziative sulla mobilità sostenibile. Tale pacchetto ha l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni derivanti dal settore dei trasporti del 90 per cento, in linea con quanto previsto dal *Green Deal* europeo.

La proposta, che è stata preceduta da una consultazione pubblica, mira a costruire una base infrastrutturale adeguata per: alleviare la congestione e ridurre le emissioni di gas a effetto serra; rimuovere gli ostacoli alla connettività e alla multimodalità in tutte le regioni dell'UE; migliorare la sicurezza e l'affidabilità dell'infrastruttura e gli strumenti di *governance*.

Si tratta di una revisione molto importante, che reputa opportuno esaminare nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'UE. Peraltro la Commissione ha sempre dedicato grande attenzione al tema delle reti transeuropee di trasporto, approvando anche alla fine dell'anno scorso un articolato atto di indirizzo al Governo in cui sono state segnalate importanti questioni anche nella prospettiva della revisione della rete. L'esame della proposta di regolamento è inoltre particolarmente opportuna, in quanto si incrocia anche con la considerazione della pianificazione infrastrutturale nazionale, alla luce di quanto prevede l'Allegato al DEF per il 2022 e tenendo ovviamente sempre conto degli investimenti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

Preannunzia che passerà di seguito a dare conto dei principali aspetti della proposta di revisione della Commissione eu-

ropea, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici una disamina più dettagliata.

In primo luogo, segnala che la revisione del regolamento UE 1315/2013, che viene abrogato dalla proposta di regolamento, si fonda sull'articolazione della rete transeuropea dei trasporti in tre livelli: alla rete centrale (*Core network*) e alla rete globale (*Comprehensive network*), infatti, si aggiunge un livello intermedio, una rete centrale estesa (*Extended core network*) anch'essa formata da segmenti prioritari.

Lo sviluppo della rete dovrebbe essere graduale in tre fasi, attraverso il completamento della rete centrale entro il 2030, della rete centrale estesa entro il 2040 e della rete globale entro il 2050.

Un'altra importante innovazione è la creazione dei Corridoi europei di trasporto, che prevedono l'integrazione degli attuali Corridoi della rete centrale e dei Corridoi ferroviari merci istituiti dal regolamento (UE) 913/2010, che dovrebbero costituire le direttrici per lo sviluppo di flussi multimodali di trasporto merci e passeggeri eliminando le sovrapposizioni, applicando requisiti infrastrutturali omogenei e migliorando la qualità dei servizi ferroviari.

I corridoi che interessano il territorio italiano sono: il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, il Mediterraneo, il Mar Baltico-Mar Adriatico, il Mare del Nord-Alpi. Di particolare rilievo per l'Italia la modifica del Corridoio Mar Baltico-Mar Adriatico, che attualmente termina a Ravenna e che nella proposta della Commissione viene prolungato fino a Bari. I nodi della rete comprendono nodi urbani, aeroporti, porti marittimi e interni e terminali ferroviario-stradali, elencati nell'Allegato II.

La proposta aggiunge sul territorio italiano nuovi nodi rispetto a quelli già previsti dal regolamento vigente. Tra le novità più rilevanti per l'Italia segnala l'inserimento nella rete centrale del porto di Civitavecchia (già incluso nella rete globale). Sono altresì inclusi nella rete centrale i nuovi terminali ferroviario-stradali di La Spezia-Santo Stefano di Magra, Novara-Agonate, Milano-Segrate, Trieste-Ferneti.

Fa altresì presente che sono inseriti 40 nuovi nodi urbani italiani, che si aggiungono ai 9 già previsti dal regolamento vigente e per i quali la proposta prevede l'obbligo di adottare un piano per la mobilità urbana sostenibile entro il 2025 in grado di promuovere la mobilità a zero emissioni e la diffusione di una flotta urbana più ecologica.

Ulteriori novità riguardano poi la rete globale in cui sono inseriti tre aeroporti (Marina di Campo-Isola d'Elba, Perugia e Rimini), sei porti marittimi (Capri, Casamicciola-Ischia, Ponza, Porto Empedocle, Porto S. Stefano e Procida), nonché ulteriori terminali ferroviario-stradali (Busto Arsizio-Gallarate, Faenza, Ortona, Pordenone, Portogruaro e Foggia-Incoronata, Forlì-Cesena-Villa Selva, Parma-Castelguelfo).

L'inserimento nella rete di nuovi nodi rappresenta un'importante occasione per la modernizzazione del sistema dei trasporti grazie all'accesso ai finanziamenti del Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*-CEF), che finanzia lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e ad alte prestazioni anche nella programmazione finanziaria in corso fino al 2027.

Segnala che il Governo ha trasmesso alle Camere un'articolata relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, successivamente integrata, che prospetta l'opportunità di presentare alcune modifiche in sede di negoziato, che potrebbero investire anche i nodi. Di tali rilievi sarà opportuno tenere conto nel corso dell'istruttoria.

Fa presente che, rispetto al regolamento vigente, la proposta dedica sezioni specifiche alle differenti modalità di trasporto (ferroviario, per vie navigabili interne, marittimo, stradale, aereo), ai nodi urbani, ai terminali merci multimodali, e prevede più elevati *standard* infrastrutturali in tutta la rete e per tutti i modi di trasporto.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, si introducono alcuni requisiti tecnici allo scopo di rendere la rete interoperabile ed elettrificata entro il 2050, tra cui il profilo di carico P400 per la circolazione sui vagoni ferroviari dei semirimorchi. Sono previste misure per migliorare l'efficienza

dei servizi di trasporto, prevedendo sulla rete centrale estesa, entro il 2040, una velocità minima di 160 km/h per i servizi passeggeri e 100 km/h per le merci. La Commissione europea prevede che le misure previste per il trasporto ferroviario, tra cui l'aumento della velocità per il trasporto passeggeri (160 km/h), e l'introduzione del profilo di carico P400, possano aumentare il trasporto su rotaia a scapito del settore stradale con buoni risultati di riduzione delle emissioni e dell'inquinamento atmosferico. Nella relazione trasmessa alle Camere, si sottolinea che si tratta di misure che rappresentano una sfida e che richiederanno maggiori investimenti.

È inoltre previsto che entro il 2030 gli Stati membri assicurino la qualità dei servizi ferroviari, garantendo: un tempo di stazionamento dei treni merci alle frontiere non superiore a 15 minuti; l'arrivo puntuale o con un ritardo massimo di trenta minuti per il 90 per cento dei treni merci che attraversano una frontiera di un corridoio di trasporto europeo.

La proposta prevede che in tutta l'UE vengano dismessi i preesistenti sistemi di gestione del traffico su rotaia e venga progressivamente adottato il sistema di gestione del traffico ferroviario europeo ERTMS (*European Rail Traffic Management System*), che consente la circolazione di treni di diversa nazionalità, sulla base di informazioni trasferite grazie a un linguaggio comune e gestite con sistemi interoperabili di terra e di bordo.

Per quanto riguarda il trasporto stradale, si prevede, tra l'altro, l'installazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento per i combustibili alternativi lungo tutta la rete, in linea con la proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi presentata nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55 per cento » (*Fit for 55 per cento*), che prevede la capacità di ricarica per automobili, furgoni e autocarri sulla rete centrale e sulla rete globale entro determinate scadenze.

La richiesta di installare infrastrutture per la ricarica dei combustibili alternativi è

prevista anche per le altre modalità di trasporto, per le quali si prevedono ulteriori specifici requisiti relativi, tra l'altro, alla navigabilità delle vie interne, ai terminali passeggeri multimodali nelle città per favorire la multimodalità, in particolare per l'ultimo miglio dei tragitti merci o passeggeri, nonché al collegamento degli aeroporti della rete alle ferrovie, se possibile alle linee ad alta velocità.

Ulteriori disposizioni riguardano la diffusione di tecnologie innovative per far progredire la digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto, aumentare ulteriormente l'efficienza e migliorare la protezione, la sicurezza e la resilienza della rete. Si prevede inoltre che i progetti di interesse comune, per i quali deve essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale, siano soggetti a una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici, attraverso l'integrazione nell'analisi costi-benefici del costo delle emissioni di gas a effetto serra.

La proposta prevede altresì che gli Stati membri provvedano alla manutenzione dell'infrastruttura della rete in modo da assicurare lo stesso livello di servizio e sicurezza nell'intero ciclo di vita. Prevede inoltre piani di manutenzione a lungo termine comprensivi dei costi, che devono essere presi in considerazione fin dalla pianificazione e anche nelle fasi di ammodernamento. Si tratta di una previsione importante in quanto riguarda la considerazione degli oneri di manutenzione dell'infrastruttura.

Per quanto riguarda gli strumenti di *governance*, riveste una particolare rilevanza il rafforzamento della figura del coordinatore, designato dalla Commissione con un mandato di quattro anni rinnovabile, per ciascun corridoio e per ciascuna priorità orizzontale per lo sviluppo della rete, al quale è affidato, tra l'altro, il compito di redigere un piano di lavoro di concerto con gli Stati membri. Si tratta di un punto che occorrerà esaminare attentamente nel corso dell'istruttoria, anche alla luce dei rilievi evidenziati nella relazione governativa.

Per quanto riguarda lo stato dei negoziati, la proposta è all'esame della Com-

missione per i Trasporti e il Turismo (TRAN) del Parlamento europeo e del Gruppo di lavoro Trasporti del Consiglio.

In conclusione, ribadisce l'importanza della proposta di regolamento e l'opportunità di approfondire le implicazioni per il sistema infrastrutturale nazionale, allo scopo di adottare un documento conclusivo in esito all'esame della proposta stessa.

Raffaella PAITA, *presidente*, in considerazione della rilevanza dell'atto in esame, raccomanda ai membri della Commissione di coordinarsi attentamente fra loro, ricordando come la Commissione abbia acquisito elementi utili ai fini dell'elaborazione del documento finale nel corso delle missioni svolte presso i porti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.50.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Assuntela Messina.*

#### **La seduta comincia alle 15.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08306 Zanella: Coinvolgimento delle regioni nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e**

**nella realizzazione della banda ultralarga finanziate tramite il PNRR.**

Federica ZANELLA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Assuntela MESSINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica ZANELLA (LEGA), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, ribadendo però come non sempre le regioni e in generale gli enti territoriali vengano adeguatamente coinvolti dal Governo. Rivendica alla propria forza politica il merito di aver proposto emendamenti che davano la facoltà al Presidente del Consiglio di nominare il presidente di regione commissario per la digitalizzazione; in generale, ricorda che un maggior coinvolgimento delle regioni andrebbe a vantaggio dei comuni più piccoli, che non hanno spesso personale adeguato a questo tipo di esigenze. Per quando riguarda poi la banda ultralarga, afferma di considerare la strategia centralizzata un sostanziale fallimento e che dunque un ruolo più ampio delle regioni si impone come una necessità; invita dunque a implementare tale sinergia.

**5-08307 Giuliadori: Garanzie rispetto al mantenimento della sovranità sull'infrastruttura digitale italiana.**

Paolo GIULIODORI (MISTO-A) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Assuntela MESSINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo GIULIODORI (MISTO-A), replicando, ringrazia la sottosegretaria, manifestando però al tempo stesso la propria insoddisfazione per la risposta. Ritiene infatti apprezzabile il rilievo dato al *golden power*, ma registra una grande ambiguità da parte del Governo rispetto all'effettiva volontà di assumere decisioni. Ricorda ancora che vi è la rete unica, ma anche,



altrettanto grave, si impone la questione del *cloud*: sul quale vi è un unico progetto presentato da TIM che presenta enormi problemi relativamente alla migrazione. Inoltre vi è il pericolo che i dati possano essere accessibili, per esempio da parte statunitense: il progetto di *cloud* di Stato è dunque manifestamente assai insicuro. Per quanto poi riguarda la fibra ottica, vi sono rischi di *switch off* della rete: esprime la propria preoccupazione per la precipitazione con cui ci si sta buttando sul digitale, senza avere però alcun piano di riserva. Lamenta dunque, in conclusione, la presenza di molti risvolti negativi e di una grande ambiguità da parte del Governo.

**5-08308 Liuzzi: Utilizzo delle risorse previste per il secondo bando del piano « Italia 5G », andato deserto.**

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Assuntela MESSINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta. Quanto ai residui di bilancio, che deriveranno anche da altri interventi, ritiene opportuno che vi sia maggiore attenzione per le proposte del Parlamento e che essi vengano impiegati per lo sviluppo industriale o per altri bandi. Manifesta soddisfazione per il fatto che vi siano stati una maggiore partecipazione ai bandi successivi; ribadisce però che si potrebbe fare di più anche per altro tipo di servizi.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante « Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati »;

preso atto che il testo unificato riconosce, sulla base dell'orientamento giuri-

sprudenziale, la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, facendo conseguentemente venir meno in tale ipotesi l'illecito amministrativo;

rilevato che il testo unificato in esame non incide sul reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'articolo 187 del codice della strada,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo);

considerato che:

l'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; esso è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture;

l'articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC;

l'articolo 27 consente – a sua volta – ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto in

esame, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;

l'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il Fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020) per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati anche a studenti;

l'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto « Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale ». Il progetto, affidato a Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno « sportello unico » di prossimità situato nel territorio del comune;

l'articolo 51, comma 10, attribuisce all'AGCom il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione *Russia Today* e *Sputnik*;

l'articolo 54, infine, differisce al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle nuove linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché la vigenza della disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**5-08306 Zanella: Coinvolgimento delle regioni nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e nella realizzazione della banda ultralarga finanziate tramite il PNRR.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Anzitutto tengo a ringraziare gli onorevoli interroganti per aver ribadito il tema, certamente all'attenzione anche del Governo, della necessità di un coinvolgimento istituzionale delle Regioni e degli enti locali per gli interventi di digitalizzazione previsti nei piani PNRR.

Tale consapevolezza ha guidato sin dall'inizio l'attuazione della nuova Strategia Italiana per la banda ultra larga approvata, nel maggio del 2021, dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD), che prevede investimenti con fondi PNRR per portare la banda ultra larga fissa e mobile sull'intero territorio nazionale, oltre che a tutte le famiglie e le imprese.

Nell'ambito del CITD siedono infatti, per le tematiche di competenza, anche il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Gli stessi sono stati coinvolti sin dall'inizio e hanno potuto condividere con il Ministro le scelte di competenza sulla definizione dei piani di investimento pubblico della Strategia.

Sotto questo profilo, il Governo ha infatti definito il perimetro di interventi pubblici nell'ambito della Strategia per la banda ultralarga effettuando una mappatura dettagliata delle reti esistenti, o in via di realizzazione (sia da parte dei privati, sia da parte del pubblico), al fine di intervenire con i nuovi investimenti esclusivamente dove non sono presenti altri interventi e sempre con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei territori.

Si condivide, infine, anche la necessità espressa dagli interroganti di garantire un raccordo tra le diverse misure di digitalizzazione al fine di evitare sovrapposizioni tra gli investimenti PNRR e quelli realizzati

con i fondi strutturali, per evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse pubbliche, ma soprattutto al fine di coinvolgere gli enti locali nella precisa individuazione dei bisogni e nella costruzione di misure e progettualità efficaci per i territori.

In questa ottica di forte collaborazione con le amministrazioni locali, mi fa piacere sottolineare il forte coinvolgimento delle Regioni a vari livelli, anche con riferimento ad un secondo importante progetto PNRR che stiamo seguendo e implementando assieme al Ministero della salute, quello sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome hanno infatti partecipato, sin dalla costituzione, al Tavolo di Lavoro FSE che dall'inizio del progetto si è occupato della definizione della nuova architettura del FSE. Il Tavolo di Lavoro si è riunito settimanalmente, confrontandosi su temi fondamentali quali la definizione dell'architettura dati, i contenuti delle Linee Guida che definiscono il nuovo FSE, la strutturazione dei *format* per i piani di adeguamento regionali legati all'erogazione delle risorse PNRR. Il progetto FSE ha, inoltre, potuto sperimentare azioni di miglioramento nell'alimentazione e portabilità dei FSE proprio grazie alla collaborazione tra MITD/DTD e sei Regioni (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Puglia). Attraverso questo programma, da un lato queste Regioni hanno ricevuto supporto operativo da parte di esperti selezionati dal MITD/DTD, dall'altro il gruppo di progetto centrale ha potuto ottenere dai *team* regionali importanti informazioni sulle problematiche principali che ostacolavano un più ampio ed efficace utilizzo del FSE nelle Regioni. Infine, è da sottolineare che il progetto FSE rimane largamente un pro-

getto ad attuazione direttamente regionale. È infatti in fase di approvazione un decreto ministeriale che assegna alle Regioni 610 milioni di euro per investire sul potenziamento dei propri FSE e sulle competenze digitali degli operatori del proprio sistema sanitario. A questo proposito nei mesi scorsi vi è stato un continuo confronto tra le amministrazioni centrali e la Conferenza Stato-Regioni riguardo alle modalità di assegnazione di tali risorse.

Ed ancora, sempre in ottica di favorire e semplificare gli adempimenti e la distribuzione delle risorse a favore dei soggetti attuatori quali, tra gli altri i Comuni, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha predisposto la piattaforma digitale [www.padigitale2026.gov.it](http://www.padigitale2026.gov.it) quale punto unico di accesso e di rendicontazione delle risorse, e rispetto alle quale si registra un generale apprezzamento dalle migliaia di soggetti attuatori a livello locale che stanno partecipando ai primi avvisi pubblicati.

In particolare, sul fronte degli avvisi e delle risorse destinate ai Comuni *in primis*, molteplici sono le misure che prevedono il coinvolgimento delle amministrazioni locali per attuare una trasformazione digitale integrata dei propri sistemi informativi. Tutte le misure di cui sono pubblicati gli avvisi rappresentano delle priorità per la digitalizzazione dei servizi pubblici, con particolare riguardo per:

La misura 1.2 – « Abilitazione al *cloud* per le PA locali », che vede al momento pubblicati due avvisi pubblici, uno rivolto alle scuole con scadenza 24 giugno 2022 e uno rivolto ai comuni con scadenza 22 luglio 2022, per un totale di 550 milioni di euro;

La misura 1.4.1 – « Esperienza del cittadino nei servizi pubblici », che vede al momento pubblicati due avvisi pubblici, uno rivolto alle scuole con scadenza 24 giugno 2022 e uno rivolto ai comuni con scadenza 2 settembre 2022, per un totale di 445 milioni di euro;

La misura 1.4.3 – « Adozione *app* IO » che vede al momento pubblicati due avvisi pubblici, uno rivolto ai comuni con scadenza 2 settembre 2022 e uno rivolto agli altri enti con scadenza 9 settembre 2022 per un totale di 125 milioni di euro;

La misura 1.4.3 – « Adozione piattaforma pagoPA » che vede al momento pubblicati due avvisi pubblici, uno rivolto ai comuni con scadenza 2 settembre 2022 e uno rivolto agli altri enti con scadenza 9 settembre 2022 per un totale di 280 milioni di euro;

La misura 1.4.4 – « Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE » che vede al momento pubblicati due avvisi pubblici, uno rivolto ai comuni con scadenza 2 settembre 2022 e uno rivolto agli altri enti con scadenza 9 settembre 2022 per un totale di 130 milioni di euro.

Inoltre, in attuazione del Protocollo d'intesa del 20 aprile 2022, sottoscritto tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i Ministri delle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, per quanto di competenza del MITD, è in corso un proficuo dialogo con le province autonome di Trento e di Bolzano e con la Regione Autonoma Valle D'Aosta che porterà alla sottoscrizione di accordi per l'implementazione di progetti bandiera nell'ambito della digitalizzazione del PA.

Innumerevoli dunque sono le iniziative in cantiere che prevedono il coinvolgimento delle Regioni e, più in generale, degli enti locali per favorire la digitalizzazione sui territori, ivi comprese progettualità dirette a favorire la *smart mobility* o la digitalizzazione dei borghi e delle città.

Il Governo, attraverso continue interlocuzioni da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che nell'ambito del Comitato interministeriale per la transizione digitale, garantisce piena attenzione ai bisogni dei territori e leale collaborazione a tutti i livelli di governo.

## ALLEGATO 4

**5-08307 Giuliodori: Garanzie rispetto al mantenimento della sovranità sull'infrastruttura digitale italiana.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ringrazio il Parlamento e, nello specifico, gli interroganti perché mi danno l'opportunità, per un verso, di illustrare gli sforzi che il Governo sta compiendo per dare attuazione ad un progetto centrale e strategico per la modernizzazione del Paese – quale è il Piano complessivamente diretto a garantire massima copertura e connettività su tutto il territorio nazionale entro il 2026 (anticipando così gli obiettivi del *Digital Compass*) – e, per altro verso, rassicurare e ribadire l'assoluta centralità del tema infrastrutturale e l'attenzione che il Governo vi pone.

Come noto, la Strategia italiana per la Banda Ultralarga – «Verso la Gigabit Society» è stata approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale e si compone di sette interventi: due già in corso e previsti dalla Strategia del 2015 (Piano aree bianche e Piano *voucher*) e cinque Piani approvati dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 nel PNRR: Piano Italia 1Giga, il Piano Italia 5G, il Piano Scuole connesse, il Piano Sanità connessa e il Piano Isole minori.

Possiamo dire che in 13 mesi è stata dunque approvata la nuova Strategia per la BUL – Verso la Gigabit society – anticipando al 2026 gli obiettivi UE del 2030 – e sono stati adottati tutti i provvedimenti relativi ai 5 Piani, ottenendo le autorizzazioni della Commissione europea sotto il profilo degli aiuti di stato.

Al riguardo e in relazione ai singoli piani di intervento, si rappresenta quanto segue.

Il bando per il piano «Italia a 1 Giga» è stato pubblicato il 15 gennaio 2022. In data 24 maggio 2022 sono stati aggiudicati, per un valore complessivo di quasi 3,4 miliardi di euro, 14 lotti (8 a Open Fiber S.p.A. e 6 a TIM S.p.A.) sui 15 previsti. Il

lotto più piccolo (relativo al territorio delle province autonome di Trento e Bolzano) è stato ripubblicato in data 29 aprile 2022, per un valore di circa 65 milioni di euro, con scadenza dei termini per la presentazione delle offerte al 3 giugno 2022. L'aggiudicazione è attesa entro il 30 giugno 2022.

Il bando per il «Piano Isole Minori» è stato pubblicato l'11 febbraio 2022 e in data 28 aprile 2022 è stato aggiudicato, per un valore di oltre 45 milioni di euro, alla società ELETTRA TLC S.p.A.

I bandi per i piani «Scuola Connessa» e «Sanità Connessa», con un valore stanziato a PNRR di circa 260 e 500 milioni di euro, sono stati pubblicati il 27 gennaio 2022 e saranno aggiudicati nei prossimi giorni. Sono state infatti presentate offerte su tutti i lotti.

I bandi per il piano «Italia 5G» sono stati pubblicati il 21 marzo 2022:

il bando «*backhauling*»: del valore di circa 950 milioni di euro; lo scorso 13 giugno è stato aggiudicato a TIM il bando per la realizzazione di rilegamenti di *backhauling* in fibra ottica di oltre 11.000 siti radiomobili distribuiti su tutto il territorio nazionale;

il bando «copertura»: del valore di circa 570 milioni di euro è stato ripubblicato in data 20 maggio 2022 con scadenza 10 giugno 2022. L'aggiudicazione è attesa entro il 30 giugno 2022.

L'Italia sarà quindi il primo Paese in Europa ad avere reti mobili 5G interamente rilegate in fibra ottica, essenziale per garantire altissima velocità e minima latenza ovunque.

Gli aggiudicatari dovranno fornire a tutti gli operatori di mercato l'accesso all'in-

grosso alle infrastrutture finanziate, sulla base di condizioni regolamentate, così da garantire la concorrenza a livello di singolo utente.

Dalla panoramica fornita emerge con chiarezza gli investimenti che questo Governo ha stimolato per coprire tutto il territorio nazionale con reti a banda ultralarga, con Piani – a complemento di quelli già esistenti – finalizzati a colmare definitivamente il *digital divide* in Italia.

Assolutamente centrale è poi il tema posto dagli interroganti, relativo alla necessità di garantire lo sviluppo delle rete, prestando la massima attenzione al tema della rilevanza e della strategicità dell'infrastruttura digitale: il tema è assolutamente centrale nell'azione del Governo, attento a garantire un presidio costante grazie ad una serie di strumenti legislativi e di controllo, come quelli previsti dalla disciplina sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, dalla disciplina NIS e, infine, dalla disciplina *Golden Power*, a tutela degli attivi strategici nel settore delle comunicazioni.

In questo senso, il Governo monitora costantemente la situazione di *asset* ed operazioni così rilevanti per l'autonomia strategica del Paese ed è pronto ad attivare

tutti i meccanismi di tutela offerti dalla legge e specificamente previsti anche per il settore delle infrastrutture di telecomunicazione.

Tale tutela è stata poi recentemente rafforzata con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con il citato decreto, come noto, è stata modificata la disciplina dei poteri speciali esercitabili dal Governo per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale qual è, appunto, quello delle telecomunicazioni elettroniche. In particolare, è stata ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali con l'inclusione, tra l'altro, di delibere, atti e operazioni che hanno per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Tale disciplina rafforzata – al cui presidio è stata peraltro destinata una nuova e apposita struttura di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stata specificamente estesa anche al *cloud* e al settore, dunque, della gestione dei dati.

## ALLEGATO 5

**5-08308 Liuzzi: Utilizzo delle risorse previste per il secondo bando del piano « Italia 5G », andato deserto.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ringrazio innanzitutto l'onorevole interrogante che mi fornisce l'occasione di aggiornare la Commissione su un tema che riveste grande importanza e a cui stiamo dedicando molto impegno. Come evidenziato nell'interrogazione, con il Piano di intervento pubblico « Italia 5G », rientrante tra le iniziative della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga finanziate con fondi PNRR, il Governo mira ad incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile nelle aree a fallimento di mercato su tutto il territorio nazionale, in conformità della normativa in materia di aiuti di Stato. Si tratta del primo Piano di investimenti pubblici approvato a sostegno dello sviluppo del mercato mobile in Italia.

Il Governo ritiene tale intervento indispensabile al fine di soddisfare pienamente la domanda di connettività mobile da parte di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, idonea ad abilitare la molteplicità di casi d'uso di cui è atteso nei prossimi anni un crescente fabbisogno da parte di diversi soggetti, anche in considerazione degli investimenti pubblici previsti in ambito PNRR volti a promuovere, sia lato offerta che lato domanda, la transizione digitale e lo sviluppo di applicazioni e servizi innovativi, tra cui quelli relativi alla sanità, al turismo e alla c.d. « Transizione 4.0 ».

La prima azione del Governo nell'ambito del Piano « Italia 5G » ha riguardato l'attività di mappatura delle reti mobili sull'intero territorio nazionale, effettuata dal 10 giugno al 31 agosto 2021 con la partecipazione degli operatori mobili, per individuare le aree nelle quali fosse necessario un intervento pubblico volto a rag-

giungere gli obiettivi di connettività previsti nel Piano.

Dal 15 novembre al 15 dicembre 2021 si è svolta la consultazione pubblica sull'esito della mappatura e sulla bozza del Piano « Italia 5G ».

Anche tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati in fase di consultazione pubblica, è risultato dunque necessario attuare, in parallelo, due linee di intervento distinte e tra loro complementari:

a) la realizzazione di rilegamenti di *backhauling* in fibra ottica per le stazioni radio base (SRB) prive di tale rilegamento al 2026, secondo i piani dichiarati dagli operatori in fase di mappatura delle reti mobili;

b) la realizzazione di nuove infrastrutture di rete per la fornitura di servizi radiomobili con velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del traffico, di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, in aree che, sulla base dei risultati della mappatura, risultano caratterizzate al 2026 da velocità in *downlink* inferiori a 30 Mbit/s nelle medesime condizioni di traffico.

Il 1° febbraio 2022, il Piano « Italia 5G » è stato notificato alla Commissione europea per la richiesta di aiuto di Stato.

Il 25 aprile 2022 è stata adottata dalla DG-COMP della Commissione europea la (storica) decisione di approvazione dell'aiuto di stato « *State Aid SA.100557 (2022/N) – Italy – RRF – Italian 5G Plan* ».

Lo scorso 13 giugno, il bando per la realizzazione di rilegamenti di *backhauling* in fibra ottica è stato aggiudicato: all'esito della gara, sono stati assegnati 725 milioni di euro a TIM, per tutti e 6 i lotti previsti



nel bando. Tale finanziamento copre fino al 90 per cento del costo complessivo delle opere. Oltre 11.000 siti radiomobili saranno collegati in fibra ottica entro il 2026.

L'Italia sarà quindi il primo Paese in Europa ad avere reti mobili 5G interamente rilette in fibra ottica, essenziale per garantire altissima velocità e minima latenza ovunque. Tutti gli altri operatori interessati avranno accesso all'ingrosso alle infrastrutture finanziate, sulla base di condizioni regolamentate da Agcom, così da garantire la concorrenza.

Il 20 maggio 2022 è stato pubblicato il nuovo bando per la realizzazione della seconda linea di intervento nell'ambito del Piano, a seguito della mancata ricezione di offerte di gara al termine del primo bando. Il nuovo bando ha mantenuto tutte le condizioni già contenute nel primo bando, incluso il finanziamento fino al 90 per cento degli investimenti sostenuti dagli operatori,

dando solo una maggiore flessibilità alle imprese nell'identificare le aree da coprire fermo restando il raggiungimento al 2026 dell'accesso a servizi 5G ad elevate prestazioni nella misura prevista. La maggiore flessibilità si è resa necessaria per far fronte alla difficoltà espresse dagli operatori derivanti dall'alta incidenza dei costi operativi, anche a causa dei significativi aumenti del costo dell'energia elettrica. L'importo economico complessivo del contributo pubblico messo a gara col nuovo bando è stato di conseguenza ridotto.

Il nuovo bando ha registrato offerte per tutti i 6 lotti previsti. L'aggiudicazione è attesa entro il prossimo 30 giugno, nel rispetto delle tempistiche del PNRR.

Eventuali interventi successivi basati su fondi residui verranno valutati previa interlocuzione necessaria con le altre istituzioni nazionali e comunitarie coinvolte.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	314
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> )	321
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	317
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> )	326
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	318
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> )	327
AVVERTENZA	320

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Segnala, in particolare, che con la proposta di parere si intende rimarcare politicamente gli aspetti del provvedimento in titolo che più significativamente coinvolgono materie di competenza della Commissione piuttosto che quelle delle Commissioni competenti per il merito e ritiene che quanto ivi contenuto possa contribuire, auspicando efficacemente, a focalizzare gli interessi delle imprese e delle attività produttive italiane. Specifica, peraltro, che le condizioni insistono su tematiche di grande interesse della commissione fornendo su di esse indicazioni generali di intervento, mentre le osservazioni proposte hanno un carattere più specifico e danno indicazioni puntuali su determinati aspetti.

Massimiliano DE TOMA (FDI) prende atto che la proposta di parere della relatrice contiene condizioni e osservazioni di vasto respiro segnalando che talune di esse sono di rilevante interesse per le competenze della Commissione ed esprimendo su di esse un apprezzamento in linea di massima. Si riferisce, in particolare, alla tematica della geotermia, sulla quale esprime una posizione favorevole, e alla questione relativa all'idrogeno e ai biocarburanti. Sottolinea, peraltro, che su quest'ultima tematica dovrebbero essere fatti maggiori sforzi nella ricerca ed evidenzia che, anche sulla scorta di quanto menzionato nella condizione numero 12, secondo cui dovrebbe essere rafforzato il ricorso ai combustibili alternativi al gas, resta comunque essenziale avere chiaro in mente che anche la tematica dei carburanti alternativi è fondamentale perché, considerata la transizione alla mobilità elettrica, dal 2030 ci saranno in circolazione veicoli che necessitano ancora di carburanti che però dovranno essere di nuova concezione di comunque compatibili con gli obiettivi che l'Italia si è data. Osservando che la proposta di parere poteva comunque essere rafforzata trasformando talune osservazioni in condizioni preannuncia, peraltro, un voto di astensione del suo gruppo qualora la proposta di parere posta in votazione dovesse essere quella presentata.

Diego BINELLI (LEGA) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che nella proposta di parere ha accolto buona parte delle indicazioni del gruppo Lega, osservando tuttavia che vi sono ancora alcune tematiche meritevoli di essere approfondite per un loro eventuale inserimento nella proposta di parere. Chiede pertanto che la Commissione acconsenta ad un breve rinvio per ulteriori interlocuzioni.

Luca SQUERI (FI) esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha recepito nella sua proposta di parere buona parte delle richieste del gruppo Forza Italia, fa tuttavia presente che alcune di esse che ritiene significative, stando al-

meno una ad una prima lettura della proposta di parere, non sembra siano state accolte. Chiede pertanto che la Commissione acconsenta ad un breve rinvio per ulteriori interlocuzioni anche al fine degli opportuni approfondimenti in vista di eventuali integrazioni alla proposta di parere.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, osserva che la Commissione non ha esaurito il tempo a disposizione per l'espressione del parere di competenza. Ritiene però opportuno sottolineare che se la Commissione intende svolgere un ruolo significativo ed incisivo, quantomeno politicamente, nei confronti delle Commissioni competenti per il merito, anche attraverso condizioni e osservazioni nel parere espresso, deve farlo tempestivamente sia per dare tempo e modo alle Commissioni referenti di tradurre le indicazioni ricevute in emendamenti al testo sia per evitare che un parere tardivamente reso possa rappresentare un impedimento o una complicazione allo svolgimento proficuo del loro lavoro.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) osserva che nella proposta di parere della relatrice sembra esservi un'incongruenza tra la condizione n. 12 e l'osservazione di cui alla lettera a). Con la prima infatti si induce a potenziare i poteri del Ministero della transizione ecologica per ridurre i consumi di gas naturale, al fine di consentire l'utilizzo di combustibili alternativi al gas mentre, con la seconda, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere le procedure di semplificazione previste anche al potenziamento dei terminali di rigassificazione esistenti o alla realizzazione di nuovi rigassificatori a terra: ora, ritiene che ciò sia inconciliabile perché o si va verso la direzione di ridurre il consumo di gas, e allora non serve dotarsi di strutture che aumentano la produzione di gas, o si rafforzano i dispositivi di produzione del gas con il conseguente portato logico che i consumi di gas non si riducono. Sottolinea, comunque, che se si intende « uscire » dal gas entro il 2050 l'osservazione di cui alla lettera a) dovrebbe essere eliminata dalla proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD) facendo riferimento alla proposta del collega Binelli circa la necessità di poter disporre di ulteriore tempo per approfondire le tematiche in questione, ritiene che ciò sia nella disponibilità della Commissione. Tuttavia, associandosi alle valutazioni espresse dal presidente e relatrice Nardi, sottolinea che l'espressione del parere della Commissione sarà tanto più efficace quanto più tempestivamente giunga alle Commissioni competenti per il merito affinché queste possano eventualmente tradurre le indicazioni ricevute in un'opportuna attività emendativa. Quanto ad alcune tematiche sollevate nei precedenti interventi intende ricordare che il testo del provvedimento all'esame reca semplificazione per il potenziamento dei terminali di rigassificazione flottanti.

Sara MORETTO (IV) si associa alla richiesta di ulteriore tempo a disposizione per i necessari approfondimenti affinché le indicazioni contenute nel parere che sarà espresso dalla Commissione siano effettivamente incisive nei confronti delle Commissioni competenti per il merito. Fa presente che a suo avviso sarebbe stato meglio che l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere fosse stata inserita come condizione; tuttavia comprende che di fronte alle diverse sensibilità dei gruppi il lavoro di sintesi della relatrice deve poter giungere a qualche compromesso. Sottolinea, peraltro, che una proposta di parere come quello all'esame connotata da dettagliate indicazioni sarà tanto più incisiva quanto più le Commissioni competenti per il merito potranno tradurle in precise proposte emendative, altrimenti meglio sarebbe esprimere un parere contenente affermazioni di principio o di ordine generale. Conclude ribadendo che per il suo gruppo la questione concernente i rigassificatori rappresenta un punto fondamentale e si riserva di trasmettere ulteriori specificazioni ai fini della redazione finale della proposta di parere.

Riccardo ZUCCONI (FDI) osserva che le tematiche proposte sono di notevole complessità e che le condizioni contenute nella proposta di parere sono molto numerose.

Replicando a quanto osservato dal collega Vallascas, sottolinea che le esigenze energetiche attuali del Paese sono note. Ritiene che il problema centrale non riguarda i rigassificatori flottanti quanto piuttosto le scelte da fare in questo momento, scelte che dovrebbero anche riguardare le esigenze logistiche e strategiche relative all'energia. In tal senso, ad esempio, ricorda che al Sud del Paese, si manifesta una notevole carenza di strutture e ritiene, pertanto, che andrebbero anche rafforzati i gasdotti. Peraltro, segnala che queste ultime strutture possono anche essere rese idonee per il trasporto dell'idrogeno. Conclude riaffermando la necessità che le misure da prendere debbano essere capaci di dare il necessario supporto alle imprese.

Claudia PORCHIETTO (FI) ritiene utile ricordare che le Commissioni competenti per il merito, nel vagliare gli emendamenti al testo al loro esame, stanno focalizzando la loro attenzione sugli aspetti concernenti la compatibilità finanziaria e la loro onerosità. Crede che ciò, dal punto di vista della X Commissione, possa rappresentare un inconveniente in quanto il suo focus è orientato invece alle esigenze del mondo produttivo e delle imprese italiane. Ritiene quindi utile invitare la presidente e relatrice a farsi parte attiva affinché questa possibile deriva possa essere evitata in quanto non sempre è utile, come criterio dirimente nell'analizzare proposte, focalizzarsi sulla sola onerosità degli interventi.

Angela MASI (M5S) si associa alla richiesta di ulteriore tempo a disposizione per i necessari approfondimenti su taluni aspetti della proposta di parere. Prende atto che sui diversi temi i gruppi esprimono differenti sensibilità ma, osserva, vi sono alcune tematiche sulle quali c'è una generale convergenza delle forze politiche: ad esempio il superbonus. Crede che un'unità di intenti da parte dei gruppi possa certamente dare forza al parere che esprimerà la Commissione. Conclude riservandosi di trasmettere ulteriori specificazioni ai fini della redazione finale della proposta di parere.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**C. 2328, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, espone brevemente i contenuti della proposta di legge in esame – approvata dal Senato il 19 dicembre 2019 – che, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla XIII Commissione Agricoltura, si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

Fa presente che l'articolo 1 apporta, infatti, diverse modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne ». In sintesi, in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – con riferimento alle acque interne *tout court* (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), sono diversificati a seconda che essi siano riferiti: *a)* ai laghi indicati dal nuovo Allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40), oppure *b)* ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto Allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* – comma quest'ultimo modificato in senso restrittivo in fase emendativa dalla XIII Commissione rispetto al testo approvato dal Senato – del medesimo articolo 40).

Evidenzia, in particolare, che il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera *a)*, sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 40

della legge n. 154 del 2016. Nello specifico, il comma 1 prevede che rientrino nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari. Il comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella in commento, prevede dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – riferiti: *a)* ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente elencati nel nuovo Allegato 1; *b)* alle acque salse o salmastre o lagunari. Per completezza di informazione segnala che il citato Allegato 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri. In tali laghi, nelle acque salse o salmastre o lagunari sono quindi vietate diverse attività riconducibili al cosiddetto bracconaggio ittico.

Fa poi presente che il medesimo comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, alla lettera *b)*, inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* (come anticipato, quest'ultimo modificato dalla XIII Commissione rispetto al testo approvato al Senato) all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In base al nuovo comma *2-bis*, nelle « acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato » svolgere una serie di attività ivi elencate riconducibili al cosiddetto bracconaggio ittico. Il nuovo comma *2-ter* dell'articolo 40, poi, dispone che le attività di cui al suddetto comma *2-bis*, lettera *b)* – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati per specifici fini ivi indicati. Inoltre, il nuovo comma

2-*quater* dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'Allegato 1 e per gli altri corpi idrici, e a determinate condizioni, possano disporre deroghe ai divieti di cui al predetto comma 2-*bis* esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume, nel rispetto della normativa unionale.

Segnala quindi che lo stesso comma 1 dell'articolo unico, alla lettera *c*), sostituisce i commi da 3 a 7 e inserisce il nuovo comma 7-*bis* all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. Il nuovo comma 3 dell'articolo 40, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-*bis*. I commi da 4 a 7-*bis* dispongono in materia di sanzioni, sequestri, confisca e sospensione delle licenze nonché circa i soggetti titolati all'accertamento delle violazioni.

Fa inoltre presente che il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera *d*), sostituisce il comma 10 del citato articolo 40 relativo alla consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnala quindi che il comma 2 dell'articolo 1 aggiunge alla legge 28 luglio 2016, n. 154 il citato Allegato 1.

Per quanto riguarda i profili di interesse della X Commissione sulla proposta di legge in titolo, segnala che essi si limitano, essenzialmente, agli aspetti concernenti la commercializzazione degli esemplari frutto di attività di esercizio illegale della pesca, ovvero di bracconaggio. In tal senso trasportare e commercializzare in violazione della normativa in commento comporta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro e, ove colui che viola il divieto ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione [della licenza di pesca per tre anni e la sospensione] dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta

giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-*bis* del citato articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Ai sensi del nuovo comma 7 del predetto articolo 40 qualora le violazioni (di cui ai citati commi 2, 2-*bis* e 3) siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione [della licenza di pesca o] dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati: tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

In ragione degli specifici profili di interesse della Commissione, peraltro limitati, ritiene di poter anticipare il suo orientamento favorevole sulla proposta di legge all'esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Sara MORETTO (IV) osservando che la Commissione competente per il merito ha svolto un apprezzabile lavoro teso ad evitare alcuni errori che i territori vocati alla pesca avevano tenuto poter essere commessi, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.**

#### **C. 3580 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudia PORCHIETTO (FI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere parere alla VII Commissione, competente in sede referente, sul disegno di legge C. 3580 di iniziativa governativa, già approvato dal Senato, volto a celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo

centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il testo inviato per il parere è identico al testo approvato dal Senato, non avendo la Commissione competente per il merito approvato emendamenti. Fa presente, in via di sintesi, che il disegno di legge si compone di cinque articoli, ed è, come anticipato, volto a celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (articolo 1). A tal fine istituisce il Comitato nazionale per la richiamata celebrazione, cui è attribuito un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028 (articoli 2 e 5). Al Comitato, di cui si disciplinano composizione e funzionamento (articolo 3), è affidato il compito elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco, con l'obiettivo di favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo (articolo 4).

Venendo all'esame analitico del testo, evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, recante le finalità del disegno di legge, l'attività di celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.

Fa quindi presente che l'articolo 2 istituisce il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ad esso è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028. L'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo è demandata, ai sensi del comma 3, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e

privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Rileva che l'articolo 3 reca disposizioni su composizione e funzionamento del Comitato nazionale, formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1). Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, segnala che due di essi sono designati dal Ministro del turismo (comma 2). È peraltro prevista la possibilità di un'integrazione dei componenti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti (comma 5). Con riferimento ai requisiti, i componenti del Comitato nazionale sono individuati tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi; tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, vantino una specifica competenza e conoscenza della figura del Santo o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui operano (comma 3). Le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale, sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si procede alla nomina dei componenti del medesimo organo (comma 4). Ai componenti del Comitato è riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato (comma 6). Il Comitato nazionale (che assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) è sottoposto all'attività di vigilanza del Ministero della cultura (comma 7) ed opera presso di esso (comma 8).

Evidenzia che i profili di maggiore interesse per la Commissione sono contenuti

nell'articolo 4 che dispone in materia di durata (sino alla data del 30 aprile 2028) e compiti del Comitato nazionale (comma 1). Il Comitato ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Tale programma deve comprendere, tra le altre, attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano (comma 2). Nello specifico, il Comitato è chiamato, tra gli altri compiti, a: elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica (nel cui ambito sono ricomprese significative attività editoriali delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo e la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi (Comma 3)); predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo (comma 4).

Ricorda, infine, che l'articolo 5, come precedentemente anticipato, reca le disposizioni finanziarie.

In conclusione, considerati l'alto valore culturale dell'iniziativa, che rafforza peraltro il sentimento identitario del Paese e valorizza e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché gli specifici profili di interesse per la X Commissione concernenti il turismo, ritiene di poter anticipare il suo orientamento favorevole sul disegno di legge di cui auspica la rapida e definitiva approvazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).*

*Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).*

*Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio 'Affari esteri' (14441/21).*

*(Parere alla XIV Commissione).*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



## ALLEGATO 1

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del DL 50/2022 recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina » (C. 3614 Governo);

rilevata la necessità di dare attuazione alla cosiddetta « energy release » introdotta dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 per i soggetti energivori nonché al parere numero 22/54/CU03/C4-C5-C7-C18 approvato all'unanimità dalla Conferenza Stato – Regioni il 30 marzo 2022 che specificamente indica in 2 Terawattora la quantità sufficiente per colmare il riconosciuto gap energetico per gli energivori delle Isole Maggiori;

sottolineata l'esigenza di rivedere la disciplina relativa alle aste per energia prodotta da impianti nuovi ed esistenti da attribuire ai clienti finali;

evidenziata la necessità di intervenire sulla disciplina del cosiddetto Sismabonus acquisti, al fine di non creare una disparità di trattamento con riferimento alla proroga già concessa alle unità immobiliari unifamiliari per il completamento dei lavori – dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 – anche in considerazione che la predetta proroga è concessa per la difficoltà riscontrata di reperire e consegnare materiali da costruzione;

preso atto di quanto disposto dall'articolo 14 del provvedimento e della esigenza più generale di prevedere alcune proroghe della disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

sottolineata la necessità di rafforzare la produzione di energia da fonte solare e agevolare le imprese che operano nel settore;

evidenziata l'opportunità di coinvolgere Cassa depositi e prestiti Spa nel processo di riqualificazione energetica e antisismica dell'edilizia residenziale pubblica;

rilevata l'esigenza di rafforzare le disposizioni concernenti gli assetti strategici energetici del Paese;

preso atto che l'articolo 16 reca misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese e rilevata al riguardo l'opportunità di rafforzare l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI;

rilevata la necessità di includere tutti i metalli senza distinzione, compresi quelli non ferrosi nell'elenco delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022;

ricordato relativamente al settore dell'idrogeno e dei biocarburanti che l'Europa e l'Italia, anche a seguito dell'adozione del cosiddetto RePowerEU, teso a diversificare le fonti e le rotte del gas naturale ed a ridurre il consumo, stanno mettendo in campo diverse azioni per rilanciare l'idrogeno rinnovabile per sostituire in maniera accelerata volumi di gas naturale nei consumi finali difficili da elettrificare;

ricordato inoltre che tale azione è in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione che concorre, quindi, a incrementare la sostenibilità ambientale e l'indipendenza energetica già nel breve periodo;

sottolineata al riguardo la necessità che il bioidrogeno possa contribuire, assieme al biometano ed altri carburanti e combustibili «RFNBO» e «RFBO», alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e dell'industria;

ricordato che per attenuare i rischi di liquidità legati alla crisi pandemica, lo Stato ha rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI e introdotto Garanzia Italia di SACE per erogare garanzie pubbliche sui prestiti bancari;

ricordato inoltre che un altro importante strumento di politica economica per consentire alle imprese di superare la crisi indotta dal Covid è stato introdotto con il decreto – legge n. 18 del 2020 («Cura Italia») il quale ha disposto in favore delle micro-imprese e delle PMI la sospensione delle scadenze relative a vari tipi di esposizioni debitorie fino al 30 settembre 2020, termine che è stato poi ripetutamente esteso fino al 31 dicembre 2021, con il decreto «agosto» (articolo 65 DL 104/2020), la Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Sostegni Bis del 25 maggio 2021 che ha reso però obbligatoria la comunicazione da parte dell'impresa ai fini della concessione della garanzia;

rilevato che in un'ottica di *phasing out* dal contesto emergenziale pandemico, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio per il 2022) ha prorogato le misure presenti nel decreto-legge cosiddetto Liquidità e modificato l'accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia durante il 2022, non prevedendo la proroga, invece, della moratoria su finanziamenti e leasing e della sospensione della revoca degli affidamenti;

sottolineato che l'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime – registrato a partire dalla fine del 2021 – nonché il deterioramento dello scenario geopolitico seguito alla crisi ucraina rischiano concretamente di impedire alle imprese di consolidare una ripresa possibile o, addirittura, di compromettere definitivamente la sopravvivenza di quelle che non sono riuscite ancora ad agganciarla;

rilevato che in ossequio alla nuova classificazione Eba nulla vieta, di fatto, che

gli istituti di credito possano classificare come «forborne» i crediti oggetto di estensione della moratoria, il che comporterebbe la perdita dello status «in bonis» e rilevato inoltre che da aprile 2022 le imprese che hanno ottenuto nuovi finanziamenti agevolati in continuità con le misure dei cosiddetti decreti legge Cura Italia e Liquidità Imprese, dovranno avviare la restituzione non solo della quota interessi ma anche della quota capitale, con il rischio di ritrovarsi insolventi;

evidenziata l'opportunità di intervenire sulla disciplina della cessione del credito concernente le agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica al fine di sbloccare la situazione attuale e far recuperare margini di operatività agli operatori coinvolti nella circolazione dei crediti garantendo che questi ultimi non rappresentino comunque perdite,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia data piena attuazione alla cosiddetta «*energy release*» introdotta dall'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 per i soggetti energivori, secondo modalità che assicurino piena certezza alle imprese sui volumi resi disponibili, sui prezzi, e sulle modalità attuative;

2) si intervenga, per rafforzare la disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per quanto attiene interventi di efficientamento energetico ovvero adeguamento antisismico delle abitazioni unifamiliari, dei condomini e dell'edilizia residenziale pubblica;

3) si intervenga per risolvere la situazione di blocco della circolazione dei crediti fiscali legati all'edilizia modificando il meccanismo di acquisto e cessione dei crediti ovvero allargando la platea dei soggetti acquirenti e cessionari;

4) si inserisca l'energia da fonte geotermica tra gli assetti strategici energetici nazionali al fine dell'esercizio della cosiddetta « *Golden power* »;

5) si preveda un rafforzamento delle misure relative alla liquidità delle imprese, anche mediante l'estensione dell'orizzonte temporale previsto finora;

6) si preveda l'ampliamento dell'elenco delle materie prime critiche da sottoporre alla procedura di notifica per export extra UE includendovi tutti i metalli senza distinzione, compresi quelli non ferrosi;

7) siano rafforzate le politiche energetiche nazionali relativamente al settore dell'idrogeno e dei biocarburanti;

8) si preveda di rafforzare le opportunità di generazione elettrica da biometano di origine agricola;

9) si rafforzi il ruolo delle comunità energetiche, consentendo lo scambio tra più unità di produzione consumo a condizione che appartengano alla medesima comunità;

10) si consenta la partecipazione dei grandi consumatori industriali agli investimenti in nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile, stabilendo che una parte delle aree, idonee allo sviluppo di tali impianti a fonte rinnovabile, sia concessa in via riservata alle imprese a forte consumo di energia elettrica e soggette al rischio di delocalizzazione come identificate dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017;

11) si preveda l'estensione delle misure di semplificazione anche agli impianti FER realizzati nelle cave attive e non solo a quelle dismesse;

12) siano potenziati i poteri del Ministero della transizione ecologica per ridurre i consumi di gas naturale, al fine di consentire l'utilizzo di combustibili alternativi al gas;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le procedure di

semplificazione previste anche al potenziamento dei terminali di rigassificazione esistenti o alla realizzazione di nuovi rigassificatori a terra;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire per migliorare la parte della disciplina relativa alle aste per energia prodotta da impianti nuovi ed esistenti da attribuire ai clienti finali, prevedendo non dei ritiri fisici ma contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima di lungo termine, orientando tali contratti a lunghissimo termine, coerentemente con la vita utile delle attuali tecnologie e con trasferimento ai clienti finali dei diritti connessi a tale energia, con prodotti e contratti alle differenze standard, inserendo la riserva di 2 Terawattora per gli energivori insulari;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre ulteriori proroghe della disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per quanto riguarda:

c1) le abitazioni unifamiliari, di cui al comma 9, lettera b) del medesimo articolo 119;

c2) gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e a condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi;

c3) il Sismabonus acquisti, prevedendo una ulteriore estensione alla proroga concernente la conclusione dei lavori delle unità immobiliari unifamiliari per il completamento dei lavori anche all'agevolazione di cui all'articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 per gli interventi di demolizione e ricostruzione inerenti i fabbricati abitativi situati nei comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;

c4) l'acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, con riferi-

mento ai rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, entro la medesima data;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 14, di prevedere, per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5, articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione al 110 per cento per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire a Cassa depositi e prestiti Spa di assistere e supportare il processo di riqualificazione energetica e antisismica dell'edilizia residenziale pubblica;

f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di promuovere lo sviluppo di una pluralità di molecole energetiche sostenibili nelle forme di combustibili e carburanti (fuel) originati da fonti rinnovabili di origine biologica (o « RenewableFuel of BiologicalOrigin »- « RFBO »), ed il riconoscimento della famiglia dei bio-gas, coerentemente con l'accezione plurale rinvenibile nella direttiva Direttiva (UE) 2018/2001 cosiddetta RED II, come categoria generale che contiene ad esempio biometano, bioidrogeno, combustibili gassosi da biomassa;

g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, tra le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 quella di bioidrogeno come tipologia di idrogeno sostenibile originato dalle biomasse e incluso nella famiglia dei biogas;

h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere l'incentivo tariffario già previsto per il biometano oltre che ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica anche agli altri biogas e in particolare al bioidrogeno, specificando, che l'incentivo è destinato oltre che ai combustibili anche ai carburanti;

i) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche mediante modifica alle

disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, di rafforzare le opportunità di generazione elettrica da biometano di origine agricola al fine di rendere bancabili i piccoli progetti, inferiori a 500kw (innalzati, rispetto ai 300 attualmente previsti) e basati sull'utilizzo dei reflui zootecnici;

j) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una proroga della moratoria relativa alle esposizioni debitorie delle imprese, in particolare per le micro-piccole-medie imprese, e successivamente si stabilisca l'operatività di ulteriori misure tese a supportare le aziende, nel loro ritorno sul mercato, senza un aggravio troppo rilevante degli oneri passati onde evitare la segnalazione in Centrale Rischi dei debitori;

k) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riattivare sino al 31 dicembre 2022, la cosiddetta moratoria *ex-lege* dei debiti bancari, avviata con l'articolo 56 del decreto cosiddetto « Cura Italia » e terminata lo scorso 31 dicembre 2021;

l) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la facoltà per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere liberamente i crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nei confronti dei correntisti *corporate* rientranti nella definizione europea di PMI;

m) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la facoltà per le banche e gruppi bancari di cedere i crediti, oltre che ai « clienti professionali privati », anche ai soggetti in possesso di partita iva;

n) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine del 2022;

o) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere agli impianti di produzione di biometano, il regime già previsto per gli impianti fotovoltaici per l'individuazione delle aree idonee;

p) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 16, di rafforzare l'intervento del Fondo di Garanzia per le

PMI, con la previsione che lo stesso conceda, previa autorizzazione della Commissione europea, almeno fino al 31 dicembre 2022, garanzie alle PMI e alle midcap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) a titolo gratuito, di durata fino a 8 anni, nei limiti di ammontare previsti dal nuovo Quadro Temporaneo nonché, prorogare a tutto il 2022 la misura che consente al predetto Fondo di garantire rinegoziazioni, anche tramite allungamenti, di finanziamenti in essere non già garantiti;

q) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di potenziare i poteri del Ministero della transizione ecologica in linea con quanto già previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 per ridurre i consumi di gas naturale, al fine di consentire l'utilizzo di combustibili alternativi al gas da parte degli impianti industriali ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico;

r) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le procedure di semplificazione previste dall'articolo 5 anche al potenziamento dei terminali di rigassificazione esistenti o alla realizzazione

di nuovi rigassificatori a terra, rispetto all'attuale impianto che prevede tali procedure limitate alle unità galleggianti nuove eventualmente valutando la possibilità di estendere, quale forma di compensazione territoriale, l'accesso alle *royalties* idrocarburi alle regioni che hanno sul proprio territorio o nelle proprie acque territoriali rigassificatori, fissi o mobili, mediante modifica dell'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99;

s) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'esclusione dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica rinnovabile, di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, qualora si tratti di impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori, anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore, ovvero di impianti inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utente (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2328, approvato dal Senato, recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracco-

naggio ittico nelle acque interne, come modificato dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato il testo del disegno di legge recante « Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi » (C. 3580 Governo, approvato dal Senato);

valutato favorevolmente quanto recato all'articolo 4 che prevede, relativamente ai compiti del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, al comma 2, che il Comitato è chiamato anche ad elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione in una prospettiva di internaziona-

lizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, oltre che di attenzione agli aspetti del messaggio francescano e, al comma 4, che il medesimo Comitato predisponga programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 329

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere della relatrice*) ..... 341

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 331

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizione*) ..... 331

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 342

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 332

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 343

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 334

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 344

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08292 Bologna: Iniziative per limitare il ricorso da parte delle ASL a personale medico esterno ..... 335

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 345

5-08293 Novelli: Corsi per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale svolti nell'ultimo triennio e previsti per il 2022 ..... 335

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 347

5-08298 Mammi: Salvaguardia dei profili professionali dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario ..... 336

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) ..... 349

5-08294 Carnevali: Emanazione del decreto attuativo dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di ossigenoterapia ..... 336

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) ..... 351



5-08295 Bellucci: Verifica della copertura degli organici sanitari e della ripartizione tra i vari ospedali delle risorse finanziarie pubbliche .....	337
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) .....	352
5-08296 Noja: Snellimento delle procedure informatiche per la compilazione della ricetta elettronica veterinaria .....	337
ALLEGATO 10 (Testo della risposta) .....	353
5-08297 Tiramani: Rafforzamento del sistema sanitario attraverso l'utilizzo dei liberi professionisti medici .....	337
ALLEGATO 11 (Testo della risposta) .....	355
5-08299 Lapia: Modifica degli standard minimi di qualità dell'assistenza ospedaliera .....	337
ALLEGATO 12 (Testo della risposta) .....	356
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (Seguito dell'esame e rinvio) .....	338
ALLEGATO 13 (Proposte emendative approvate) .....	358

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere, per le parti di competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia nella seduta dell'8 settembre 2021, come risultante dagli emendamenti approvati presso

la medesima Commissione. Entrando nel merito del provvedimento, rileva che l'articolo 1 interviene sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (d'ora in avanti, «TU stupefacenti»), per consentire a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione, esclusivamente per uso personale, di massimo quattro piante femmine di *cannabis* idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 del TU stupefacenti, rimodulando la disciplina sanzionatoria penale prevista per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si conferma che le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da tre o più persone (comma 6) e diminuite per coloro che si adoperino per collaborare con le autorità (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-*bis*).

L'articolo 3, comma 1, inserisce nel TU stupefacenti l'articolo 73-*bis*, per punire, con le sanzioni penali della reclusione e della multa entro determinati limiti, mi-

nimo e massimo, la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità – per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità – di sostanze stupefacenti. Il comma 2 prevede l'applicabilità, anche ai fatti di lieve entità, dell'attenuante prevista dall'articolo 73, comma 7, del TU stupefacenti, per quanti collaborino con le autorità I commi 3 e 4 dell'articolo 73-bis ricalcano sostanzialmente i contenuti degli attuali commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 73 del TU stupefacenti. Si prevede, quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, che il giudice possa applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (comma 3). Analogamente si procede quando un tossicodipendente commette, in relazione alla propria condizione di dipendenza, un reato diverso dai fatti di lieve entità relativi agli stupefacenti (purché non sia un reato contro la persona o uno dei gravi delitti per i quali è consentita una più lunga durata delle indagini preliminari), per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione (comma 4). Rispetto alla normativa vigente, si richiede: che la condizione di tossicodipendenza, che giustifica la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti (*ex* articolo 116 del TU stupefacenti); che al lavoro di pubblica utilità si accompagni la frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi del citato articolo 116. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Osserva che si tratta di

una disposizione volta a incidere sulle competenze della XII Commissione.

Infine, il comma 5 specifica che non può essere considerato un fatto di lieve entità lo spaccio di stupefacenti a minorenni da parte di un maggiorenne e, dunque, non si applicano le pene ridotte.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 74 del TU stupefacenti, mentre l'articolo 5 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 75 del TU stupefacenti, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in relazione alle fattispecie di reato previste da tale articolo in base all'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso esclusivamente personale del coltivatore.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 77 del TU stupefacenti, che configura come illecito amministrativo l'abbandono, in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in un luogo privato di comune o altrui uso, di siringhe o di altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, tale da mettere a rischio l'incolumità altrui. Il provvedimento in esame raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria quando i fatti siano commessi all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti (luoghi di cui all'articolo 80, comma 1, lettera g), del TU stupefacenti).

L'articolo 7 interviene sull'articolo 104 del TU stupefacenti relativo alla promozione e al coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione. Inserendo il comma 2-bis, il provvedimento demanda al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, con gli enti locali e con la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, la promozione, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Al ri-

guardo, fa presente che nel parere che la Commissione approverà sarebbe opportuno inserire la necessità della previsione di un coinvolgimento del Ministero della salute.

L'articolo 8, anch'esso da segnalare in relazione alle competenze della XII Commissione, interviene sull'articolo 114 del TU stupefacenti, relativo agli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, per specificare che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che lo svolgimento della discussione, la presentazione della proposta di parere e la votazione della stessa avranno luogo nella giornata odierna, dalle ore 13.30, essendo la Commissione di merito convocata per la votazione sul conferimento del mandato al relatore alle ore 15.45.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta successiva.

#### **La seduta termina alle 8.45.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.55 e dalle 15.55 alle 16.

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione. — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana odierna la relatrice, deputata Noja, ha svolto la relazione. Chiede, quindi, se vi siano richieste di intervento in discussione.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), sottolineando che il Paese si trova in un contesto estremamente difficile caratterizzato dal protrarsi degli effetti economici della pandemia, dal deciso aumento dei prezzi dell'energia a causa dell'instabilità internazionale, delle prospettive negative del mondo del lavoro e dalla siccità, che ha pesanti ripercussioni sulla produzione agricola, reputa che un provvedimento avente per oggetto la legalizzazione della coltivazione della *cannabis* non possa rappresentare in alcun modo una priorità.

Nel ribadire la propria posizione rispetto alla pericolosità di tutte le droghe, osserva che, contrariamente a quanto previsto dal testo in discussione, le sanzioni pecuniarie andrebbero incrementate, anche con la finalità di reperire risorse per il recupero delle persone tossicodipendenti.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Angela IANARO (PD) propone di trasformare l'osservazione contenuta nel parere in una condizione, rilevando che appare imprescindibile il coinvolgimento del Ministero della salute nelle campagne di sensibilizzazione da svolgersi presso gli istituti scolastici circa i rischi derivanti dal consumo di alcol, tabacco e sostanze stupefacenti.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, manifesta disponibilità ad accogliere la proposta di modifica avanzata dalla deputata Ianaro e, pertanto, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Roberto NOVELLI (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice, segnalando la complessità del tema oggetto del provvedimento in discussione e dichiarandosi non convinto dell'opportunità di un'apertura alla coltivazione in proprio della *cannabis* come prospettata nel testo in esame.

Marcello GEMMATO (FDI) dichiara il voto contrario di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere, motivandolo con la non priorità del tema oggetto della proposta di legge, già segnalata dal collega Panizzut, nonché con il non sufficiente approfondimento del testo in esame rispetto alla complessità della problematica. Segnala che non sono affrontate in maniera adeguata le criticità legate al livello di THC contenuto nelle piante coltivate e richiama le difficoltà che si riscontrano attualmente nella produzione nazionale di farmaci a base di *cannabis*, con gravi conseguenze per quanto riguarda la continuità delle cure. Ritene che in tale contesto andrebbe posta maggiore attenzione sulla necessità di assicurare la disponibilità di *cannabis* per uso medico piuttosto che per finalità cosiddette « ricreative ».

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata (vedi allegato 2).

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**Testo unificato C. 105 Boldrini e abb.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che, come stabilito a seguito della riunione di stamani dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali) sul testo unificato adottato come

testo base da quest'ultima, non essendovi la certezza di potersi esprimere sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, che la Commissione di merito sta ancora esaminando. È evidente che, ove sarà trasmesso il testo modificato dagli emendamenti approvati e se ve ne saranno le condizioni, la XII Commissione potrà esprimersi nuovamente sul nuovo testo.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Carnevali, per lo svolgimento della relazione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame si compone di due articoli. L'articolo 1 interviene con alcune modifiche sulla legge n. 91 del 1992, mentre l'articolo 2 detta alcune disposizioni di coordinamento e finali.

L'articolo 1, in particolare, introduce una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico (cosiddetto *ius culturae*), mediante modifiche e integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Più specificamente, tale articolo prevede che acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. La cittadinanza si acquisisce tramite la seguente procedura: entro il compimento della maggiore età dell'interessato, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del minore da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale; entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, su richiesta diretta dell'interessato, espressa anche in questo caso all'ufficiale dello stato civile. Nei due anni successivi al compimento della maggiore età, l'interessato può

rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

Il medesimo articolo 1 dispone inoltre che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento dell'obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

L'articolo 2, oltre a recare, a fini di coordinamento, l'abrogazione di una norma vigente, demanda a un regolamento governativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, il compito di coordinare, riordinare e raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) ringrazia la relatrice per la relazione svolta, esaustiva e puntuale. Entrando nel merito del provvedimento, che definisce del tutto condivisibile, evidenzia tuttavia come, in alcuni casi, risulterebbe a suo avviso consigliabile evitare di riservare la normativa di dettaglio interamente alla normativa secondaria del Governo.

In particolare, sollecita l'attenzione dei colleghi sul fatto che il testo unificato in esame non sembra escludere che lo straniero si iscriva ai percorsi scolastici o formativi, e li frequenti per il periodo di tempo richiesto, con la esclusiva finalità, del tutto strumentale, di acquisire la cittadinanza, senza minimamente preoccuparsi dell'esigenza di concludere, con profitto, il percorso di studi iniziato. Evidenziando come tale elemento costituisca un *vulnus*, e definisca un quadro normativo ben diverso, e meno restrittivo, da quello previsto in altri Paesi, sottopone alla Commissione l'opportunità di sollecitare la Commissione di merito a intervenire sul punto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, replicando al deputato Massimo Enrico Baroni,

gli dà atto che l'eventualità da lui prospettata non può essere certamente esclusa. Tuttavia, a livello ipotetico, non può essere escluso nemmeno il caso che il minore, pur essendo animato dalle migliori intenzioni e dalla volontà di completare il proprio percorso di studi nei tempi previsti, non riesca a farlo per ragioni del tutto estranee a quelle, di tipo strumentale, evocate dal collega.

La prospettiva da questa proposta, a suo avviso, rischia di essere percepita come viziata da una visione pregiudiziale di fondo, che sarebbe bene evitare. Fa presente che la normativa vigente consente l'acquisizione della cittadinanza a condizioni assai gravose, che giungono persino a richiedere di provare la percezione di un determinato livello di reddito.

Nel ribadire la necessità di superare questo stato di cose, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A), replicando alla relatrice e ringraziandola per le ulteriori considerazioni svolte, ribadisce l'assenso di fondo della propria componente sul provvedimento in oggetto e allude ironicamente al fatto che, se dovessero applicarsi a tutti, indistintamente, le condizioni reddituali citate dalla collega, a dover rinunciare alla cittadinanza, se non ci fosse il reddito di cittadinanza, sarebbero probabilmente anche moltissimi cittadini che italiani già lo sono.

Sara FOSCOLO (LEGA), citando le argomentazioni svolte dal collega Massimo Enrico Baroni, si compiace nel constatare che l'esigenza di porre una condizione per l'acquisizione della cittadinanza, relativa alla qualità del rendimento scolastico e non alla mera frequenza ai corsi per un dato periodo di tempo, non sia un tema sollevato solo dal proprio gruppo di appartenenza. Paveggia, in generale, il rischio che la cittadinanza concessa ai minori sulla base dello *ius scholae* non diventi in realtà uno strumento di regolarizzazione surrettizia della posizione dei loro genitori, costituendo in tal senso uno *ius soli* mascherato. Si chiede, ad esempio, se l'entrata in

vigore del testo in esame consentirà l'espulsione del genitore, straniero, di un minore divenuto cittadino italiano. Nel ribadire la contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame, sottolinea come le priorità del Paese in questo momento siano a suo avviso ben altre.

Lisa NOJA (IV), replicando agli interventi precedenti, evidenzia in primo luogo come sia a suo avviso inappropriato, e discriminatorio, concepire l'acquisizione della cittadinanza come un premio da elargire a chi sia riuscito a terminare con profitto, e nei tempi previsti, un percorso di studi. Si tratta invece di riconoscere l'esistenza di un legame tra il minore ed il nostro Paese, un legame che una frequenza scolastica prolungata come quella richiesta non può non aver creato. Si tratta di minori che, in molti casi, hanno vissuto in Italia una porzione della loro vita ben maggiore di quella vissuta nel proprio Paese di origine, che in molti casi nemmeno conoscono. Consentire ai minori stranieri, alle condizioni previste, di acquisire la cittadinanza italiana, serve anche alla comunità nazionale nel suo complesso, perché contribuisce ad evitare ghettizzazioni e situazioni di estraniamento. Replicando invece a un'altra osservazione, formulata dalla deputata Foscolo, evidenzia come cittadinanza e residenza non siano sinonimi: il cittadino è libero di allontanarsi dal territorio nazionale e di tornarvi quando vuole.

Concludendo, chiede ai colleghi di non usare l'argomentazione secondo la quale il Paese avrebbe altre priorità: forse per qualcuno è effettivamente così, ma per i minori in questione trovare risposta alla propria esigenza di riconoscimento non costituisce certo una questione secondaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.**

**Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata D'Arrando, ha svolto la relazione. Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta precedente, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Elena CARNEVALI (PD), nel ricordare che con provvedimenti adottati recentemente sono state iscritte a bilancio risorse finalizzate all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, sottolinea, a nome del Partito Democratico, l'importanza del provvedimento in discussione, che consente di avere a disposizione ulteriori strumenti per la protezione delle donne. Ricorda, infatti, che per uscire da un contesto in cui si è esposti ad atti di violenza non occorre solo la necessaria volontà ma anche l'indipendenza economica, che può essere assicurata solo da un lavoro.

Rossana BOLDI, *presidente*, nel constatare l'appoggio trasversale di tutti i gruppi rispetto alle finalità della proposta di legge in esame, auspica che non vengano posti problemi di carattere finanziario da parte del Governo. Invita pertanto ad adottare un atteggiamento deciso per scongiurare tale pericolo.

Sara FOSCOLO (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere, ribadendo che l'indipendenza economica rappresenta un fattore importante per il contrasto alla violenza sulle donne.

Giuseppina VERSACE (FI), nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla presidente Boldi rispetto alla necessità di vigilare affinché non vi siano ostacoli di tipo finanziario alla persecuzione dell'*iter* del

provvedimento, dichiara il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere. Sottolinea che l'adozione di ulteriori misure può contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore indipendenza economica delle donne vittime di violenza, realizzato in maniera insufficiente con le misure finora approvate.

Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto convintamente favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in quanto il testo discussione può consentire di dare maggiore forza alle donne vittime di violenza, assicurando loro l'indipendenza economica.

Lisa NOJA (IV), nel richiamare le iniziative portate avanti dalla collega Annibali sul tema in oggetto, preannuncia il voto favorevole di Italia Viva sulla proposta di parere rispetto ad un testo che mira a potenziare l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza. Nel condividere le preoccupazioni espresse dalla presidente Boldi sulle possibili difficoltà in termini di reperimento delle risorse necessarie, ricorda che la tutela delle persone vulnerabili dovrebbe costituire una priorità tale da prescindere da considerazioni di natura economica.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, precisando di intervenire come rappresentante del Movimento 5 Stelle e non come relatrice, dichiara il pieno sostegno del suo gruppo rispetto al prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08292 Bologna: Iniziative per limitare il ricorso da parte delle ASL a personale medico esterno.**

Fabiola BOLOGNA (CI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo e ringrazia il sottosegretario per aver chiarito che il ricorso al personale medico esterno è una prassi di natura puramente temporanea, che non può e non deve diventare la norma. Il rischio, altrimenti, è quello del depauperamento del sistema sanitario nazionale, attraverso la mortificazione degli specialisti che vi sono stabilmente incardinati. Il ricorso al personale esterno infatti, pagato « a gettone », alletta i professionisti del settore, che possono lavorare a ritmi meno stressanti e con una retribuzione maggiore ma, oltre a comportare costi davvero significativi per la finanza pubblica, ha il forte demerito aggiuntivo di allontanare sempre il sistema sanitario nazionale dal proprio modello di funzionamento classico, fondato sulla professionalità e affidabilità delle risorse umane. Tali espedienti pertanto, comprensibili come soluzione tampone in contesti emergenziali, devono essere quanto prima abbandonati. È necessario, al contrario, adoperarsi il più possibile per valorizzare e fidelizzare le risorse umane stabilmente incardinate nei ruoli del settore sanitario, consentendo al personale più anziano la giusta flessibilità di mansioni e investendo il più possibile sul ricambio generazionale e sulla gratificazione dei lavoratori.

**5-08293 Novelli: Corsi per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale svolti nell'ultimo triennio e previsti per il 2022.**

Roberto NOVELLI (FI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che ringrazia, pur evidenziando come il quadro rappresentato lascia talune questioni inevase. Se l'indirizzo generale che emerge dalle linee di sviluppo tracciate, per il comparto salute, dal PNRR, è quello di un significativo potenziamento del sistema territoriale di assistenza, questo non elimina certamente la pressante esigenza di non trascurare il versante dell'emergenza sanitaria. Certamente la programmazione in materia spetta alle regioni, ma è inevitabile approcciarsi alla tematica del personale dell'emergenza sanitaria con un'ottica più complessiva, di livello nazionale, che tenga presente il ruolo che tale personale ha svolto, negli ultimi anni, e svolge quotidianamente, un ruolo essenzialmente di supplenza nei confronti delle carenze ormai strutturali della rete della medicina di base. In un contesto di arretramento di quest'ultima, è inevitabile che i cittadini finiscano con il rivolgersi al pronto soccorso più vicino.

Di fronte ad una domanda in aumento di questi servizi, è necessario che siano riviste al rialzo le stime sul fabbisogno di risorse umane da impegnarvi.

**5-08298 Mammi: Salvaguardia dei profili professionali dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario.**

Celeste D'ARRANDO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Celeste D'ARRANDO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo e ringrazia il sottosegretario per aver contribuito a ribadire l'autonomia del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, che in questi anni di pandemia è stato spesso, erroneamente, confuso con

quello di infermiere. Le carenze di organico riscontrate relativamente a un profilo professionale non possono essere, infatti, colmate attraverso la ridefinizione delle mansioni di un profilo professionale diverso. Agli operatori socio-sanitari è stato spesso richiesto, in questi anni, uno sforzo e un livello di responsabilità inadeguati alle proprie competenze e alle proprie retribuzioni, in un contesto lavorativo peraltro altamente complesso e stressante. È necessario perseverare nel percorso di interlocuzione che il Governo ha correttamente avviato, per giungere a una nuova qualificazione del profilo di operatore socio-sanitario. Su questo versante, preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di appartenenza di continuare nella proficua collaborazione avviata.

**5-08294 Carnevali: Emanazione del decreto attuativo dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di ossigenoterapia.**

Elena CARNEVALI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, e ringrazia il sottosegretario per aver efficacemente ricordato lo stato dell'*iter* di emanazione del decreto attuativo del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di ossigenoterapia. Ricordando come, negli anni della pandemia, la disponibilità delle aziende del settore e delle farmacie abbia consentito di far fronte a una vera e propria emergenza in tale ambito, segnala come siano ormai passati due anni dal termine previsto per l'emanazione del citato decreto attuativo, che avrebbe dovuto garantire ai pazienti la possibilità di ricaricare in ambiente non domestico i presidi portatili necessari all'ossigenoterapia. Ricordando che si tratta di terapie salvavita, e che il negare ai pazienti di poterne usufruire anche al di fuori delle mura domestiche significa nella sostanza costringerli a una significativa le-



sione del loro stile di vita, si appella all'esperienza del sottosegretario per poter giungere ad una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del citato decreto attuativo.

**5-08295 Bellucci: Verifica della copertura degli organici sanitari e della ripartizione tra i vari ospedali delle risorse finanziarie pubbliche.**

Marcello GEMMATO (FDI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta puntuale, ricorda che con l'atto di sindacato ispettivo si è voluta porre attenzione sulle situazioni di forte disagio che caratterizzano molte strutture sanitarie a causa delle chiusure operate negli anni passati, con particolare riferimento a quanto accaduto recentemente in alcune realtà di Roma. Ribadisce in tale contesto l'inadeguatezza delle risorse stanziare dal PNRR per quanto riguarda la dotazione di personale, osservando che anche il positivo incremento delle borse di specializzazione può avere effetti significativi solo nel medio periodo, rilevando l'esigenza di adottare ulteriori misure per colmare tali lacune in tempi più rapidi.

**5-08296 Noja: Snellimento delle procedure informatiche per la compilazione della ricetta elettronica veterinaria.**

Silvia FREGOLENT (IV) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, nel convenire sulla necessità di assicurare adeguati controlli in ambito veterinario, invita

a tenere conto del fatto che in alcune realtà particolari, come quella degli alpeggi in montagna, non è agevole una applicazione integrale di quanto previsto dall'attuale normativa a causa della assenza di connessioni *internet* adeguate. Invita a considerare con attenzione tale problematica in quanto si tratta di realtà relativamente marginali ma importanti sia per la qualità della produzione che per il ruolo sociale nel territorio. Si riserva di intervenire con una successiva interrogazione per quanto riguarda le problematiche legate agli animali da compagnia.

**5-08297 Tiramani: Rafforzamento del sistema sanitario attraverso l'utilizzo dei liberi professionisti medici.**

Paolo TIRAMANI (LEGA) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Paolo TIRAMANI (LEGA), replicando, ricorda che in seguito all'approvazione della legge n. 124 del 2015 in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche, cosiddetta legge Madia, non è più possibile avvalersi del personale sanitario in quiescenza che può però continuare ad operare attraverso una società di professionisti. Ricorda che ciò accade in molte situazioni con conseguente incremento dei costi che diventano pertanto difficilmente sostenibili per il sistema sanitario. Ritiene pertanto necessario modificare tale normativa o, in alternativa, regolamentare in maniera più puntuale le società di professionisti in ambito sanitario. Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere anche uno specifico codice Ateco, anche al fine di evitare problematiche di natura fiscale.

**5-08299 Lapia: Modifica degli standard minimi di qualità dell'assistenza ospedaliera.**

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, in particolare per la parte in cui si richiama l'aggiornamento in corso del contenuto del decreto ministeriale n. 70 del 2015, provvedimento che ha sinora provocato forti criticità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie a livello territoriale. In attesa degli esiti di tale aggiornamento ritiene doveroso richiamare, a titolo esemplificativo, alcune criticità nell'ambito sanitario, in particolare in condizioni di emergenza, che caratterizzano la Sicilia per specificità legate alla orografia o all'insularità.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.**

**Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che, da ultimo, sono stati votati gli emendamenti riferiti all'articolo 13 e che risultano tuttora accantonati gli emendamenti Gemmato 1.5 (per la parte non assorbita), Nappi

2.20, Gemmato 2.19, gli identici emendamenti Carnevali 2.1 e Pella 2.10 (per la parte non assorbita).

Comunica che, prima della seduta, la deputata Carnevali ha ritirato gli emendamenti 14.1 e 25.1, a sua prima firma.

Chiede, quindi, alle relatrici, deputate Foscolo e Pini, come intendono procedere.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Pini, chiede di mantenere l'accantonamento delle proposte emendative richiamate dalla presidente e di poter accantonare altresì gli emendamenti riferiti all'articolo 14, in attesa di ulteriori approfondimenti.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento formulata dalle relatrici.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, partendo dalle proposte emendative relative agli articoli 16 e 17, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Pini, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Carnevali 16.1, Tiramani 17.1 e Gemmato 17.2, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Elena CARNEVALI (PD) ritira il suo emendamento 16.1.

Paolo TIRAMANI (LEGA) ritira il suo emendamento 17.1.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 17.2.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, passando alle proposte emendative relative all'articolo 18, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Pini, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 18.1, Pella 18.2 e Iorio 18.6, a condizione che siano riformulati espungendo la lettera *b*) dalla parte consequenziale (*vedi allegato 13*). Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Sportiello 18.4 e Gem-

mato 18.3, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Carnevali 18.1, Pella 18.2 e Iorio 18.6 è stata accolta dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 18.1, Pella 18.2 e Iorio 18.6, come riformulati (*vedi allegato 13*).

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottoscrive l'emendamento Sportiello 18.4 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 18.3.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, passando alle proposte emendative relative agli articoli 19 e 20, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Foscolo, esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 19.1 e Noja 19.2 nonché sugli emendamenti Noja 20.5, sugli identici emendamenti Carnevali 20.1, Pella 20.2 e Panizzut 20.3 e sull'emendamento Panizzut 20.4.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carnevali 19.1, Noja 19.2 e 20.5, sottoscritti dalle deputate Carnevali e Versace, gli identici emendamenti Carnevali 20.1, Pella 20.2 e Panizzut 20.3 e l'emendamento Panizzut 20.4 (*vedi allegato 13*).

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, passando alle proposte emendative relative all'articolo 21, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Foscolo, invita al ritiro dell'emendamento Covolo 21.4, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 21.11 e sugli identici emenda-

menti Mazzetti 21.2 e Covolo 21.5, a condizione che siano riformulati negli stessi termini dell'emendamento Noja 21.11. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Tiramani 21.6, 21.9, 21.7 e 21.8 nonché degli identici emendamenti Carnevali 21.1 e Pella 21.3, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Covolo 21.10.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Paolo TIRAMANI (LEGA) non accede all'invito al ritiro dell'emendamento Covolo 21.4, di cui è cofirmatario, chiedendone l'accantonamento. Ritiene, infatti, che la questione delle distanze vada parametrata sulla base dell'effettiva popolazione dei comuni.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, fa presente che il parere contrario delle relatrici è l'esito del confronto avuto con il Governo nella fase istruttoria.

Il sottosegretario Andrea COSTA ritiene che potrebbe esserci spazio per un'ulteriore riflessione sulla questione segnalata dal deputato Tiramani, pur avendo espresso il Governo, in prima battuta, un parere contrario.

Paolo TIRAMANI (LEGA) sottolinea il fatto di parlare in qualità di amministratore locale e, pertanto, di rappresentare le esigenze dei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti, per i quali si rende necessario prendere in considerazione il perimetro dell'impianto cimiteriale entro 50 metri.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, pur ribadendo l'esito della fase istruttoria, che ha portato all'espressione di un parere contrario sull'emendamento Covolo 21.4, ritiene che si possa accedere alla richiesta di accantonamento, che riguarderebbe anche gli altri emendamenti riferiti all'articolo 21.

Rossana BOLDI, *presidente*, in considerazione dell'approssimarsi della seduta con votazioni dell'Assemblea, e dell'esigenza di trattare un altro punto all'ordine del giorno,

rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Nuovo testo unificato C. 2307 Magi e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e abbinata, recante « Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati », quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento alla possibilità di disporre, per il tossicodipendente, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva, prevede rispetto alla normativa vigente: che la condizione di tossicodipendenza sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti; che al lavoro di pubblica utilità si accompagni la frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata;

considerato che l'articolo 7 demanda al Ministero dell'istruzione la promozione, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, con gli enti locali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope senza tuttavia prevedere il coinvolgimento del Ministero della salute, ciò che sarebbe invece opportuno;

rilevato altresì che l'articolo 8, con riferimento agli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, specifica che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, il coinvolgimento anche del Ministero della salute nella promozione della giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Nuovo testo unificato C. 2307 Magi e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e abbinata, recante « Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati », quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento alla possibilità di disporre, per il tossicodipendente, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva, prevede, rispetto alla normativa vigente: che la condizione di tossicodipendenza sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti; che al lavoro di pubblica utilità si accompagni la frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata;

considerato che l'articolo 7 demanda al Ministero dell'istruzione la promozione,

in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, con gli enti locali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope senza tuttavia prevedere il coinvolgimento del Ministero della salute, ciò che sarebbe invece necessario;

rilevato altresì che l'articolo 8, con riferimento agli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, specifica che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a integrare l'articolo 7 del provvedimento, nel senso di prevedere il coinvolgimento anche del Ministero della salute nella promozione della giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo e dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini e abbinate: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza »;

rilevato che il testo in esame, intervenendo sulla predetta legge n. 91 del 1992, introduce una nuova fattispecie di acquisizione della cittadinanza circoscritta ai minori a condizione che ricorrano determinati presupposti – l'essere nati in Italia o l'avervi fatto ingresso entro il compimento

del dodicesimo anno di età, l'aver risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia – tra i quali si evidenzia l'aver frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (cosiddetto *ius culturae*),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti e abbinate, recante « Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

condivise le finalità del provvedimento in oggetto, che reca disposizioni volte a favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e do-

mestica attraverso la previsione di agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato tali donne, l'inserimento delle medesime nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 5

**5-08292 Bologna: Iniziative per limitare il ricorso da parte delle ASL a personale medico esterno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'esternalizzazione di servizi e di attività è stato negli ultimi anni un fenomeno in continua crescita negli enti pubblici, compreso il comparto sanità. Molte aziende sanitarie, infatti, hanno proceduto con l'esternalizzazione delle attività sanitarie, i cui costi gravano sulle «spese per beni e servizi».

Tale tendenza spesso ha comportato, però, un impiego distorto dello strumento dell'appalto di servizi, con un conseguente incremento del fenomeno del precariato ed il rischio che le prestazioni vengano affidate a soggetti non sempre in possesso delle necessarie competenze.

Va comunque ricordato che la P.A., ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, può affidare lo svolgimento di determinati compiti istituzionali a soggetti esterni, dotati di comprovata capacità professionale e di specifica conoscenza tecnica della materia, in presenza di casi particolari e contingenti, ogni qualvolta si verificano:

a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.

Pertanto, nell'ordinamento vigente non sussiste un divieto per la P.A. di ricorrere alla esternalizzazione delle prestazioni di alcuni servizi per l'assolvimento di compiti istituzionali, fermo restando il principio generale che l'utilizzazione di questo strumento non può avvenire se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra specificati, in assenza dei quali sussiste la respon-

sabilità di coloro che adottano i relativi atti.

Con specifico riferimento alle Aziende sanitarie, il decreto legislativo n. 502 del 1992 s.m. ha introdotto anche nel comparto sanità la possibilità di utilizzare risorse esterne alle strutture sanitarie per l'assolvimento di compiti svolti all'interno delle stesse. Nei casi di esternalizzazione da parte di un'Azienda sanitaria, si è soliti operare una distinzione tra attività essenziali (*core business*) ed attività di prestazioni di servizio (*facilities*). Normalmente sono queste ultime ad essere esternalizzate, in quanto attività meramente strumentali.

La scelta di avvalersi di risorse esterne dovrebbe muovere da motivazioni fondamentalmente strategiche per l'azienda, tuttavia mentre inizialmente il ricorso alle esternalizzazioni era destinato ad attività non prettamente sanitarie (mensa, pulizie...), negli ultimi anni, anche in ragione degli stringenti vincoli alla spesa di personale imposti dal legislatore, il fenomeno si è esteso sempre più anche ad attività sanitarie, con iniziative che non sempre si sono dimostrate virtuose.

A tal proposito, proprio con l'obiettivo di potenziare in modo strutturale il personale del SSN la legge di bilancio per il 2022 ha stanziato apposite risorse per consentire la stabilizzazione dei professionisti del ruolo sanitario e socio sanitario che durante l'emergenza pandemica hanno svolto la propria attività nell'ambito del SSN con contratti a tempo determinato, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati.

In particolare, l'articolo 1, comma 268 della legge di bilancio per il 2022, ha stabilito che «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità

acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dalle vigenti disposizioni;

c) possono, anche al fine di reintemalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio ».

Da ultimo, l'articolo 1, comma 269, della legge n. 234 del 2021, ha rinviato ad uno

specifico decreto interministeriale di iniziativa del Ministro della salute, la definizione di una apposita metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni.

In particolare le regioni, sulla base della predetta metodologia, potranno predisporre i propri piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che, una volta valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, consentirà loro di poter usufruire del regime di flessibilità dei vincoli di spesa del personale previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con legge 25 giugno 2019, n. 60 e s.m. nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del SSR.

Concludo auspicando che tutte le iniziative « messe in campo » e sopra sintetizzate concorrano a far diminuire il ricorso alla « esternalizzazione » dei servizi e delle attività nel comparto sanità.

## ALLEGATO 6

**5-08293 Novelli: Corsi per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale svolti nell'ultimo triennio e previsti per il 2022.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, nell'attuale ordinamento i medici dell'emergenza territoriale (118) sono medici convenzionati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il cui rapporto giuridico, è disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) di settore nonché dai relativi Accordi integrativi regionali.

Alla convenzione si accede con l'attestato di formazione specifica in medicina generale, unitamente all'apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sanitarie. In particolare l'articolo 66 del vigente ACN 28 aprile 2022 (che ripropone integralmente quanto già previsto dall'articolo 96 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.) nel disciplinare l'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza territoriale prevede che i medici « 1 (...) devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi. Le linee guida per i corsi sono riportate nell'allegato 10. 2. Le Regioni formulano, sulla base della normativa vigente, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico secondo le norme vigenti ».

Lo stesso ACN stabilisce inoltre che l'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale venga realizzata in osservanza della programmazione regionale, in coerenza con le norme vigenti, con gli atti d'intesa tra Stato e regioni, nonché con gli accordi regionali che ne definiscono le modalità organizzative (Articolo 62).

Ciò posto la programmazione e la gestione dei corsi di formazione per l'acqui-

sizione dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, nonché la gestione degli incarichi stessi, nell'attuale ordinamento è demandata esclusivamente alla programmazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Collettivo nazionale di settore.

Sulla base delle argomentazioni sopra rese, allo stato non sono disponibili i dati per singola regione, riferiti ai corsi per i medici di emergenza territoriale svolti nell'ultimo triennio e quanti ne sono previsti nel 2022. Tuttavia, al fine di corrispondere a quanto richiesto, si è provveduto tempestivamente a richiedere al Coordinamento tecnico della Commissione salute di fornire i menzionati dati, che appena acquisiti potranno essere forniti agli Onorevoli interroganti.

Si osserva, comunque, che dai dati forniti annualmente dalla SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) alla competente Direzione Generale di questo Ministero, basati sulla rilevazione delle deleghe sindacali al 1° gennaio di ogni anno, risulta quanto segue: il numero complessivo di medici d'emergenza sanitaria territoriale è rimasto pressoché stabile negli ultimi tre anni, essendo passato da complessive 2.962 unità del 2019 a 2.952 unità del 2021. Al contempo, la distribuzione di tali professionisti sul territorio nazionale mette in luce una grande variabilità tra le diverse realtà regionali.

Infatti, in alcune regioni come Campania, Emilia-Romagna, Sicilia ed Umbria, si registra un significativo incremento di tali professionisti nel periodo 2019-2021 (rispettivamente +27 per cento, +16 per cento, +8 per cento, +44 per cento), mentre nelle regioni Piemonte, Puglia e Molise i dati mostrano un *trend* in diminuzione nel medesimo periodo (rispettivamente -16 per

cento, -12 per cento, -17 per cento dal 2019 al 2021).

Da ultimo, si ricorda che l'articolo 1, comma 272, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) con l'obiettivo di potenziare i servizi di emergenza territoriale ha stabilito che: « Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa

di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato ».

## ALLEGATO 7

**5-08298 Mammi: Salvaguardia dei profili professionali dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata con l'atto ispettivo in esame, segnalo quanto segue.

Al fine di consentire un completo inquadramento della figura dell'Operatore socio sanitario (OSS), ricordo che essa è stata individuata e disciplinata con l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome del 22 febbraio 2001. In particolare, l'Operatore socio sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario.

Il predetto Accordo, oltre alle attività e alle specifiche competenze dell'OSS, individua anche gli obiettivi del relativo percorso formativo attraverso corsi di 1.000 ore, la cui organizzazione viene interamente demandata alle regioni e alle province autonome (articolo 2, comma 1). L'istituzione dei corsi e la conseguente individuazione del numero dei posti disponibili è subordinata al fabbisogno regionale annualmente determinato (articolo 2, comma 2).

La figura professionale dell'OSS è infatti nata in risposta alle esigenze del SSN di prevedere operatori che collaborassero con le professioni sanitarie e sociali, anche a seguito dell'evoluzione formativa e ordinamentale di tali professioni, a fronte di una crescente evoluzione dei servizi alla persona. Segnalo che il percorso formativo dell'OSS è finalizzato allo svolgimento di una serie di attività rivolte alla cura della persona e del relativo ambiente di vita, con un orientamento prettamente rivolto al sociale. Ne discende che, nel vigente ordina-

mento, per la tipologia di formazione e le competenze attribuite, l'Operatore Socio-Sanitario può oggi essere annoverato nell'ambito della categoria dell'operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43.

L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha poi consentito all'operatore socio sanitario di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell'assistenza infermieristica od ostetrica e sotto la sua supervisione. In attuazione di tali previsioni normative si è reso, dunque, necessario completare il profilo dell'OSS con una formazione complementare in assistenza sanitaria disciplinata con l'Accordo siglato in data 16 gennaio 2003.

L'OSSS (Operatore socio sanitario specializzato) – che con formazione complementare acquisisce pertanto una sorta di « specializzazione » – consegue, al termine di detta formazione, un attestato che gli consente di collaborare con l'infermiere e con l'ostetrica nello svolgimento di alcune attività assistenziali, nell'ambito, comunque, dei limiti ben individuati dalla legge e dall'Accordo medesimo.

Osservo, altresì, che l'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 già prevedeva l'istituzione di una specifica area delle professioni sociosanitarie all'interno del Servizio sanitario nazionale. Tale previsione ha trovato attuazione per effetto di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 3 del 2018.

Ritengo, tuttavia, necessario evidenziare che l'inserimento dell'OSS nell'ambito del-

l'area professionale sociosanitaria, ai sensi del citato articolo 5 della legge n. 3 del 2018, non ha attribuito allo stesso lo status *giuridico* di professione sanitaria (professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono infatti solo quelle per le quali è prevista una specifica abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.) L'OSS è, invece, configurato nell'ambito della categoria degli operatori di interesse sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, la cui formazione è demandata alle regioni.

In estrema sintesi, l'Operatore socio sanitario, si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione conseguente a corsi regionali (e non

universitaria). Per tali operatori inoltre non è prevista l'iscrizione ad uno specifico Albo professionale, che è invece obbligatoria per le professioni sanitarie al fine del relativo esercizio professionale.

La predetta ricostruzione giuridico-normativa ha trovato di recente conferma nella giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza Tar Lazio n. 5387/2020, pubblicata il 21 maggio 2020).

Concludo comunicando che, tenuto conto del significativo contributo professionale fornito dall'OSS nel contesto emergenziale determinato dalla pandemia, in data 9 giugno u.s. è stato istituito un Gruppo di lavoro tecnico tra Ministero della salute e regioni, finalizzato alla revisione del profilo di operatore socio sanitario e della relativa formazione complementare in assistenza sanitaria.

## ALLEGATO 8

**5-08294 Carnevali: Emanazione del decreto attuativo dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di ossigenoterapia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, ricordo che l'articolo 5-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede l'adozione del decreto di cui al presente question time reca una disposizione, dettata da motivazioni e necessità collegate alla prima fase della pandemia da SARS-CoV-2, finalizzata a sopperire alla carenza di ossigeno, prevedendo la possibilità della fornitura dello stesso nonché la ricarica dei presidi portatili, anche presso strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale, dalle farmacie dei servizi.

Ciò premesso, è necessario segnalare che la criticità che sta alla base dell'adozione della norma, ovvero la carenza di ossigeno, già durante la prima fase della pandemia non era tanto connessa alla carenza di punti di distribuzione e ricarica, quanto alla carenza di bombole, in quanto, nonostante l'industria lavorasse a pieno regime, la domanda era nettamente superiore alla capacità produttiva.

Quanto sopra è confermato dal comunicato che AIFA ha diramato il 16 novembre 2020 (<https://www.aifa.gov.it/en/-/aggiornamenti-in-merito-alla-disponibilita-di-ossigeno-medicinale#:~:text=%C3%88%20per%20di%20fondamentale%20importanza,riempimento%20e%20al%20successivo%20utilizzo>), segnatamente l'AIFA ha messo in evidenza, da una parte che « non vi è alcun rischio di carenza del farmaco » (vale a dire l'ossigeno) e, dall'altra, la fondamen-

tale importanza « che i recipienti per l'ossigeno vengano restituiti alla farmacia appena svuotati, per rendere le bombole immediatamente disponibili al riempimento e al successivo utilizzo ».

Pertanto, allora come oggi, è già possibile recarsi presso le strutture del Servizio Sanitario nazionale o presso le farmacie per ricevere una nuova bombola (portatile) di ossigeno o la ricarica di quella già in uso. A ciò si aggiunga che la situazione emergenziale che aveva indotto all'emanazione della norma in parola risulta superata.

È, inoltre, opportuno segnalare come il termine « presidi portatili », utilizzata dalla norma, può determinare dubbi interpretativi, nel senso che potrebbe far intendere che rientrano nell'ambito di applicazione anche i cosiddetti « concentratori di ossigeno », che sono sì presidi portatili (a zainetto o a tracolla), ma non necessitano di ricarica posto che, a differenza delle bombole, che devono essere ricaricate di ossigeno, i concentratori hanno un'autonomia virtualmente illimitata in quanto producono ossigeno a partire dall'aria circostante e funzionano elettricamente.

Sulla base delle valutazioni sopra rese, comunico che gli uffici competenti stanno effettuando ulteriori approfondimenti tecnici necessari a superare i dubbi interpretativi sopra sintetizzati, in modo che si possa adottare il decreto in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

## ALLEGATO 9

**5-08295 Bellucci: Verifica della copertura degli organici sanitari e della ripartizione tra i vari ospedali delle risorse finanziarie pubbliche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione in esame, si evidenzia che sia il PNRR che il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR destinano ingenti risorse per l'ammodernamento degli *asset* tecnologici (apparecchiature sanitarie), per la digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali ospedalieri dei dipartimenti d'emergenza e accettazione (DEA) nonché per le strutture ospedaliere, anche sotto il profilo dell'antisismica.

In particolare, ci si riferisce per la *Component 2* del PNRR alle seguenti misure:

1.1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II  
costo complessivo assegnato Euro  
1.450.110.000,00;

1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) costo complessivo assegnato Euro 1.189.155.000,00;

1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile costo complessivo assegnato Euro 638.851.083,00.

Per il Piano Nazionale Complementare (PNC) alla seguente linea d'intervento:

Verso un ospedale sicuro e sostenibile  
costo complessivo assegnato  
1.450.000.000,00.

Le risorse relative agli investimenti a sostegno del rafforzamento del personale del sistema sanitario e dello sviluppo delle loro competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali sono pari a 737.600.000,00 euro. Tali risorse hanno consentito di finanziare 4.200 contratti di for-

mazione specialistica in medicina aggiuntivi alla programmazione dell'anno accademico 2020-2021.

L'investimento prevede, inoltre, il finanziamento di ulteriori 900 borse l'anno per la formazione di medicina generale per tre cicli consecutivi.

A queste si aggiungono 290.000 operatori formati mediante corsi di formazione straordinaria in materia di infezione ospedaliera e 4.500 operatori sanitari coinvolti in progetti di formazione manageriale e digitale.

Le restanti risorse – soprattutto quelle stanziare per la *Component 1* – consentiranno di rafforzare l'Assistenza Sanitaria Territoriale, così da ridurre anche la pressione in ospedale, con riferimento agli accessi in pronto soccorso, riferibili ai codici bianchi e in parte ai codici verdi, e da diminuire i ricoveri inappropriati, con particolare riferimento ai pazienti cronici.

Quanto alle segnalate carenze strutturali e organizzative di alcune realtà ospedaliere, si osserva che la tematica è già allo studio degli Uffici tecnici del Ministero, con particolare riferimento al *setting* dell'emergenza urgenza. Va anche detto che in questo ambito è attualmente in corso la revisione del decreto ministeriale n. 70 del 2015, con l'obiettivo di potenziare l'offerta ospedaliera, anche tenendo conto delle potenzialità indirette, in termini di incremento dell'appropriatezza e di decremento del numero degli accessi ai Pronto Soccorso, conseguente alla riforma dell'assistenza territoriale.



## ALLEGATO 10

**5-08296 Noja: Snellimento delle procedure informatiche per la compilazione della ricetta elettronica veterinaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, compresa la ricetta elettronica veterinaria (REV) è diventato obbligatorio dal 16 aprile 2019, mediante il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019 recante « Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati ».

Fra gli obiettivi che il sistema si prefigge, vi è la tutela della salute pubblica, collegata non soltanto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza, a cui troppe volte e in maniera impropria il settore veterinario è associato. Nel concetto più ampio di tutela della salute dell'uomo, infatti, il settore veterinario è volto alla salvaguardia della salute e del benessere degli animali, al fine di prevenirne le malattie, con un conseguente aumento della sicurezza e della qualità degli alimenti di origine animale, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela delle economie rurali e, non ultimo, la protezione dell'ambiente per il rischio sia di diffusione diretta di microrganismi che di sostanze e principi attivi impiegati nelle pratiche terapeutiche e/o industriali.

Il sistema rientra in un processo di semplificazione, avviato con l'Agenda per la Semplificazione 2015-2017 che ha fissato una serie di azioni in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione, con l'intento di ridurre gli adempimenti e di ottimizzare le procedure di controllo ufficiale a maggiore garanzia per gli utenti.

Come per tutti i sistemi innovativi, il passaggio alla ricetta veterinaria elettronica ha, nella fase antecedente alla sua obbligatorietà, destato non poche preoccupazioni tra alcuni attori del sistema.

Tuttavia, dal 16 aprile 2019, esso è ininterrottamente utilizzato dai diversi utenti, come si desume anche dai dati di utilizzo del sistema, disponibili sul sito della ricetta veterinaria elettronica ([https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/dati\\_utilizzo.html](https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/dati_utilizzo.html)). Fanno eccezione alcuni rari blocchi temporanei del sistema centrale, prontamente comunicati all'utenza sia attraverso l'applicativo che attraverso il Portale del Ministero della salute.

Tali evenienze non possono, però, essere lette come inefficienza dell'intero sistema, in quanto sono state debitamente trattate nel Manuale operativo messo a disposizione dell'utenza, dove si può leggere: « Se per cause di forza maggiore (quali ad esempio *black-out*, blocco del sistema centrale, ecc.), fosse impossibile utilizzare il sistema informativo per la gestione del medicinale veterinario e del mangime medicato, al fine di garantire la cura agli animali, è possibile utilizzare in alternativa le precedenti modalità operative cartacee. Entro 24 ore lavorative dal ripristino della corretta funzionalità del sistema, per quanto di propria competenza, le informazioni relative a prescrizione/erogazione e somministrazione devono essere inserite a sistema, con le funzionalità disponibili ».

È anche vero che il sistema, in virtù dei collegamenti alle numerose banche dati e anagrafi che ruotano attorno al settore veterinario, ha costituito un'importante volano per il loro miglioramento e per l'applicazione degli adempimenti ad esse connessi. Basti pensare alla necessità di integrare anagrafi a disposizione delle regioni/PA con quelle nazionali, ad esempio per le strutture veterinarie, l'anagrafe degli animali da affezione, ecc. Inoltre, il sistema costituisce lo strumento su cui si basa la classificazione, in base al rischio, degli al-

levamenti e delle altre strutture veterinarie al fine consentire controlli ufficiali mirati in materia di farmaco, finalizzati alla tutela della salute pubblica e della sanità animale, del benessere degli animali e dell'ambiente.

Uno degli obiettivi del sistema di tracciabilità (compresa la REV), vale a dire il contrasto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza, è rivolto al settore degli animali da compagnia. Una recente pubblicazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (*Assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: Dogs and cats* <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6680>) identifica – anche nei cani e nei gatti – batteri zoonotici (o dal potenziale zoonotico cioè trasmissibili all'uomo) resistenti agli antimicrobici da considerare come « i più rilevanti nell'Unione europea ».

Ancora, il nuovo regolamento sui medicinali veterinari [Regolamento (UE) 2019/6] – che tra le principali novità contiene misure specifiche e concrete per contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica – affronta il rischio collegato a tale fenomeno in maniera più ampia, inserendo nelle diverse misure non soltanto gli antibiotici, ma anche gli antivirali, gli antimicotici e gli antiparassitari e non soltanto per gli animali da produzione di alimenti ma anche per quelli da compagnia.

Quanto alle segnalazioni di deficienze del portale informatico, rappresento che il sistema già consente allo stato di intervenire per:

inserire nella stessa prescrizione più righe di medicinale, veterinario e non;

inserire il campo relativo al numero di telefono del veterinario associato al profilo e aggiornarlo in autonomia;

selezionare il medicinale partendo da quello in commercio, con il campo « Reperibile nel normale circuito distributivo e in ospedale » visibile di *default*.

Infine, in riferimento all'ipotizzato mancato rispetto della *privacy*, faccio presente che le trasmissioni dei dati avvengono in modalità sicura; ciascuna autorità competente è autorizzata all'accesso al sistema con riferimento ai dati del proprio territorio e per le specifiche funzioni istituzionali; sono previsti diversi livelli di accesso e di cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi da parte di vari soggetti della filiera produttiva e distributiva, in funzione della necessità di garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo del Ministero della salute; il PIN, che cambia da ricetta a ricetta, permette di garantire l'opportuno livello di *privacy* nell'accesso alle ricette.

In ogni caso, il sistema è in continuo miglioramento, attraverso anche una stretta collaborazione con i veterinari liberi professionisti, al fine consentire, nel pieno rispetto delle disposizioni normative, la semplificazione delle procedure informatiche tenuto conto delle più comuni pratiche veterinarie.

## ALLEGATO 11

**5-08297 Tiramani: Rafforzamento del sistema sanitario attraverso l'utilizzo dei liberi professionisti medici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine alle questioni sollevate con l'interrogazione in esame, per i profili relativi alla esternalizzazione di servizi e di attività riferite al personale sanitario, nonché a tutte le iniziative del Governo messe in campo per « stabilizzare » il personale sanitario che si è prodigato nel corso della pandemia da COVID-19 – per esigenze di sintesi e per rispettare il tempo che mi è concesso – rinvio alle valutazioni rese per rispondere al primo QT di oggi, a prima firma On. Bologna.

Con riguardo, invece, alle problematiche riferite alla inapplicabilità del regime di esenzione Iva previsto dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nei confronti della società che svolgono attività sanitarie mediante me-

dici liberi professionisti, riconducibili ai profili di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato, sembra che non siano in corso specifiche iniziative in tal senso, che potranno comunque essere nel tempo valutate dal menzionato Dicastero unitamente all'Agenzia delle entrate.

Da ultimo, con riferimento alla possibilità di valutare un intervento volto a modificare l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta riforma Biagi), di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo scrivente Ministero seguirà e supporterà, per gli eventuali profili di interesse, il menzionato Dicastero, nel caso in cui eventualmente sarà avviata la riforma in questione.

## ALLEGATO 12

**5-08299 Lapia: Modifica degli standard minimi di qualità dell'assistenza ospedaliera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di potenziare le risorse umane del SSN, in particolare durante l'emergenza pandemica, sono state adottate misure del tutto straordinarie per il reclutamento di personale con rapporti libero professionali destinando le necessarie risorse.

Sulla base dei dati rilevati dal Ministero della salute, emerge che, alla data del 17 dicembre 2021, erano in forza presso le Aziende e gli Enti del SSN, per effetto delle predette misure emergenziali, complessivamente 76.557 professionisti sanitari, di cui 18.765 medici, 29.151 infermieri e 28.641 unità di altro personale. Nell'ambito di tale personale più di 19.000 unità sono state reclutate a tempo indeterminato. In merito occorre, infatti, evidenziare che l'immissione nel sistema di risorse destinate al reclutamento di personale con rapporti di lavoro flessibile, ha consentito alle regioni di liberare risorse per il reclutamento anche di personale a tempo indeterminato.

Ciò posto, questo Ministero, già in tempi antecedenti all'emergenza COVID-19, nella consapevolezza delle carenze legate all'approssimarsi della gobba pensionistica dei medici nell'ambito delle strutture del SSN ha adottato specifiche iniziative volte a garantire il necessario prosieguo del percorso formativo dei neo-laureati in medicina, incrementando le risorse finanziarie destinate ai contratti statali per l'accesso alle scuole di formazione medico specialistica (Legge di bilancio per il 2019, articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto «Decreto Rilancio», comma 271 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, legge n. 178 del 2020, articolo 1, commi 421-422).

Ad ulteriore conferma dell'intendimento di questo Ministero di proseguire su tale strada volta al superamento dell'attuale cri-

ticità del sistema, il sub-investimento 2.2 d) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) «Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali – contratti di formazione medico-specialistica» ha previsto il finanziamento di 4.200 contratti di formazione medico-specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con fondi ordinari, per un ciclo completo di studi (5 anni), a partire dal 2021.

Per l'anno accademico 2020/2021, ai 13.200 contratti statali, si sono aggiunti 4.200 contratti finanziati dal PNRR, per un totale di 17.400 contratti di formazione specialistica, ossia 4.000 contratti in più rispetto ai 13.400 contratti statali assegnati per l'anno accademico precedente (+ 30 per cento in termini percentuali), che consentiranno ad altrettanti laureati in medicina e chirurgia di proseguire il percorso formativo accedendo alla formazione post-laurea.

In sintesi, i 17.400 contratti complessivamente finanziati per l'a.a. 2020/2021, rappresentano più del doppio dei contratti finanziati nell'a.a. 2018/2019 (pari a 8.000 unità) e quasi il triplo di quelli disponibili negli anni precedenti (circa 6.000 unità).

Tale incremento dei contratti, resi possibile grazie ai fondi PNRR, ha pertanto consentito non solo di soddisfare appieno il fabbisogno di medici specialisti espresso dalle regioni e determinato con l'accordo Stato-regioni del 3 giugno 2021, ma anche di anticipare una quota parte del fabbisogno riferito all'anno accademico successivo, sanando il *gap* di professionisti creatosi negli ultimi anni, legato essenzialmente alle importanti fuoriuscite dal sistema per pensionamento ed alle limitate risorse finanziarie che hanno indubbiamente condizionato, in passato, la disponibilità dei po-

sti per la formazione *post lauream* dei laureati in medicina e chirurgia.

Inoltre, giova altresì evidenziare che, anche al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale sanitario che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica, tenendo conto delle specifiche esigenze espresse dalle regioni, l'articolo 1, comma 268, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio per il 2022), ha previsto un percorso di stabilizzazione, presso gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale, del personale assunto a tempo determinato che abbia svolto un periodo rilevante del proprio servizio nel corso dell'emergenza pandemica. Per le predette finalità sono state stanziato le necessarie risorse nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale, a decorrere dall'anno 2022, a regime.

Ricordo, inoltre che il Ministero, in linea con quanto previsto dal Patto per Salute 2019-2021 scheda 15, « a quattro anni dalla sua adozione (del decreto ministeriale n. 70 del 2015) si conviene sulla necessità di revisione del decreto, aggiornandone i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità individuate dalle diverse regioni, nonché integrandolo con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali e prevedendo deroghe per le regioni più piccole. », sta provvedendo all'aggiornamento del decreto ministeriale n. 70 del 2015.

Aggiungo che con riferimento ai posti letto, il Ministero ha agito in maniera ener-

gica e tempestiva, nell'ambito delle misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, che all'articolo 2 ha aumentato la dotazione di ppll di terapia intensiva, passando dallo 0,07 x 1.000 allo 0,14, per tutte le regioni, finanziando, in maniera dedicata, il *gap* rilevato per singola regione rispetto al parametro di riferimento.

È stato inoltre introdotto un principio di flessibilità, ed è stato definito, in maniera inequivocabile, il livello assistenziale della terapia semi-intensiva.

Segnalo, inoltre, che il parametro dei ppll per mille abitanti fissato dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 a 3,7, va ricalcolato con i posti letto aggiuntivi del decreto-legge n. 34 del 2020.

Nel merito, vanno poi tenute in considerazione le dinamiche di deospedalizzazione delle prestazioni, che hanno portato l'erogazione di diversi servizi al di fuori del contesto del ricovero: mantenendo inalterato il numero di ppll, infatti, questa condizione ne ha comportato un aumento in termini di relativa disponibilità per i cittadini.

Infine, va evidenziato che il parametro del 3,7 ppll per mille abitanti non rappresenta un elemento di mero rilievo economico, costituendo piuttosto un punto di caduta teso a garantire il giusto equilibrio tra appropriatezza erogativa e appropriatezza allocativa delle prestazioni, avendo come scopo ultimo la tutela della salute dei cittadini.

## ALLEGATO 13

**Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 18.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Le regioni prevedono incentivi al fine di conseguire l'approvazione di piani generali dei cimiteri e dei crematori a livello di macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o inter-provinciali. Di tali aree fanno parte gli enti locali che scelgono di beneficiare degli strumenti incentivanti di cui al periodo precedente.

2. Gli enti locali ai sensi del comma precedente, individuano l'ente capofila e, secondo la modalità associativa prevista dal testo unico degli enti locali, individuano i cimiteri e i crematori esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. I Comuni di cui al secondo periodo del comma 1 approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al medesimo comma 1.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4 sopprimere le parole:* e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

b) *al comma 8, primo periodo, dopo le parole:* fatta eccezione *aggiungere le seguenti:* per quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale e.

\* **18.1.** (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

\* **18.2.** (Nuova formulazione) Pella, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Mugnai.

\* **18.6.** (Nuova formulazione) Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arrando.

## ART. 19.

*Ai commi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole:* definite dalle regioni *con le seguenti:* di cui all'articolo 18.

**19.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) necessità di abbattimento delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, e miglioramento della sicurezza dei visitatori.

**19.2.** Noja, Carnevali, Versace.

## ART. 20.

*Al comma 4, lettera f), dopo le parole:* barriere architettoniche *aggiungere le seguenti:* come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.

**20.5.** Noja, Carnevali, Versace.

*Al comma 6, sostituire le parole:* del 50 per cento *con le seguenti:* fino al 50 per cento.

\* **20.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

\* **20.2.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.

\* **20.3.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si tiene altresì conto del-

l'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

**20.4.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08309 Gadda: Iniziative urgenti volte a contrastare le conseguenze della siccità nel settore agricolo.	
5-08314 Ciaburro: Iniziative urgenti a favore del comparto agroalimentare per contenere i danni derivanti dalla siccità in atto .....	361
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	366
5-08310 L'Abbate: Sull'adozione del decreto ministeriale finalizzato all'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'agricoltura biologica .....	361
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	368
5-08311 Spina: Iniziative urgenti a tutela della filiera suinicola al fine di contrastare i danni derivanti dalla diffusione della peste suina africana .....	362
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	369
5-08312 Golinelli: Sui tempi di adozione del decreto ministeriale in materia di indennizzo a favore degli allevatori degli animali da pelliccia .....	362
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	370
5-08313 Cenni: Iniziative urgenti volte a contrastare i danni del Punteruolo Nero sulla produzione di fichi secchi di Carmignano .....	362
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	371
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	362
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	362
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	372
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	364
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	373
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	365



**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

**La seduta comincia alle 14.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08309 Gadda: Iniziative urgenti volte a contrastare le conseguenze della siccità nel settore agricolo.**

**5-08314 Ciaburro: Iniziative urgenti a favore del comparto agroalimentare per contenere i danni derivanti dalla siccità in atto.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Marco DI MAIO (IV), sottoscrive e contestualmente illustra l'interrogazione in titolo.

Monica CIABURRO (FDI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde da remoto alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Monica CIABURRO (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che si limita a fotografare la situazione esistente senza indicare misure tempestive sia sulla questione delle forti perdite delle infrastrutture, che sull'urgenza di aumentare le capacità di accumulo degli invasi. Nel ricordare come il settore agroalimentare rappresenti un settore di eccellenza dura-

mente colpito dalla nuova emergenza derivante dalla siccità, ritiene che il Governo debba intervenire anche con la previsione di una cabina di regia che elabori un piano di interventi urgenti.

Osserva, altresì, come la tutela della sovranità alimentare richieda misure urgenti e strategie nuove al fine di assicurare la tenuta del comparto agroalimentare, anche mediante un tempestivo aggiornamento degli obiettivi e degli strumenti previsti nel PNRR.

Marco DI MAIO (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo evidenziando come il punto critico sia rappresentato dalla tempestività degli interventi che si intende mettere in campo, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza al fine di attribuire i poteri necessari ai presidenti delle regioni maggiormente colpite dal fenomeno della siccità.

**5-08310 L'Abbate: Sull'adozione del decreto ministeriale finalizzato all'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'agricoltura biologica.**

Giuseppe L'ABBATE (IPF), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe L'ABBATE (IPF), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, esprimendo innanzitutto perplessità sulla destinazione del 30 per cento delle risorse alle associazioni del settore biologico che ritiene possano essere destinatarie di altre tipologie di finanziamento. Dichiarando, quindi, di non condividere il limite di 4 milioni di euro previsto per la presentazione dei progetti, limite che dovrebbe essere ridotto al fine di non escludere dalla ripartizione delle risorse le piccole imprese meritevoli di un concreto sostegno. Sulle criticità evidenziate auspica che il Governo possa svolgere

un'ulteriore riflessione in vista dell'adozione dell'annunciato decreto ministeriale.

**5-08311 Spena: Iniziative urgenti a tutela della filiera suinicola al fine di contrastare i danni derivanti dalla diffusione della peste suina africana.**

Maria SPENA (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria SPENA (FI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo anche alla luce dei recenti provvedimenti adottati. Al riguardo auspica che l'impegno del Governo possa proseguire nella medesima direzione assicurando i necessari sostegni agli allevatori costretti a sospendere la propria attività e perfezionando ulteriormente gli strumenti finora previsti per contenere i danni derivanti dalla diffusione della peste suina.

**5-08312 Golinelli: Sui tempi di adozione del decreto ministeriale in materia di indennizzo a favore degli allevatori degli animali da pelliccia.**

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non prevede indicazioni certe sui tempi di adozione del previsto decreto attuativo né offre concrete prospettive agli allevatori colpiti dalle misure di chiusura immediata delle loro attività.

**5-08313 Cenni: Iniziative urgenti volte a contrastare i danni del Punteruolo Nero sulla produzione di fichi secchi di Carmignano.**

Susanna CENNI (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che si limita a confermare una mera attività di monitoraggio di un fenomeno noto fin dal 2005. Al riguardo, ritiene sia necessario un impegno concreto e tempestivo al fine di contrastare efficacemente la diffusione di gravi fitopatie anche prevenendo la costituzione di una *task force*. Più in generale, ritiene non più rinviabili misure urgenti e tempestive volte a tutelare le citate produzioni di qualità.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,**

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

**Nuovo testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato il provvedimento. Avverte che nel pomeriggio di ieri è stato trasmesso alla Commissione il testo come risultante dagli emendamenti approvati. Ricorda, infine, che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta prevista alle 15.45 di oggi, così da permettere l'avvio della discussione in Aula il prossimo venerdì 24 giugno. Pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna.

In qualità di relatore, illustra sinteticamente le modifiche, di interesse della Commissione, apportate nella seduta di ieri al provvedimento.

In particolare, segnala che all'articolo 5, recante modifiche al comma 1-*bis* dell'articolo 75 del Testo unico relativo alle sostanze stupefacenti, vengono individuate circostanze delle quali tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della *cannabis*. In particolare, l'uso potrà essere considerato personale quando le inflorescenze e le resine detenute siano il prodotto di una coltivazione domestica di *cannabis* che presenti le seguenti caratteristiche: minima dimensione; rudimentalità delle tecniche utilizzate; scarso numero di piante, anche se superiore al limite di 4 previsto dall'articolo 26, comma 1-*bis*, TU; assenza di indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti.

Segnala che sono stati altresì introdotti i nuovi articoli 6, 7 e 8.

Nello specifico, l'articolo 6, intervenendo sull'articolo 77 del Testo unico re-

lativo alle sostanze stupefacenti, configura come illecito amministrativo l'abbandono, in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in un luogo privato di comune o altrui uso, di siringhe o di altri strumenti pericolosi.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 104 del predetto Testo unico, che reca disposizioni relative alla promozione e al coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione: inserendo il comma 2-*bis*, il provvedimento demanda al Ministero dell'istruzione la promozione, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 114 del Testo unico, concernente gli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, specificando che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale.

Infine, ribadisce il parere favorevole sul provvedimento in esame già inviato per le vie brevi a tutti i commissari.

Martina LOSS (LEGA) osserva che il Testo Unico sugli stupefacenti come vigente oggi e che questo testo vuole modificare prevede che venga punito chiunque « coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta o importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope. » A tale riguardo, rileva come l'impegno a contrastare l'utilizzo di sostanze stupefacenti del suo gruppo derivi essenzialmente dal fatto che il loro consumo genera dipendenza.

Ricorda, quindi, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la dipendenza da sostanze come uno stato psichico e talora fisico, derivante dall'interazione con una sostanza che determina modificazioni del comportamento e la necessità di assumere la sostanza stessa, per ottenere i medesimi effetti psichici ed evitare la sin-

drome da astinenza. Evidenzia come la dipendenza sia solo l'inizio di una vera e propria un'escalation, che determina l'innescare di una spirale distruttiva attraverso l'utilizzo di sostanze progressivamente più pesanti, in dosi sempre maggiori. Nel sottolineare come il testo in esame sostanzialmente liberalizzi la coltivazione e la detenzione per uso personale della *cannabis*, incoraggiando di fatto l'utilizzo di queste sostanze, ritiene che sia stata compiuta una scelta profondamente antieducativa per i nostri giovani, cui andrebbero, invece, proposti modelli di vita più produttivi, improntati allo studio e al lavoro. Ricorda, a tale proposito, che la proposta a prima firma del capogruppo Molinari sosteneva, invece, una ferma condanna della riduzione delle pene per il consumo delle cosiddette « droghe leggere », proprio perché il loro utilizzo determina un grave rischio di degrado della vita di chi ne abusa, anche verso l'illegalità e la criminalità.

Ciò premesso, nel dichiarare che la scelta politica del suo gruppo sarà sempre nella direzione del contrasto al consumo delle droghe, incluse le cosiddette « droghe leggere », per tutelare la salute ed il benessere della comunità, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Maria Cristina CARETTA (FDI) osserva come il provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere costituisca un testo potenzialmente pericoloso per la legalità del Paese, determinando il rischio di insorgenza di nuovi fenomeni criminosi.

Ritiene, infatti, che la depenalizzazione della coltivazione domestica di *cannabis* fino a quattro piantine e la riduzione delle sanzioni per la detenzione della *cannabis* aprano la strada a nuove forme di illegalità soprattutto in contesti difficili, dove già si afferma lo spaccio, magari a danno di minorenni o giovani adulti. Si chiede, quindi, cosa potrebbe succedere se chiunque iniziasse a coltivare delle piantine in casa, dando il via ad una pratica di scambio e diffusione del prodotto totalmente fuori controllo, che andrebbe a rinforzare, e si-

curamente non ad indebolire, le dinamiche legate allo spaccio di *cannabis*.

Evidenzia che, se l'intenzione era quella di intervenire in favore di chi usufruisce della *cannabis* a scopo terapeutico, non era questa la strada da perseguire. In proposito, osserva come esista già una legislazione in materia, radicalmente diversa da questa, e come su tale normativa bisognasse intervenire, coinvolgendo il mondo medico e le forze dell'ordine per una gestione efficiente del sistema.

Preannuncia, quindi, un voto convintamente contrario sulla proposta di parere del relatore.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore osservando come il testo in esame non miri certo ad affrontare la questione dell'utilizzo della *cannabis* per finalità terapeutica, quanto piuttosto ad evitare di perpetrare scelte proibizionistiche che non hanno mai scoraggiato l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*)

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi nella giornata odierna sul provvedimento in esame.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, già inviata per le vie brevi a tutti i commissari, che nella versione definitiva

contempla anche la previsione di misure volte a calmierare il prezzo alla pompa del gasolio agricolo utilizzato nei comparti della pesca e dell'acquacoltura.

Maria Cristina CARETTA (FDI), nel ricordare che le Commissioni di merito non hanno ancora iniziato l'esame degli emendamenti presentati, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), nel condividere la proposta di parere che la Commissione si accinge a votare, ringrazia il relatore per aver voluto accogliere la sollecitazione relativa al prezzo del gasolio agricolo,

intervento che giudica cruciale per garantire ai comparti della pesca e dell'acquacoltura la necessaria liquidità.

La Commissione approva la proposta di parere elaborata dal relatore. *(vedi allegato 7)*

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-08309 Gadda: Iniziative urgenti volte a contrastare le conseguenze della siccità nel settore agricolo.****Interrogazione n. 5-08314 Ciaburro: Iniziative urgenti a favore del comparto agroalimentare per contenere i danni derivanti dalla siccità in atto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, considerata l'analogia delle questioni rappresentate nelle interrogazioni degli Onorevoli Ciaburro e Gadda, rispondo congiuntamente.

La situazione di crisi idrica in atto, unita alle altre temperature dell'ultimo periodo, è costantemente monitorata dal Ministero che sta lavorando alle opportune misure di emergenza, anche straordinarie, da concordare con le regioni interessate.

Riguardo agli strumenti già disponibili, ricordo gli interventi compensativi «*ex post*» del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali che possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Ai fini di una copertura dai rischi climatici come la siccità, gli agricoltori avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative, agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Proprio per rispondere alle difficoltà legate ai sempre più frequenti eventi avversi legati al cambiamento climatico in corso, che rendono gli strumenti attualmente disponibili sempre meno efficaci, è stato previsto, nell'ambito del Piano strategico nazionale della politica agricola comunitaria per il periodo 2023-2027, un nuovo strumento di intervento «*ex ante*» sotto forma di fondo di mutualizzazione

nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofali, come quello segnalato dall'interrogante, fornendo altresì un pronto ristoro per la ripresa economia e produttiva.

Tornando all'emergenza attuale, per dare una risposta alle imprese agricole che, per la campagna in corso, non beneficiano di coperture assicurative a fronte del rischio siccità, concorderemo con le regioni interessate le opportune iniziative politiche, come l'attivazione degli interventi compensativi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle attuali disposizioni di legge.

In merito alla possibilità di elaborare un piano straordinario, il Ministero, con i recenti programmi di finanziamento nazionali (tramite fondi europei e nazionali), ha destinato ingenti risorse agli interventi sulle infrastrutture irrigue collettive, per l'ammodernamento e l'efficientamento del servizio di irrigazione collettiva, per l'incremento delle disponibilità di acqua, per l'ottimizzazione delle reti e relativi sistemi di gestione e monitoraggio.

Questi fondi prendono in considerazione, in particolare, il fabbisogno di intervento nella fase del trasporto dell'acqua irrigua e di efficientamento del servizio idrico di irrigazione collettiva.

In particolare, il Programma comunitario PSRN 2014-2020 Investimenti irrigui si inserisce in due obiettivi tematici (Obiettivo tematico 5 e Obiettivo tematico 6) entrambi volti a promuovere azioni per affrontare con maggiore efficienza ed efficacia i cam-

biamenti climatici, in termini di rischio siccità e promuovere l'uso efficiente delle risorse con l'obiettivo di razionalizzare l'uso e il miglioramento della gestione delle acque ai fini irrigui.

Anche il PNRR contribuisce all'attuazione di questa strategia con riferimento all'efficientamento del sistema irriguo, attraverso uno specifico intervento nell'ambito della Componente 4 « Tutela del territorio e del patrimonio idrico », all'interno della Missione 2 del Piano che si riferisce alla « Rivoluzione verde e transizione ecologica » ma non prevede finanziamenti di investimenti su invasi per evitare la sovrapposizione con le tipologie di interventi finanziati nell'ambito di investimenti della stessa Componente M2C4 proposti da altri Ministeri.

Inoltre, considerata l'importanza di preservare e tutelare l'acqua tramite una strategia che consenta, attraverso la realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio della risorsa idrica, di incrementare la capacità di conservazione della stessa, nel Piano Strategico della PAC potranno essere inserite tipologie di investimenti quali la realizzazione di piccoli invasi interaziendali realizzati da aziende agricole, come peraltro già attuato in alcuni Programmi di Sviluppo Regionali, o da Enti irrigui.

Detto questo faccio presente che proprio ieri, nel corso della riunione a Palazzo Chigi è stata assicurata la massima disponibilità del Governo per la dichiarazione dello stato di emergenza, delegando la Pro-

tezione civile ad avviare una specifica azione ricognitiva con le regioni.

In tale contesto, sono state individuate una serie di azioni strutturali, programmatiche e risarcitorie.

Per le azioni strutturali è stata promossa un'azione ricognitiva volta a verificare gli invasi su cui è possibile realizzare investimenti di efficientamento in tempi brevi, e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla realizzazione degli investimenti già programmati nel settore.

Per le azioni programmatiche sono state previste iniziative, anche legislative, per coordinare al meglio l'utilizzo della risorsa in condizioni di scarsità idrica.

Per le azioni risarcitorie, in coordinamento con le regioni sarà avviata un'azione ricognitiva volta alla verifica del reale fabbisogno in termini di indennizzi ai settori colpiti. In particolare, per il settore agricolo è necessario verificare per ogni settore produttivo, la reale portata del fenomeno, tenendo conto che i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro) sono in fase di raccolta, mentre riso e, soprattutto, mais, soia e ortofrutta, sono nella fase del ciclo produttivo in cui è massimo il fabbisogno irriguo.

In ogni caso, alla luce della gravità della situazione che ci troviamo ad affrontare, che si è ripetuta 5 volte negli ultimi 20 anni, riteniamo necessario programmare la realizzazione di nuovi invasi, per conservare l'acqua nei periodi in cui arriva in eccesso, soprattutto nelle aree del Paese in cui le crisi idriche sono più ricorrenti.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-08310 L'Abbate: Sull'adozione del decreto ministeriale finalizzato all'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'agricoltura biologica****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in relazione alla richiesta dell'Onorevole interrogante evidenzio che il decreto recante le modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per l'agricoltura biologica, previa condivisione con il Tavolo tecnico dell'agricoltura biologica, è stato predisposto dal Ministero ed ha già ricevuto l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 maggio scorso.

Riguardo alla ripartizione del « Fondo per l'agricoltura biologica » rilevo che sono stati individuati le Filiere biologiche per un 40 per cento, i Distretti biologici per il 30

per cento e le Associazioni del biologico per un 30 per cento.

L'erogazione della predetta quota alle Associazioni del settore, distribuite su tutto il territorio nazionale, generando un forte impulso alla promozione, formazione e assistenza tecnica, favorisce la nascita e lo sviluppo delle filiere e dei distretti biologici, rafforzando la finalità del Fondo.

Infine comunico che, a seguito di alcune osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto è in fase di perfezionamento.



## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-08311 Spena: Iniziative urgenti a tutela della filiera suinicola al fine di contrastare i danni derivanti dalla diffusione della peste suina africana****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, rilevo in premessa che il Ministero partecipa attivamente alle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC) predisposta dal Ministero della salute, che ha la primaria competenza in materia, al fine di adottare misure urgenti per il contrasto della peste suina africana (PSA), anche a seguito degli ultimi riscontri di positività in alcuni cinghiali rinvenuti nella regione Lazio.

Al fine di ridurre ogni eventuale rischio di coinvolgere direttamente gli allevamenti con conseguenti gravi ripercussioni non solo sul sistema zootecnico suinicolo, ma anche sul piano commerciale per le specifiche produzioni di carne e trasformati DOP, il Ministero si è immediatamente adoperato nell'impiego delle risorse economiche previste con il decreto-legge Sostegni *Ter* che istituisce due Fondi.

Mi riferisco, rispettivamente, al « Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza », con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e al « Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola », con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 25 milioni, destinati ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati e 10 milioni a favore dell'attività del Commissario straordinario alla Peste suina africana.

Rilevo al riguardo che lo scorso 29 aprile 2022 abbiamo emanato il Decreto ministe-

riale di ripartizione del « Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza », di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Il decreto riguardante il « Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola », con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, è in corso di predisposizione e sarà presentata in Conferenza Stato-regioni alla prima data utile del mese di luglio 2022.

Si segnala altresì, che gli Uffici dell'Amministrazione stanno ultimando il Decreto riguardante il « Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola », con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che sarà presentata in Conferenza Stato-regioni alla prima data utile del mese di luglio 2022.

Detto questo, considerati gli ultimi ritrovamenti di carcasse di cinghiali all'interno dell'area urbana di Roma e nel territorio della provincia di Rieti, si ritiene opportuno predisporre ogni azione utile per contrastare l'eventuale progressione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale. A tal fine, consapevoli che le iniziali risorse economiche impegnate all'uopo si dimostrano insufficienti dinanzi al progredire della malattia virale, il Ministero e il Governo sono fortemente motivati per rafforzare adeguatamente le previsioni finanziarie necessarie a contrastare e limitare i danni prodotti dalla Peste suina africana.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-08312 Golinelli: Sui tempi di adozione del decreto ministeriale in materia di indennizzo a favore degli allevatori degli animali da pelliccia****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante rilevo che, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero della transizione ecologica, stiamo provvedendo alla redazione del Decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), cincillà (*Chinchilla laniger*) e di qualsiasi specie di animali che abbiano la finalità di ricavarne pelliccia.

In particolare, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse economiche poste a disposizione degli allevamenti di animali

da pelliccia, terranno conto sia delle strutture autorizzate a detenere gli animali (fermo restando il divieto di riproduzione), per il periodo necessario alla dismissione di ogni attività e comunque non oltre il 30 giugno 2022, sia di quelle strutture di allevamento che, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio n. 234 del 2022, dispongano ancora di un codice di attività, anche se non detengono animali.

Informo infine l'onorevole interrogante che sono in fase di determinazione gli indennizzi economici a favore di strutture autorizzate, differenti dagli allevamenti, per la detenzione dei suddetti animali da pelliccia, così come previsto dall'articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-08313 Cenni: Iniziative urgenti volte a contrastare i danni del Punteruolo Nero sulla produzione di fichi secchi di Carmignano****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo alla problematica relativa ai danni causati dal Punteruolo nero (*Aclees taiwanensis*) sulle piante di fico, rilevo quanto segue.

Il punteruolo nero, coleottero originario dell'Asia, è un fitofago di *Ficus* spp., di recente introduzione, che sta minacciando i frutteti di fichi dell'area mediterranea.

Dal centro Italia, area di primo rilevamento, si sta rapidamente diffondendo nelle regioni centro-settentrionali. Attualmente risulta diffuso in Lazio, Toscana (Isola d'Elba compresa), Liguria, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia.

Pur rappresentando una minaccia per i vivai e i frutteti di fichi, ad oggi non sono disponibili dati esaustivi sull'effettivo impatto economico di questo parassita sulla produzione di fichi.

Le larve xilofaghe del punteruolo nero danneggiano i fichi scavando gallerie di alimentazione nel tronco e nelle radici superficiali, compromettendo il flusso del floema, provocando la morte delle piante in breve tempo. I danni degli alberi adulti sono di minore consistenza e riguardano frutti immaturi, foglie e gemme, ma su piante giovani possono defogliare in breve tempo tutta la pianta.

La gestione del fenomeno e l'attivazione di azioni di lotta e contenimento del Punteruolo sono, proprio per la natura dell'insetto, estremamente problematiche.

La questione è stata pertanto portata all'attenzione del Comitato Fitosanitario Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2021, per un primo confronto sulle più opportune strategie integrate di intervento e prevenzione da attuare sul territorio nazionale. È stata, inoltre, pubblicata nel portale del Servizio Fitosanitario nazionale ([www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)) una specifica scheda informativa inerente il fitofago.

Nel corso della riunione è emersa, in particolare da parte del Servizio della Regione Siciliana, la necessità di approfondire ulteriormente la questione anche in relazione ad un'ulteriore organismo nocivo che sta procurando gravi danni a carico delle coltivazioni di fico siciliane.

Il Comitato fitosanitario nazionale, pertanto, ha concordato di istituire uno specifico Tavolo tecnico-scientifico, la cui composizione è in corso di definizione, con l'obiettivo di approfondire i diversi organismi nocivi che stanno colpendo il genere *Ficus* nonché individuare specifiche misure di contrasto.

## ALLEGATO 6

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il testo unificato in discussione, composto di 8 articoli, reca modifiche al D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.), in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati;

in particolare, il provvedimento consente a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione in forma individuale e per uso personale di 4 piante femmine di cannabis, senza bisogno di autorizzazione (articolo 1);

esso, inoltre: modifica la disciplina sanzionatoria penale della coltivazione, produzione, del traffico e della detenzione illeciti di cannabis (articolo 2) e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 4); introduce una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 3); reca modifiche alla disciplina relativa alle circostanze di cui tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della cannabis, intervenendo sul comma 1-bis dell'articolo 75 del richiamato Testo unico (articolo 5, comma 1, capoverso lettera c) ) ;

rilevato che:

la legge 16 maggio 2014, n. 79, nel modificare la tabella II del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, include tra le droghe c.d. leggere tutti i tipi di cannabis, senza consentire alcuna distinzione tra canapa *Sativa*, *Indica*, *Ruderalis* o ibride;

la legge 2 dicembre 2016, n. 242, ha successivamente consentito, all'articolo 2, la coltivazione, senza necessità di autorizzazione, delle varietà di canapa iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (*Cannabis sativa L.*), dalle quali è possibile ottenere una serie di prodotti specificamente elencati;

in tale elencazione andrebbero inclusi, per consentirne la commercializzazione, i prodotti solidi o liquidi, comprese le infiorescenze essiccate, destinati al fumo e all'inalazione, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) specificamente individuata con decreto ministeriale;

i prodotti derivati dalla canapa sativa destinati al fumo o all'inalazione potrebbero essere assimilati, quanto a regime giuridico, ai tabacchi lavorati e sottoposti a monopolio di Stato, effettuandosene la distribuzione e la vendita diretta ai consumatori esclusivamente attraverso i soggetti debitamente autorizzati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 7

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

L'articolo 3 del provvedimento concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta;

tale contributo è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture;

al fine di fornire un supporto al comparto agricolo e a quello pesca, già provati dagli effetti della pandemia e ora sensibilmente colpiti dall'incremento del costo del carburante causato dalle tensioni internazionali e di garantire alle imprese di tali comparti la liquidità necessaria alla prosecuzione della loro attività, dovrebbero essere introdotte nell'articolo in questione una misura aggiuntiva volta ad estendere a tutto l'anno in corso il credito di imposta di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, nonché disposizioni volte a calmierare il prezzo alla pompa del gasolio agricolo utilizzato dal comparto della pesca e acquacoltura;

considerato che:

l'articolo 19 del decreto-legge in esame rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e

il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022;

appare necessario introdurre nell'articolo in questione ulteriori misure a sostegno del comparto-agroalimentare, fortemente penalizzato dall'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime ascrivibile al conflitto in corso;

in particolare, dovrebbero essere inserite misure di agevolazione di carattere fiscale per il comparto apistico, attraverso la riduzione dell'IVA al 10 per cento per i servizi di impollinazione tramite api;

dovrebbero altresì essere introdotte disposizioni dirette ad assicurare il miglioramento quali-quantitativo di colture strategiche quali mais, legumi e soia, stanziando apposite risorse per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate;

ritenuto che:

l'articolo 20, al comma 1, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022;

per favorire immediata liquidità alle imprese del settore agricolo e sostenerne la ripresa economica e produttiva, dovrebbe essere prevista la possibilità di accesso alle garanzie prestate a titolo gratuito dall'ISMEA, nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari;

dovrebbero altresì essere contemplate ulteriori misure per promuovere il ricambio generazionale nel settore agricolo, in particolare attraverso la concessione di garanzie, a titolo gratuito, da parte dello stesso ISMEA, relative a finanziamenti concessi per l'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) all'articolo 3, al fine di fornire un supporto al comparto agricolo e a quello della pesca, si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni aggiuntive dirette a estendere a tutto l'anno in corso il credito di imposta di cui all'articolo 18 del decreto-

legge n. 21 del 2022; si valuti altresì l'opportunità di prevedere misure volte a calmierare il prezzo alla pompa del gasolio agricolo utilizzato dal comparto della pesca e acquacoltura;

2) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di inserire ulteriori misure a sostegno del comparto-agroalimentare, quali, in particolare: *a)* l'applicazione dell'IVA del 10 per cento per i servizi di impollinazione tramite api; *b)* lo stanziamento di apposite risorse per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate per le colture di mais, legumi e soia;

3) all'articolo 20, si valuti l'opportunità di inserire disposizioni aggiuntive volte a: *a)* prevedere, per le imprese del settore agricolo, la possibilità di accesso alle garanzie prestate a titolo gratuito dall'ISMEA, nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari; *b)* favorire l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani, prevedendo la concessione, da parte del medesimo ISMEA, di garanzie a titolo gratuito.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	375
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	377
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	375
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III «Quadro di certificazione della cibersecurity» del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersecurity»). Atto n. 388 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	376
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	379
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	376

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**  
Atto n. 381.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia**

di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Atto n. 383.

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento per completare alcuni approfondimenti in corso, in particolare con riferimento a una disposizione che sembra presentare margini di ambiguità.

Sergio BATTELLI, *presidente*, fa presente che, benché il termine previsto per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentari sia scaduto il 16 giugno, la richiesta della relatrice risulta accoglibile in quanto il Governo, nella seduta del 15 giugno 2022 presso le Commissioni di merito, ha acconsentito a una dilazione del predetto termine entro la fine del mese corrente. Pertanto, concorde la

Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »).

Atto n. 388.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 2)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.



## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori (I&R), degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

tenuto conto che lo schema di decreto, predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), n), g), h), i)* e *p)* della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019/2020), mira a disciplinare in una sede normativa unitaria il sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, al fine di una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale;

ricordato che tra le più significative novità rientra l'obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie, soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali, nella garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale;

ricordato altresì che lo schema di decreto, composto da 25 articoli, stabilisce,

per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;

tenuto conto, infine, della necessità di evitare che dall'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 previsto dallo schema di decreto legislativo in oggetto derivino aggravii eccessivi a carico degli operatori del settore e della necessità di sostenere sia economicamente che dal punto di vista del supporto tecnico e formativo il processo di digitalizzazione del settore interessato dallo schema di decreto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

per le motivazioni richiamate in premessa, inerenti alla necessità di contenere gli aggravii economici e amministrativi a carico degli operatori e dei professionisti degli animali conseguenti all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni

del regolamento (UE) 2016/429, si valuti, compatibilmente con i profili di sostenibilità della finanza pubblica, l'opportunità:

di definire i criteri in base ai quali determinare le tariffe relative agli obblighi di registrazione e riconoscimento previsti, rispettivamente, dagli articoli 5, 6 e 23, comma 5, in modo da minimizzarne l'importo;

di favorire un'adeguata formazione in materia di sistema I&R prevedendo, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, opportune compensazioni, anche parziali, a fronte degli oneri formativi sostenuti dagli operatori e dai professionisti degli animali, inclusi quelli di cui all'articolo 24 dello schema in esame.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »). Atto n. 388.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, « Quadro di certificazione della cibersicurezza », del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza ») (Atto n. 388);

ricordato che:

il citato regolamento (UE) n. 2019/881, con l'obiettivo di rafforzare la cibersicurezza dell'Unione, ha introdotto una nuova disciplina dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza e un quadro armonizzato in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), al fine di ridurre la frammentazione del mercato interno, di facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati di cibersicurezza tra gli Stati membri e di aumentare il livello di affidabilità per il consumatore, dal punto di vista della sicurezza informatica, dei prodotti e dei servizi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

le novità introdotte nella normativa europea cominceranno a produrre i loro effetti successivamente all'adozione di si-

stemi europei di certificazione della cibersicurezza elaborati per specifici ambiti, ai quali dovranno essere adeguati i sistemi di certificazione nazionale eventualmente esistenti; l'attuazione del quadro europeo implica in ogni caso che i singoli Stati membri procedano ad adeguare i rispettivi ordinamenti a talune delle disposizioni contenute nel citato Titolo III del regolamento, non immediatamente applicabili, ovvero quelle che disciplinano l'individuazione di un'Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, l'attività degli organismi per la valutazione della conformità e l'apparato sanzionatorio;

ad integrazione di quanto già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2022, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la cibersicurezza, lo schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 18 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), definisce l'organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati della stessa Agenzia, provvedendo inoltre a conferire il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall'Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali, nonché a stabilire un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le disposizioni specifiche riguardanti le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del citato regolamento, che fa salve le competenze degli Stati membri in questi settori, anche in considerazione del

carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro;

considerata l'urgenza di assicurare piena operatività al sistema di certificazione e sorveglianza della cibersicurezza, anche alla luce dell'aumentato rischio conseguente alle tensioni geopolitiche in atto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 e abb (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Reiezione della proposta di parere</i> ) .....	381
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	397
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un’osservazione</i> ) .....	383
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	398
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i> ) .....	388
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	400
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. S. 2009, approvato dalla Camera (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	393
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	402
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	396

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**Testo unificato C. 105 e abb.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Reiezione della proposta di parere).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO, *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di cittadinanza, stato civile ed anagrafe (articolo 117, secondo comma, lettera *i*), della Costituzione); la richiesta di parere alla nostra commissione appare giustificata dal coinvolgimento, in sede di attuazione del provvedimento, degli uffici comunali dell’anagrafe.

Mi soffermo di seguito sul contenuto del testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Affari costituzionali della Camera nella seduta del 9 marzo 2022.

L'articolo 1, al comma 1, lettera *a*), introduce una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (cosiddetto *ius culturae* o *ius scholae*), mediante modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che attualmente detta la disciplina della materia. In particolare, l'articolo prevede che acquista la cittadinanza italiana il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Ai sensi della disposizione introdotta, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, resa entro il compimento della maggiore età dell'interessato da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. L'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove i genitori non abbiano reso la dichiarazione di volontà.

L'articolo 1, al comma 1, lettera *b*), inserisce nella legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-*bis*.

Il primo comma del nuovo articolo, con una disposizione generale di carattere interpretativo, specifica che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale specificazione vale ai fini dell'intera legge n. 91 del 1992 per le disposizioni in cui venga in rilievo il requisito della minore età.

Il secondo comma dello stesso articolo 23-*bis* dispone l'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2-*bis*, introdotto dalla proposta in commento, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto.

L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Tale disposizione riprende, estendendone la portata, quanto già previsto – per l'acquisto della cittadinanza per *ius soli* in base alla normativa vigente – dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che viene conseguentemente abrogato dall'articolo 2, comma 1 della proposta di legge.

L'articolo 2, al comma 1, come anticipato, dispone l'abrogazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, il quale stabilisce l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di acquistare la cittadinanza esercitando il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

Il comma 2 autorizza il coordinamento, riordino e accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine è previsto si provveda con regolamento governativo di esecuzione ex articolo 17, comma 1, legge 400/1988, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è stabilito un termine di trenta giorni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) nel ricordare che il gruppo della Lega ha già espresso le proprie perplessità sul provvedimento anche nella Commissione di merito dichiara il voto contrario del proprio gruppo parlamentare.

La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.

Emanuela CORDA, *presidente* constatato che è stata respinta la proposta di parere del relatore e che non vi sono altre proposte di parere da porre in votazione, prende atto che la Commissione, anche tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione, non esprimerà il parere sul progetto di legge in esame.

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un’osservazione*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale diritto di asilo, immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, profilassi internazionale, tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*), *e*), *q*) ed *s*) della Costituzione), alle materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alle materie di residuale com-

petenza regionale agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

l’articolo 13, comma 2, prevede l’intesa con la regione Lazio, oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell’adozione del DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti a Roma;

l’articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziare per il trasporto pubblico locale;

l’articolo 40, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici;

l’articolo 41, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la ripartizione del contributo straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare le minori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla RC Auto;

l’articolo 42, comma 2, prevede l’intesa con i comuni destinatari dei finanziamenti del PNRR ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno per l’individuazione del piano di interventi di ciascun comune;

l’articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane.

Segnala ancora che sul provvedimento sono pervenute le osservazioni della Con-

ferenza delle regioni e delle province autonome. Propone, come di consueto, che la Commissione solleciti le Commissioni competenti in sede referente, con una condizione da inserire nel parere, a tenere nella massima considerazione tali osservazioni.

Espone quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento

L'articolo 1, al comma 1, dispone, tra le altre cose, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA per l'anno 2022.

L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022.

L'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta.

L'articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 5 definisce i rigassificatori come « interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti » e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.

Al riguardo, come segnalato anche dalla Conferenza delle regioni e delle province

autonome, invita ad approfondire un aspetto: la norma prevede infatti, al comma 2, che il commissario straordinario rilasci con « un procedimento unico » l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007. Sul punto andrebbe specificato se con il richiamo alla norma del 2007 si voglia fare salva anche l'intesa con la regione in materia prevista appunto da quella norma.

L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee.

L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo n. 387 del 2003.

L'articolo 8 ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.

L'articolo 9 interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto « decreto energia » relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. La norma in esame consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali.

L'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente. In particolare le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti.



L'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14/2022 (legge n. 28/2022).

L'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.).

L'articolo 14 proroga tra le altre cose, di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento.

L'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

L'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.

L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese

italiane. Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato.

L'articolo 18 istituisce per il 2022, nello stato di previsione del MISE, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

L'articolo 19 rfinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 20 prevede che sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.

L'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4 per le piccole e medie imprese.

L'articolo 23 eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse.

L'articolo 24 rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.

L'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

L'articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 27 consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.

L'articolo 28 istituisce la figura dei « patti territoriali dell'alta formazione delle imprese ». Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro

L'articolo 29 prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri possono essere utilizzate per

concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

L'articolo 30 stabilisce il potere del MISE di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni.

Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.

L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

L'articolo 34 dispone che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data (cosiddetti navigator).

L'articolo 35 autorizza l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il fondo per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati a studenti.

L'articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

L'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto « Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale ». Il progetto, realizzato da Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno « sportello unico » di prossimità situato nel territorio del comune.

L'articolo 39 dispone che le risorse stanziare sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, l. bilancio 2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Al riguardo, invita ad approfondire la disposizione. Ricorda infatti che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo. La norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è prevista l'intesa a uno, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui invece, in modo che non appare coerente con la medesima sentenza, l'intesa non è prevista.

L'articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanzia-

mento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.

L'articolo 41 istituisce un fondo di 80 milioni di euro di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).

L'articolo 42 istituisce un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026 volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600.000 abitanti: si tratta dei comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni), Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni).

L'articolo 43 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario.

L'articolo 44 estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022.

L'articolo 45 è inteso a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, novellando una previsione del Codice di settore.

L'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.

L'articolo 47, commi 1-13, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), consente

ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia («banconote ucraine») con banconote denominate in euro – a determinate condizioni – presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio.

L'articolo 48 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.

L'articolo 49 provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA.

L'articolo 50 modifica la disciplina antiriciclaggio identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE).

L'articolo 51 reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa.

L'articolo 52 incrementa di 925 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse volte a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato.

L'articolo 53 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.

L'articolo 54 differisce al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle nuove linee

guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché alla stessa data del 31 luglio la disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi.

L'articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitto nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021.

L'articolo 56 dispone, al comma 1, l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza.

L'articolo 57 reca disposizioni transitorie

L'articolo 58 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 59 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.**

**C. 544 e abb.-B.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Navarra di assumerne le funzioni.

Il deputato Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, che contiene la prima disciplina legislativa degli Istituti tecnici superiori,

appaia riconducibile ad una pluralità di materie differenti, fra cui principalmente la materia relativa all'istruzione e alla formazione professionale, di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); assumono anche rilievo le norme generali sull'istruzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione) e la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche », di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione, nel corso dell'iter al Senato; in particolare, la Commissione ha espresso, nella seduta del 2 marzo 2022, un parere favorevole con una condizione. La condizione era volta ad inserire nella consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali (articolo 15) l'inserimento di un riferimento, come da prassi, alle regioni a statuto speciale nel loro complesso e non alle sole province autonome.

La condizione non potrà essere però ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere perché l'articolo 15 non è stato modificato dal Senato e quindi esso non è oggetto di nuova deliberazione da parte della Camera.

A fronte dell'intreccio di competenze legislative coinvolte il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, l'articolo 14, comma 6, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista:

all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS Academy); inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata per stabilire eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS Academy possono fare riferi-

mento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area;

all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un'area tecnologica; inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata, in sede di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione generale secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS Academy situati nella medesima regione;

all'articolo 4, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni « ITS Academy »;

all'articolo 5, comma 1, lettera b) sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF;

all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;

all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accREDITAMENTO degli ITS Academy, nonché i presupposti e le modalità di revoca;

all'articolo 8, comma 2 ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy; in aggiunta, alla lettera d) ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza;

all'articolo 10, comma 2, lettera f), si prevede l'intesa con regioni interessate in relazione alla proposta, da parte del Comi-

tato nazionale ITS Academy, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di *campus* multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi;

all'articolo 10, comma 3, ai fini dell'adozione dei provvedimenti negli ambiti di cui all'articolo 10, per i quali è prevista la proposta del Comitato nazionale ITS Academy, nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali;

all'articolo 11, commi 5 e 6, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo;

all'articolo 12, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy;

all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;

all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;

all'articolo 13, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi;

all'articolo 14, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase transitoria.

Segnala anche che l'articolo 10, comma 5, prevede che rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva, all'articolo 11, che rappresentanti della Con-

ferenza delle regioni e delle province autonome fossero componenti a pieno titolo del corrispondente coordinamento nazionale.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di approfondire la disposizione e le modifiche introdotte al Senato.

Espone quindi il contenuto del provvedimento, soffermandosi sulle modifiche introdotte al Senato.

L'articolo 1 dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

L'articolo 2 definisce la missione degli ITS Academy. È stata inserita al Senato l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica. Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla «realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR».

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di identità degli ITS Academy. Al comma 1 è stato aggiunto un secondo periodo dal Senato ai sensi del quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecno-

logica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 5, ampiamente modificato in Senato, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree.

L'articolo 4 reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS Academy. Il comma 2, come modificato al Senato, indica il seguente standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS: almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione; una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche; un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scienti-

fica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS Academy. A seguito di un'integrazione apportata in Senato, si prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS Academy al cui incremento, in base ad una modifica introdotta al Senato, possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS

L'articolo 5 definisce gli standard minimi dei percorsi formativi. Per quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche introdotte al Senato, sono ora previste almeno 1.800 ore di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno 1800/2000 ore). Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione introdotta al Senato consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera). Al riguardo si specifica che i

docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in prima lettura.

L'articolo 6, modificato in Senato, reca disciplina la verifica e la valutazione finali nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d'esame che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

L'articolo 7, modificato in Senato, definisce gli standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy. Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento. La determinazione dei requisiti e standard minimi nonché dei presupposti e delle modalità per la revoca dell'accreditamento sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema.

L'articolo 8 introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 9 introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento. Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse.

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni. Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle Regioni.

L'articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. Ai sensi del comma 4, introdotto in Senato, è prevista la riserva di



una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione. Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi. Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un distinto decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo.

L'articolo 12, modificato in Senato, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS.

L'articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame. A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale.

L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo

statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 16 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. S. 2009, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 23 settembre 2020, un parere favorevole con due osservazioni.

La prima richiedeva di valutare, all'articolo 4, comma 5, la previsione dell'intesa, anziché del parere, della Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche.

La seconda osservazione richiedeva di valutare l'espunzione dal testo dell'articolo 10 che conteneva disposizione per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti a quelle dell'articolo 3, comma 1.

Le due osservazioni sono state recepite.

Ricorda poi che il provvedimento prevede molteplici forme di coinvolgimento

del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'« intesa forte » in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; si ricorda che il citato articolo 8 comma 6 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4);

il comma 5 dell'articolo 4 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche;

il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;

il comma 1 dell'articolo 10 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici;

il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggio.

È poi previsto, all'articolo 6, comma 4, che tra i componenti del tavolo tecnico del settore florovivaistico figurino anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

Espone quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 reca le definizioni del provvedimento.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi, chiamando il Dicastero agricolo a bandire concorsi di idee per la realizzazione di prodotti tecnologici relativi alla produzione florovivaistica ecosostenibile, oltre che ad istituire premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale vengano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate (comma 1). Alle Regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (comma 2).

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. Il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile – incluso l'agricoltore agricolo professionale – con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni sono stabiliti: gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione; le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializ-

zazione della medesima struttura di protezione.

L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici. Il comma 1 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici, nonché di indicazioni guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico.

L'articolo 7 muta la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della Green economy. Si prevede che l'organo venga istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e che sia composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico (comma 1). Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte

delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) (comma 2).

L'articolo 10 prevede che le Regioni istituiscano, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici.

L'articolo 11 è dedicato alla comunicazione e alla promozione. Al comma 1, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un «Piano di comunicazione e promozione» che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali – ai sensi del comma 1 – assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono forniti di serre e di vivai.

L'articolo 14 disciplina l'attività di mantentore del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possano stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento.

L'articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. I Comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tal fine, con propri atti, i Comuni prov-

vedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso a tali attività, individuandone forme di regolamentazione e limiti.

L'articolo 17 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

Ai sensi dell'articolo 18, il Dicastero agricolo è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla  
cittadinanza. Testo unificato C. 105 e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le  
questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza,  
il testo unificato delle proposte di legge  
C. 105 e abbinate, recante modifiche alla  
legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove  
norme sulla cittadinanza, adottato come  
testo base nella seduta della I Commissione  
Affari costituzionali del 9 marzo 2022, e  
rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile  
alla competenza esclusiva statale in mate-  
ria di cittadinanza, stato civile ed anagrafe  
di cui all'articolo 117, secondo comma,  
lettera *i*), della Costituzione,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale diritto di asilo, immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, profilsassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*), *e*), *q*) ed *s*) della Costituzione), alle materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 13, comma 2, prevede l'intesa con la regione Lazio, oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti a Roma; l'articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziato per il tra-

sporto pubblico locale; l'articolo 40, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici; l'articolo 41, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione del contributo straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare le minori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla RC Auto; l'articolo 42, comma 2, prevede l'intesa con i comuni destinatari dei finanziamenti del PNRR ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione del piano di interventi di ciascun comune; l'articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane;

l'articolo 5 prevede, al comma 2, che il commissario straordinario rilasci con « un procedimento unico » l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007; sul punto andrebbe specificato se con il richiamo alla norma del 2007 si voglia fare salva anche l'intesa con la regione in materia prevista appunto da quella norma;

l'articolo 39 dispone che le risorse stanziato dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono portate ad incremento delle risorse provenienti dal Fondo unico a so-

stegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, legge bilancio 2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo; la norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è prevista l'intesa a uno, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui invece, in modo che non appare coerente con la medesima sentenza, l'intesa non è prevista;

sul provvedimento sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le osservazioni pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali

*e con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 39.

## ALLEGATO 3

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.  
C. 544 e abb.-B.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 544 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 marzo 2022 e rilevato che:

il provvedimento, che contiene la prima disciplina legislativa degli Istituti tecnici superiori, appare principalmente riconducibile alla materia relativa all'istruzione e alla formazione professionale, di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); assumono anche rilievo le norme generali sull'istruzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) e la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche », di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

a fronte dell'intreccio di competenze legislative coinvolte il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 14, comma 6, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS Academy); inoltre, si

richiede l'intesa con la regione interessata per stabilire eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un'area tecnologica; inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata, in sede di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione generale secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS Academy situati nella medesima regione; all'articolo 4, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni « ITS Academy »; all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF; all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi; all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accREDITAMENTO degli ITS Academy, nonché i presupposti e le modalità di revoca; all'articolo 8, comma 2 ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy; in aggiunta, alla lettera *d*) ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza;



all'articolo 10, comma 2, lettera f), si prevede l'intesa con regioni interessate in relazione alla proposta, da parte del Comitato nazionale ITS Academy, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di campus multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi; all'articolo 10, comma 3, ai fini dell'adozione dei provvedimenti negli ambiti di cui all'articolo 10, per i quali è prevista la proposta del Comitato nazionale ITS Academy, nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali; all'articolo 11, commi 5 e 6, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo; all'articolo 12, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy; all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale; all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione; all'articolo 13, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale

chiamato a definire gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi; all'articolo 14, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase transitoria;

l'articolo 10, comma 5, prevede che rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva, all'articolo 11, che rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome fossero componenti a pieno titolo del corrispondente coordinamento nazionale; al riguardo andrebbe approfondito se non risulti maggiormente opportuno prevedere che i rappresentanti delle regioni siano componenti a pieno titolo del Comitato nazionale ITS,

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 10, comma 5, nel senso di prevedere che i rappresentanti delle regioni siano componenti a pieno titolo del Comitato nazionale ITS.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. S. 2009, approvato dalla Camera.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2009 recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 23 settembre 2020, e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza regionale residuale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'«intesa forte» in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; il comma 5 dell'articolo 4 prevede

l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche; il comma 4 dell'articolo 6 prevede che tra i componenti del tavolo tecnico del settore florovivaistico figurino anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome; il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico; il comma 1 dell'articolo 10 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici; il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggio,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	403
--	-----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Franca BIGLIO, *Presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI)*, e Roberto GREGORI, *Consulente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI)*, svolgono, da remoto,

una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e, da remoto, il deputato Roger DE MENECH (PD).

Franca BIGLIO, *Presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI)*, e Roberto GREGORI, *Consulente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI)*, intervenendo da remoto, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione trasmessa sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 8.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

#### S O M M A R I O

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA .....	404
Sulla pubblicità dei lavori .....	404
Audizione del Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Carmelo Zuccaro .....	404
Sui consulenti della Commissione .....	404

#### **COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA**

*Mercoledì 22 giugno 2022 – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.14 alle 15.11.

*Mercoledì 22 giugno 2022 – Presidenza del presidente MORRA – indi del presidente f.f. Endrizzi – indi del presidente Morra.*

#### **La seduta comincia alle 20.03.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

**Audizione del Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Carmelo Zuccaro.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore Zuccaro.

Il procuratore ZUCCARO svolge una relazione, parzialmente secretata, sulla re-

cente evoluzione delle attività illecite svolte dai sodalizi mafiosi operanti nel territorio del distretto di Catania e sulle criticità dell'azione di contrasto condotta dalla Procura, dalle Forze dell'ordine e dalle altre amministrazioni competenti.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati PIERA AIELLO (Misto), DARA (Lega) e PAOLINI (Lega) nonché il senatore ENDRIZZI (M5S).

Il procuratore ZUCCARO fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

##### **Sui consulenti della Commissione.**

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di conferire l'incarico di consulente della Commissione, a tempo parziale e a titolo gratuito, al generale Giorgio Giombetti, alla dottoressa Luisa Daniello e al dottor Giacomo Morandi.

**La seduta termina alle ore 22.02.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, professor Roberto Baldoni .....	405
--	-----

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Audizione del Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, professor Roberto Baldoni.**

Il Comitato procede all’audizione Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersi-

curezza Nazionale, professor Roberto BALDONI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S), DIENI (M5S) e VITO (FI).

Il professor Roberto BALDONI ha quindi svolto l’intervento di replica.

**La seduta termina alle 16.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	406
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF)	406

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente NANNICINI. — Interviene per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) il Presidente, dottor Emilio Croce, accompagnato dal Direttore generale, avvocato Marco Lazzaro.*

#### **La seduta comincia alle 13.35.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.**

**Audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF).**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 giugno 2022.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Croce per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente che la Commissione intende acquisire il suo contributo ai fini di un approfondimento sulla situazione della Cassa e soprattutto sul suo regime contributivo.

Il dottor Emilio CROCE ringrazia la Commissione per l'odierna audizione. Ricorda i compiti statutari dell'ENPAF e i soggetti obbligati all'iscrizione, sottolineando che l'introduzione, nell'ultima legge sulla concorrenza approvata dal Parlamento, di norme che consentono l'ingresso di soci « non farmacisti » nella gestione delle farmacie private, cui si riconnette la disposizione che fa venire meno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per tutti i soci di società che gestiscono farmacie private, rappresenta, in prospettiva, un fattore rilevante di contrazione della contribuzione previdenziale soggettiva. Ricorda che il sistema previdenziale dell'Ente è a prestazione definita, con contribuzione soggettiva fissa, forfettaria e non correlata al reddito prodotto, uguale per tutti gli iscritti ma con la possibilità di riduzione, su richiesta, per coloro che siano in possesso di specifici requisiti previsti dal regolamento. Fa presente che le misure ridotte di contribuzione previdenziale vengono riconosciute, in relazione all'attività professionale svolta in regime di lavoro dipendente, all'iscritto soggetto ad altra forma pensionistica obbligatoria, nonché all'iscritto in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria. Precisa che l'ENPAF è l'unica Cassa dei professionisti che riconosce la posizione del disoccupato iscritto all'Albo, al quale viene applicato un contributo di solidarietà, nella misura dell'1 per cento per un periodo massimo di cinque anni, trascorso il quale, ove il soggetto permanga nello stato di disoccupazione, lo stesso viene equiparato ad un iscritto non esercente l'attività professionale e, di conseguenza, sottoposto all'aliquota del 50 per cento. Evidenzia che il disoccupato per oltre cinque anni ha la possibilità di richiedere, in ogni momento, la cancellazione dall'Albo per poi riscrivere a fronte di una effettiva occasione lavorativa. Aggiunge che in Italia la disoccupazione nel settore è ai minimi e che, al 31 dicembre 2021 i disoccupati risultavano pari all'1,5 per cento del totale degli iscritti. Comprende le perplessità legate alla disposizione che eleva l'aliquota contributiva per gli iscritti disoccupati da oltre 5 anni e, tuttavia, precisa che, quando l'Ente ha esteso

il periodo massimo di disoccupazione a 7 anni, i Ministeri vigilanti hanno ritenuto di circoscrivere tale modifica al solo triennio 2016-2018. Ricorda che l'iscrizione all'Albo, pur non implicando necessariamente l'esercizio dell'attività professionale, fa sorgere gli obblighi contributivi. Sottolinea che l'Ente, qualora vi fosse un preventivo assenso dei ministeri vigilanti, riterrebbe superabile il limite temporale della disoccupazione in argomento e, tuttavia, rappresenta che personalmente non vede con favore misure che consentano l'iscrizione *sine die* a un albo, e quindi a una cassa, senza mai esercitare in concreto una attività professionale. Sottolinea che gli iscritti disoccupati che versano il contributo di solidarietà non maturano il diritto alla pensione ma possono avere accesso a tutte le prestazioni assistenziali obbligatorie e integrative previste. Ritieni che l'Ente abbia cercato il più possibile di mitigare l'obbligo contributivo per gli iscritti in determinate condizioni, fino all'introduzione del contributo di solidarietà all'1 per cento per i disoccupati che, per l'anno in corso, ammonta a 46 euro, assicurando, allo stesso tempo, l'equilibrio della gestione nel medio lungo periodo. Rappresenta che a fronte di una specifica interrogazione alla Commissione europea con richiesta di risposta (E-006754/2020) è stato precisato che il doppio obbligo contributivo per i farmacisti dipendenti in Italia non è in contrasto con il diritto della UE. Rappresenta la situazione analitica dei propri contribuenti al 31 dicembre 2021, con i relativi importi riferiti a ciascuna categoria. Evidenzia che l'ENPAF ha visto aumentare, in questi anni, il proprio *stock* di crediti contributivi, soprattutto a causa della crisi sanitaria, di misure di agevolazione per il contribuente e della prolungata sospensione della riscossione degli importi tramite cartelle, anche se ritiene ancora l'entità circoscritta e a fronte di un adeguato fondo di svalutazione pari a circa un quarto dell'importo complessivo dei crediti. Sottolinea che, anche al fine di spingere gli iscritti a sanare la propria situazione contributiva, l'Ente ha inserito la regolarità contributiva quale requisito per fruire delle prestazioni di assi-

stenza. Elenca l'insieme dei provvedimenti legislativi che hanno inciso sulla riscossione tramite ruolo. Espone in dettagli i termini per il pagamento delle rate scadute e in scadenza. Ritiene auspicabile che il legislatore, nei prossimi interventi, escluda i crediti previdenziali dalla sfera di intervento. Evidenzia che il sistema della riscossione è in difficoltà e che i crediti contributivi iscritti rischiano di essere irreparabilmente perduti. Ricorda che l'Ente assicura le prestazioni previdenziali e assistenziali, oltre ad aver accumulato un patrimonio di 3 miliardi di euro nel percorso effettuato dalla privatizzazione. Sottolinea che, pur in assenza di uno specifico obbligo regolamentare, l'Ente si è dotato di una disciplina del processo di investimento.

Il senatore PUGLIA (M5S) ricorda che avere fra i propri iscritti dei lavoratori subordinati configura un caso particolare, che ritiene necessiti anche di regole particolari, e chiede quali siano le modalità di comunicazione fra la Cassa e il lavoratore subordinato quando lo stesso entra in stato di disoccupazione e si trova nella condizione di richiedere il versamento di un contributo ridotto. Chiede quali siano le conseguenze nel caso in cui il lavoratore non richieda il contributo ridotto e se sia prevista la possibilità di richiedere la riduzione in via successiva.

Il PRESIDENTE chiede se di fronte a un mercato in continua evoluzione e sempre più eterogeneo abbia ancora senso un contributo forfettario sganciato dal reddito. Chiede di approfondire i regimi ridotti e in particolare il contributo di solidarietà che riguarda circa 32.000 iscritti, più del 30 per cento del totale. Chiede di specificare quanto ritorna a questi soggetti in termini di prestazioni assistenziali. Chiede quanti dei disoccupati si trovino alla fine del quinquennio, ovvero prossimi al salto contributivo che li riporta al contributo intero. Chiede se c'è a fronte dei problemi emersi la volontà dell'ente di affrontare un percorso con i ministeri vigilanti per ritoccare i requisiti per la contribuzione ridotta nel senso di una loro estensione temporale.

Chiede per quale motivo vi sia stato un incremento significativo dei contributi assistenziali. Chiede un approfondimento sull'avanzo della gestione assistenziale. Chiede se vi sia un *trend* di crescita strutturale dei crediti contributivi, a prescindere dalla crisi sanitaria.

L'avvocato Marco LAZZARO rappresenta che la nomenclatura « contributo di solidarietà » fu richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per sottolineare che non dava luogo al versamento di contributi a fini previdenziali e al riconoscimento dell'annualità contributiva. Ritiene che l'aumento dei crediti contributivi dipenda principalmente dalla crisi sanitaria e anche dall'informatizzazione delle procedure, con il passaggio dalla comunicazione cartacea alla comunicazione digitale. Rappresenta che non vi è un collegamento diretto fra la perdita di lavoro e l'accesso ai contributi ridotti. Evidenzia comunque che la maggior parte dei lavoratori subordinati sono già oggi soggetti a contribuzione ridotta. Ritiene che tale aspetto non rappresenti una criticità che invece riguarda la previsione stessa dello *status* di disoccupato, che rappresenta una particolarità. Ricorda che tutte le casse di previdenza prevedono una contribuzione minima. Ritiene che la volontà dell'ente sia stata sempre quella di mitigare gli effetti di una contribuzione sganciata dal reddito. Rappresenta che l'aumento della quota dei contributi assistenziali è stata necessaria poiché nei due anni di crisi sanitaria è stato assorbito tutto l'avanzo che derivava dalla gestione degli anni precedenti. Sottolinea che ogni modifica che abbia impatto sull'ammontare dei contributi dell'ente, come potrebbe essere l'esonero dal contributo di solidarietà, dovrebbe essere valutata con attenzione rispetto all'impatto sulla sostenibilità della gestione. Manifesta una disponibilità di massima al superamento dei limiti al regime del contributo di solidarietà. Sottolinea le criticità legate all'eventuale passaggio a un sistema ancorato al reddito prodotto. Ritiene che il sistema attuale assicuri una certa stabilità e sicurezza sui calcoli previdenziali.



Il dottor Emilio CROCE sottolinea che una ipotesi di contribuzione ancorata al reddito è stata oggetto di studio e che, tuttavia, tale trasformazione porrebbe diverse criticità e dovrebbe essere affrontata con la platea di riferimento.

Il senatore LANNUTTI (CAL-Alt-PC-IdV) chiede come è stato investito il patrimonio di 3 miliardi accumulato dall'ente, quale sia il grado di rischio.

L'avvocato Marco LAZZARO ricorda che la Cassa ha un proprio regolamento che riprende il modello del regolamento sugli investimenti delle casse in corso di ado-

zione da tempo. Sottolinea che l'ente investe prevalentemente sul settore obbligazionario e sui titoli di Stato e non in titoli strutturati. Evidenzia che la situazione attuale pone diversi rischi che devono essere gestiti con attenzione, soprattutto per una quota pur non rilevante di titoli illiquidi in portafoglio. Sottolinea che l'ente non ha mai acquistato prodotti di cui non avesse contezza.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Croce e l'avvocato Lazzaro per la loro disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	410
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	411
Audizione di Pasquale Fimiani, Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione – Rete delle Procure generali nella materia ambientale, Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Vincenzo Paone, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Anna Rita Mantini, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Rosalia Affinito, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sul tema dell’attuazione della legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l’ambiente .....	411

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Pasquale Fimiani, Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione – Rete delle Procure generali nella materia ambientale, Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Vincenzo Paone, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Anna Rita Mantini, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Rosalia Affinito, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sul tema dell’attuazione della legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l’ambiente.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione di Pasquale Fimiani, Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione – Rete delle Procure generali nella materia ambientale, e in videoconferenza di Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Vincenzo Paone, Procuratore Aggiunto della Repubblica

presso il Tribunale di Asti, Anna Rita Mantini, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Rosalia Affinito, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Partecipa all'audizione il dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dell'attuazione della legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Prende la parola Pasquale FIMIANI, *Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione*; svolgono quindi una relazione Roberto ROSSI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari*, Vincenzo PAONE, *Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti*, Rosalia AFFINITO, *Pro-*

*curatore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, Anna Rita MANTINI, *Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara*; Pietro MOLINO, *Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione*.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Pasquale FIMIANI, *Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione*, Anna Rita MANTINI, *Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara*, Roberto ROSSI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari*, Vincenzo PAONE, *Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti*, Rosalia AFFINITO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolgono ulteriori considerazioni e rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	413
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento, Giuseppe Spadaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	413
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	414
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente .....	414

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **AUDIZIONI**

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento, Giuseppe Spadaro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che la legge istitutiva della Commissione conferisce alla

stessa l'acquisizione di una serie di dati e valutazioni sull'operato dei Tribunali per i minorenni. L'odierna audizione è la prima di un ciclo di audizioni di Presidenti dei Tribunali per i minorenni che ha particolare rilievo anche alla luce della riforma del processo civile. Pone quindi alcuni quesiti, relativi al ruolo dei curatori speciali e delle consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti minorili e al rapporto tra le Autorità giudiziarie e i Servizi sociali territoriali.

Giuseppe SPADARO, *presidente del Tribunale per i minorenni di Trento*, risponde ai quesiti, sottolineando in particolare la necessità di aggiornamenti normativi che limitino la discrezionalità dei Servizi sociali nell'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali. Evidenzia inoltre la necessità di una revisione delle dotazioni organiche dei Tribunali per i minorenni. Espone inoltre alcuni elementi della riforma del processo civile, dandone un giudizio fortemente positivo.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente*, le deputate Vero-

nica GIANNONE (FI) e Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e il senatore Simone PILLON (L-SP-PSD'AZ), alle quali risponde Giuseppe SPADARO, *presidente del Tribunale per i minorenni di Trento*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'auditore e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia il presidente Spadaro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Mercoledì 22 giugno 2022. – Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Comunicazioni della Presidente.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti alla Commissione quattro esposti, riservati, che saranno oggetto, dei consueti approfondimenti delegati agli ufficiali di collegamento della Commissione.

Comunica inoltre che il commissario Carlà ha depositato, in data 16 giugno 2022, un esito di indagine, riservato, e che il colonnello Antro ha depositato, in data 21 giugno 2022, due esiti di indagine, riservati.

Espone infine il programma delle audizioni delle prossime settimane. Queste riguarderanno prioritariamente l'audizione dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni e di altri soggetti istituzionali, riservando una quota delle audizioni all'approfondimento di specifiche vicende segnalate dai gruppi parlamentari.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	415
COMMISSIONE PLENARIA:	
AUDIZIONI:	
Audizione dell'avvocato Enrico Molisani, esperto nel settore del diritto dei trasporti, marittimo ed assicurativo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	415

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 22 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.05

#### COMMISSIONE PLENARIA

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione dell'avvocato Enrico Molisani, esperto nel settore del diritto dei trasporti, marittimo ed assicurativo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea ROMANO, *presidente*, commemora Angelo Chessa, presidente onorario dell'Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus. Indi introduce l'audizione dell'avvocato Enrico Molisani, esperto nel settore del diritto dei trasporti, marittimo ed assicurativo, accompagnato dall'avvocato Valentina Bellalba e dall'avvocato Sara Capotorto e propone che la Commissione prosegua i propri lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Andrea ROMANO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Molisani per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico delle audizioni è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INDICE GENERALE****GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

## GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta .....	3
Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).	
Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	5
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RG NR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6

**COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)**

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Ambasciatore d'Italia presso la Federazione Russa, Giorgio Starace, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina .....	9
---	---

**COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9<sup>a</sup> Senato)**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. Stefano Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea .....	10
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	11
---	----

## SEDE REFERENTE:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	17
ERRATA CORRIGE .....	16

**COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sugli sviluppi della crisi aziendale della Sanac S.p.a..



Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .....	192
Audizione informale, in videoconferenza, di Anita Pili, Assessore dell'industria della regione Sardegna, Gianni Lorenzetti, Presidente della provincia di Massa Carrara e Francesco Persiani, sindaco di Massa .....	192
Audizione informale, in videoconferenza, dei Commissari straordinari della società Sanac S.p.a	192
Audizione informale di Alessandra Todde, Viceministra dello sviluppo economico .....	192

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sull'ordine dei lavori .....	194
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	194
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	208
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	197
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	209
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08286 Marco Di Maio: Sulla predisposizione del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali .....	204
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	210
5-08287 Montaruli: Sui ritardi nei trasferimenti di risorse economiche dal Ministero alle Prefetture per sostenere i costi di ristorazione e pernottamento degli agenti del servizio d'ordine a tutela del cantiere TAV di Chiomonte .....	205
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	211
5-08289 Gebhard: Sulla trascrizione da parte delle anagrafi comunali degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito del ricorso alla procreazione medicalmente assistita .....	205
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	212
5-08290 Brescia: Sui tempi di adozione di 34 decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno .....	206
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	214
5-08291 Ceccanti: Sulla gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini nel comune di Calci e sulle iniziative di competenza per superare gli ostacoli burocratici relativi all'uso di strutture idonee a tal fine .....	206
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	216
COMITATO DEI NOVE:	
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Emendamenti C. 3591-A Governo .....	207

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 3490, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	217
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	221
Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	221

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	221
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	225
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	225
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	226
--	-----

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE:

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle reti di ong Focsiv, AOI, CINI e <i>Link2007</i> aderenti alla Campagna 070 per l'aiuto pubblico allo sviluppo .....	232
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla condotta del deputato Luis Di San Martino di Lorenzato di Ivrea nella seduta del 15 giugno 2022 .....	232
---	-----

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro. Parere alla I Commissione ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	232
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	247
--	-----

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo. Parere alle Commissioni riunite V e VI ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	234
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	249
--	-----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. (COM(2021)645 final) e relativi allegati (COM(2021)645 final – <i>Annexes 1 to 5</i> ).	
--	--

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5) (Doc. LXXXVI n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (14441/21) Parere alla XIV Commissione ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	240
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	251
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00835 Delmastro delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità ( <i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00172</i> )	245
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	246

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	255
---	-----

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 <i>final</i> ).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	256

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	260
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	260
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	261
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la	

liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 392 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	261
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	265
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	273

## VII Cultura, scienza e istruzione

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 396 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	274
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Atto n. 394 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	275

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 e abb (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	278
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Mollicone e Frassinetti</i> ) .....	284
AVVERTENZA .....	283

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08300 Mazzetti: Misure per incentivare la produzione nazionale di gas, anche attraverso la rimozione del divieto di prospezione e coltivazione di idrocarburi in alcune zone del territorio nazionale tra cui il Golfo di Venezia .....	285
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	289
5-08301 Fregolent: Ipotesi di commissariamento della Sogin e misure per garantire il completamento dei compiti assegnati alla società, con particolare riguardo all'individuazione del sito nazionale delle scorie nucleari .....	286
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	290
5-08302 Maraia: Individuazione delle modalità per l'adozione di sistemi di deposito cauzionale degli imballaggi, anche sulla scorta delle analoghe esperienze europee .....	286
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	291
5-08303 Pellicani: Tempi di adozione dei decreti per la definizione della disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili .....	287
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	292

5-08304 Lucchini: Tempi di emanazione del decreto per la definizione delle modalità di controllo da parte del GSE sugli impianti da fonti rinnovabili che accedono agli incentivi fiscali .....	287
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	293
5-08305 Plangger: Iniziative e tempi per la chiusura definitiva della discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME) .....	287
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	294
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla presentazione dello studio « Le politiche di rigenerazione urbana: prospettive e possibili impatti » .....	288
<i>ALLEGATO 7 (Sintesi)</i> .....	295
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	288
 <b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3634 Governo recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ».	
Audizione informale di rappresentanti di Asstel – Assotelecomunicazioni .....	299
Audizione informale di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore del noleggio con conducente .....	299
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	299
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	306
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	301
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	307
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM/2021/812 final e Allegati ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	301
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	304
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	304
5-08306 Zanella: Coinvolgimento delle regioni nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e nella realizzazione della banda ultralarga finanziate tramite il PNRR .....	304
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	308
5-08307 Giuliodori: Garanzie rispetto al mantenimento della sovranità sull'infrastruttura digitale italiana .....	304
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	310

5-08308 Liuzzi: Utilizzo delle risorse previste per il secondo bando del piano « Italia 5G », andato deserto .....	305
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) .....	312

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	314
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice) .....	321
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	317
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	326
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	318
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	327
AVVERTENZA .....	320

## XII Affari sociali

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	329
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice) .....	341
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	331

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	331
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	342
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	332
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	343
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	334
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	344

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08292 Bologna: Iniziative per limitare il ricorso da parte delle ASL a personale medico esterno .....	335
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	345

5-08293 Novelli: Corsi per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale svolti nell'ultimo triennio e previsti per il 2022 .....	335
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	347
5-08298 Mammi: Salvaguardia dei profili professionali dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario .....	336
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	349
5-08294 Carnevali: Emanazione del decreto attuativo dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di ossigenoterapia .....	336
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	351
5-08295 Bellucci: Verifica della copertura degli organici sanitari e della ripartizione tra i vari ospedali delle risorse finanziarie pubbliche .....	337
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	352
5-08296 Noja: Snellimento delle procedure informatiche per la compilazione della ricetta elettronica veterinaria .....	337
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i> .....	353
5-08297 Tiramani: Rafforzamento del sistema sanitario attraverso l'utilizzo dei liberi professionisti medici .....	337
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i> .....	355
5-08299 Lapia: Modifica degli standard minimi di qualità dell'assistenza ospedaliera .....	337
<i>ALLEGATO 12 (Testo della risposta)</i> .....	356
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	338
<i>ALLEGATO 13 (Proposte emendative approvate)</i> .....	358

### **XIII Agricoltura**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-08309 Gadda: Iniziative urgenti volte a contrastare le conseguenze della siccità nel settore agricolo.	
5-08314 Ciaburro: Iniziative urgenti a favore del comparto agroalimentare per contenere i danni derivanti dalla siccità in atto .....	361
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	366
5-08310 L'Abbate: Sull'adozione del decreto ministeriale finalizzato all'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'agricoltura biologica .....	361
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	368
5-08311 Spena: Iniziative urgenti a tutela della filiera suinicola al fine di contrastare i danni derivanti dalla diffusione della peste suina africana .....	362
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	369
5-08312 Golinelli: Sui tempi di adozione del decreto ministeriale in materia di indennizzo a favore degli allevatori degli animali da pelliccia .....	362
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	370
5-08313 Cenni: Iniziative urgenti volte a contrastare i danni del Punteruolo Nero sulla produzione di fichi secchi di Carmignano .....	362
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	371
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	362

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	362
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	372
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	364
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	373
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	365

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	375
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	377
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	375
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III «Quadro di certificazione della cibernsicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibernsicurezza, e alla certificazione della cibernsicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibernsicurezza»). Atto n. 388 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	376
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	379
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	376

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 e abb (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Reiezione della proposta di parere</i> ) .....	381
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	397
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i> ) .....	383
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	398



Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i> ) .....	388
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	400
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. S. 2009, approvato dalla Camera (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	393
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	402
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	396
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) sull’assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	403
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA .....	404
Sulla pubblicità dei lavori .....	404
Audizione del Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Carmelo Zuccaro .....	404
Sui consulenti della Commissione .....	404
 <b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, professor Roberto Baldoni .....	405
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	406
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) .....	406
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	410

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	411
Audizione di Pasquale Fimiani, Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione – Rete delle Procure generali nella materia ambientale, Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Vincenzo Paone, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Anna Rita Mantini, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Rosalia Affinito, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sul tema dell’attuazione della legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l’ambiente .....	411

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	413
-----------------------------------	-----

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento, Giuseppe Spadaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	413
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	414
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente .....	414
--------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	415
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

AUDIZIONI:

Audizione dell’avvocato Enrico Molisani, esperto nel settore del diritto dei trasporti, marittimo ed assicurativo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	415
--	-----

